



**CIRO TROIANO**

# **IL MALTRATTAMENTO ORGANIZZATO DI ANIMALI**

**Manuale contro i crimini zoomafiosi**

# IL MALTRATTAMENTO ORGANIZZATO DI ANIMALI

**Manuale contro i crimini zoomafiosi**

**Quarta edizione  
rivista e aggiornata • 2020**

COPYRIGHT LAV

Viale Regina Margherita 177 – 00198 Roma

Riproduzione consentita citando, anche per singole parti, la fonte:

**Ciro Troiano – Il maltrattamento organizzato di animali - LAV 2020**

Finito di stampare nel mese di aprile 2020

**L'Osservatorio Nazionale Zoomafia collabora  
con tutte le Forze dell'Ordine e la magistratura  
per indagini e operazioni di contrasto ai reati zoomafiosi.**

Per una consulenza tecnico-giuridica e richieste  
di collaborazione, gli organi di polizia giudiziaria possono  
scrivere direttamente all'autore all'indirizzo email:  
[osservatoriozoomafia@lav.it](mailto:osservatoriozoomafia@lav.it)

*“...Giovanni Falcone ci insegna che la legalità non è solo uno slogan, ampiamente abusato, ma è uno stile di vita, un modo di essere, di percepire e rappresentare il mondo e la società. I suoi insegnamenti ci guidano nella nostra azione quotidiana e rappresentano il fondamento del nostro agire. Nessuna violenza può essere socialmente accettata e ogni crimine, anche quelli che investono altre specie, deve essere combattuto con decisione e fermezza, perché la legalità non può avere confini, di nessun tipo. ... pensando a Borsellino nasce, come imperativo categorico, la necessità di assumere un atteggiamento di rifiuto, di intolleranza verso ogni forma di illegalità, accompagnato dalla volontà e dalla determinazione di reagire contro l’oppressione criminale e di passare al contrattacco, spazzando via compromessi, connivenze e tolleranze. L’obbligo che ne deriva è quello di non arrendersi mai, di combattere il male ovunque si annidi, di lottare contro ciò che è ingiusto, di rifiutare i compromessi ed essere intransigenti sui valori, affinché quella ‘bellezza del fresco profumo della libertà’ espanda la sua fragranza in ogni dove della dimensione umana e degli altri viventi e diventi il motto di chi non si arrende, di chi non gira lo sguardo, di chi non china la testa; l’imperativo etico contro ogni “ma chi me lo fa fare?”, contro tutti i “non sono fatti miei” e i vari “tiriamo a campare”. Un monito, infine, che ricordi che la mafia trionfa ed espande i suoi miasmi ad ogni compromesso, ad ogni ammiccamento ad ogni illegalità accettata e tollerata. Con la sua “bellezza del fresco profumo di libertà”, Paolo Borsellino ha inciso un epitaffio nel cuore e nella mente di tutti coloro che, quotidianamente e senza clamore, nei diversi ambiti della società, fanno della lotta alla mafia uno stile di vita, un carattere distintivo contro “il puzzo del compromesso morale, dell’indifferenza, della contiguità e della complicità”.*

Ciro Troiano

## SOMMARIO

- 1. Premessa**
- 2. Il maltrattamento come reato associativo**
  - 2.1 Profili di politica criminale
- 3. Le tipologie del maltrattamento organizzato**
  - 3.1 Combattimenti tra animali
  - 3.2 Le corse clandestine di cavalli
  - 3.3 L’abigeato e la macellazione clandestina
  - 3.4 La tratta di cuccioli e l’affare canili
  - 3.5 Il traffico di fauna selvatica
- 4. Il concorso di persone alla commissione del reato**
- 5. L’associazione per delinquere**
- 6. Le singole fattispecie di maltrattamento**
  - 6.1 L’uccisione di animali
  - 6.2 Maltrattamento di animali
  - 6.3 Spettacoli vietati
  - 6.4 Combattimenti
    - 6.4.1 Addestramento e allevamento
    - 6.4.2 I “segnii” dei combattimenti
    - 6.4.3 Il possesso di video
  - 6.5 Competizioni non autorizzate
  - 6.6 Detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura
    - 6.6.1 Che cosa si intende per sofferenza?
    - 6.6.2 I danni di una detenzione incompatibile con la natura dell’animale
- 7. Traffico illecito di animali da compagnia**
  - 7.1 Introduzione illecita di animali da compagnia
  - 7.2 Reati satelliti
- 8. Accertamento e valutazione del maltrattamento**
- 9. Doping, farmaci e maltrattamento**
- 10. Esercizio abusivo della professione di veterinario**
- 11. Tutela di specie selvatiche protette**
- 12. Detenzione e “Diritto all’affetto”**
- 13. Gli accertamenti di polizia giudiziaria**
  - 13.1 Gli ausiliari di polizia giudiziaria
  - 13.2 Cosa cercare e sequestrare in sede di perquisizione
  - 13.3 Altre violazioni da accertare
- 14. Scommesse clandestine**
- 15. L’allevamento di cani ai fini fiscali e previdenziali**
- 16. Internet, animali e crimini**
- 17. La psiche zoomafiosa**
- 18. Giurisprudenza di legittimità**
- 19. Giurisprudenza di merito**
- 20. Allegati**
- 21. Bibliografia consigliata**

## 1. PREMESSA

“Questo Di Matteo non ce lo possiamo dimenticare. Corleone non dimentica. Gli finisce come a Falcone che voleva venire a vedere la mattanza e poi ha fatto la fine del tonno”. Così Totò Riina in un dialogo con un uomo della sacra corona unita intercettato in carcere. La fine del tonno: il linguaggio mafioso è intriso di riferimenti ad animali, prevalentemente violenti e dispregiativi; le vittime sono declassate a “bestie”, vengono private del loro essere “umani”, sono considerate specie inferiori, proprio come vengono considerati gli animali, verso le quali è legittima ogni forma di violenza. La “psiche mafiosa” impone un controllo “totalitario” su tutto: cose, animali, uomini e il loro ambiente; e ne stravolge i ritmi, le regole naturali, i diritti più elementari. Da questa prospettiva si comprende facilmente come Legalità e diritti animali siano questioni strettamente connesse, anche perché, come abbiamo ampiamente documentato in tutti questi anni, spesso i crimini contro gli animali nascondono, determinano o si accompagnano ad altri tipi di reati.

Del resto, la criminalità organizzata è un fenomeno totalitario e come tale tenta di monopolizzare e controllare qualsiasi condotta umana attraverso il controllo del territorio, dei traffici legati all’ambiente e agli animali, arrivando persino a imporre gusti e scelte ai cittadini e a mettere in pericolo la loro salute con il controllo della produzione e della vendita di sostanze alimentari di origine animale adulterate. È ormai acclarato che gli interessi delle consorterie criminali si estendono a varie forme di sfruttamento degli animali; tuttavia questi aspetti risultano ancora residuali nelle politiche giudiziarie o sociali antimafia. In questo contesto, gli animali entrano prepotentemente nel discorso sulla sicurezza e, in generale, nell’analisi criminologica. Non sono un problema di sicurezza i combattimenti tra cani e l’addestramento dei cosiddetti cani pericolosi? Le corse clandestine di cavalli organizzate su strade pubbliche o addirittura in autostrada non rappresentano forse, tra le altre cose, un pericolo per la sicurezza pubblica? E, in ultima analisi, i proventi che le organizzazioni criminali ricavano dai traffici a danno degli animali e che contribuiscono a consolidare i loro introiti, non si traducono in una questione di sicurezza?

In quest’ottica, la zoomafia, ovvero la criminalità organizzata che trae vantaggi economici dai traffici a danno di animali, si manifesta come evidente espressione dello specismo: sfruttamento di altre specie a vantaggio esclusivo di piccoli gruppi. Tutto ciò che può servire agli intralazzi del gruppo o del clan incappa nelle reti criminali.

Tutto ciò rappresenta un serio problema di legalità che contribuisce ad alimentare nei cittadini il “sentimento di insicurezza”, già fortemente presente per altre cause. La cosa appare ancora più evidente se si analizzano quelle condotte zoomafiose che vengono percepite come un pericolo diretto per le persone, quali l’uso di cani per commettere rapine, il problema della pericolosità dei cani da combattimento, il rischio per la sicurezza stradale dovuto alle corse clandestine di cavalli o la manipolazione degli animali destinati al consumo umano.

Le azioni criminose direttamente riconducibili alle associazioni per delinquere di stampo mafioso sono per buona parte sommerse, perché spesso circondate dall’omertà ottenuta con minacce e intimidazioni che contribuiscono a limitare il numero delle denunce. Ciò vale

anche per i crimini trattati in questo lavoro. È ormai acclarato che la mafia si caratterizza per la capacità di condizionare i mercati creando situazioni di monopolio che favoriscono le proprie imprese e che portano alla realizzazione di immensi profitti. Un’operazione, questa, che investe vari segmenti di nostro interesse, dall’abigeato alla macellazione, dalla pesca illegale ai mercati ittici, dalle sofisticazioni alimentari al controllo della ristorazione al racket nell’agroalimentare. Ma a ben vedere, questo agire caratterizza anche sodalizi che non possono essere giuridicamente e socialmente definiti mafiosi, ma che adottano le stesse strategie di penetrazione e di silente e pervasiva diffusione in settori come il traffico di cuccioli, di fauna selvatica, di sostanze dopanti o alimenti adulterati.

Anche per questo sono necessari l’attenzione, il contrasto e l’intensificazione delle attività investigative di tutti gli organi di polizia. Del resto, combattere uno specifico settore criminale significa combattere la criminalità in senso lato. È un concetto che dovrebbe essere comunemente accettato, una cosa normale, perché è proprio la normalità della legalità che spaventa i mafiosi, poiché la criminalità, come bacillo infettivo, cresce e si riproduce in una coltura di miasmi malsani, nutrendosi di illegalità, compromessi, connivenze e corruzione.

Il concetto moderno di cultura può essere inteso come quel bagaglio di conoscenze ritenute fondamentali e che vengono trasmesse di generazione in generazione. Arricchire la lingua di un paese con una nuova parola significa aprire nuovi orizzonti concettuali. È quello che è successo con la parola *zoomafia* che, da quando la coniai, circa 25 anni fa ormai, ha delineato nuovi percorsi investigativi e focalizzato interessi mafiosi che prima erano perlopiù sconosciuti o sottovalutati. Anche sul piano legislativo i concetti espressi dalla parola *zoomafia* sono stati tradotti in provvedimenti normativi, basti pensare alla legge 189 del 2004 o alla normativa sul traffico dei cuccioli del 2010.

L’edizione del 2008 del vocabolario italiano della Zanichelli, lo Zingarelli, ha inserito tra i neologismi la parola *zoomafia*: “*settore della mafia che gestisce attività illegali legate al traffico o allo sfruttamento degli animali*”. In modo più approfondito, con questa parola intendiamo lo “*sfruttamento degli animali per ragioni economiche, di controllo sociale, di dominio territoriale, da parte di persone singole o associate o appartenenti a cosche mafiose o a clan camorristici*”. Con questo neologismo indichiamo anche “*la nascita e lo sviluppo di un mondo delinquenziale diverso, ma parallelo e contiguo a quello mafioso, di una nuova forma di criminalità, che pur gravitando nell’universo mafioso e sviluppandosi dallo stesso humus socio-culturale, trova come motivo di nascita, aggregazione e crescita, l’uso di animali per attività economico-criminali*”.

Le attività zoomafiose non suscitano solo gli appetiti dei sodalizi mafiosi in senso stretto, ma in generale - anzi, in misura maggiore -, anche di gruppi organizzati in vere e proprie associazioni per delinquere, specializzati in uno o più business criminali legati all’uso di animali.

Per spiegare il concetto di *zoomafia* possiamo ricorrere alla rappresentazione grafica del triangolo: la base è formata dal business, dai guadagni che i traffici a danno degli animali garantiscono; un lato è formato dai limiti della normativa e dalla sua scarsa applicazione; il terzo lato è costituito da una sinergia scellerata di interessi diversi ma convergenti che unisce trafficanti, l’imprenditoria zoomafiosa, addetti ai controlli infedeli e affaristi.

Alla base, come per tutti i gruppi criminali, ci sono i soldi. Quasi tutti i business zoomafiosi garantiscono guadagni cospicui a fronte di rischi, in un’ottica malavitosa, più che accettabili. È proprio qui che occorre intervenire, sui flussi di denaro, sul capitale accumu-

lato, sull'evasione fiscale, se si vuole adoperare una efficace e decisa azione di contrasto, e le esperienze investigative lo dimostrano: laddove sono stati fatti accertamenti di natura economico-fiscale è stata inferta una ferita profonda.

Un altro lato è formato dalla inadeguatezza del nostro apparato normativo e dalla carenza dei controlli. Non si possono combattere interessi associativi criminali con gli strumenti pensati per reprimere fattispecie meno complesse. Occorre comprendere che gli interessi zoomafiosi sono interessi speciali, particolari, complessi, eccezionali rispetto alle illegalità diffuse e generiche presenti nei vari filoni. Proprio come la criminalità organizzata è diversa dalla criminalità comune. Pensare di combattere, ad esempio, il bracconaggio fluviale organizzato e gli interessi milionari connessi con banali sanzioni amministrative, oltre ad essere una mera illusione, si trasforma in aperto "favoreggiamento" dei criminali.

Il terzo lato è composto dalla convergenza di più interessi che si trasformano in rapporti di corruzione, connivenze, ammiccamenti. È il substrato dove opera quella imprenditoria zoomafiosa che si presenta pubblicamente linda e pulita, ma che in realtà va a braccetto con apparati della pubblica amministrazione collusi, con trafficanti e delinquenti. Si tratta di scenari già tristemente noti in altri contesti.

È su questi tre punti, su questi tre lati del triangolo zoomafioso, che occorre intervenire energicamente. Recidere anche uno solo dei tre lati significa interrompere la stabilità e la solidità dell'intero triangolo.



A tredici anni di distanza dalla prima edizione e a quattro dall'ultima, la terza, abbiamo avuto l'esigenza di presentare una nuova edizione di questo lavoro non solo per aggiornarla alla nuova normativa, ma anche perché le copie sono esaurite da tempo. Infatti, abbiamo registrato con soddisfazione l'adozione di questo manuale in diversi corsi di formazione per organi di polizia nazionale e locale e per guardie zoofile, tanto da far finire tutte le copie in poco tempo e costringerci a ricorrere a riproduzioni fotocopiate. Rispetto all'edizione precedente è stato rivisto il testo, sono state aggiornate la normativa e la giurisprudenza di riferimento, e abbiamo arricchito il massimario.

Con questo lavoro cerchiamo di fornire a coloro che a vario titolo sono impegnati nel contrasto e nella repressione delle condotte criminali contro gli animali uno strumento utile, un manuale pratico e concreto che permetta di orientarsi nei percorsi di una normativa che, oltre a essere relativamente poco nota, è non sempre di facile lettura.

## 2. IL MALTRATTAMENTO COME REATO ASSOCIATIVO

Il maltrattamento di animali è un reato plurioffensivo poiché sono diversi i beni giuridici tutelati dalla norma incriminatrice.

- Innanzitutto, il maltrattamento *offende l'animale nella sua integrità psicofisica*, in quanto essere senziente capace di provare dolore, di rispondere positivamente alle attenzioni amorevoli dell'uomo, di anelare a vivere armoniosamente nel proprio ambiente o nel contesto che lo circonda e quindi portatore di interessi vitali quali il diritto a non soffrire.
- *Offende il sentimento per gli animali*, ovvero la relazione interspecifica tra umani e animali basata sul diffuso sentimento di pietà che l'uomo prova verso gli animali e che viene offeso da atti di crudeltà, violenza o trascuratezza agiti nei loro riguardi.

A questi beni giuridici ampiamente riconosciuti in dottrina possiamo aggiungerne altri. Il maltrattamento di animali:

- *Offende la società* perché alimenta l'indifferenza verso la sofferenza altrui, generando una cultura antisociale in quanto la crudeltà nei riguardi degli animali è strettamente correlata ad altre forme di violenza;
- *Offende il sentimento di sicurezza* dei cittadini poiché aumenta la percezione del crimine;
- *Offende l'ordine e la Sicurezza pubblica* poiché molti delitti contro gli animali sono commessi nell'ambito di sodalizi criminali rappresentando una funzione di controllo e di dominio territoriale (si pensi alle corse clandestine di cavalli, ai combattimenti tra cani e alle relative scommesse).

Vi sono poi interessi residuali quali la difesa di *beni patrimoniali privati* rappresentati da animali "di proprietà" o di *beni patrimoniali pubblici* rappresentati dalla fauna selvatica: beni giuridici che possono essere offesi da atti di maltrattamento o di uccisione.

I reati contro gli animali, come le nostre analisi hanno messo in evidenza, sono spesso *reati associativi*, ovvero perpetrati da gruppi di individui legati da vincolo associativo finalizzato alla commissione di reati correlati allo sfruttamento economico e materiale di animali o di parte di essi. Non ci riferiamo esclusivamente ai reati zoomafiosi classici come i combattimenti tra animali o le corse clandestine, ma anche a forme di maltrattamento meno note e sospette come il commercio e l'importazione di animali, il racket dell'accattonaggio con animali, la gestione di canili, la vendita di animali imbalsamati, gli allevamenti abusivi. Anzi, alcune tipologie di maltrattamento sono intrinsecamente, ontologicamente consociative e trovano la loro consumazione solo sotto forma di evento programmato e organizzato. Esse richiedono la formazione preliminare dell'associazione, senza la quale l'evento-maltrattamento non si può realizzare. Sotto questo aspetto, il sodalizio diventa il presupposto necessario per concretare il maltrattamento.

L'associazione è resa necessaria non solo per esigenze tecniche, logistiche o organizzative, ma anche per ragioni strettamente economiche. Eventi delittuosi come la macellazione clandestina, l'importazione di fauna o le scommesse clandestine richiedono la disponibilità di capitali e la celere accessibilità a denaro liquido di cui solo un gruppo organizzato può disporre.

La gestione di questi eventi zoodelittuosi risponde alle esigenze del "mercato criminale"

che richiedono, per realizzare l'evento in modo sicuro e protetto, suddivisione dei compiti e dei ruoli, dinamismo, celerità e sicurezza.

*Suddivisione dei compiti e dei ruoli:* ogni componente deve avere un ruolo o ruoli definiti, in sintonia con un'organizzazione piramidale. La suddivisione delle funzioni è resa necessaria dalla complessità dell'evento delittuoso che pretende una realizzazione *ad hoc* delle varie fasi con specifiche competenze anche tecniche. Un esempio può essere rappresentato dai traffici di animali da allevamento affetti da patologie e la vendita della relativa carne. La realizzazione di un traffico simile richiede la compartecipazione di diverse competenze che vanno dall'allevatore al trasportatore, dal veterinario pubblico compiacente a chi distribuisce la carne nel circuito di vendita, ecc.

*Dinamismo:* capacità di adattamento, di operare in situazioni ostili e ostative, e al contempo di sfruttare ogni situazione favorevole improvvisa. Situazioni cangianti e impreviste richiedono risposte celeri e risolutive, capaci di far fronte al mutare degli scenari. L'organizzazione di corse clandestine di cavalli, ad esempio, richiede una rapida e immediata abilità organizzativa, capace di operare in un contesto improvviso e mutevole e di rispondere rapidamente alle esigenze originarie dal mutare del contesto operativo.

*Sicurezza:* la riuscita di ogni evento criminale è legata fortemente alla sicurezza e alla protezione delle varie fasi operative. Per sicurezza non s'intende solo la capacità di controllo e di prevenzione di eventi di contrasto, come l'azione delle forze dell'ordine, ma anche la copertura e l'operare discretamente in difesa dell'obiettivo criminoso che si vuole raggiungere. Si tratta, in pratica, della capacità di portare a sistema l'illegalità. Nella gestione dei combattimenti tra cani, ad esempio, la sicurezza richiede un'azione discreta, un'organizzazione protetta da eventuali infiltrazioni, pronta a redimere controversie e a risolvere problemi, capace di controllare il territorio e di far fronte a un intervento ostile da parte delle forze di contrasto.

I reati associativi zoomafiosi, seppur finalizzati in via prioritaria alla consumazione di un determinato delitto, richiedono nelle varie fasi della realizzazione del reato, la consumazione di più e diversi altri reati, corollario indispensabile per il raggiungimento dell'obiettivo criminoso. Ne consegue che la consumazione di un reato di minore entità può rappresentare un evento sentinella del tentativo di consumazione di reati di maggiore spessore criminale. Il rischio è che questi segnali, questi eventi sentinella rappresentati da reati minori, non vengano compresi e vengano considerati come eventi isolati, privi di interesse investigativo, vanificando così la loro capacità di portare a individuare altri e ben più gravi reati.

## 2.1 Profili di politica criminale

Nell'ambito dell'illegalità di tipo zoomafioso, i gruppi criminali possono sfruttare:

- le disponibilità economiche da provento illecito;
- la gestione del "controllo criminale del territorio" in termini di siti, ad esempio, per lo svolgimento delle gare o lotte clandestine;
- la parallela gestione di canali polivalenti per traffici illeciti che possono essere utili nei traffici zoomafiosi;
- il potere di intimidazione nei confronti di altri operatori impegnati nel settore (si pensi alle

truffe nell'ippica o al business degli allevamenti e della macellazione clandestina).

Partendo da queste premesse è possibile indicare le direttrici essenziali per un'azione di contrasto che sappia essere efficace ed efficiente, adottando:

- una visione strategica unitaria dei vari aspetti dell'illegalità zoomafiosa che incidono sul più vasto contesto della tutela della sicurezza pubblica e su quello più ristretto della lotta alla criminalità organizzata;
- una capacità di intervento specializzato nei diversi settori zoocriminali.

In pratica, una risposta concreta sul piano dell'attività investigativa non può che essere quella di:

- analizzare e approfondire, per l'attività di prevenzione e contrasto, il patrimonio informativo in materia di crimini contro gli altri animali;
- sviluppare più intense sinergie informative-operative tra gli organismi deputati al controllo e alla repressione di tali reati
- perfezionare il coordinamento operativo tra le varie strutture di polizia, affinché, nel rispetto e nella valorizzazione delle competenze specialistiche di ogni corpo, possano essere adeguatamente sfruttati i margini investigativi finalizzati a contrastare i contesti più preoccupanti sotto il profilo legale (connessioni con la criminalità organizzata, corruzione, traffici internazionali, ecc);
- perfezionare lo specifico bagaglio professionale degli operatori di polizia, non solo per l'impiego in unità specializzate, ma anche per una diffusa azione a tutela degli altri animali nel corso degli ordinari servizi di prevenzione e controllo del territorio.
- costituire una banca dati specifica sui crimini contro gli animali nella qual far confluire i contributi informativi delle varie forze dell'ordine.

## 3. LE TIPOLOGIE DEL MALTRATTAMENTO ORGANIZZATO

Il maltrattamento organizzato di animali assume diverse forme e connotati, ma tutti i filoni hanno in comune l'elemento business. Per questo tali reati si accompagnano quasi sempre a quelli finanziari, fiscali o di contrabbando. Qui di seguito una breve carrellata dei maltrattamenti organizzati più diffusi.

### 3.1 Combattimenti tra animali

Nel mondo animale, una delle manifestazioni più evidenti dell'aggressività è il combattimento tra membri della stessa o diversa specie con cui gli animali, attraverso diversi moduli comportamentali che coinvolgono l'uso di armi di offesa e/o difesa, conquistano o difendono risorse e territorio o proteggono sé stessi o la prole o, ancora, la supremazia sociale al fine di garantirsi il partner sessuale. Il combattimento intraspecifico è sempre "ritualizzato" e termina quasi sempre prima che i duellanti si siano procurati ferite gravi e, pertanto, gli esiti letali sono rari. Il "duello" si svolge di norma secondo regole fisse, in cui i movimenti im-



piegati sono ordinati in sequenze altamente stereotipate, finalizzate a “mostrare la propria forza” e a “comunicare la propria superiorità”. La ritualizzazione dell’aggressività permette agli animali di risolvere “pacificamente” le dispute, con l’emissione di chiari segnali comunicativi che indicano, ad esempio, l’accettazione della sconfitta, senza che si debba arrivare allo scontro fisico vero e proprio. Ciò in natura. Purtroppo, gli uomini hanno da sempre sfruttato questa tendenza alla dominanza, soprattutto di alcune specie, per organizzare a proprio piacimento lotte e combattimenti tra animali lucrando sulle relative scommesse. *Il lemma “combattimento” indica tutte le forme di conflitto fisico che coinvolgono almeno due animali.* Ciò è da intendersi anche ai fini della legge. È chiaro che rientrano in questa previsione solo i combattimenti organizzati e non le zuffe spontanee o le lotte estemporanee, come sovente avviene tra i cani o altri animali. Affinché possa intervenire la censura penale occorre che l’evento sia provocato, favorito, organizzato dall’uomo. Il combattimento può essere tra membri della stessa o di diversa specie (esempio stessa specie: lotte tra cani, galli, pesci, scimmie, ecc. Tra specie diverse: cani contro puma, cinghiali, tassi, orsi. Orsi contro puma, ecc.).

### 3.2 Le corse clandestine di cavalli

Le corse clandestine sono organizzate da clan e gruppi malavitosi su circuiti abusivi o direttamente su strade; sono attività delinquenziali che spesso sono legate al mondo degli ippodromi. Normalmente la gara si svolge all’alba; i cavalli arrivano nel furgone, il “vanetto”. Le auto vengono messe di traverso, per interrompere la circolazione, per non far passare gli altri. La gente sta ai bordi della strada: tifa e fa chiasso. Possono essere cento, come cinquecento, come molti di più. I picciotti chiudono le strade e controllano le vie secondarie. Altri fanno da palo. Tutto è clandestino, ma tutto è a cielo aperto. Le gare si fanno quasi sempre sulle stesse strade. Le persone coinvolte sono sempre le stesse, i cavalli pure. Le corse clandestine di cavalli fanno parte di un pericoloso percorso di “devianza delle coscienze”, soprattutto delle nuove leve, verso azioni e comportamenti delinquenziali, paralleli e contigui a quelli mafiosi. Storicamente le organizzazioni criminali dedite alle scommesse clandestine hanno sviluppato nei palii e nelle corse di cavalli, una sicura attività lucrativa, consolidata dal controllo del territorio venuto meno alla legalità. In particolare, le corse di cavalli organizzate in occasione delle feste religiose vedrebbero la partecipazione costante di elementi malavitosi direttamente coinvolti nell’organizzazione di corse clandestine che si svolgono in circuiti impropri, predisposti finanche nelle principali arterie di comunicazione stradale.

La febbre da cavalli è una brutta malattia, si sa. Come si sa anche che il mondo degli ippodromi è spesso ricettacolo delle più varie illegalità. Non è un segreto che quasi tutti i boss della camorra napoletana avevano la passione dei cavalli e delle corse. Così come i malavitosi siciliani o calabresi.

Le corse clandestine di cavalli, diffuse un po’ in tutto il meridione - in realtà sono stati segnalati anche casi nel Lazio, Abruzzo, Marche e in Emilia-Romagna -, rappresentano l’aspetto più eclatante di questa passione. Un “evento” simile -che a volte ha tutti i connotati di una manifestazione pubblica-, implica capacità operative, organizzative e di controllo non di poco conto.

### 3.3 L’abigeato e la macellazione clandestina

Abigeato, parola dal sapore antico, deriva dal latino *abigeatus*, da *abigere* “spingere via”, composta da *ab*, particella che denota l’allontanamento, “via”, e *agĕre*, “condurre”, “spingere”. Attualmente, nel diritto penale italiano l’abigeato non è più previsto come reato distinto, bensì solo come circostanza aggravante del furto. L’articolo 625 del codice penale, infatti, tra le circostanze aggravanti del furto, al punto 8 contempla “se il fatto è commesso su tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria”. Il settore della carne e della macellazione di animali è sicuramente una delle attività illegali “silenziose” di maggior profitto per i sodalizi criminali. Tra i peggiori maltrattamenti ci sono quelli che subiscono gli animali “destinati” al consumo umano. Migliaia di animali vengono sacrificati ogni anno. Ma accanto e parallelamente a questo eccidio vi sono altri crimini nascosti, silenziosi, che aumentano ancora di più la sofferenza animale. Animali sfruttati negli allevamenti, in parte affetti da patologie, trafugati come merce, trasportati illegalmente e con mezzi improvvisati da una parte all’altra del Paese, venduti come schiavi in “fori” improvvisati, macellati clandestinamente, con metodi molto più brutali di quelli già cruenti di una “normale” macellazione, e venduti sottobanco con la complicità di veterinari e venditori disonesti. Il tutto condito da frodi, adulterazioni alimentari, truffe e al solo vantaggio di vere organizzazioni criminali.

Diffusa in tale ambito è la sostituzione e contraffazione delle marche auricolari. Anche il semplice possesso, ad esempio, di pendagli auricolari di bovini è vietato poiché «secondo la normativa in vigore, dopo la macellazione, il pendaglio va segnalato al CED dell’anagrafe bovina e va quindi distrutto. La ragione è evidente: a quel numero di matricola corrisponde e deve corrispondere quel determinato animale (e quello solo). Una volta avvenuta la macellazione, quel numero di matricola non può essere attribuito a nessun altro capo di bestiame, vale a dire non può essere riutilizzato, altrimenti sarebbe compromessa la c.d. tracciabilità del bovino e non potrebbe essere garantita la genuinità e la salubrità delle sue carni. I pendagli auricolari trovati in possesso dell’imputato erano in realtà di pertinenza di animali già macellati presso lo stabilimento di cui era responsabile altro imputato. Correttamente è stato contestato il delitto ex art. 648 c.p., in quanto la condotta dell’imputato non integra un semplice illecito amministrativo. E invero, l’art. 2, D.Lgs. n. 58/2004 contiene una evidente clausola di riserva (salvo che il fatto costituisca reato) ed è evidente che il fatto costituisce reato (e specificamente ricettazione) se la detenzione del pendaglio auricolare deriva a sua volta da reato commesso da altri. Nel capo di imputazione, la illecita provenienza degli oggetti in questione è posta in relazione ai delitti di falso ideologico e di omissione di atti di ufficio» (Cass. Pen., Sez. V, Sent. n. 17979 del 19 aprile 2013, ud. 5 marzo 2013, Pres. Ferrua - Est. Fumo). Ancora: «È incontrovertibile l’affermazione di questa Corte secondo cui integra il reato di cui all’art. 349 cod. pen. - che qui funge da reato presupposto - la condotta di colui che, in qualità di titolare di un’azienda agricola, manometta alcuni contrassegni auricolari di bovini, in quanto le marche auricolari - che costituiscono il modo esclusivo ed ufficiale, mediante il quale le autorità sanitarie certificano l’identità di un bovino e possono, per esigenze di tutela alimentare, seguirne le vicende dalla nascita alla macellazione - rientrano a pieno titolo nel novero dei sigilli di cui all’art. 349 cod. pen. preordinati ad assicurare l’identità di

un bene, posto che la ratio cui risponde l'apposizione delle marche auricolari agli animali da consumo alimentare (come le capre del caso di specie), è conforme alla ratio della norma incriminatrice che è quella di consentire un'attività amministrativa preordinata al pubblico interesse e non altrimenti praticabile se non attraverso il mantenimento dell'integrità dei contrassegni e sigilli identificativi (Sez. 3, n. 2636 del 05/12/2003, dep. 2004, Terziano, Rv. 227592)» (Cass. Pen. Sez. II, Sent. n. 52956 del 21/11/2017, udienza del 08/11/2017).

Sempre secondo la Suprema Corte "Integra il delitto di falso per soppressione di certificati commesso da privato (art. 477, 482 e 490 c.p.), la condotta di colui che, disponendo di animali bovini regolarmente muniti di marchio identificativo auricolare e del corrispondente passaporto cartaceo - attestante l'avvenuta sottoposizione ai prescritti controlli sanitari - abbinati abusivamente tali documenti ad altri animali destinati alla macellazione ed al successivo impiego alimentare, non sottoposti ai summenzionati controlli" (Cass. Pen. Sez. V, 05/03/2013, n. 17979 -rv. 255520-).

Strettamente legato all'abigeato e alla macellazione illegale è il problema delle adulterazioni alimentari. Farmaci nel piatto. Carne chimica. Veleni alla griglia. E non sono solo slogan, basta vedere cosa hanno fatto emergere alcune inchieste nel nostro Paese nel campo della carne e dei prodotti derivati dagli animali. Doping, antibiotici, ormoni sono parole che non riguardano solo il lessico del mondo dello sport malato, ma anche parte della zootecnia. La sofferenza che subiscono gli animali per i maltrattamenti a cui sono sottoposti è notevole: doping, bombe farmacologiche, estreme condizioni di allevamento e di trasporto, malattie non curate, ecc. e non si tratta di episodi isolati, ma di crimini che, spesso, hanno la regia di vere e proprie organizzazioni.

«È sufficiente la presenza nell'allevamento di animali privi di marchi e di contrassegni per ritenere la detenzione sia per il commercio carne bovina nociva (art. 444 c.p.), idonea cioè ad esporre effettivamente a pericolo la salute pubblica, indipendentemente dal fatto che il nocumento avesse realmente a verificarsi (Cass., 27 maggio 1991, M.). Tale condotta, peraltro, appare altresì rivelatrice, attraverso il meccanismo fraudolento escogitato dell'abbinamento marchio-passaporto, di una condotta di contraffazione rilevante ex art. 440 c.p. È certo infatti che la formazione ex novo di sostanze alimentari pericolose per la salute pubblica facendole ingannevolmente apparire sane e genuine integra una condotta di "contraffazione", perché segue le cadenze di un procedimento atto a far apparire innocui alimenti nocivi per la salute, occultando agli occhi del pubblico il vizio della sostanza. L'apposizione a bovini sottratti ad ogni controllo sanitario o di profilassi di marchi auricolari e di passaporti appartenenti ad altri bovini, questi ultimi regolari, costituisce solo l'espedito utilizzato per mettere in commercio animali che altrimenti sarebbero stati abbattuti. L'intera operazione - la dolosa rimozione dei marchi auricolari ai bovini regolari e il successivo doloso trasferimento dei passaporti ad essi abbinati ai bovini c.d. irregolari, così da realizzare un nuovo abbinamento marchio-passaporto, atto ad evitare l'abbattimento di questi ultimi e a metterli in commercio nonostante la loro intrinseca nocività - integra sicuramente gli estremi del falso per soppressione, nel senso che il documento, indipendentemente da una sua alterazione materiale, subisce un'immolazione della veridicità del suo contenuto originario. Trasferire il passaporto da un bovino all'altro realizza una modalità illecita volta ad insidiare e ledere l'interesse probatorio derivante da quel documento, alterando la funzione probatoria che è propria di esso, secondo la specifica destinazione impressagli dalla legge» (Cass. Pen.,

Sez. I, 14/07/2004, ud. 14/07/2004, dep. 10/08/2004, Sent. n. 34098).

«Per la condotta materiale del reato di adulterazione di sostanze destinate all'alimentazione ex art. 440 c.p., in forza del principio giurisprudenziale ormai consolidato in materia, siffatto reato è obiettivamente configurabile nella condotta di somministrazione di farmaci e principi attivi vietati ad animali le cui carni siano destinate all'alimentazione umana, con conseguente pericolo concreto per la salute dei potenziali consumatori (cfr. Sez. 1, 4/6/1993 n. 7260, Quaglia, rv. 197887; Sez. 1, 5/12/2000 n. 5536, confl. comp. in proc. Francia, rv. 217619; da ultimo, Sez. 1, 23/1/2007 n. 21021, Pegolotti, rv. 236691-692). Non rientra, infatti, nella nozione di processo modificativo di carattere biologico o putrefattivo, esulante invece dal concetto di adulterazione penalmente rilevante ai sensi dell'art. 440 c.p., la nocività della sostanza destinata all'alimentazione che sia stata indotta da un volontario intervento manipolatore dell'uomo, mediante la somministrazione di massicce dosi di farmaci sull'animale vivo destinato alla macellazione e al consumo, dovendosi intendere la nozione di sostanze destinate alimentazione in senso non strettamente fisiologico bensì funzionale (nella specie la Corte d'appello di Torino, con sentenza del 18/4/2008, confermava quella del Tribunale di Cuneo che aveva dichiarato l'imputato colpevole del reato di adulterazione di sostanze alimentari ex art. 440 c.p. "per avere trattato un capo bovino, prima della distribuzione delle carni dell'animale per l'alimentazione umana, con prodotti farmaceutici tali da renderne pericoloso il consumo per la salute pubblica")». (Cass. Pen., Sez. I, 19/11/2008, -ud. 19/11/2008, dep. 27/11/2008-, Sent. n. 44313).

«Tra l'ipotesi delittuosa di cui all'art. 440 c.p. e quella di cui all'art. 444 c.p., la differenza sostanziale non risiede nella natura delle sostanze prese in considerazione, dato che i concetti di "sostanze destinate all'alimentazione" e quello di "sostanze alimentari", indicate in dette disposizioni sono del tutto equivalenti, bensì nell'attività posta in essere dal soggetto agente, nel senso che l'elemento materiale della prima ipotesi è costituito dall'opera di corruzione, contraffazione, adulterazione delle sostanze alimentari destinate all'alimentazione o al commercio, mentre l'elemento oggettivo della seconda consiste nella detenzione per il commercio, o nella distribuzione per il consumo, di sostanze che non siano state contraffatte o adulterate, ma che, tuttavia, siano comunque pericolose per il consumatore. Il carattere nocivo della sostanza, allora, non dipenderà da una *immutatio* tra quelle descritte dalla norma prima esaminata (alterazione, corruzione, adulterazione), ma da altre cause, quali possono essere il cattivo stato di conservazione delle sostanze, la provenienza delle carni da animali malati ecc. Anche in questo caso, evidentemente, pur non richiedendosi che la sostanza pericolosa abbia causato danno, è indispensabile che lo stato di pericolosità sia stato accertato». (Cass. Pen., Sez. V, Sent. n. 17979 del 19 aprile 2013, ud. 5 marzo 2013, Pres. Ferrua - Est. Fumo). «Non è dubbio, tuttavia, che entrambe le fattispecie (artt. 440 e 444 c.p.) descrivano delitti di pericolo concreto. Ha ritenuto invero la giurisprudenza di questa corte che ciò che caratterizza i predetti reati sia l'elemento della pericolosità per la salute pubblica, la cui esistenza, ai fini della loro configurabilità, deve essere accertata concretamente, di volta in volta, attraverso la individuazione dei requisiti della sostanza somministrata. Quanto specificamente alla ipotesi ex art. 440 c.p., è noto che per adulterazione deve intendersi modificazione della natura della sostanza, tramite aggiunta, sottrazione, sostituzione di sue componenti (es. somministrazione di dietilstilbestrolo, sostanza estrogena di accertata azione cancerogena; per contraffazione, invece, deve intendersi l'utilizzo di elementi non



genuini, anche se dotati di una ingannevole apparenza di genuinità; per corruzione, infine, si intende la alterazione della res, che tuttavia mantiene la sua - apparente- identità. Si tratta, insomma, di attività modificative o simulatorie, che tuttavia devono essere accertate caso per caso, così come deve essere accertato il conseguente pericolo per la salute del consumatore». (Cass. Pen., Sez. V, Sent. n. 17979 del 19 aprile 2013, ud. 5 marzo 2013, Pres. Ferrua - Est. Fumo).

«Secondo la prevalente giurisprudenza di questa Corte, il reato di adulterazione di sostanze alimentari previsto dall'art. 440 c.p., esige "una condotta diretta a determinare modifiche alla composizione chimica o delle caratteristiche delle sostanze alimentari con esclusione di processi modificativi di carattere biologico o putrefattivi" (in tal senso Cass. sez. 1, sentenza n. 4765 del 9 dicembre 1991 - 27 gennaio 1992, ric. Michelin). Si configura come un reato a forma libera, che può realizzarsi, cioè, anche mediante attività non occulte o fraudolente né espressamente vietate dalla legge, e per quanto attiene l'elemento psicologico, esso è costituito dal dolo generico, di tal che risulta sufficiente la semplice coscienza e volontà della condotta e dell'evento ad essa ricollegabile (pericolo obiettivo per la salute pubblica connesso al corrompimento o all'adulterazione delle acque o sostanze destinate all'alimentazione) senza alcuna necessità che il detto evento sia specificamente perseguito in funzione dell'obiettivo di realizzare un attentato alla salute pubblica (così Cass. Sez. 1, sentenza n. 3711 del 5 novembre - 16 novembre 1990, ric. D'Avino). (Nella specie all'imputato è stato contestato di aver concorso con altri nell'adulterazione di sostanze destinate alla alimentazione (carni animali) posta in essere mediante somministrazione di farmaci o principi attivi vietati ad animali le cui carni, erano destinate all'alimentazione umana. In particolare, all'imputato è stato contestato non già di avere provveduto materialmente alle somministrazioni di sostanze dirette a modificare le caratteristiche delle carni, quanto, piuttosto, l'aver concorso nell'adulterazione di dette carni, rendendole pericolose alla salute pubblica, svolgendo in particolare attività di promozione presso operatori zootecnici dell'utilizzo di farmaci, sostanze e preparati chimici artigianali e provvedendo alla loro commercializzazione)». (Cass. Pen., sez. I, 23/01/2007, -ud. 23/01/2007, dep. 28/05/2007-, Sent. n. 21021).

«Anche volendo prescindere dalle esatte valutazioni medico - scientifiche secondo cui, anche in considerazione del principio di massima precauzione (richiamato nell'art. 3, lett. p), art. 6152, n. 1, art. 153, n. 1 e 2 e art. 174 trattato Ue), che fa obbligo alle autorità interessate di adottare, nell'ambito preciso dell'esercizio delle competenze che sono loro attribuite dalla regolamentazione pertinente, provvedimenti appropriati al fine di prevenire taluni rischi potenziali per la sanità pubblica, la sicurezza e l'ambiente, facendo prevalere sugli interessi economici le esigenze connesse alla protezione della collettività, già il semplice trattamento farmacologico degli animali in assenza di qualsiasi controllo veterinario può comportare seri pericoli per la salute pubblica, specie in caso di somministrazioni di sostanze e farmaci come quelli acquistati dall'imputato (batagonisti, cortisonici steroidei, tranquillanti, ormoni) o preparati non registrati. (nella sentenza si precisa che presso un imputato fu sequestrato un anonimo barattolo di alluminio contenente polvere bianca, risultato contenere "clenbuterolo". Tale sostanza "costituisce di fatto una novità nel campo chimico, farmacologico, tossicologico ed analitico. In particolare, tale sostanza trova impiego nella fase finale di allevamento del bovino da carne, allo scopo di rendere in modo farmacologico le carni più magre e determina numerosi rischi sanitari per il personale addetto alle pratiche

zootecniche, per gli animali coinvolti e i consumatori delle loro carni)». (cfr. Cass. Pen., sez. I, 23/01/2007, -ud. 23/01/2007, dep.28/05/2007-, Sent. n. 21021).

«In ordine alla necessità di riscontrare nel caso specifico il pericolo concreto per la salute dei consumatori, è fondato il grave indizio di colpevolezza collegato all'accertamento che bestiame privo di controllo sanitario ovvero, ipotesi ancora più pregnante, bestiame proveniente da allevamento "ufficialmente non indenne da tubercolosi" sia stato messo in commercio attraverso artifici ed elusione dei controlli amministrativi (Fattispecie: secondo l'ipotesi accusatoria l'imputato sarebbe promotore ed organizzatore di un esteso traffico illecito di bovini, realizzato attraverso l'acquisto del bestiame rispetto al quale veniva poi attestata una qualità non posseduta, in alcuni casi anche di natura sanitaria, e con segni identificativi sottratti, e comunque ripresi, da altri capi di pregio ed apposti a quelli di diversa e minore qualità ovvero mancanti dei requisiti sanitari previsti. In tale ambito avrebbero operato, con ruoli e funzioni diverse, commercianti di bestiame, personale amministrativo, un veterinario pubblico in particolare, ed autotrasportatori di fiducia». (Cass. Pen., Sez. I, 23/04/2008, ud. 23/04/2008, dep.15/05/2008, Sent. n. 19450).

Le forme di macellazione clandestina possono essere suddivise in quattro tipi:

- a) domestica, o per uso proprio;
- b) organizzata, riconducibile a traffici criminali;
- c) venatoria, riconducibile alla caccia di frodo;
- d) etnica, riconducibile a tradizioni alimentari etniche o religiose.

Gli animali macellati appartengono essenzialmente a cinque categorie:

- 1) animali allevati in modo legale;
- 2) animali allevati in modo illegale;
- 3) animali rubati;
- 4) animali affetti da patologie;
- 5) animali vittime di atti di bracconaggio

La macellazione domestica illegale è quella più diffusa e si innesta in un tessuto culturale di tradizioni locali e abitudini contadine e di solito gli animali appartengono alle prime due categorie: a quelli allevati in modo legale, ma macellati in violazione alle norme che regolano la macellazione e la "lavorazione" della carne, e a quelli allevati clandestinamente, senza nessun tipo di controllo e senza nessuna parvenza di "tutela" per gli animali (il classico caso dei maiali allevati in casa non controllati e non dichiarati). Sotto il profilo sanitario, la pericolosità è contenuta, ma con l'aumentare dell'interesse per prodotti locali, "genuini", non industriali, si assiste sempre di più a tipi di macellazioni domestiche che si evolvono in forme di commercio non controllato di carne e derivati e conseguentemente, anche il pericolo per eventuali problemi sanitari aumenta.

La macellazione organizzata, riconducibile a traffici criminali, è quella più pericolosa per diversi motivi, anche sotto il profilo dell'ordine e la sicurezza pubblica. Diverse inchieste hanno dimostrato il coinvolgimento dei classici sodalizi criminali, camorra *in primis*, nella gestione dell'intera filiera della macellazione, dall'abigeato alla distribuzione della carne, dimostrando totale spreco per la salute delle persone e per la vita degli animali, macellando

in alcuni casi anche animali affetti da patologie e immettendo sul mercato carne assolutamente non idonea al consumo. Le “Vacche Sacre”, simbolo della tracotanza e del controllo del territorio ‘ndranghetista, pur essendo totalmente abusive, ovvero allevate senza nessuna forma di controllo o registrazione, vengono macellate in qualche struttura compiacente o totalmente illegale. La pericolosità della macellazione organizzata è dimostrata anche dalla capacità degli organizzatori di tessere connivenze e complicità con appartenenti alla pubblica amministrazione incaricati alla vigilanza, veterinari pubblici collusi *in primis*, ma anche esponenti della pubblica amministrazione.

Gli animali coinvolti possono appartenere a categorie diverse, anche se, in base ai riscontri delle varie inchieste, le categorie più coinvolte sono quelle degli animali rubati, affetti da patologie, o allevati illegalmente. Altro aspetto estremamente preoccupante è che capita che questo tipo di macellazione avviene in macelli autorizzati, ufficialmente a norma e rispettosi delle regole, grazie alla già ricordata complicità degli addetti ai controlli e dei responsabili delle strutture.

La macellazione illegale riconducibile al bracconaggio o a forme di caccia vietate coinvolge prevalentemente mammiferi (cinghiali, caprioli, cervi, daini) ed è relegata essenzialmente al mondo venatorio. In alcuni ambiti, però, esistono traffici di carne di fauna selvatica che coinvolgono “trattorie tipiche” e ristoranti locali molto frequentate da gitanisti ed escursionisti. Anche in questo caso, il pericolo per la sicurezza alimentare non è da sottovalutare.

La macellazione etnica è riconducibile sia alla macellazione rituale illegale che a quella legata a tradizioni alimentari etniche. La macellazione rituale illegale, come alcuni eventi sentinella indicano, inizia a manifestarsi sempre più frequentemente e spesso è legata ad atti di furto di animali. La macellazione rituale nel nostro Paese è regolamentata e può essere svolta in modo legale, tuttavia i casi di cronaca riconducibili a varie forme di illegalità sono sempre più frequenti. Con l’espansione di ristoranti etnici si sta diffondendo anche la consuetudine di allevare e macellare in proprio gli animali che poi vengono “serviti” come cibo nei ristoranti. Si tratta anche di una questione di ordine e sicurezza e della relativa percezione. A prima acchito la macellazione sembra essere avulsa da questioni riguardanti l’ordine e la sicurezza, ma attraverso un’analisi più attenta si comprende che le cose non stanno proprio così: la macellazione clandestina e la diffusione di sostanze alimentari di origine animale adulterate o non controllate sotto il profilo sanitario, non diventa forse un problema di sicurezza pubblica? Se si prendono in considerazione le conseguenze della macellazione clandestina, come la diffusione sul mercato alimentare di carne non controllata o, peggio, proveniente da animali affetti da patologie, il sentimento di pericolo e l’esigenza di sicurezza forse non crescono?

### 3.4 La tratta di cuccioli e l’affare canili

La nuova tratta di schiavi: sono migliaia i cani importati da paesi dell’Est e venduti in Italia a prezzi elevati spacciandoli per esemplari con pedigree. Si tratta di una vera emergenza che riguarda tutto il Paese. Le segnalazioni e le denunce arrivano da quasi tutte le regioni. I confini tra commercio legale e traffico illegale sono labili e non solo perché il tragitto e la provenienza sono gli stessi ma perché molte volte, dietro importazioni legali e autorizzate

vengono celati, tra i meandri di documentazione, certificati e passaporti, animali clandestini. Gli animali, privi di certificati d’identificazione, ovvero scortati da false certificazioni che attestano trattamenti vaccinali e di profilassi mai eseguiti, sono poi rivenduti all’interno del territorio nazionale, con riverberi fiscali illeciti di non poco conto. I cani vengono allevati in condizioni pietose, vi è un’altissima mortalità. La provenienza privilegiata di questi animali è l’Ungheria e la Slovacchia da dove, comprati per pochi euro, spesso arrivano ammalati e accompagnati da falsi pedigree e da documentazione contraffatta. Questo commercio, in cui la linea di confine tra lecito e illecito non è sempre facile da individuare, è in mano a gruppi organizzati, non sempre illegali, che importano gli animali e li smerciano attraverso una rete di venditori e commercianti. A tale fenomeno criminale può essere legata una recrudescenza della diffusione di malattie che erano ormai praticamente scomparse dal panorama cinofilo italiano.

Connesso all’importazione dei cuccioli è il problema del randagismo. Sono cani randagi, ma per alcuni rappresentano solo soldi. Tanti soldi. Negli ultimi anni il business randagismo, come diverse inchieste hanno dimostrato, rappresenta un vero affare per trafficoni, malavitosi e, in alcuni casi, politici corrotti. Sul l’abbandono degli animali si è innestato un giro di affari di centinaia milioni di euro: alcuni privati hanno costruito la loro fortuna grazie a convenzioni milionarie con amministrazioni locali compiacenti, spesso aggiudicate con gare d’appalto al ribasso d’asta, alle quali corrispondono strutture fatiscenti, veri e propri lager dove è impedito l’accesso a chiunque e da dove i cani non usciranno mai. 2,5 milioni di euro l’anno è la stima delle possibili “entrate” annue, tramite le convenzioni, di un canile con 1.000 cani e diaria di 7 euro a cane. Le strutture pubbliche sono spesso insufficienti o a volte totalmente inesistenti; in questi casi diventa più semplice per le amministrazioni incapaci di trovare soluzioni che tengano conto del rispetto degli animali, dare in appalto esterno a privati la gestione dei canili.

### 3.5 Il traffico di fauna selvatica

L’Italia è tra i Paesi più attivi nel commercio internazionale di specie animali e vegetali. Un terzo del commercio è riconducibile ad attività illegali. L’opera svolta dagli organi preposti al controllo risulta pertanto indispensabile per la repressione del traffico illecito. Il traffico di animali, piante o parte di essi, naviga su rotte più disparate: da Internet ai mercati rionali, dai giornali di annunci alle televendite. Un mercato florido dietro il quale, spesso, si nascondono veri gruppi organizzati e ben altri traffici. L’attacco alla biodiversità arriva anche dal bracconaggio e dal commercio di fauna selvatica. In alcune zone del Paese la caccia di frodo è diventata un business gestito dalla criminalità organizzata. Il traffico di fauna selvatica non sfugge al controllo di veri e propri sodalizi criminali. In alcune zone del Sud Italia esistono mercatini specializzati nella vendita di fauna, prevalentemente. Si tratta di tipici mercati rionali, svolti perlopiù a cadenza settimanale, fatti alla luce del sole, che richiamano decine di persone. Centinaia di uccelli, tutti appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato, in quanto fauna selvatica, sono venduti impunemente. Si tratta perlopiù di fringillidi quali cardellini, fringuelli, peppole, verdoni, verzellini, lucherini, ecc., ma si trovano anche pettirossi, merli, tordi, cesene, capinere, passerì, cince, lui, storni, taccole, gazze. Gli animali sono de-

tenuti in condizioni pietose, trasportati in stato di esasperata cattività, tenuti in condizioni incompatibili con la loro natura, tanto da configurare il reato di maltrattamento di animali, oltre che i reati specifici previsti per la detenzione e commercio di fauna selvatica o per le violazioni alla normativa Cites.

#### 4. IL CONCORSO DI PERSONE ALLA COMMISSIONE DEL REATO

I reati zoomafiosi, come abbiamo visto, si annoverano tra i reati organizzati e strutturati. Nel nostro ordinamento, l'articolo 110 c.p. disciplina il concorso di persone alla commissione di un reato, il quale ispirandosi al principio della pari responsabilità dei concorrenti, stabilisce che quando più persone concorrono al medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita. Il concorso di persone può essere materiale, consistente in un concreto aiuto al reo nella preparazione ed esecuzione del reato (come può essere, ad esempio, il trasportare i cani sul luogo dell'incontro, individuare o allestire il sito, curare gli animali usati nelle corse clandestine, ecc.), o morale, consistente nel far sorgere o nel rafforzare in un soggetto un proposito criminoso (incitare gli animali nel corso del combattimento, partecipare e condividere moralmente il momento criminoso, ecc). In tema di concorso di persone nel reato, anche la semplice presenza sul luogo dell'esecuzione del reato può essere sufficiente a integrare gli estremi della partecipazione criminosa quando, palesando chiara adesione alla condotta dell'autore del fatto, sia servita a fornirgli stimolo all'azione e un maggiore senso di sicurezza (I Sezione penale, Massima 4805/1997 del 22-05-1997). In tal senso va riconosciuta anche alla semplice presenza, purché non meramente casuale, sul luogo dell'esecuzione del reato, l'idoneità a costituire estremo integrante della partecipazione criminosa (VI Sezione penale, Massima 1108/1997 del 06-02-1997). Non solo, il concorso di persone nel reato ben può esplicarsi in un supporto causalmente efficiente, sotto il profilo materiale o morale, di carattere estemporaneo senza che occorra un "previo concerto", cioè in un preventivo accordo d'intenti, diretto alla realizzazione dell'evento (Cass. Pen., Sez. I, Sent. n. 1365 del 2 ottobre 1997). Se più persone si radunano intorno a un ring dove si sta svolgendo una competizione clandestina tra animali, o si trovano in un mattatoio improvvisato dove è in corso la macellazione illegale di animali, è evidente, oltre che logico, che sono pienamente coscienti di ciò che fanno e manifestano la volontà cosciente e consapevole di volere partecipare a un evento *contra legem*. Ciò a maggior ragione se si considera che tali eventi, in quanto clandestini, vengono perpetrati solitamente, ad eccezione delle corse di cavalli, che possono essere svolte anche su una pubblica via, in luoghi isolati e accessibili solo a determinate persone che fanno parte della "combriccola".

Il reato non si consuma necessariamente fin dal momento della programmazione e preparazione della condotta vietata, poiché l'adesione del correo può intervenire in qualsiasi istante dello svolgimento del comportamento illecito, purché la partecipazione avvenga quando l'attività sia ancora "in itinere" (cfr. III Sezione penale, Massima 3506/1996 del 06-04-1996). Ancora: "Per il concorso di persone nel reato non è necessario un previo accordo ma è sufficiente qualsiasi comportamento che fornisca un apprezzabile contributo" (Cass. Pen., Sez. II, 29 aprile 2013, ud. 15 gennaio 2013, Sent. n. 18745).

L'attività costitutiva del concorso, quindi, può essere rappresentata da qualsiasi com-

portamento esteriore che fornisca un contributo, in tutte o alcune delle fasi di ideazione, organizzazione ed esecuzione, alla realizzazione collettiva, anche soltanto mediante il rafforzamento dell'altrui proposito criminoso come l'incitamento a far combattere i cani o a scommettere. Ne consegue che non è neppure necessario un previo accordo diretto alla causazione dell'evento, ben potendo il concorso manifestarsi in un intervento di carattere estemporaneo sopravvenuto a sostegno dell'azione altrui, ancora in corso, quand'anche iniziata all'insaputa del correo. Secondo la Cassazione «Il concorso di persone nel reato ben può esplicarsi attraverso un'intesa spontanea intervenuta nel corso dell'azione criminosa, o tradursi in un supporto causalmente efficiente, sotto il profilo materiale o morale, di carattere estemporaneo, senza che occorra un previo accordo di intenti diretto alla causazione dell'evento, a tal fine assume carattere decisivo l'unitarietà del "fatto collettivo" realizzato che si verifica quando le condotte dei concorrenti risultino, alla fine, con giudizio di prognosi postumo, integrate in unico obiettivo, perseguito in varia e diversa misura dagli imputati, sicché è sufficiente che ciascun agente abbia conoscenza, anche unilaterale, del contributo recato alla condotta altrui. (Cass. sez. 1, 1luglio 1992 n.9482, P.G. in proc. Chieppa\_ sez. 1, 2 ottobre 1997 n.1365, Tundo\_ Sez.Un. 22 novembre 2000 n.31, Sormani\_ sez. 2, 19 ottobre 2005 n.44301, Dammacco\_ sez. 5, 15 maggio 2009 n.25894, Catanzaro).

#### 5. L'ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE

Ricorre, invece, l'ipotesi di cui all'articolo 416 c.p. (Associazione per delinquere), quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti; il reato sussiste per il solo fatto di partecipare all'associazione. L'elemento che discrimina la fattispecie dell'associazione per delinquere dal semplice concorso nel reato è costituito dalla natura dell'accordo criminoso. Nel concorso di persone nel reato, l'accordo avviene in via occasionale e accidentale per il compimento di uno o più reati determinati, con la realizzazione dei quali l'accordo si esaurisce; nel delitto associativo, invece, l'accordo criminoso è diretto all'attuazione di un più vasto programma delittuoso, che precede e contiene gli accordi concernenti la realizzazione dei singoli crimini e che permane dopo la realizzazione di ciascuno di essi (cfr. VI Sezione penale, Massima 5649/1997 del 13-06-1997). In pratica, l'associazione differisce dal concorso di persone nel reato in quanto l'accordo che dà vita alla sua costituzione è a carattere permanente e programmatico (volto, cioè, alla realizzazione di una serie indeterminata di delitti, con pericolo permanente per l'ordine pubblico); invece, quello che determina il concorso di più persone nel reato è a carattere precario e contingente, esaurendosi appena il reato è stato commesso, ed è circoscritto alla realizzazione di uno o più reati nettamente individuati.

Le varie inchieste giudiziarie su alcuni filoni della zoomafia hanno fatto emergere, con sempre più evidenza, la presenza di gruppi particolarmente attivi, molto dinamici sotto il profilo economico, che fanno uso di modalità operative particolarmente sofisticate, diramati su tutto il territorio nazionale e con contatti internazionali. Si tratta di gruppi di individui gerarchicamente organizzati, dotati di una struttura, di regole, di vertici, di sistemi di controllo, di "codici" e "canoni", costituiti per commettere crimini, e in particolare crimini per fini di lucro, come le scommesse sulle competizioni clandestine. La presenza di gruppi simili

è stata riscontrata in modo particolare nei combattimenti tra cani e nelle corse clandestine di cavalli. A fianco di questi gruppi ve ne sono altri che traggono la loro forza dalla sola violenza, evidenziando arretratezza organizzativa e ingenuità operativa. Tali gruppi possono essere definiti di criminalità "predatoria", particolarmente attivi negli atti aggressivi, o nei furti, le rapine e lo spaccio di stupefacenti con l'ausilio di cani da presa.

Con questi scenari, risulta più comprensibile l'applicabilità del delitto di "associazione per delinquere". I delitti propri di tali gruppi, che possono fungere da presupposto per la concretizzazione del reato associativo, oltre a quelli specifici previsti dai vari commi dell'articolo 544-quinquies c.p., sono quelli di furto, ricettazione e maltrattamento di animali (cani e altri animali utilizzati nelle competizioni), di uccisione di animali (si pensi alla macellazione clandestina) di traffico di anabolizzanti e sostanze dopanti, di riciclaggio di denaro proveniente da delitto.

La condotta punibile va individuata nel contributo effettivo e attuale apportato dai singoli associati, per lo più attraverso l'assunzione di un ruolo continuativo, sì che ne risulti dimostrata l'*affectio societatis*, ossia la consapevolezza e la volontà di fare effettivamente parte del sodalizio e di apportare un contributo effettivo alla vita del gruppo in vista del perseguimento dei suoi scopi. Dunque, per la configurabilità del reato, occorrono sia la coscienza e volontà reciproca di far parte dell'associazione, sia l'intento di realizzare utilità comunque indebite, vuoi mediante la commissione di delitti, vuoi mediante la gestione e il controllo di attività economiche, vuoi mediante iniziative di altro genere. <sup>(1)</sup>

Il dolo del delitto di associazione per delinquere è dato dalla coscienza e volontà di partecipare attivamente alla realizzazione dell'accordo e quindi del programma delinquenziale in modo stabile e permanente. Secondo una consolidata giurisprudenza, per la configurabilità del delitto di associazione per delinquere non è necessaria una vera e propria organizzazione con gerarchie interne e distribuzione di cariche, essendo sufficiente l'esistenza di un vincolo non circoscritto a determinati delitti ma esteso a un generico programma delittuoso (VI Sezione penale, Massima 5500/1998 del 11-05-1998). In tema di associazione per delinquere, l'indeterminatezza del programma criminoso non costituisce un requisito indefettibile per la configurabilità del reato di cui all'art. 416 c. p.; la lettera della norma, infatti, postula solo una pluralità di delitti programmati, e lo spirito di essa consiste nell'assicurare la punizione di condotte che, per un verso, non raggiungono il livello di concorso di persone nel reato con il compimento di atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere un determinato delitto e, per un altro verso, costituiscono un pericolo per l'ordine pubblico e cioè per la società, poiché non si esauriscono in un mero accordo per perpetrare crimini ma implicano la realizzazione di un'organizzazione e la predisposizione di mezzi per l'attuazione del programma messo a punto. Il reato associativo non richiede una struttura articolata o complessa o un'esplicita reciproca manifestazione di intenti essendo sufficiente una struttura anche esile cui i compartecipi possano fare reciproco, anche tacito, affidamento. È irrilevante la sussistenza o meno di una specifica e complessa organizzazione di mezzi, essendo bastevole anche una semplice e rudimentale predisposizione di mezzi, ovvero l'avvalersi di mezzi già esistenti, purché tutto ciò si dimostri, in concreto, sufficiente alla realizzazione del programma delinquenziale per il quale il vincolo associativo si è instaurato ed è perdurato (cfr., I Sezione penale, Massima 66/1997 del 30-01-1997; V Sezione penale, Massima 1 1899/1997 del 18-12-1997; I Sezione penale, Massima 3161 /1995 del 23-03-1995). Per l'applicazione del

reato associativo sono fondamentali le attività investigative da parte della polizia giudiziaria e del p.m., poiché l'esistenza del "*pactum sceleris*" deve essere suffragata con prove certe che devono reggere in dibattimento.

Relativamente ai combattimenti si legge in una sentenza della Cassazione: «Con motivazione congrua e logica, basandosi soprattutto sulle numerose intercettazioni telefoniche, il Tribunale ha ritenuto "l'esistenza di una vera e propria associazione per delinquere che persegue fine comune, con identici strumenti operativi, con analoghi referenti esteri, con ruoli tra i vari adepti intercambiabili. La presenza di una struttura organizzativa abbastanza complessa, messa in piedi dai correi in vista della commissione di un numero indeterminato di reati - fine, esclude che possa parlarsi di concorso di persone nel reato anziché di compagine ex art. 416 c.p. Ed invero, se difetta, nell'apparato in esame, una connotazione tipicamente verticistica - laddove, invece, i partecipi si raccolgono in gruppuscoli di volta in volta diversamente composti - facilmente apprezzabile è l'articolazione dei ruoli e delle mansioni (allevatore, allenatore, finanziatore, giudice, video - operatore), tutti funzionali al mantenimento di soddisfacenti livelli di efficienza del gruppo, assai attivo, si è già detto, anche oltre i confini nazionali"». (Fattispecie: associazione per delinquere finalizzata all'organizzazione di combattimenti tra cani; reati di cui agli art. 416, 727, 544 ter, quater, quinquies C.P. e 4 legge 401/89». (Cass. Pen. Sez. III, 18/05/2005 n. 23119; massima a cura di C. Troiano).

In merito alla corse clandestine di cavalli, la Cassazione ha confermato la sussistenza del delitto di associazione per delinquere specificando che «L'elemento distintivo tra il delitto di associazione per delinquere e il concorso di persone nel reato continuato, è individuabile nel carattere dell'accordo criminoso, che nel concorso si concretizza in via meramente occasionale ed accidentale, essendo diretto alla commissione di uno o più reati - anche nell'ambito di un medesimo disegno criminoso - con la realizzazione dei quali si esaurisce l'accordo e cessa ogni motivo di allarme sociale, mentre nel reato associativo risulta diretto all'attuazione di un più vasto programma criminoso, per la commissione di una serie indeterminata di delitti, con la permanenza di un vincolo associativo tra i partecipanti, anche indipendentemente e al di fuori dell'effettiva commissione dei singoli reati programmati (Cass., Sez. V, 3/11/2004, n. 42635). Nella specie, è stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere in relazione al reato di cui all'art. 416 c.p., associazione per delinquere finalizzata ai delitti di maltrattamento di animali e di competizioni non autorizzate di animali» (Cass. Pen., Sez. III - 28 febbraio 2012, Sent. n. 7671).

## 6. LE SINGOLE FATTISPECIE DI MALTRATTAMENTO

Presentiamo una breve carrellata commentata dei reati introdotti o modificati nel codice penale dalla Legge 189/04.

### 6.1 L'uccisione di animali

L'art. 544-bis c.p. punisce con la reclusione da quattro mesi a due anni chiunque per crudeltà o senza necessità causa la morte di un animale. Si tratta del cosiddetto "animalicidio" come battezzato in letteratura. La norma non prevede una distinzione tra animale proprio, altrui, o senza "padrone", né particolari modalità impiegate per cagionare la morte dell'animale; viene punita sia l'azione che l'omissione, che abbiano cagionato la morte. Elemento soggettivo del reato è il dolo. Non sono punibili i casi di morte dell'animale causata per colpa, a meno che la fattispecie non sia presa in considerazione da altre norme (ad esempio, la morte dell'animale a seguito di maltrattamenti è punita dalla disposizione 544-ter, ult. comma, c.p.; la morte dell'animale nel corso di uno spettacolo o manifestazione vietata è punibile ai sensi del successivo art. 544-quater, comma 2 c.p., ecc.). I reati, tuttavia, possono concorrere se l'autore, cessato il primo reato (es. maltrattamento) pone in essere comportamenti diretti a realizzare il secondo (uccisione).

"Il delitto di uccisione di animali delineato dall'art. 544 bis (che si pone in continuità normativa rispetto al reato di cui all'art. 727 c.p. prima della riforma attuata dalla L. 20 luglio 2004, n. 189, art. 1 comma 1) si configura come reato a dolo specifico, nel caso in cui la condotta lesiva dell'integrità e della vita dell'animale che può consistere sia in un comportamento commissivo come omissivo, sia tenuta per crudeltà, e a dolo generico quando essa è tenuta, come nel caso in esame, senza necessità" (Cass. Pen. sez. III, 29/10/2015, n. 50329).

Ratio della norma è la tutela di qualsiasi animale, domestico, da allevamento, selvatico o addomesticato, contro atti di crudeltà o non necessari che ne provochino la morte.

A conferma che la norma si riferisce a qualsiasi animale, è importante citare la sentenza di condanna, in applicazione della pena su richiesta ex art. 444, nei riguardi di una donna imputata del "reato previsto e punito dagli artt. 81 e 544-bis c.p. perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, per crudeltà e senza necessità, cagionava la morte di numerosi animali quali conigli, pesci, topi, criceti, pulcini, grilli, lumache, insetti, crostacei ecc. mediante schiacciamento e spapolamento con i piedi secondo i dettami della pratica del *crush fetish*". (Tribunale ordinario di Milano, Sezione distaccata di Rho, Sent. n. 410/11, ud. del 23/4/12). È da sottolineare che si tratta della prima sentenza di condanna per uccisione di animali invertebrati come insetti e lumache.

Il Tribunale di Torino ha riconosciuto la penale responsabilità di una persona imputata del reato di maltrattamento perché, come si legge nel capo d'imputazione: "per crudeltà e comunque senza necessità, sottoponeva un cane, due asini, due galli, otto galline, 26 conigli, 7 bovini, 8 cavalli, due scrofe, tre oche, due capre a comportamenti insopportabili per le caratteristiche etologiche di ciascuno di essi, omettendo di provvedere alle necessarie cure mediche degli stessi, costringendoli in ambienti angusti privi di illuminazione naturale,

e comunque promiscui sì da costringere gli asini, i cavalli e i maiali a competere fra loro per assicurarsi il cibo, imprigionando con catene lunghe 30 cm. i bovini, sì da impedire agli stessi di muoversi se non per coricarsi, non fornendo comunque a nessuno degli animali sopraindicati acqua da bere e cibo adeguato, sì da costringerli a cibarsi della carcassa di un ovino e di ossa varie bruciate" (Tribunale di Torino, Sezione V<sup>^</sup> Penale, sentenza 25/10/06, imp. Palermo). Il giudice di merito ha, giustamente, sottolineato che, ai fini della tutela penale, non si deve fare nessuna distinzione tra animale domestico e animale da allevamento destinato alla macellazione: "La insolita crudeltà e la circostanza che tutti gli animali, anche quelli non destinati al macello, versavano in quelle insopportabili condizioni. Quest'ultimo rilievo non deve certamente essere frainteso nel senso che, per gli animali destinati al macello, qualsiasi crudeltà sia esperibile ma è inteso a rispondere ad un'osservazione difensiva secondo la quale tutti gli animali da allevamento, specie quelli a stabulazione fissa, sono per lo più detenuti alla stessa maniera" (Tribunale di Torino, Sezione V<sup>^</sup> Penale, sentenza 25/10/06, imp. Palermo).

La giurisprudenza ha affermato che un atto di crudeltà si caratterizza per l'assenza di un giustificato motivo: "la crudeltà è di per sé caratterizzata dalla spinta di un motivo abietto o futile, rientrano nella fattispecie le condotte che si rivelino espressione di particolare compiacimento o di insensibilità" (Cass. Pen. Sez. III, 19.6.1999, n. 9668). Quanto al requisito della mancanza di necessità, detto concetto non prevede solo le scriminanti previste dagli artt. 52 (legittima difesa) e 54 (stato di necessità) c.p., ma anche "ogni altra situazione che induce all'uccisione o al danneggiamento dell'animale per evitare un pericolo imminente o un danno giuridicamente apprezzabile" (Cass. Pen., 28.2.1997, n. 1010).

La soppressione di animali attuata da veterinari, o all'interno di canili e gattili, per ragioni non ammesse dalla legge può essere considerata uccisione senza necessità, pertanto punibile ai sensi dell'art. 544-bis c.p. Il 29 marzo 2007, il Tribunale di L'Aquila ha condannato due veterinari dell'ASL alla pena di due mesi e 10 giorni di reclusione con pena sospesa poiché imputati "del delitto p. e p. dagli artt. 110 c.p. e 544-bis cp per aver, in concorso tra loro, con più azioni esecutive di uno stesso disegno criminoso, per crudeltà o senza necessità, il primo quale dirigente del servizio veterinario dell'ASL di L'Aquila e il secondo quale dipendente del servizio veterinario, cagionato la morte di nove cuccioli di cane". È emerso sia dalle disposizioni dei testi, che dall'esame degli stessi imputati, che erano stati soppressi mediante iniezione di Tanax nove cuccioli, in ottimo stato di salute e dunque senza necessità alcuna. Gli imputati si sono giustificati asserendo che la mancanza di posti al canile e la necessità di strutture adeguate per i cuccioli per "la tutela del loro benessere" porta all'esigenza della loro immediata soppressione mediante siringa di Tanax, cosa che il giudice nella sentenza ha definito: "linea che non si può minimamente condividere". La Suprema Corte di Cassazione ha specificato: «Deve essere premesso che la giurisprudenza di legittimità ha precisato che nella nozione di "necessità", che esclude la configurabilità dei delitti di uccisione di animali, rientra lo stato di necessità previsto dall'art. 54 c.p. ed "ogni altra situazione che induca all'uccisione (o al maltrattamento) dell'animale per evitare un pericolo imminente o per impedire l'aggravamento di un danno alla persona o ai beni ritenuto inevitabile" (Cfr. Sez. 3, n. 44822 del 24/10/2007, dep. 30/11/2007, Borgia, Rv. 238456). Come emerge dalla sentenza impugnata, ed anche dalla ricostruzione dell'istruttoria dibattimentale della sentenza di primo grado, la condanna dei due veterinari per il delitto de

quo è fornita di un ampio corpus motivazionale, di perfetta tenuta argomentativa, senza smagliature logiche e privo dei lamentati vizi di violazione di legge. Infatti, all'esito delle prove acquisite nel corso del giudizio di merito, la soppressione dei nove cuccioli era risultata tutt'altra che inevitabile per la tutela di valori giuridicamente significativi, requisito che solo rende effettiva, e non altrimenti superabile, una situazione di necessità» (Cass. Pen. Sez. III, Sent. 9 aprile - 23 settembre 2013, n. 39053).

Infine, "il reato di uccisione di animali può essere integrato anche da una condotta omissiva. (Nella specie il soggetto agente, dopo avere accidentalmente investito un gatto all'interno della sua proprietà, aveva impedito, senza necessità e giustificazione alcuna, alle proprietarie di recuperare l'animale al fine di prestargli le dovute cure)" (Cass. Pen., Sez. III, 09/06/2011, n. 29543).

## 6.2. Maltrattamento di animali

Occorre premettere che l'art. 544 ter c.p., introdotto dalla L. 20 luglio 2004, n. 189, costituisce, al pari delle altre tre disposizioni codificate dalla novella che compongono il titolo 9 bis del libro secondo del codice penale, una norma profondamente innovativa rispetto al preesistente sistema, indotta dalla necessità di adeguare la disciplina penale alla mutata sensibilità sociale nei confronti del mondo animale. Nell'acquisita consapevolezza della natura di esseri viventi degli animali in grado di percepire sofferenze non soltanto di natura fisica, ma altresì di quelle che incidono sulla loro psiche essendo anch'essi passibili di tali menomazioni, il legislatore è intervenuto sull'impianto codicistico ampliando la sfera di tutela, precedentemente circoscritta all'art. 727 c.p. che già considerava penalmente rilevanti le condotte che "quantunque non accompagnate dalla volontà d'infierire, incidono senza giustificazione sulla sensibilità dell'animale producendo dolore" da parte di chi abbandona gli animali o li tiene in condizioni incompatibili con la loro natura, ai comportamenti connotati da maggiore gravità, in quanto dolosi, nei confronti degli animali a prescindere dal rapporto di detenzione da parte dell'agente e dunque in un'ottica di ben più ampio respiro di quella, di fatto, sostanzialmente limitata agli animali cd. di affezione in cui di norma si estrinseca la detenzione, costituente il presupposto applicativo della contravvenzione di cui all'art. 727 (Cass. Pen. sez. III, 14/12/2018, n.17691).

L'art. 544-ter c.p. punisce con la reclusione da tre a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro chi per crudeltà o senza necessità cagiona una lesione ad un animale o lo sottopone a sevizie o comportamenti, fatiche, lavori che siano insopportabili per le sue caratteristiche etologiche. La stessa pena è prevista per chiunque somministra ad animali sostanze stupefacenti o vietate o li sottopone a trattamenti che procurano loro un danno alla salute. Nonostante la dizione normativa, secondo la giurisprudenza non è necessario, per la sussistenza del reato, che dai maltrattamenti sia derivata una vera e propria lesione all'integrità fisica dell'animale. La Corte di Cassazione, infatti, ha più volte affermato che per la commissione del reato di maltrattamento "non è necessario che si cagioni una lesione all'integrità fisica, potendo la sofferenza consistere in soli patimenti" (Cass. Pen., sez. III, 21/12/1998, n. 3914), poiché è "sufficiente una sofferenza, in quanto la norma mira a tutelare gli animali quali esseri viventi capaci di percepire dolore" (Cass. Pen. Sent. n. 46291 del 3/12/2003).

"Configura la lesione integrante il delitto di maltrattamento di animali anche l'omessa cura di una malattia che determini il protrarsi e il significativo aggravamento della patologia quale fonte di sofferenze e di un'apprezzabile compromissione della integrità fisica. (Fattispecie di omesse cure ad un cane affetto da vari tumori mammari ulcerati nonché da dermatite e artrosi). (Cass. Pen. sez. III, 15/01/2019, n. 22579).

Elemento soggettivo del reato è il dolo nelle sue diverse classificazioni, ivi incluso quello eventuale. Riguardo a quest'ultimo, per la classificazione dell'elemento soggettivo del reato, il legame psicologico tra la condotta del soggetto e il fatto tipico realizzato va individuato nell'aver posto in essere una condotta che poteva rappresentare un pericolo per gli animali, accettandone di fatto il rischio. L'evento delittuoso, pertanto, pur non essendo voluto dall'agente, è dal medesimo previsto come possibile, accettandone, quindi, il rischio, nella convinzione che esso non si verifichi.

In caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti, è sempre disposta la confisca dell'animale, salvo che appartenga a persona estranea al reato, con affidamento dello stesso ad associazioni o enti che ne facciano richiesta. Tale previsione mira ad impedire che la libera disponibilità dell'animale possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato, o agevolare la sua ripetizione. Per tale motivo, l'atto propedeutico alla confisca è il sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p., che la Polizia Giudiziaria deve attuare in caso di urgenza, quando non sia possibile attendere un provvedimento del Giudice, prima dell'intervento del Pubblico Ministero.

Per la sussistenza del c.d. reato aggravato dall'evento, in cui rientra l'ipotesi cui all'art 544 ter c. 3 c.p. (nel caso, la morte dell'animale), la morte stessa, pur dovendo consistere in una conseguenza prevedibile della condotta dell'agente, non deve necessariamente essere riferibile ad un comportamento volontario e consapevole dello stesso, poiché nel caso in cui l'agente agisca con la volontà, sia diretta o anche solo eventuale, di cagionare la morte dell'animale si configurerebbe la fattispecie più grave di cui all'art. 544 bis c.p. (Tribunale Verona, 26/04/2010, n.854, Fonte: Redazione Giuffrè 2010).

## 6.3 Spettacoli vietati

L'art. 544-quater c.p. prende in considerazione, salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli spettacoli e le manifestazioni che comportano strazio o sevizie per gli animali. I Soggetti attivi del reato sono chiunque concorre, a qualsiasi titolo, nell'organizzazione dell'evento (comprese le attività di coordinamento, predisposizione, direzione, ecc.) e chiunque promuove l'evento, nel senso che lo favorisce, lo sostiene, lo stimola e lo pubblicizza. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per sé o per altri o se ne deriva la morte dell'animale.

Lo spettacolo o manifestazione può consistere in ogni forma di rappresentazione o dimostrazione (sportiva, acrobatica, di forza, di bellezza, di resistenza o altro) svolta alla presenza del pubblico. Per l'integrazione del reato è necessario che siano rinvenuti "strazio e sevizie"; tuttavia, la loro sussistenza deve essere valutata a priori, ovvero dall'esame delle modalità esecutive dello spettacolo o della manifestazione, che possono essere tali da far



ritenere inevitabile l'evento sofferenza che ne potrebbe derivare (legame causale). La giurisprudenza ha definito lo strazio e le sevizie come "inflazione di gravi sofferenze fisiche seppure con giustificato motivo" (Cass. Pen. Sez. III, 11.10.1996, n. 601). Nel caso in cui, ad uno spettacolo o manifestazione di per sé non produttivi di strazio o sevizie per gli animali, sia fatto partecipare un animale che, per la sua età o per le condizioni fisiche o di salute, non sia idoneo a sopportare gli sforzi che l'evento richiede, l'ipotesi realizza il reato di maltrattamento di animali (art. 544 ter c.p.).

In caso di condanna o applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., si applicano le pene accessorie della confisca e della sospensione o interdizione da determinate attività di cui all'art. 544-sexies c.p.

Le disposizioni di cui sopra non si applicano alle manifestazioni storiche e culturali autorizzate da leggi regionali. Tuttavia, quando i maltrattamenti esulano dalle regole della materia, desumibili dai regolamenti della manifestazione, i reati di cui al titolo IX bis sussistono comunque. "In tema di maltrattamento di animali, la configurabilità del reato previsto a carico di chi organizza spettacoli o manifestazioni che comportino strazio o sevizie per gli animali ovvero vi partecipi non è esclusa dal fatto che trattasi di manifestazione folcloristica di carattere religioso, risalente a tempo immemorabile" (Cassazione penale, sez. III, 22 giugno 2004, n.° 37878).

## 6.4 Combattimenti

Il primo comma dell'articolo 544-quinquies c.p. prevede una sanzione per chi "promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica". Ciò vuol dire che la pena si applica a tutti coloro che determinano, provocano, preparano, danno inizio, guidano e disciplinano un tale evento. La giurisprudenza della Suprema Corte ha già avuto modo di affermare che "promotore" non è soltanto chi progetta, indice, promuove e organizza la manifestazione, ma anche chi collabora alla realizzazione pratica del progetto ed al buon esito della manifestazione, partecipando alla fase preparatoria della medesima (cfr. Cass. 1 21 maggio 1973, Cianci, RV 125957). Nel concetto di promotore, quindi, va compreso non solo l'ideatore di una manifestazione non autorizzata, ma anche colui che si sia attivato per la sua riuscita. Affinché ricorra la figura del promotore, non è necessario che egli sia anche l'organizzatore e che abbia rispetto agli altri partecipanti una funzione di preminenza con poteri decisionali (cfr. Cass. 1 17 aprile 1973, Bernardini, RV 126175).

Ai sensi del comma 2 dell'art. 544-quinquies, anche i proprietari o i detentori degli animali impiegati nei combattimenti e nelle competizioni non autorizzate, se consenzienti, incorrono in una sanzione penale. Questo provvedimento mira a reprimere un'abitudine molto diffusa, quella di consegnare gli animali a terzi per farli partecipare alle "gare" senza esporsi in prima persona. Sono stati accertati casi simili sia nei combattimenti tra cani sia nelle corse clandestine di cavalli. Secondo i giudici di Legittimità "Sono certamente riscontrabili gli estremi della cooperazione nella organizzazione del combattimento tra animali (comma 1, art. 544 - quinquies c.p.) nella condotta di chi non si limita a fornire l'animale per la sua partecipazione ai combattimenti (fattispecie punita ai sensi del comma terzo dell'art.

544-quinquies c.p.), ma che prende anche direttamente parte alle attività preparatorie e al loro svolgimento, rendendoli in tal modo possibili (e, quindi, partecipando, in altre parole alla sua organizzazione)" (Cass. Pen. Sez. III, 30/05/2017, (ud. 30/05/2017, dep. 28/12/2017), n. 57850; massima a cura di C. Troiano).

L'articolo 544-quinquies c.p. prevede alcune ipotesi in cui la pena è aumentata da un terzo alla metà. Vediamo in dettaglio quali sono:

1) se le predette attività sono compiute in concorso con minorenni o da persone armate.

La presenza di bambini o minorenni nel giro clandestino della cinomachia, o anche delle corse clandestine, è stata accertata più volte in sede giudiziaria. Le funzioni che svolgono i minorenni, a volte ancora bambini, sono molteplici e vanno dall'ausilio nella raccolta di scommesse, all'accudire gli animali, dal fare da "palo", al procurare gli animali utilizzati come *sparring partner*. Purtroppo, molti gruppi secondari dediti alla cinomachia sono composti anche da minorenni. Questi ragazzi sono proiettati in un modo di violenza e corruzione, dove si respira l'aria pesante dell'illegalità e si cresce alla scuola subdola e spietata della strada. Una crescita all'insegna di miti quali la supremazia, il disprezzo della paura, la forza, la prepotenza. La scuola per questi ragazzi è rappresentata da capannoni e scantinati dove allenare i propri campioni e guardarli mentre sbranano altri animali.

Questa ipotesi di aumento di pena si pone sulla scia dell'antico brocardo antropocentrico *Saevitia in bruta est tirocinium crudelitatis in homines* (la crudeltà nei riguardi degli animali è scuola di crudeltà nei riguardi degli uomini) e mira a tutelare l'integrità psicologica ed emotiva dei minorenni e a impedire che gli stessi subiscano un'educazione che li possa rendere insensibili alle altrui sofferenze. Va da sé che assistere o partecipare a manifestazioni collettive in cui si seviziano animali non aiuta certo a diffondere la tolleranza, il rispetto e la sensibilità verso gli altri, elementi necessari per una convivenza sociale serena e tranquilla. Di contro, la partecipazione a eventi cruenti può favorire l'apprendimento, da parte dei più piccoli, di valori e modelli antisociali e trasmettere contenuti disonesti, ideologie violente, indifferenza per i valori umani e sociali che rientrano tra i futuri fattori criminogeni, in quanto metodi di educazione sbagliati possono costituire un rischio di delinquenza. Quale valore può apprendere un bambino costretto a partecipare alla tortura di un animale e a raccogliere scommesse?

"Le conseguenze più importanti nei bambini e negli adolescenti dell'assistere ad atti di violenza possono essere costituite dallo sviluppo di comportamenti aggressivi e antisociali e comunque da una difficoltà nei rapporti con i coetanei e nei rapporti sociali in genere. Un'altra possibile conseguenza è la desensibilizzazione nei riguardi della violenza stessa e l'assuefazione ad essa. L'assistere ripetutamente ad atti di violenza produce, infatti, in molti individui una diminuzione della loro reattività emozionale alla violenza, per cui comportamenti violenti, che all'inizio vengono percepiti con disagio e angoscia, col passare del tempo vengono per così dire accettati come comportamenti più o meno normali. La desensibilizzazione e l'assuefazione alla violenza implicano anche la diminuzione o l'atrofizzazione dell'empatia, della capacità cioè di immedesimarsi negli altri sul piano cognitivo e su quello emozionale. È utile ricordare che l'empatia è lo strumento più efficace per prevenire, ridurre ed eliminare la violenza nei rapporti tra gli esseri umani e tra gli esseri umani e gli altri animali".<sup>(2)</sup>

Il limite di questa disposizione è che si applica solo ai combattimenti e alle competizioni non autorizzate e non anche agli altri casi di crudeltà o di maltrattamento nei riguardi

di animali. Per quanto riguarda l'aggravante per il concorso di persone armate, si tratta di una fattispecie che esercita una funzione preventiva ed è diretta ad impedire il verificarsi di fatti dannosi per l'ordine e la sicurezza pubblica. Il legislatore non si è limitato a sanzionare condotte di illecito impiego di armi, ma ha anticipato la punibilità a condotte prodromiche allo stesso impiego, come la semplice presenza di persone armate, senza che delle stesse si faccia uso. Ne deriva che l'interesse tutelato dalle fattispecie è da individuarsi nella prevenzione dei reati contro l'ordine pubblico. La presenza di armi in tali contesti può generare comportamenti lesivi dell'ordine e della tranquillità pubblica e può far sorgere pericolo per gli operatori di polizia nel corso di attività repressive dei fenomeni descritti e rendere più difficile il mantenimento dell'ordine. Non occorre per la consumazione dell'aggravante che con le armi venga assunto un atteggiamento offensivo o minaccioso, in quanto la sola presenza di persone armate rappresenta un pericolo per il mantenimento dell'ordine pubblico.

Ai sensi dell'articolo 585 c.p. agli effetti della legge penale, per armi s'intendono: quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona, nonché tutti gli strumenti atti a offendere, dei quali è dalla legge vietato il porto in modo assoluto, ovvero senza giustificato motivo. Sono assimilate alle armi le materie esplodenti e i gas asfissianti o accecanti. Va da sé che vi può essere concorso con i reati specifici relativi al porto e alla detenzione di armi. Riteniamo che l'aggravante sia contestabile anche laddove le armi delle persone che partecipano ai combattimenti e alle competizioni non autorizzate tra animali siano da queste legittimamente portate e detenute, in quanto la norma mira a prevenire fatti lesivi della sicurezza e non a garantire la lecita circolazione di armi.

- 2) se le predette attività sono promosse utilizzando videoriproduzioni o materiale di qualsiasi tipo contenente scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni.
- 3) se il colpevole cura la ripresa o la registrazione in qualsiasi forma dei combattimenti o delle competizioni.

Nel corso di perquisizioni di p.g. sono stati trovati filmati di combattimenti tra cani, ripresi dagli stessi organizzatori. Le riprese servono sia a scopo promozionale per contatti e incontri, sia per testimoniare la bravura di un campione. In alcuni casi, per evitare di essere coinvolti in indagini e denunce, gli organizzatori affidano i cani ad una terza persona che filma i combattimenti e i video sono poi forniti agli interessati come prova.

Il dispositivo di cui al punto 2 fa riferimento anche a un generico "materiale contenente scene o immagini", pertanto si ritiene che entrino nella previsione anche foto, diapositive, CD, DVD, chiavette contenenti tali immagini o video. L'elemento decisivo affinché si possa applicare l'aumento di pena è la "promozione" degli eventi utilizzando le videoriproduzioni o il materiale vietato. È noto che, tra l'altro, il verbo "promuovere" significa "favorire", "sostenere", "incrementare", "spronare", "proporre", "far progredire una cosa", "dare impulso a qualcosa", "far conoscere qualcosa", "pubblicizzare qualcosa", ecc. Riteniamo che anche lo scambio o la vendita di video o altro materiale con immagini possa rientrare nell'ampio significato di "promuovere", posto che tali attività (lo scambio e la vendita), comunque contribuiscono alla conoscenza e alla pubblicità degli eventi incriminati. L'elemento alla base della diffusione di questo materiale (e quindi anche della sua vendita o scambio) è l'interesse che tali incontri o gare suscitano in alcuni ambienti marginali della nostra società, ma a sua volta questo interesse viene favorito, sostenuto e rafforzato proprio dai filmati e dalle immagini.

Non solo, c'è anche una preoccupazione, per così dire, di etica sociale: la diffusione di immagini cruente a danno degli altri animali può generare comportamenti violenti e aggressivi e diffondere nel consesso sociale abitudini e atteggiamenti culturali prepotenti e intolleranti nei riguardi dell'"alterità", inclusa quella degli animali non umani.

L'aumento di pena si applica a tutti coloro che, a qualsiasi titolo, sono coinvolti nella consumazione del reato, a prescindere dal ruolo rivestito. Tanto per fare un esempio, nel corso di un procedimento a carico di una persona ritenuta responsabile di concorso nella realizzazione del delitto di organizzazione di combattimenti tra cani "promossi" con video, ancorché l'imputato abbia avuto un ruolo marginale, il giudice di merito nella sua valutazione deve tener conto dell'aumento di pena, così come ne deve tener conto per un eventuale organizzatore, o attore principale.

Per i casi di aumento di pena, previsti dall'art. 544-quinquies, c. 2, n. 1, 2, 3 c.p., è consentito l'arresto facoltativo in flagranza di reato - art. 381 c.p.p. - nonché l'applicazione delle misure cautelari personali - articoli 280, 287 c.p.p. <sup>(3)</sup>

#### 6.4.1 Addestramento e allevamento

Il terzo comma dell'art. 544-quinquies introduce nel nostro ordinamento il delitto di allevamento o addestramento di animali destinati a partecipare ai combattimenti. "La particolare struttura della norma per cui una prima condotta - di per sé sostanzialmente neutra quale quella di allevamento o addestramento di animali - si qualifica in senso penalmente rilevante a seconda della destinazione successiva degli animali stessi apre interessanti scenari sotto il profilo del momento della consumazione del reato e quindi di quello della individuazione del momento in cui si configura il tentativo dello stesso. A parere di chi scrive l'individuazione di segni, nella natura dell'allevamento o dell'attività, evidentemente caratterizzanti da un determinato uso, può agevolmente far scattare la soglia del tentativo, mentre l'utilizzo in combattimenti o competizioni non autorizzate costituisce il momento di consumazione del reato stesso in capo agli allevatori o addestratori."<sup>(4)</sup> Altro aspetto interessante, che può dare luogo a nuove tipologie di reato, riguarda la posizione di chi riceve animali allevati o addestrati per i combattimenti. A nostro avviso se qualcuno entra in possesso, sotto qualsiasi forma, di un cane appositamente allevato o addestrato per le lotte, a maggior ragione se lo utilizza in tali scontri, ed è a conoscenza della provenienza e del trattamento subito dall'animale, è passibile di denuncia per ricettazione, ai sensi dell'art. 648 c.p., poiché riceve, al fine di procurare profitto a sé o ad altri, un bene (animale) provento del delitto di cui all'art. 544-quinquies, III c.

In cinomachia l'allenamento e l'addestramento sono di per sé cruenti. Oltretutto, certe atrocità non hanno nessun effetto positivo per la preparazione o l'addestramento ai combattimenti. Le ipotesi di "maltrattamento" spaziano dall'incrudelire al sottoporre gli animali a strazio e sevizie, dal costringerli a comportamenti e fatiche insopportabili per le loro caratteristiche al detenerli in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze. Tali condotte possono essere contestate alternativamente o cumulativamente.

Una delle pratiche più diffuse è quella di far correre il cane in modo estenuante per sviluppare la muscolatura o per fargli "rafforzare il fiato". I metodi possono essere vari: tenere il

cane per il guinzaglio stando su un motorino, oppure usare pedane mobili elettriche, posatoi girevoli, *tapis roulant* sui quali i cani sono costretti a correre. In tutti questi casi, la forma di maltrattamento ipotizzata può essere, fatte salve eventuali circostanze di incrudelimento o sevizie, quella di sottoporre gli animali a comportamenti e fatiche insopportabili per le loro caratteristiche. “In tema di maltrattamento di animali, fatica eccessiva è quella che non può essere sottoposta ad un determinato animale senza notevoli sofferenze fisiche” (Cass. pen., Sez. III, Sent. 1 1281 del 21/10/86). Pertanto, va valutata la singola situazione ed è opportuno verificare se tale condotta abbia effettivamente procurato eccessiva fatica all’animale. Ci troviamo di fronte a un caso di sevizie, invece, quando si costringe un cane a superare ostacoli portando una speciale imbracatura a cui sono stati legati dei pesi. È indubbio che, oltre all’eccessiva fatica, si tratta di una forma di grave costrizione fisica tale da concretare la sevizia. Un altro metodo consiste nell’utilizzare un copertone di motorino tenuto con una corda a diversi metri d’altezza. Si tratta dello *spring pole*, una pratica che consiste nel far attaccare il cane a un copertone, una fune doppia o un salsicciotto da addestramento. Tale tecnica è finalizzata a rafforzare la presa e i muscoli del collo: il cane deve mordere il copertone e stringere i denti restando sollevato nel vuoto, se cade “sbatte” a terra. Si tratta né più né meno di una tortura. L’animale, ancorché stanco e al limite delle forze, non lascia la presa per paura del vuoto ed è costretto a restare in questa condizione insostenibile e dolorosa.

Vi è poi l’utilizzo di *sparring partner* usati per l’allenamento e l’addestramento alla lotta, che vede come vittime cani o gatti randagi. Sono stati accertati casi in cui venivano utilizzati anche galli, maiali, cinghiali. In questi casi, oltre ai “lottatori”, a subire il maltrattamento sono anche gli altri animali utilizzati. Per l’addestramento si usano mezzi e strumenti di tortura: fruste, bastoni, collari chiodati o elettrici, catene ecc. “I mezzi e strumenti utilizzati per addestrare gli animali o correggerne il carattere comportamentale devono considerarsi leciti fino al punto in cui il loro uso non superi il mero e realistico effetto deterrente, incidendo sulla sensibilità dell’animale e non generi nello stesso il superamento della soglia delle reattività al dolore” (Pretore di Amelia - 7 ottobre 1987, Est. Santoloci). Un eventuale addestramento degli animali deve essere praticato con “trattamenti educativi etologicamente informati e quindi privi di ogni forma di accanimento e di violenza” (Cass. Pen., III Sez., sentenza n°. 43230 del 20/12/2002). Vi sono poi le percosse, che si annoverano tra sevizie, anche quelle che non procurano lesioni agli animali. “L’incrudelire è un aspetto del sottoporre a sevizie (anche secondo i più accreditati Dizionari della lingua italiana, il significato del verbo incrudelire - diventare crudele, inferocirsi, comportarsi crudelmente, infierire) è ricompreso in quello, di ampiezza e spessore maggiori, di sottoporre a sevizie - comportarsi con crudeltà, spietatezza; infliggere crudeli maltrattamenti, tortura, etc. (l’imputato aveva colpito ripetutamente due cani lupo con un bastone di legno sino a tramortirli, la Suprema Corte ha ritenuto che il problema della continuità normativa con l’art. 727 c.p. previgente “presupponeva il raffronto non tanto con l’aver cagionato lesioni ma con la sottoposizione a sevizie essendo evidente che l’incrudelire è un aspetto del sottoporre a sevizie”).” (Cass. Pen. III Sez.; Sent. n°. 01535/2005 del 08/07/2005, Imp. Boldrin). E ciò a maggior ragione se si considera che “si può incrudelire anche per sola insensibilità e, cioè, come impone l’etimo della parola (*crudus*), per crudezza o durezza di animo” (Cass. pen. Sez. III, Sent. n°. 3914 del 21/12/98). “Deve ritenersi che il concetto di lesione utilizzato dal legislatore possa essere individuato attraverso gli stessi criteri che qualificano le lesioni in altre disposizioni del

codice penale come ogni apprezzabile diminuzione dell’integrità psicofisica dell’animale. È inoltre appena il caso di precisare che non possono esservi dubbi sulla rilevanza, ai fini della disposizione in esame, non solo delle alterazioni del fisico, ma anche di quelle che incidono sulla psiche dell’animale risultando ormai pacificamente riconosciuto che anche gli animali sono suscettibili di simili menomazioni”.<sup>(5)</sup>

Una pratica molto diffusa, anche in ambiti non collegati alla cinomachia, è quella di tenere un cane a catena corta tale da impedire anche i più semplici movimenti. In questo caso si configura il reato di cui all’art. 727 c.p., se non addirittura - in presenza di determinate modalità - un vero e proprio incrudelimento, fattispecie prevista dall’art. 544 ter c.p. È assolutamente pacifico, infatti, come dato di comune esperienza e cultura, non necessitante di ulteriori indagini, verifiche o pareri scientifici sul comportamento degli animali, che privare un cane della libertà di movimento significa limitarlo nei suoi comportamenti naturali e costringerlo a posture e atteggiamenti non spontanei, anormali e forzati, tali da originare veri comportamenti insopportabili per le sue caratteristiche etologiche. In cattività, il comportamento dell’animale è fortemente condizionato dall’ambiente e se le condizioni sono ostili, limitanti, vessatorie, o moleste, l’animale assumerà comportamenti originati dalla necessità di confrontarsi con le condizioni innaturali di cattività dando luogo a condotte e atteggiamenti anormali, non riscontrabili in condizioni diverse, e che sono indice di disagio, patimento o privazioni etologiche.

Ancora in tema di addestramento ai combattimenti, sono stati accertati in sede giudiziaria ritrovamenti di cani con le zampe legate in modo da costringerli a stare sempre in posizione verticale. Ogni minimo movimento procurava dolore. Lo scopo di tale inflizione era quello di ottenere la progressiva perdita di sensibilità nell’arto in modo tale da renderlo insensibile ai morsi durante la lotta. Ovviamente si tratta di un’ipotesi priva di qualsiasi fondamento scientifico. Se l’esecuzione dei più elementari moduli motori provoca sofferenza, risulta evidente che l’animale tenderà spontaneamente a evitarla, rassegnandosi alla immobilità e allo stress che ne derivano che, a loro volta, possono condurre a stati patologici, fino alla morte.

Le cose non sono molto diverse per le lotte tra galli. L’allenamento e l’addestramento richiedono l’osservanza di scrupolose regole. Le chioce e i pulcini sono tenuti liberi, mentre i giovani galletti scelti per le gare vengono allevati individualmente in gabbie particolari o in appositi recinti, permettendo loro di restare all’aperto solo per alcune ore al giorno; per impedire improvvise lotte e ferimenti i galletti sono legati con una corda ad una zampa. La “preparazione atletica” viene praticata principalmente con un’apposita toelettatura e con un costante allenamento fisico. Per ridurre le superfici particolarmente esposte agli attacchi e per migliorare l’agilità del combattente, la cresta e i bargigli vengono tagliati, così come il piumaggio in alcune parti del corpo. Gli speroni sono accorciati per favorire l’applicazione di stilette acuminati. I gladiatori pennuti si allenano e perfezionano le loro tecniche di guerra con combattimenti non cruenti perché vengono applicati agli speroni particolari protezioni e un piccolo manicotto in gomma al becco. Anche qui abbiamo una sorte di *sparring partner*: galli considerati di poco valore e impossibilitati a difendersi perché legati, contro cui si accaniscono i fendenti dei lottatori.

I reati che abbiamo esaminato fin qui possono concorrere, ma non necessariamente, con quello di cui all’art. 544-quinquies, comma 2, c.p., che sanziona chiunque “allevando o

addestrando animali li destina sotto qualsiasi forma e anche per il tramite di terzi alla loro partecipazione ai combattimenti”. Si tratta di casi distinti, in quanto è vietato allevare e addestrare animali per i combattimenti, indipendentemente dalle modalità adottate, le eventuali modalità crudeli sono sanzionate a parte e vanno valutate caso per caso, l'allevamento e l'addestramento di animali per i combattimenti sono vietati e sanzionati penalmente in ogni caso, anche se non è dimostrato il maltrattamento; in caso di accertamento anche di questa ulteriore ipotesi di reato, vanno contestati entrambi i delitti.

#### 6.4.2 I “segni” dei combattimenti

Qualcuno ha detto che dopo un combattimento, un cane sembra essere passato attraverso una scarica di pallini da caccia: è tutto bucherellato; chi ha avuto modo di soccorrere un cane dopo un incontro, sa come questa immagine sia vera. I punti più a rischio del corpo degli animali sono il muso, la testa, le orecchie, gli arti –soprattutto quelli anteriori -, il collo, il ventre. Dopo una lotta, spesso gli animali presentano gravi ferite all'addome e agli organi genitali e in alcuni casi, come attestano diverse autopsie su cani ritrovati morti, possono essere compromessi anche importanti organi interni, tanto che la prima causa di decesso è riconducibile alle ferite e alle emorragie riportate nello scontro. Non è infrequente che il combattente muoia nel corso del match o subito dopo per arresto cardiaco, in quanto il cuore e il sistema cardiocircolatorio sono compromessi a causa dell'eccessivo trattamento chimico-ormonale. Nelle operazioni di contrasto, tra le prime cose accertate dagli operatori di polizia giudiziaria vi è la presenza di cani “segnati” (termine gergale che indica la presenza di cicatrici dovute a ferite da combattimento), o con ferite aperte. È chiaro che la presenza di tali segni o ferite non costituisce di per sé prova che i cani abbiano lottato in match clandestini. Difatti la prima linea difensiva degli imputati è quella di dichiarare che gli animali si sono procurati le ferite azzuffandosi tra di loro. Linea difensiva molto debole per diversi motivi. Generalmente le ferite da morso procurate nel corso di un combattimento sono distinguibili da quelle dovute a una scaramuccia o lotta estemporanea: le prime sono particolarmente laceranti e profonde. Non solo, spesso vi è una vera e propria sovraesposizione di morsi e ferite, chiaro segno di più incontri o di una lotta particolarmente cruenta, cosa che in natura difficilmente può capitare perché, una volta stabilita la gerarchia, il match finisce. Ma al di là di queste considerazioni, la norma penale, nella fattispecie quella prevista dall'art. 544-ter, maltrattamento di animali, è stata violata. Infatti, come abbiamo ricordato precedentemente, il reato di maltrattamento di animali può commettersi sia mediante azione sia mediante omissione (Cass. Pen., Sez.VI Sent. 10820 del 18/1/75 – Pres. Leone – imp. Ziboni) e non può essere messo in dubbio che la condotta omissiva di chi non prende le opportune cautele per impedire che i propri cani possano ferirsi e lacerarsi con una zuffa o lotta, tenendoli opportunamente separati in modo sicuro, integri il reato in esame.

“L'uso di cani in combattimenti clandestini tra animali di questa specie, appositamente allenati, con mezzi crudeli, per sviluppare e aumentare la ferocia e l'aggressività in vista della partecipazione a combattimenti, è deducibile dalla presenza in numerose parti del corpo degli animali – così come accertato dalla polizia giudiziaria e dai veterinari ausiliari – di cicatrici più o meno recenti e sovrapponibili, dovute a morsicature di altri cani, di natura non

occasionale o accidentale proprio per il numero e la localizzazione di detti esiti” (Tribunale di Pisa, Sezione Penale, Sent. n°. 755/04 del 13/07/2004, Giudice Perrone, imp. Sorichetti). In merito ai “segni” dei combattimenti si legge in una sentenza: “A conferma ulteriore della sottoposizione di detti animali a strazio e sevizie senza necessità alcuna depongono univocamente gli esiti cicatriziali riscontrati nella regione della testa, del collo e degli arti in taluni degli esemplari rinvenuti, ciò che induce univocamente a ritenere che l'allevamento di detti cani peraltro in quei locali assolutamente inadatti al ricovero degli stessi ed in stato di completo abbandono, fosse chiaramente finalizzato all'utilizzo degli esemplari in spettacoli cruenti da combattimento, in considerazione delle razze rinvenute e della qualità delle ferite riscontrate”. Che i cani siano stati utilizzati per i combattimenti “emerge inequivocabilmente dalle ferite da morso riportate da taluni esemplari e riscontrate da personale specializzato” (Tribunale di Palermo, Sez.V penale, sentenza n°. 859/2001 del 3/3/01, Cangelosi + 1). Ancora sul problema delle cicatrici e delle ferite è utile riportare alcuni passi dei motivi della decisione di una sentenza emessa dal Tribunale di Torino: “(...) Dalle fotografie in atti appare con evidenza che le ferite sono in tutto il corpo, recenti ed antiche. Anche le orecchie sono mozzate e sul lato destro del muso dietro l'orecchio appare una larga lacerazione pregressa priva di pelo. Questi elementi oggettivi fanno ritenere che l'attività svolta dal cane fosse i combattimenti fra animali. Non appare credibile che una sola unica aggressione abbia provocato tali ferite sparse. (...) Appare strano che il cane lasciato solo e alla catena nel recinto venisse poi ogni tanto portato a passeggio e che proprio in tali occasioni si azzuffasse con altri cani nel parco. Lo stato di salute perennemente pessimo invece denota come le uscite fossero espressamente finalizzate a combattimenti con altri cani da presa. (...) Appare ancor più incredibile a questo punto che un cane mansueto e di tale taglia sia stato aggredito nel parco occasionalmente l'ultima volta e altre volte sempre occasionalmente tanto da non avere più quasi un orecchio e avere ferite in tutto il corpo anche già cicatrizzate e pregresse. Questo porta a ritenere a maggior ragione che lo stesso era utilizzato da tempo per combattimenti ed era tenuto in riposo nel recinto da dove usciva solo per combattere e non certo per una passeggiatina rilassante nel parco... (...) Il certificato veterinario è chiaro ove oltre la grave depressione del cane e le profonde ferite riscontrate, si rappresenta come la localizzazione delle ferite non solo «fa supporre uno scontro con un cane da presa di mole simile», che potrebbe effettivamente essere occasionale, ma aggiunge «con la consuetudine al combattimento infatti le lesioni sono localizzate in punti caratteristici che comportano una difficile difesa da parte dell'avversario». Appare perciò chiaro che il cane aggressore non era certo un tranquillo cane di mole uguale, magari aggressivo, ma un cane da combattimento addestrato appositamente alla presa in certi punti specifici che solo l'allenamento specifico a riguardo consente. Anche le orecchie mozzate con «numerose» pregresse lesioni e le cicatrici di forma stellata presenti su testa, collo, muso e arti anteriori sono elementi univoci che spiegano chiaramente, in unione a quelli già esposti a quale attività il cane era destinato. (...) Vi è stata una vera tortura dell'animale «senza giustificato motivo» se non quello illecito di farlo combattere per guadagnare sulle scommesse clandestine, dimostrando una colpevole insensibilità che la norma stigmatizza. Vi sono quindi stati atti concreti di crudeltà, come già ricordato sia nei combattimenti sia nei successivi esiti di questi che hanno provocato a questo cane, come dimostrato, ferite in tutto il corpo (...)” (Tribunale Ordinario di Torino, Sezione III penale, Sent. n.° 5954/99 del 16/11/99, Giudice Unico dott.ssa F. Cervetti, imp. Di Feo + 2).

### 6.4.3 Il possesso di video

Ma il semplice possesso di una videocassetta relativa ai combattimenti o alle altre competizioni vietate è censurabile penalmente? Riteniamo che ciò dipenda dall'uso e dal contesto nel quale si determina il possesso. Crediamo che possa costituire violazione penale la disponibilità di tale materiale solo in ambito direttamente collegato alle competizioni illegali, perché ciò comporta il proseguimento dei fini e degli interessi delittuosi, e non in contesti diversi come, ad esempio, studi televisivi o sedi delle associazioni protezionistiche, perché in questi ultimi casi, l'eventuale uso è collegato a scopi giornalistici o educativi che mirano a combattere il fenomeno, e non certo a favorirlo. L'eventuale responsabilità deve essere valutata con riguardo a tutte le componenti oggettive e soggettive del fatto, e cioè non solo con riguardo alla qualità della *res* incriminata, ma anche alle modalità dell'azione, ai motivi della stessa, alla personalità del responsabile e, in sostanza, alla condotta complessiva di quest'ultimo. Se nel corso di una perquisizione domiciliare disposta nell'ambito di un'inchiesta sulla cinomachia, la p.g. operante trova video di combattimenti, riteniamo che si possa procedere a carico del responsabile ai sensi dell'articolo 648 c.p., in quanto il video rappresenta il provento del delitto previsto dall'articolo 544-quinquies, punto 2. Com'è noto, commette il delitto di ricettazione chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, nel quale egli non sia concorso, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare. Per espressa disposizione del secondo comma dell'art. 648 c.p., la ricettazione ricorre anche quando l'autore del delitto, da cui il danaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile. Il reato in questione presuppone che anteriormente a esso sia stato commesso altro delitto e, in questo caso, il delitto consumato antecedentemente è quello di "promozione" di combattimenti tra animali attraverso l'uso di videoregistrazioni, atteso che, come abbiamo visto, i video vengono realizzati per promuovere e favorire la cinomachia. In questo senso, anche il semplice possesso di una videocassetta da parte di persona coinvolta nel "giro", può costituire reato, in quanto l'elemento psicologico sufficiente alla realizzazione del delitto va individuato nella consapevolezza di possedere qualcosa che proviene da un'attività illecita e/o di ricavare un profitto per sé o altri, in modo indiretto (propaganda degli incontri) o in modo diretto (compravendita della videocassetta). In tema di ricettazione, la consapevolezza dell'agente circa l'illecita provenienza della cosa, presupposto soggettivo per la configurabilità del delitto *de quo*, può trarsi anche da elementi indiretti, ma solo nell'ipotesi in cui la loro coordinazione logica ed organica sia tale da consentire l'inequivoca dimostrazione della mala fede (II Sezione penale, Massima 8072/1996 del 23-08-1996). E sicuramente vi è malafede in chi è coinvolto, a qualsiasi titolo, nel business della cinomachia o delle altre competizioni illegali. Al punto 3 dell'art. 544-quinquies c.p. è previsto l'aumento della pena per il "colpevole" che cura la ripresa o la registrazione degli eventi incriminati. Per "colpevole" va inteso colui che a qualsiasi titolo concorre alla realizzazione del reato e riconosciuto tale da sentenza del Tribunale. Tanto per fare un esempio, se una persona è sorpresa dalla polizia giudiziaria mentre riprende con una videocamera un combattimento e successivamente viene condannata per concorso nella realizzazione del reato, il giudice di merito dovrà determinare la pena tenendo presente anche quest'aggravante. Non occorre

dimostrare che le riprese sono finalizzate a pubblicizzare gli eventi, in quanto la condotta censurabile consiste nel curare la "ripresa" o la "registrazione" indipendentemente dal fine. In ultimo, la parola "registrazione" include anche la semplice riproduzione audio.

### 6.5 Competizioni non autorizzate

Va subito detto che l'articolo 544-quinquies c.p. (Divieto di combattimenti tra animali), contrariamente a quanto recita il titolo, non riguarda solo i combattimenti tra animali ma tutte le "competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica". Rientrano in tale previsione le corse clandestine di cavalli, le corse tra cani in cinodromi abusivi, le gare di tiro di pesi o di zavorre, ecc.

Le corse clandestine sicuramente possono essere idonee a procurare danni agli animali: i cavalli sono costretti a correre lungo strade asfaltate e spesso si procurano seri danni agli arti, vengono imbottiti di droghe e anabolizzanti e sono frustrati in continuazione. Gli incidenti non sono rari e quando il cavallo subisce seri danni o muore, è abbandonato sul posto o è portato in qualche macello abusivo. Non solo corse, ma anche gare di forza: il cavallo deve trainare una zavorra composta da un carro con le ruote bloccate e carico di quintali di materiale, come sacchi di sabbia, legname, ecc. Le scommesse in questo caso sono due: sulla resistenza del cavallo a sopportare il peso e sulla sua capacità di muovere il carro per almeno tot metri.

La fenomenologia di una corsa clandestina di cavalli è stata analizzata anche dalla Cassazione: «Il tutto era finalizzato all'organizzazione di vere e proprie corse clandestine che si svolgevano secondo un rituale che prevedeva tre diverse fasi: una prima fase ispettiva e di controllo del percorso di gara, rigorosamente sulle pubbliche vie, nell'ambito della quale alcuni soggetti avevano il compito di effettuare dei giri di ricognizione; una seconda fase di raduno presso il luogo di partenza degli spettatori interessati alla gara, i quali perfezionavano le scommesse sul vincitore; infine una terza fase, costituita dalla partenza dei cavalli all'orario prestabilito seguita da un corteo di motocicli disposti ad "U" in modo da accerchiare i quadrupedi e garantire che la gara volgesse al termine. I sodali programmavano le corse con regolarità, pianificando nei dettagli orari, luoghi, peso degli animali e dei rispettivi fantini, e la posta in gioco, ricorrendo a tal fine ad un linguaggio univoco, di certo non comprensibile per i soggetti esterni all'associazione, codice che, invece, consentiva ai sodali di intendersi alla perfezione. Ulteriore conferma dell'accordo criminale era offerta dalla stabilità dei rapporti tra i sodali, i quali avevano una ben precisa divisione dei ruoli» (Cassazione Penale - Sezione III - 28 febbraio 2012, Sentenza n. 7671).

Gli elementi necessari per la realizzazione del reato sono l'assenza di autorizzazione e il carattere di "pericolo" per l'integrità fisica degli animali che tali competizioni devono avere. «La fattispecie dell'art. 544-quinquies c.p. richiede per il suo perfezionamento l'assenza di una autorizzazione allo svolgimento della gara e la idoneità della stessa a mettere in pericolo l'integrità fisica degli animali coinvolti. (Fattispecie: sequestro probatorio applicato su due cavalli per violazione al reato di cui all'art. 544-quinquies c.p., commi 1 e 2; gli animali, che erano denutriti e feriti, erano impegnati in competizioni non autorizzate e pericolose per la loro condizioni di salute ed integrità fisica)» (Cassazione Penale - Sezione III - 6 ottobre 2011,

Sentenza n. 42072).

Non sono punite tutte le competizioni tra animali, quindi, ma solo quelle abusive che presentano oggettivi rischi di procurare danni fisici agli animali. “Integrità” è lo stato di ciò che è intero, intatto, completo, che non ha subito menomazioni, mutilazioni, danni. Ad esempio, una corsa di cavalli in circuiti non ufficiali o addirittura su strada, presenta tutte le caratteristiche di pericolosità, perché espone gli animali al rischio di lesioni fisiche dovute al tracciato non in regola, all’assenza di accorgimenti tecnici per prevenire lesioni agli animali, al pericolo di scivolare sull’asfalto, alle sollecitazioni che subiscono i legamenti quando si corre su pista non battuta, alla mancanza di paratie laterali a protezione dei cavalli, all’uso del frustino e del “torcilingua”, ecc. Anche se le corse non si tengono su strade asfaltate, oltre ai danni già ricordati si possono avere quelli dovuti alla mancanza di un manto di fondo privo di pietrame. Al di là di queste considerazioni, è indubbio che una corsa clandestina di cavalli costituisca un evento intrinsecamente pericoloso; lo prova il fatto che sovente si verificano incidenti, anche mortali, in ippodromi ufficiali, che comunque presentano quelle caratteristiche strutturali atte a prevenire incidenti, che sono assenti, invece, nelle corse su strada. In questo senso, l’evento-reato (gara clandestina) diventa reato di pericolo in quanto condotta che “può mettere in rischio l’integrità fisica degli animali”. Per la sussistenza del reato, quindi, non è richiesta la prova dell’effettiva lesione fisica, ma occorre l’idoneità della condotta a violare l’integrità fisica dell’animale, ancorché in concreto non l’abbia violata. La legge, infatti, esige che il fatto sia suscettivo di procurare danni o lesioni agli animali e non anche che queste ultime siano state effettivamente procurate. Insomma, le competizioni clandestine tra animali rappresentano un reato di pericolo: è sufficiente a consumarlo la probabilità del verificarsi del fatto offensivo dell’integrità fisica. Com’è noto, i reati di pericolo sono quelli in cui la condotta posta in essere dall’agente pone soltanto in pericolo il bene-interesse tutelato dalla norma incriminatrice, senza produrgli alcun danno. L’esistenza dei reati di pericolo è giustificata dall’esigenza di anticipare la soglia di tutela di alcuni interessi considerati dal legislatore particolarmente rilevanti. Per tale motivo, la semplice messa in pericolo del bene è punita non a titolo di tentativo, ma come reato consumato.

“L’art. 544-quinquies c.p. punisce la condotta di chi promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l’integrità fisica. Il terzo comma sanziona, tra l’altro, la condotta del proprietario o comunque del detentore dell’animale impiegato, con il suo consenso, nei combattimenti e nelle competizioni di cui al comma 1. Per le competizioni è necessario, ai fini della sussistenza del reato, il concorso di entrambe le condizioni che la fattispecie incriminatrice così individua: a) l’una, di natura formale, costituita dalla mancanza di autorizzazione della competizione; b) l’altra, di natura sostanziale, costituita dal pericolo per l’integrità fisica degli animali che può derivarne. È sufficiente che manchi una sola delle due condizioni per escludere la rilevanza penale della partecipazione dell’animale alla competizione. Il tenore della norma, inoltre, è tale da non richiedere l’attualità del pericolo, ma la concreta possibilità che esso si verifichi secondo una valutazione che deve essere effettuata “ex ante” in base sia alle modalità di svolgimento della competizione che al contesto in cui si svolge, compresa la presenza di servizi atti a impedire o comunque a prevenire o diminuire il rischio di pregiudizio per l’integrità fisica degli animali che vi prendono parte. È infatti convincimento di questa Suprema Corte che il pericolo per l’integrità fisica degli animali coinvolti in competizioni non autoriz-

zate può derivare non solo dalla competizione in sé (pericolo intrinseco), ma anche dalle complessive condizioni, non solo di tempo, di luogo e di spazio, in cui essa si svolge (pericolo estrinseco)” (Cass. Pen., Sez. III, Sent. n. 42434, ud. del 07/05/2015, Pres. Fiale).

## 6.6 Detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura

L’art 727 c.p., come modificato dalla legge 189/2004 punisce, oltre chi abbandona, anche chi “detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze”.

L’interpretazione della norma non può limitarsi all’apparente tenore letterale della stessa, perché così facendo perderebbero il carattere d’illegalità una serie innumerevole di comportamenti socialmente e comunemente ripudiati. Se così non fosse, infatti, sarebbe legittimata la detenzione di qualsiasi animale selvatico o domestico, in stato di oggettivo abbandono o incuria, in condizioni igieniche estreme o in spazi angusti, posto che tali condotte non sono di per sé “produttive di gravi sofferenze”, pur rappresentando, sicuramente, una condizione incompatibile con la natura degli animali. La Suprema Corte, intervenendo sul tema della detenzione incompatibile con la natura dell’animale, ha confermato il principio, già affermato con la normativa previgente, secondo il quale per avere “gravi sofferenze”, non sono necessarie lesioni fisiche, “potendo la sofferenza consistere in soli patimenti”. Si tratta di un’affermazione cruciale per la corretta interpretazione e conseguente applicazione del reato in esame. “La fattispecie contravvenzionale di cui all’art. 727 c.p., con particolare riferimento all’ipotesi della detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura deve essere interpretata, pertanto, nel senso che le condizioni in cui vengono custoditi gli animali non siano dettate da particolari esigenze e risultino tali da provocare negli stessi uno stato di grave sofferenza, indipendentemente dal fatto che in conseguenza di tali condizioni di custodia l’animale possa subire vere e proprie lesioni dell’integrità fisica. (...) Va anche rilevato che la riportata interpretazione giurisprudenziale dell’art. 727 c.p., nel testo precedente alle modifiche introdotte dal citato art. 1 della L. 20.7.2004 n°. 189, sostanzialmente corrisponde al dettato della norma in tema di detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura nella nuova formulazione del predetto articolo del codice penale, sicché è evidente la continuità normativa tra la fattispecie contravvenzionale già prevista dalla norma e quella risultante dalla novella” (Cass. Pen. III Sez. Sentenza n°.2774 del 24/1/2006 (Ud. 21/12/2005), imp. Noferi).

Ancora la Cassazione: “Vi è continuità normativa tra la vecchia e la nuova dizione dell’art. 727 c.p., dopo la modifica introdotta dalla L. 20 luglio 2004, n. 189, nel senso che l’ipotesi di detenzione di animali in condizioni di incompatibilità con la loro natura corrisponde anche alla nuova formulazione dell’articolo” (Cass. Pen., sez. III, 01 agosto 2006, n. 27872). Secondo la Cassazione, quindi, i criteri di valutazione delle gravi sofferenze devono essere gli stessi che si adoperavano nella vecchia formulazione dell’articolo.

Sul rapporto tra il reato di cui all’art. 544-ter e l’art.727 c.p. la Suprema Corte ha stabilito che «Dalla semplice lettura dell’art. 544-ter c.p. e art. 727 c.p., comma 2, emerge che essi si riferiscono a fattispecie diverse e dotate di diversa gravità. La fattispecie delittuosa punisce chi “cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o



a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche”, è caratterizzata dal solo elemento soggettivo del dolo e non anche da quello della colpa, nonché dall’ulteriore presupposto della crudeltà o della mancanza di necessità. La fattispecie contravvenzionale, invece, punisce, anche a titolo di colpa, la meno grave condotta di chi “detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze”, senza richiedere la crudeltà o la mancanza di necessità, né la causazione di lesioni, o la sottoposizione a sevizie, comportamenti, fatiche, lavori insopportabili. Ne consegue che non vi è alcuna possibile identità fra le due fattispecie, perché la seconda, di portata più ampia, rappresenta un’ipotesi residuale rispetto alla prima; e ciò giustifica sul piano costituzionale la previsione di due ipotesi di reato distinte, nonché di sanzioni proporzionate alla loro diversa gravità». (Cass. Pen. sez. III, 03/10/2017, n.10163), Fonte: CED Cass. pen. 2018.

Il reato di maltrattamento di cui all’art. 544-ter e di detenzione di animali in condizioni incompatibili, come abbiamo visto, possono pacificamente concorrere. Il Tribunale di Bassano del Grappa, in base agli articoli 444 c.p.p. e ss., ha condannato con l’applicazione della pena su richiesta delle parti, in concorso tra loro, due imputati, uno rappresentante legale di un’azienda agricola, l’altro socio e collaboratore, per i reati di cui agli artt. 81cpv, 110, 544 ter e 727 c.p. perché «in concorso tra loro con più azioni esecutive di uno stesso disegno criminoso, in via continuativa spedivano per posta agli acquirenti, in tutto il territorio nazionale, numerosissimi animali quali tartarughe e piccoli rettili, sottoponendoli a comportamenti incompatibili con le loro caratteristiche etologiche, così incrudelendo contro di loro, cagionando loro patimenti e talvolta provocandone la morte; in particolare richiudevano le bestiole all’interno di scatole di cartone, senza coibentazione atta a mantenere la giusta temperatura e sprovviste di dicitura ‘contiene animali vivi’ (così non consentendo al vettore di rifiutare il trasporto o di eseguirlo con idonee modalità), scatole nelle quali erano costretti a viaggiare anche diversi giorni». (Tribunale penale di Bassano del Grappa, Sent. n. 190 del 18 maggio 2012).

L’art. 727 c.p. non prevede la confisca dell’animale, tuttavia, con una innovativa sentenza (n. 147/06 del 8.5.2006), il Tribunale di Bassano del Grappa ha ritenuto che “sebbene l’art. 727 non contenga una specifica ipotesi di confisca, il cane in sequestro va confiscato ai sensi dell’art. 240 comma 2 n. 2 c.p.p., in relazione al divieto di detenzione dell’animale in condizioni incompatibili con la sua natura”. È comunque consentito alla Polizia Giudiziaria, quando vi sia il pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze del reato, e la situazione di urgenza non permetta di attendere il provvedimento del Giudice, procedere, prima dell’intervento del Pubblico Ministero, a sequestro preventivo dell’animale.

### 6.6.1 Che cosa si intende per sofferenza?

Nell’interpretazione più logica, l’art. 727 c.p. non sanziona solo chi detiene animali in modo tale da farli soffrire gravemente, ma chi li detiene con modalità capaci di offendere il loro benessere e la sensibilità umana. Gli animali possono, purtroppo, ancora oggi - come lo sono sempre stati - essere privati della libertà, ma esigono attenzione e rispetto. Fatta questa premessa, dall’indubbio carattere relativistico e storico e pertanto soggetta a una naturale e auspicabile evoluzione nel senso di una sempre maggiore sensibilità nei confronti

degli animali, deve dedursi dalla complessiva formulazione del reato di cui all’art. 727 c.p. che perché una detenzione violi la norma richiamata è sufficiente che all’animale venga impedito lo svolgimento di moduli comportamentali comuni che determinano un oggettivo stato di sofferenza - tipo la libertà di deambulazione, il vivere in un ambiente sano ecc. -, o tipici della propria specie - come la possibilità di aprire le ali, di fare brevi svolazzi ecc. -. Già con il “vecchio” articolo 727 c.p. vi erano state interpretazioni che legavano lo stato di detenzione incompatibile alla presenza di “sofferenza fisica”: “anche la detenzione in condizioni incompatibili con la natura dell’animale deve essere sempre valutata in termini di sofferenza” (Cass. Pen., 23/2/95); ma ciò stava a significare non già che bisognava accertare una concreta lesione all’integrità fisica dell’animale, quale conseguenza della detenzione in condizioni incompatibili con la natura di questo, bensì che il legislatore aveva presunto, in via assoluta, che siffatta detenzione implicasse una sofferenza dell’essere vivente, intesa nell’accezione del perturbamento delle naturali funzioni fisiologiche o psichiche. Se così non fosse, non sarebbe stato inserito fra le condotte vietate l’abbandono di animali domestici o che abbiano acquisito abitudini alla cattività; fattispecie dalla quale, palesemente, esula qualunque danno fisico diretto che colpisce, invece, l’animale nella sfera affettiva ed emotiva. Non rientrano, quindi, nel concetto ampio di sofferenza solo danni fisici, lesioni o ferite, ma anche quei patimenti che determinano *stress*, *angoscia*, *ansia*, *paura*, *disagio psico-fisico*, *inquietudine*, *nervosismo*, *stato di affaticamento*, *agitazione*, *privazioni emotive ecc.*

«Nelle intenzioni del legislatore del 2004, l’inserimento, nella nuova fattispecie di reato, del requisito della “sofferenza” (fisica o psichica), esprime con chiarezza la scelta di considerare gli animali come esseri viventi suscettibili di tutela diretta e non più indiretta solo perché oggetto del sentimento di pietà nutrito dagli esseri umani verso di loro (come invece continua a ritenere una parte della dottrina in considerazione della collocazione codicistica della norma). Conseguentemente, il concetto di “gravità” della sofferenza (che è certamente meno intensa dello “strazio” di cui all’art. 544-ter c.p.) risponde a un’esigenza di certezza e maggior determinatezza della fattispecie altrimenti esposta alle mutevoli sensibilità soggettive dei consociati e dello stesso giudice chiamata ad applicarla, soprattutto quando si tratta di sofferenze interiori, non essendo revocabile in dubbio che la sofferenza può ben consistere anche in soli patimenti. Il predicato della “gravità”, da questo punto di vista, assolve al compito di rendere oggettiva e quanto più socialmente condivisa la sofferenza percepita dall’animale a causa delle condizioni in cui viene detenuto, sacrificando sull’altare della necessaria offensività e oggettività del reato situazioni di sofferenza che non superano la soglia di plateale evidenza» (Cass. Pen. sez. III, 04/10/2016, n. 52031; massima a cura di C. Troiano).

Il Tribunale Penale di Bari, con sentenza di condanna del 26/09/2008 ha confiscato un daino per violazione all’articolo 544 ter c.p. per maltrattamento inteso come stress e disagio psicofisico in quanto l’imputato cagionava “per crudeltà e senza necessità, lesioni psicofisiche ad un daino maschio adulto, e lo sottoponeva a comportamenti incompatibili con le sue caratteristiche eco etologiche, in quanto tenuto chiuso in un piccolo recinto senza alcuna copertura, e senza possibilità di ricoverarsi, limitato altresì nelle capacità di abbeverarsi, privato dunque del suo ambiente etologico consono alla sua razza selvatica”.

Sulle conseguenze pregiudizievoli per gli animali di una detenzione incompatibile con la loro natura, è intervenuta la cosiddetta “sentenza Green Hill”, scaturita dal sequestro della struttura dove venivano allevati cani da destinare alla sperimentazione. Si legge nelle mo-

tivazioni: «Ritiene il giudicante che l'osservazione comportamentale dei cani rappresenta un convincente riscontro, avendo il consulente evidenziato (anche nel periodo di affidamento) anomalie classificabili come *freezing*, paura e ansia, attività indirette, stereotipie, pica. Il *freezing*, ossia lo stato "immobilizzazione", è un'anomalia ben conosciuta in letteratura: esso è un fenomeno comportamentale adattivo e difensivo comune a molte specie animali che si manifesta in condizioni naturali di minaccia o di paura. (...) Paura e ansia, sintomi pure evidenziati nella relazione dei veterinari U.P.G., sono comportamenti (...) che precedono il *freezing* e rappresentano una risposta (di livello inferiore al "congelamento") di sottomissione timorosa nei confronti di una persona o di una situazione. Esse rappresentano ugualmente una condizione di alterazione del comportamento. Altresì indiscussa, per le ragioni sopra enunciate, la sussistenza di comportamenti "ridiretti", spiegati dagli esperti quali contegni cui gli animali si dedicano quando non possono fare ciò che desiderano, e rappresentano attività sostitutive. Sul punto il consulente del Pm ha osservato che, siccome il desiderio di uscire dai box non poteva essere appagato, i cani si dedicavano ad altre azioni come mordere le sbarre o ingerire la segatura o comunque altri oggetti non ingeribili (pezzi di plastica delle conche/cucce, feci proprie o di altri cani dello stesso box), ovvero a vocalizzazioni compulsive, girate su sé stessi, raspare sul pavimento. Tali comportamenti (...) non sono certamente privi di conseguenze pregiudizievoli per gli animali» (Tribunale di Brescia, Sent. n. 210 del 23 gennaio 2015).

A guardar bene la norma predetta, in effetti, vuole chiaramente arrivare a reprimere anche comportamenti che, pur non cagionando lesioni fisiche agli animali, comportino forme di trattamento mortificanti per gli stessi e quindi per l'uomo. È a tal proposito che si registra il punto debole di diversi tentativi di lettura che, forzando in modo evidente il dato letterale della norma penale, sono costretti a introdurre quale componente necessaria della fattispecie lo stato di "sofferenza fisica dell'animale", quasi che la condotta in oggetto possa essere sanzionata unicamente a fronte di lesioni fisiche dell'animale; certamente la ricorrenza di questa condizione nel concreto può facilitare l'accertamento del reato di maltrattamento, ma non costituisce componente indefettibile del reato di detenzione incompatibile con la natura dell'animale. Ben possono configurarsi comportamenti che, pur non pervenendo a un danneggiamento dello stato fisico dell'animale, non rispettano la sua indole, ovvero risultano in contrasto con le leggi naturali e biologiche, determinando patimenti anche soltanto psichici, come possono essere quelli dovuti alla costrizione in condizioni di cattività che ne impediscono oltre il ragionevole, la deambulazione o lo sviluppo delle normali attività fisiche. <sup>(6)</sup>

La Valastro ha scritto che: "...l'attenzione deve finalmente estendersi, innanzitutto, alla sofferenza psichica dell'animale; deve cioè sottolinearsi che requisito essenziale non è solo il dolore fisico bensì una forma più ampia di sofferenza". <sup>(7)</sup>

Il Supremo Collegio, intervenendo su questo tema, ancora in vigore la formulazione previgente, ha sentenziato che: "Ai fini della sussistenza del reato di cui all'articolo 727 del c.p., non è necessario verificare se gli animali abbiano subito concretamente una qualche sofferenza fisica essendo sufficiente accertare se vi sia incompatibilità tra le modalità concrete della detenzione e le caratteristiche naturali ed etologiche degli animali. (...) In particolare l'elemento della sofferenza fisica, connaturato all'ipotesi di incrudelimento e sevizie, non è necessario per integrare le altre ipotesi, ed in particolare quella di detenzione in condizioni

incompatibili con la natura degli animali" (Cass. Pen., Sezione III, sentenza del 5/2/1998 n. 1353 - Pres. Senafonte).

Ancora la Cassazione ha sostenuto che "Il reato di cui all'art. 727 c.p. è configurabile, quando accolto un animale presso di sé il soggetto non si curi più del medesimo, mantenendolo in condizioni assolutamente incompatibili con la sua natura - nella specie consentendo che zecche e pulci infestassero il corpo del cane - ovvero in stato di sostanziale abbandono, attraverso la denutrizione" (Cass. Pen. Sez. V, sent. 1446 - Pres. Consoli, 28 agosto 1998 - imp. Biffi + 1).

"La condotta concretante il maltrattamento non deve necessariamente esprimere un sotteso truce compiacimento di infierire sull'animale né si richiede che da tale condotta siano scaturite lesioni alla sua integrità fisica. A consumare la previsione incriminatrice è cioè sufficiente la volontaria inflizione di inutili sofferenze, privazioni, paure od altri ingiustificati patimenti, comportamenti che offendono la sensibilità psicofisica dell'animale, quale autonomo essere vivente, capace di reagire agli stimoli del dolore, come alle attenzioni amorevoli dell'uomo, e che non possono andare esenti da sanzione. Alla loro origine non sempre si situa un atteggiamento di perversione o di abietto compiacimento, ma assai più frequentemente insensibilità ed indifferenza, ovvero incapacità di esprimersi e di rapportarsi in termini di pietà, di mitezza e di attenzione verso il mondo animale e le sue leggi biologiche, piuttosto che in termini di abuso, incuria e abbandono, pratiche decisamente estranee al costume civile, suscettibili anzi di promuovere pericolose involuzioni, abituando l'uomo all'indifferenza per il dolore altrui" (Cassazione Penale - Sezione III - Sentenza del 20 dicembre 2002 n°. 43230 - Pres. Postiglione - Est. Vitalone - P.M. Danesi (diff.) Rie. RM. in proc. Lentini).

Il Tribunale di Palermo ha affermato la responsabilità penale di alcuni imputati in ordine all'art. 727 c.p. perché sottoponevano "senza necessità a strazio e sevizie n. 5 cani di razza Staffordshire e pit bull, allevandoli (al fine di utilizzarli in spettacoli cruenti di combattimento canino dei quali venivano riscontrati esiti cicatriziali), detenendoli in condizioni incompatibili con la loro natura e sottoponendoli senza necessità a privazioni e sofferenze per rafforzare l'istinto aggressivo, con l'aggravante di aver utilizzato modalità particolarmente dolorose per gli animali, consistente nell'allocarli in strutture precarie ed inadeguate e in particolare nel mantenerli incatenati e completamente al buio in locali privi di finestre, impianto idrico e elettrico, ed in box di anguste dimensioni, ricavate con materiali di fortuna"<sup>(8)</sup>. Merita particolare rilievo il fatto che il giudice abbia valutato come aggravante il tenere animali incatenati e al buio in strutture precarie e inadeguate. Si legge nelle motivazioni: "Tutti i cani erano custoditi in condizioni incompatibili con la loro natura, ove si consideri che le strutture presso cui si trovavano ricoverati erano prive di adeguate finestre che potessero in qualche modo garantire un'illuminazione diretta dei locali (...). Con riferimento particolare all'impianto di illuminazione, la circostanza che tutti i testi intervenuti abbiano parlato di finestre fatiscenti, di scarsa illuminazione o addirittura, di buio nei locali in oggetto, induce ragionevolmente a ritenere che le finestre proprio per il fatto che erano sbarrate o chiuse o, ancora, posizionate in modo tale da non consentire il passaggio di luce verso gli angusti spazi in cui erano stati allocati i cani, peraltro ben assicurati al muro con catena, non erano sicuramente idonee a garantire una sufficiente illuminazione dei locali, tenuto altresì conto che le porte di ingresso dei fabbricati erano chiuse con un lucchetto. (...) È indubbio come i suddetti cani fossero sottoposti senza necessità a privazioni e sofferenze al chiaro scopo di rafforzare il loro istinto

aggressivo, in considerazione del fatto che oltre ad essere custoditi alle condizioni sopra meglio descritte, erano nella maggior parte dei casi, con l'unica eccezione dei cuccioli, tenuti legati ad una catena corta in angusti spazi ricavati con materiali di fortuna, quali travi di legno o reti di materassi. (...) I cani trovandosi nella maggior parte dei casi legati al muro con una catena molto corta, venivano seriamente ostacolati nella deambulazione, tanto più se si considerano le grosse dimensioni dei cani stante la razza dei medesimi, con ciò subendo notevoli ed inevitabili sofferenze e patimenti. Né peraltro la circostanza che trattavasi di razze particolarmente aggressive che vanno tenute separate tra loro, come più volte ribadito dalla difesa, giustifica il mantenimento di detti cani nelle condizioni complessive di stabulazione descritte e che, indubbiamente superano la soglia di sopportazione di questi tipi di animali (si pensi, in particolare, all'essere allocati in box di anguste dimensioni nonostante l'enorme spazio a disposizione e ai seri problemi di deambulazione che derivano dall'essere legati ad una catena corta). (...) Ne deriva, pertanto, che le accertate cattive condizioni di stabulazione di tutti i cani rinvenuti hanno certamente causato sofferenza per gli animali e, pertanto, va ritenuto integrato il reato di che trattasi nonché pienamente configurabile, secondo quanto sopra meglio descritto, l'aggravante di cui al secondo comma dell'art. 727 c.p. come contestata" (Tribunale di Palermo, Sez. V penale, sentenza n°. 859/2001 del 3/3/01, Cangelosi + 1).

Infine, "la detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze può sicuramente essere ascritta anche a una condotta colposa dell'agente in una delle connotazioni indicate dall'articolo 43 c.p." (Cass. Pen. Sezione III, sentenza 26 aprile - 9 giugno 2005, n°. 21744 Pres. Vitalone).

### 6.6.2 I danni di una detenzione incompatibile con la natura dell'animale

Un interessante contributo al concetto di danno viene dalla letteratura: Tom Regan sostiene che l'esperienza del dolore non è una condizione necessaria del danno. "Non tutti i danni procurano dolore, così come non tutti i dolori procurano danni (...) Non è necessario che la vittima si renda conto del danno che subisce o che questo le procuri sofferenze fisiche o psicologiche (...). A volte, anzi il danno è tanto più grave quanto più la vittima ne è inconsapevole".<sup>(9)</sup>

Ad esempio, qualora a un cane venisse impedito di deambulare, sarebbe capzioso asserire che non ne ha bisogno, in quanto la libertà di muoversi serve per procurarsi l'alimento e trovare un riparo, esigenze che sono regolarmente soddisfatte dal padrone, poiché fornendo a un animale il cibo e un riparo non si elimina il suo bisogno psicologico e fisico di muoversi. Non dimentichiamo che una ciotola di cibo, in assenza di un contesto armonioso e sereno, non vale di più di uno sguardo accogliente, di una carezza tranquilla, di un gesto di affetto. "Prendersi cura (*fürsorge*)", come ci ricorda Heidegger, è altra cosa del "pro-curare (*besorgen*)" qualcosa a qualcuno. È necessario prendere piena consapevolezza della realtà che gli animali sono esseri viventi dotati sia di sensibilità fisica al dolore, sia di reattività psichica alle condizioni di disagio e stress. Pertanto, non è possibile valutare le conseguenze della detenzione in cattività unicamente sulla base della disponibilità della sussistenza alimentare necessaria alla sopravvivenza, viceversa occorre considerare che gli animali in cattività devono poter *vivere*, e *non sopravvivere*, in condizioni compatibili con la loro natura e che

la costrizione in situazioni innaturali e il continuo impedimento del naturale svolgimento di pulsioni comportamentali innate, provoca il raggiungimento di uno stato di deperimento psichico e di conseguenza fisico che può causare danni gravi ed irreparabili.

La sosta obbligata in posizione innaturale, la difficoltà di muoversi o cambiare posizione comportano contemporaneamente danni sia a livello fisico che di stress. Per quanto riguarda il danno fisico, esso si può identificare con la difficoltà insita nel mantenere, per periodi prolungati, posture inconsuete che determinano un'innaturale contrazione muscolare; l'impossibilità di utilizzare alcune parti fondamentali della muscolatura; l'impossibilità di effettuare le operazioni di pulizia fondamentali per il mantenimento di una buona condizione igienica. I danni da stress riguardano l'incapacità di operare alcuni semplici ma fondamentali moduli comportamentali. L'impossibilità di deambulazione dovuta, ad esempio, alla costrizione in ambienti stretti o ad una catena corta, assume prevalentemente un carattere di danno da stress, per quanto non sia da sottovalutare la componente di danno fisico. Mentre quest'ultimo assume alcuni degli aspetti approfonditi in precedenza, il danno da stress risulta notevolmente accentuato in quanto la libertà di movimento e di deambulazione non si identifica semplicemente con un modulo comportamentale fondamentale, ma assume importanza anche come pulsione generale in diversi comportamenti, quali la fuga, la ricerca del cibo, lo spostamento, ecc.<sup>(10)</sup>

"Vi è un indicatore scientificamente accettato che serve a dimostrare la condizione di malessere degli animali: le cinque libertà. Queste, che sono entrate nella costituzione britannica, stabiliscono i criteri minimi da rispettare nel mantenimento degli animali. Non fanno legislazione nel nostro paese, ma anch'essi sono un supporto scientifico di cui tener conto nella valutazione. Le cinque libertà sono state così definite dal "Farm Animal Welfare Council" nel corso del "Congresso internazionale sul benessere dell'animale industriale" tenutosi in Gran Bretagna nel 1992: libertà dalla fame e dalla sete - con un facile accesso all'acqua e una dieta che mantenga piena salute e vigore; libertà dal disagio - con un ambiente appropriato che includa un riparo e una confortevole area di riposo; libertà dal dolore, dalle ferite e dalle malattie attraverso la prevenzione e rapide diagnosi e trattamenti; libertà di esprimere un comportamento normale mettendo a disposizione spazio sufficiente, attrezzature appropriate e la compagnia di animali della stessa specie; libertà dalla paura e dall'angoscia - assicurando condizioni e trattamenti che evitino la sofferenza mentale".<sup>(11)</sup>

«Una definizione di Benessere espressa da Broom (1988) è la seguente: "Il benessere di un individuo è la sua condizione rispetto alla sua capacità di adattarsi all'ambiente". Questa definizione implica che gli animali soffrono quando hanno difficoltà nell'adattarsi alle condizioni nelle quali vengono tenuti (allevati, ricoverati, trasportati). Il Benessere Animale è una sfera complessa che include aspetti fisici, comportamentali e psicologici. Condizioni fisiche come un buono stato di nutrizione e la mantenuta capacità di riprodursi possono essere considerate prove di benessere fisico ma non necessariamente di Benessere nel suo senso più ampio. È stato affermato che la condizione mentale di benessere non può essere distinta dal benessere fisico perché "...quando un animale è sofferente, si sentirà anche sofferente, così che prendersi cura del suo stato mentale (del suo sentire) significa automaticamente prendersi cura della sua salute fisica" (Duncan e Petherick, 1991)».<sup>(12)</sup>

Pretendere di valutare il benessere di un animale in cattività esclusivamente in base a criteri clinici e sanitari, è come voler valutare lo stato di benessere di un recluso in base

all'assenza di malattie...

Per gli animali sfruttati nella zootecnia gli scenari sono ancora peggiori. Il benessere animale viene valutato al fine della "salute" dell'alimento non dell'animale in sé. Benessere della futura "fettina" e non dell'animale in quanto tale, mera preoccupazione dello stato di salubrità della futura carne. L'importante è che l'animale sia indenne da malattie trasmissibili tramite gli alimenti e non che stia bene o che viva in condizioni idonee per la sua armonia psicofisica. Il benessere non coincide con il "*ben Essere*" dell'animale, inteso quale "essere" senziente, capace di provare emozioni, sensazioni, dolore e di rapportarsi al mondo circostante, che cerca la completa e totale armonia con l'ambiente che lo circonda.

## 7. TRAFFICO ILLECITO DI ANIMALI DA COMPAGNIA

L'art. 4, c.1 della L. 201/10 - Traffico illecito di animali da compagnia -, recita: "Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, reiteratamente o tramite attività organizzate, introduce nel territorio nazionale animali da compagnia di cui all'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, privi di sistemi per l'identificazione individuale e delle necessarie certificazioni sanitarie e non muniti, ove richiesto, di passaporto individuale, è punito con la reclusione da tre mesi a un anno e con la multa da euro 3.000 a euro 15.000". La parte A dell'allegato 1 del regolamento (CE) n. 998/2003 riguarda cani e gatti.

La stessa pena si applica a chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, trasporta, cede o riceve a qualunque titolo cani e gatti introdotti nel territorio nazionale in violazione del citato comma 1. La pena è aumentata se gli animali hanno un'età accertata inferiore a dodici settimane o se provengono da zone sottoposte a misure restrittive di polizia veterinaria adottate per contrastare la diffusione di malattie trasmissibili proprie della specie.

«La norma citata sotto la comune rubrica di "Traffico illecito di animali da compagnia" prevede in realtà due autonome fattispecie delittuose punite, tuttavia, con la medesima pena. Il comma 1° dell'art. 4 in esame, infatti, punisce la condotta di chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, reiteratamente o tramite attività organizzate, introduce nel territorio nazionale cani o gatti privi di sistemi per l'identificazione individuale e delle necessarie certificazioni sanitarie e non muniti, ove richiesto, di passaporto individuale: i tal caso la condotta illecita presuppone la reiterazione del fatto tipico - ossia quella di introdurre nel territorio nazionale cani o gatti privi delle certificazioni anzidette - o la sua consumazione tramite attività organizzate. Il comma 2° dell'articolo citato, invece, sanziona - con la medesima pena - la condotta di chi "*al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, trasporta, cede o riceve a qualunque titolo cani e gatti introdotti nel territorio nazionale in violazione del citato comma 1°*": in tal caso la condotta illecita si configura nel fatto che - dopo che i cani o i gatti con le caratteristiche anzidette siano già stati introdotti nel territorio italiano - gli animali in questione siano trasportati, ceduti o ricevuti a qualunque titolo, con il fine di trarne profitto» (Tribunale di Nola, ud. 5/12/16, Sent. 3597/2016; massima a cura di C. Troiano).

Purtroppo, la possibilità di accertare l'età del cucciolo con precisione non è semplice e da più parti viene sottolineato che l'accertamento non si può basare su criteri "scientificamente assodati", univoci e certi, soprattutto se si pensa che la stima dell'età può oscillare anche di

alcune settimane e questo pone seri ostacoli alla verifica delle dichiarazioni documentali e accertare l'eventuale importazione illegale. La p.g. operante dovrà ricorrere all'ausilio delle competenze tecniche di un medico veterinario, avendo cura di fotografare o documentare tutte le operazioni tecniche eseguite, poiché è necessario cristallizzare le prove relative all'accertamento dell'età dei cuccioli al momento dell'intervento.

Gli elementi costitutivi della condotta criminosa sono l'introduzione nel territorio nazionale di cani o gatti privi di microchip, delle certificazioni sanitarie e non muniti, dove richiesto, di passaporto. L'introduzione deve essere effettuata reiteratamente o attraverso attività organizzate. Si tratta di condotte alternative diverse che non richiedono la contestualità e la coesistenza. La reiterazione di attività illecita di traffico di animali da compagnia risulta di per sé sufficiente alla sussistenza del reato, anche se non collocabile all'interno di una struttura di lavoro organizzata. Parimenti, la predisposizione di mezzi, personale e strutture è da sola idonea a determinare la consumazione del reato, anche in assenza di reiterazione.

L'autore del reato può essere "chiunque": non è richiesta la pluralità di agenti come elemento costitutivo della fattispecie. Il "chiunque", con cui si apre la norma, non è riferito a chi contribuisce in qualche modo alla realizzazione del delitto di "Traffico illecito di animali da compagnia" ma solo a chi realizza la fattispecie tipica in tutti i suoi elementi costitutivi. Si tratta di una condotta monosoggettiva e non di concorso necessario, anche se nella pratica può assumere di fatto carattere associativo o di criminalità organizzata. La fattispecie è riconducibile alla categoria dei reati abituali di condotta, ma si tratta di una condotta che presenta una struttura articolata, perché le connotazioni modali del reato richiedendo al contempo non solo la realizzazione di diverse violazioni espressamente indicate (cani non microchippati, assenza di documenti sanitari o del passaporto), ma altresì l'inserimento di tali operazioni nel contesto di una struttura organizzata o in attività reiterate. Il reato in esame, laddove richiede il tramite di attività organizzate, pare rivolgersi a soggetti che esercitano professionalmente un'attività di traffico "organizzato" di cani o gatti, con allestimento dei mezzi necessari, ovvero con caratteristiche di attività imprenditoriale. Attività connotata, quindi, da predisposizione di mezzi e persone che rendano possibile l'attività commerciale.

Ai fini della realizzazione dell'eventuale compartecipazione criminale è essenziale un individuale apporto materiale verso l'evento perseguito, ed è necessario valutare attentamente la condotta perpetrata dal singolo correo. Nessun problema se i compartecipi hanno concorso direttamente alla realizzazione di tutti gli aspetti della condotta descritta dalla norma (in tal caso, infatti, si profilerà a pieno titolo un concorso di persone ex art. 110 c.p.). Complesso, invece, appare il caso in cui siano stati concretizzati solo alcuni elementi della condotta e, in seno all'attività illecita, taluni soggetti abbiano realizzato solo singole operazioni illegali o senza la consapevolezza di interagire con altri su un piano concorsuale. Se manca la "coscienza e volontà contributiva" alla realizzazione del delitto ex art. 4 c.1 non si avrà un concorso eventuale di persone. L'autore di singole operazioni illegali, quindi, risponderà non di concorso nel delitto, ma del singolo illecito da lui effettivamente commesso. Quando le attività organizzate per il traffico di animali da compagnia risultano realizzate da "tre o più persone" è possibile che si configuri, oltre al delitto di cui all'art. 4, c.1 della L. 201/10, anche il delitto di associazione per delinquere di cui all'art. 416 c.p.

A nostro avviso, il carattere illegale dell'attività organizzata di traffico di cani o gatti, idoneo ad integrare il delitto in esame, si riferisce anche a quelle attività che, per le loro concre-

te modalità, risultino totalmente difformi da quanto autorizzato, sicché sussiste il carattere illegale dell'attività qualora essa si svolga nell'insosservanza delle prescrizioni delle autorizzazioni, il che si verifica non solo allorché tali autorizzazioni manchino del tutto (cosiddetta attività clandestina), ma anche quando esse siano scadute o palesemente illegittime e comunque non commisurate al tipo di animali importati o ricevuti, accompagnati da falsa documentazione.

Oltre al sequestro degli animali oggetto del traffico, per i quali è prevista la confisca obbligatoria in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, va sequestrato anche il mezzo di trasporto, perché i veicoli impiegati per il traffico illegale costituiscono non già i mezzi contingentemente utilizzati per la commissione del reato, ma lo strumento essenziale che integra gli estremi della fattispecie astratta di reato, atteso che la norma punisce una condotta che deve essere realizzata attraverso la predisposizione di attività organizzate o reiterate. Lo stesso discorso vale per le strutture di ricezione, sosta o accoglimento degli animali, in quanto funzionali alla commissione del delitto.

Ovviamente vi può essere concorso con il reato di cui all'art. 727 c.p.: "Il trasportare cuccioli su un furgone, senza fornire loro acqua, in gabbie con insufficiente ventilazione ed in spazi angusti, tali da provocare sofferenze agli animali, integra pienamente il reato di cui all'art. 727 c.p. (Fattispecie: trasporto di 272 cuccioli provenienti dall'Ungheria)" (Tribunale di Udine, ud. 20 settembre 2015, Sent. 2101/2015, Dep. 17/02/16; massima a cura di C. Troiano). Ancora: "Ai fini della sussistenza dell'ipotesi contravvenzionale di cui all'art. 727 c.p., (detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze) è sufficiente l'accertamento di un'obiettivo condizione di sofferenza degli animali connessa alle complessive modalità della detenzione. Tale sofferenza non può trovare giustificazione nel trasporto degli animali a bordo di un veicolo in quanto questa stessa attività costituisce di per sé una condizione contraria alla natura dell'animale. Onde evitare che tale situazione si riveli del tutto incompatibile, si impone una maggiore attenzione al fine di ridurre al minimo i disagi per l'animale. (Fattispecie: Trasporto di 42 cuccioli di cane di varie razze in gabbie riposte all'interno di un Ducato, in condizioni incompatibili con l'età e le caratteristiche etologiche -temperatura ed esiguità degli spazi, insufficiente somministrazione di acqua e cibo-)" (Cass. Pen., Sez. III, 05/12/2013, Sent. n. 3937).

Gli animali sequestrati o confiscati sono affidati alle associazioni o agli enti indicati nel decreto del Ministro della salute, adottato ai sensi dell'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale, che ne fanno richiesta, salvo che vi ostino esigenze processuali.

L'offensività della condotta non riguarda esclusivamente la messa in pericolo dell'integrità fisica degli animali, ma anche l'incolumità pubblica, si pensi all'introduzione sul territorio nazionale di animali non controllati o affetti da patologie. Non a caso la pena è aumentata se gli animali provengono da zone sottoposte a misure restrittive di polizia veterinaria adottate per contrastare la diffusione di malattie trasmissibili proprie della specie.

"Vi è *fumus* del reato di cui alla L. 4 novembre 2010, n. 201, art. 4, alla luce dei dati oggettivi emergenti (cuccioli di età anche inferiore alle 12 settimane, privi di idonee certificazioni sanitarie e di passaporti individuali, in molti casi falsificati in quanto attestanti un'età dell'animale difforme da quella reale), poiché condotta penalmente sanzionata a norma della richiamata disposizione di legge in quanto finalizzata al conseguimento di un illecito

to profitto derivante dalla vendita di esemplari di razza, dunque aventi pregio economico. Analogamente, poi, quanto al *fumus* del reato di falso ipotizzato non risultano meritevoli di positiva valutazione le critiche difensive secondo cui le falsità della documentazione accompagnatoria degli animali sarebbero ascrivibili al veterinario slovacco, facendo coerente applicazione della giurisprudenza di questa Corte secondo cui il sequestro preventivo è legittimamente disposto in presenza di un reato che risulti sussistere in concreto, e indipendentemente dall'accertamento della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico dell'agente o della sussistenza dell'elemento psicologico, atteso che la verifica di tali elementi è estranea all'adozione della misura cautelare reale (Sez. 1, n. 15298 del 04/04/2006 - dep. 03/05/2006, Bonura, Rv)" (Cass. Pen., Sez. III, 05/12/2013, Sent. n. 3937).

Secondo la Giurisprudenza di Merito: "Il trasporto di cuccioli privi di vaccinazione antirabbica o che non abbiano completato l'intero protocollo vaccinale o, ancora, con irregolarità formali, quali vaccini inoculati prima della reale applicazione del microchip, integra il reato di cui all'art. 4 della L. 201/2010 (Fattispecie: trasporto di 272 cuccioli provenienti dall'Ungheria, di cui 17 sprovvisti di vaccinazione antirabbica e gli altri 255 senza aver completato il protocollo vaccinale previsto per la movimentazione)" (Tribunale di Udine, ud. 20 settembre 2015, Sent. 2101/2015, Dep. 17/02/16; massima a cura di C. Troiano).

## 7.1 Introduzione illecita di animali da compagnia

L'art. 5, c.1 della L. 201/10 (Introduzione illecita di animali da compagnia), prevede fattispecie di minore gravità, ma non per questo meno diffuse. Recita la norma: "Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque introduce nel territorio nazionale animali da compagnia di cui all'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, privi di sistemi per l'identificazione individuale, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 1.000 per ogni animale introdotto". In pratica è prevista una sanzione amministrativa per chi importa cani o gatti senza microchip in assenza dei presupposti che fanno integrare il reato di traffico illecito o al di fuori di esso, come può essere un'introduzione estemporanea non riconducibile ad attività organizzate.

Il comma 2 del medesimo articolo prevede una sanzione amministrativa da euro 500 a euro 1.000 per ogni animale, per chi introduce nel nostro Paese cani o gatti in violazione dei requisiti previsti dalla legislazione vigente. La sanzione non si applica se le violazioni sono regolarizzate nel rispetto di quanto disposto dalla legislazione vigente. Alla stessa sanzione è altresì soggetto chiunque trasporta o cede, a qualunque titolo, animali introdotti nel territorio nazionale in violazione di quanto previsto dai commi 1 e 2.

Infine, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 2.000 per ogni animale introdotto se gli animali di cui ai commi 1, 2 e 3 hanno un'età accertata inferiore a dodici settimane o se provengono da zone sottoposte a misure restrittive di polizia veterinaria adottate per contrastare la diffusione di malattie trasmissibili proprie della specie.

La norma stabilisce anche sanzioni amministrative accessorie che, a seconda dei casi, prevedono la sospensione o la revoca dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di com-



mercio o trasporto. Gli operatori di p.g. che hanno accertato una violazione che prevede l'applicazione della sospensione o della revoca dell'autorizzazione del trasportatore o del titolare di un'azienda commerciale devono trasmettere all'autorità che l'ha rilasciata copia del verbale di contestazione e ogni altro documento utile all'adozione dei provvedimenti di sospensione o di revoca.

Quando una violazione delle disposizioni previste dall'articolo 5 è commessa utilizzando un veicolo immatricolato all'estero, si applicano le disposizioni dell'articolo 207 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni. Il veicolo sottoposto a fermo amministrativo è affidato in custodia, a spese del responsabile della violazione, ad uno dei soggetti che hanno stipulato apposita convenzione con il Ministero dell'interno e con l'Agenzia del demanio, mentre gli animali sono ricoverati, sempre a spese del responsabile della violazione, in un luogo che garantisca la tutela del loro benessere nel rispetto delle norme vigenti in materia.

Infine, le autorità competenti all'irrogazione delle sanzioni amministrative previste sono il Ministero della salute, le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, negli ambiti di rispettiva competenza.

## 7.2 Reati satelliti

I primi reati che possono essere riscontrati in sede di accertamento di violazioni alla normativa sul traffico di animali da compagnia, sono, ovviamente, quelli di maltrattamento (544-ter c.p.) e di detenzione di animali in condizione incompatibile con la loro natura (727 c.p.) per i quali si rimanda ai relativi capitoli di questo manuale. In tema di accertamenti di p.g., giova riportare la massima di una sentenza relativa al trasporto di cuccioli: "Il semplice esame del materiale fotografico è idoneo a dare conto della situazione di insopportabile disagio alla quali gli animali sono stati sottoposti durante il viaggio (trattasi di cani ammassati in spazi stretti e in gabbie prive anche di sistemi di fuoriuscita delle deiezioni organiche, con il vano del mezzo praticamente occupato per intero dalle gabbie ammassate l'una sull'altra e, quindi, privo di aerazione)" (Tribunale di Arezzo, sentenza n. 183/09 del 04/03/09, Imp. Fontana, Est. Claudiani; massima a cura di C. Troiano).

Altri reati che solitamente si riscontrano in tali ambiti sono quelli di falsità in atti, in particolare: falsità commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c.p.); falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 477 c.p.); falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 479 c.p.); falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative (art. 480 c.p.); falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità (art. 481 c.p.); falsità materiale commessa dal privato (482 c.p.); falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (483 c.p.); uso di atto falso (489 c.p.).

In riferimento all'art. 476, le modifiche o le aggiunte in un atto pubblico (e tale è un verbale o una certificazione redatti da un veterinario pubblico), dopo che esso è stato formato, integrano un falso materiale, pur quando il soggetto abbia agito per stabilire la verità effettuale. Infatti, l'alterazione compiuta nel senso della verità determina pur sempre una modificazione della verità documentale in quanto, per effetto dell'aggiunta postuma, l'atto viene

a rappresentare e documentare fatti diversi da quelli che rappresentava e documentava nel suo tenore originario, sicché viene leso l'interesse a che non sia menomato il credito attribuito dall'ordinamento giuridico agli atti pubblici (cfr. Cass. pen., VI Sez. massima 1305/1998 del 04-02-1998). È atto pubblico quello caratterizzato (in via congiuntiva o alternativa) dalla produttività di effetti costitutivi, traslativi, dispositivi, modificativi o estintivi di situazioni giuridiche soggettive di rilevanza pubblicitaria; o caratterizzato anche dall'attestazione di attività direttamente compiute dal pubblico ufficiale che redige l'atto, o comunque dell'attestazione di fatti avvenuti in sua presenza o da lui percepiti (cfr. Cass. pen., V Sez. massima 10508/1995 del 23-10-1995).

Deve essere qualificato come tentativo di falsità ideologica (art. 479 c.p.) il comportamento del pubblico ufficiale che firmi in bianco un'attestazione, delegando altri al riempimento del relativo modulo, qualora siffatto riempimento non abbia avuto luogo (cfr. Cass. pen., VI Sez. massima 4169/1995 del 19-04-1995). Esempio: firmare in bianco le certificazioni eseguite.

Ricorrono tutti gli estremi (e in particolare l'elemento soggettivo) del delitto di falsità ideologica in atto pubblico, qualora il pubblico ufficiale attesti positivamente dei fatti, in realtà inesistenti, senza conoscerne l'esistenza effettiva, per non aver proceduto ai necessari controlli e accertamenti (cfr. Cass. pen., V Sez. massima 1744/1983 del 28-02-1983). Potrebbe incorrere in tale fattispecie il veterinario pubblico che attestasse in un verbale di aver eseguito un controllo mai fatto e che riferisse fatti in realtà visti da altri.

"In merito all'art. 481 c.p. il carattere di scrittura privata del documento non esclude la consumazione della condotta in considerazione del fatto che in essa è contenuta un'attestazione non giuridicamente irrilevante; se la ratio della norma è costituita dall'affidamento che i terzi hanno nella funzione e nel servizio prestato dal soggetto da cui l'atto proviene e che richiede un titolo abilitativo, è evidente che nel momento in cui viene attestata un'attività di vaccinazione di un animale si forma un atto che è giuridicamente rilevante sul punto e che ad es. può essere oggetto di specifica richiesta da parte dell'autorità sanitaria per la circolazione sul territorio nazionale ed estero e che pertanto su detta certificazione farà affidamento proprio per il soggetto da cui proviene e cioè da un esercente una professione sanitaria comunque collegata a un servizio di pubblica necessità, in sintesi è la funzione svolta e la presenza di specifiche condizioni alla stessa abilitanti che attribuiscono all'atto un valore giuridico riguardo all'affidamento dei terzi sulla verità di quanto dichiarato dall'autore. (Nel caso di specie il Tribunale ha riconosciuto la penale responsabilità dell'imputato in ordine all'art. 481 c.p. perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, nell'esercizio della professione sanitaria di veterinario, rilasciava in bianco apponendovi solo la data, il timbro e la firma, certificati di avvenuta vaccinazione senza indicazione del tipo di animale e dei relativi dati identificativi)" (Tribunale di Bologna, I Sez. Pen., sent. n° 40/09C del 26 febbraio 2009, Meringhi + 5; massima a cura di C. Troiano).

"Apporre l'indicazione della provenienza dell'animale da un allevamento inesistente non è privo di rilevanza penale; è evidente che acquistare un animale che proviene da un allevamento e cioè da una struttura destinata alla produzione su base professionale, assume un valore di "genuinità" del prodotto e cioè di fiducia sul fatto che vi siano un insieme di fattori (gli stessi controlli veterinari ed il rispetto di norme igieniche) che rendono affidabile l'acquisto. In definitiva il prodotto viene commercializzato conferendogli una condizione che influisce sull'acquisto sia per la provenienza sia per la qualità che ad essa si associa che è di



evidenza maggiore rispetto ad una vendita tra singoli ed occasionali proprietari; ne discende che l'aver opposto nel libretto consegnato all'acquirente una provenienza inesistente con connessa qualità del bene, ha realizzato la fattispecie contestata. (nella fattispecie era stato contestato il concorso nel reato di frode nell'esercizio del commercio di cui all'art. 515 c.p. per aver messo in vendita, con artifici e raggiri, cani con falsa certificazione di provenienza da un allevamento risultato inesistente. Infatti, i libretti contenenti l'esecuzione della vaccinazione indicavano anche la provenienza dell'animale da un allevamento in realtà inesistente, poiché l'imputato non possedeva alcuna struttura avente le caratteristiche di allevamento per numero di animali e per condizioni logistiche riferibile a tale indicazione, ma solo un mero "affisso", cioè una denominazione priva delle strutture materiali per potersi qualificare come allevamento)" (Tribunale di Bologna, I Sez. Pen., sent. n° 40/09C del 26 febbraio 2009, Merighi + 5; massima a cura di C. Troiano).

## 8. ACCERTAMENTO E VALUTAZIONE DEL MALTRATTAMENTO

Secondo alcune interpretazioni di parte, il reato di maltrattamento deve essere accertato partendo dalla valutazione dello stato di salute di un animale anche ricorrendo a necessarie indagini diagnostiche effettuate da un medico veterinario. Solo se le indagini rivelassero la presenza di una forma patologica riconducibile a una scorretta detenzione, si potrebbe affermare con obiettività che gli animali apparsi sofferenti a un osservatore non qualificato a produrre diagnosi abbiano subito un maltrattamento perseguibile a norma di legge. I fautori di questa tesi vengono poi a individuare i parametri da prendere in considerazione allo scopo di accertare lo stato di salute di un animale in cattività, osservando che il suo stato di benessere possa essere considerato in funzione di alimentazione e ambiente e vada, inoltre, valutato esaminando i seguenti fattori: aspetto fisico, longevità, successo riproduttivo e, infine, i parametri clinici. Nel tema specifico di questi ultimi vengono ricordati l'esame parassitologico delle feci e l'esame ematico. Solo dopo aver effettuato queste analisi si può decidere se l'animale sia sano o malato.<sup>(13)</sup>

Va osservato che tale tesi non può essere accolta perché in essa si annida un equivoco: ci troviamo di fronte a una netta confusione tra maltrattamento e stato patologico di un animale. Se è vero che alcuni accertamenti clinici possono contribuire a confermare il maltrattamento subito dall'animale, è vero che tali indagini non sono necessarie per verificare un'oggettiva condizione di incuria o abbandono o peggio ancora di sevizie. Va chiarito definitivamente che per maltrattamento non si intende solo il porre in essere condotte che incidono negativamente sulle condizioni fisiche o che determinano un'alterazione dello stato di salute dell'animale. Lapidaria in questo senso la Cassazione: "Il maltrattamento di animali non consiste nella sola violenza fisica, rientrandovi anche le situazioni ambientali anomale ed altri comportamenti sia ommissivi che commissivi" (Cass. Pen., sez. III, 22 gennaio 2002, n. 8547).

"La presenza di una malattia non è certamente decisiva al fine dell'integrazione del delitto di cui all'art. 544-ter, caratterizzato semplicemente dalla inflizione agli animali di condizioni anche provvisorie riprovevoli per il senso di umanità e incompatibili con la loro natura nonché insopportabili con le loro caratteristiche etologiche. È a riguardo notorio che i mammiferi ed i cani in particolare sono animali dotati di spiccata idoneità a patire sofferenza e

per natura bisognosi di spazi minimi di movimento e di minimali condizioni igieniche specie sotto il profilo della raccolta delle deiezioni. Così come è evidente che il loro prolungato ammassamento in gabbie quali quelle in sequestro è comportamento gravemente difforme dal senso comune di rispetto e umanità che il consesso sociale stabilmente riserva agli animali in questione" (Tribunale di Arezzo, sentenza n. 183/09 del 04/03/09, Imp. Fontana, Est. Claudiani; massima a cura di C. Troiano).

«Se è ben chiaro che la maggior parte dei maltrattamenti di tipo fisico sono il più delle volte documentabili attraverso un iter diagnostico adeguato, non sempre lo è di fronte a maltrattamenti di tipo "etologico"».<sup>(14)</sup>

Le condizioni di incuria o abbandono sono sufficienti a integrare la violazione all'art. 727 c.p. in quanto il precetto intende proteggere il benessere degli animali da condotte suscettibili non soltanto di provocare loro stati patologici, ma anche dolori o patimenti che la diagnostica veterinaria non è in grado di accertare né misurare e che, tuttavia, sono scientificamente dimostrati in relazione alla violazione delle loro caratteristiche. Va poi fatta una riflessione: il concetto di salute, anche nell'ambito umano, non si esaurisce nella sola assenza di malattie ma comprende, in aderenza alla nota definizione dell'O.M.S., l'armonioso ed equilibrato sviluppo di tutte le funzioni fisiche e psichiche dell'organismo. Sulla stessa linea il concetto di benessere animale proposto da Hughes (1976): "uno stato di completa salute fisica e mentale, ove l'animale è in completa armonia con l'ambiente". A loro volta, le sevizie concretano, per sé sole, la fattispecie dei maltrattamenti, perché la norma incriminatrice non postula affatto che abbiano durata e intensità tali da cagionare, immancabilmente, una patologia. In definitiva, il verificarsi di uno stato morboso costituisce un'evenienza del tutto estranea e ulteriore, rispetto alla consumazione del reato, la quale richiede soltanto l'inflizione di sofferenze, ancorché occasionali o di breve durata. Secondo la giurisprudenza di legittimità, "Dalla precisazione, secondo la quale l'incrudelimento può consistere anche nel solo fatto di cagionare, senza necessità, sofferenza all'animale, scaturisce che determinare sofferenza non comporta necessariamente che si cagioni una lesione all'integrità fisica e, cioè, una malattia dell'animale, potendo invece, la sofferenza consistere in soli patimenti, che per quel che concerne l'animale, possono derivare anche da abbandono, da paura, da privazioni smodate ecc." (Cass. Pen., III Sez., Sent. n. 3914 del 21/12/98). Sulla stessa linea: "In materia di maltrattamento di animali, la condotta di incrudelimento va intesa nel senso della volontaria inflizione di sofferenze, anche per insensibilità dell'agente. Comportamento questo che non necessariamente richiede un preciso scopo di inferire sull'animale. Peraltro, determinare sofferenza non comporta necessariamente che si cagioni una lesione all'integrità fisica, potendo la sofferenza consistere in soli patimenti (nella specie, la Corte ha ritenuto integrato il reato nell'aver tenuto legato un cane a una catena corta e senza alcun riparo)" (Cass. Pen., Sez. III, Sent. del 29 gennaio 1999 n°. 1215 - Pioletti G.).

In relazione alla presunta esigenza di effettuare accertamenti clinici, se così fosse, gli addetti alla vigilanza zoofila dovrebbero essere muniti di laurea in medicina veterinaria, oppure le condizioni di maltrattamento potrebbero essere accertate solo da medici veterinari, ma tale assunto non trova alcun sostegno poiché né la legge 189/04 né altre leggi che regolano la materia di vigilanza zoofila prescrivono tale requisito. Al riguardo, sono giuridicamente inconsistenti, oltre che manifestamente erronee, le argomentazioni che pretendono di demandare solo ai veterinari la capacità tecnica di accertare condizioni di maltrattamento. Il

maltrattamento di animali è un reato comune di competenza di tutta la polizia giudiziaria e non richiede, per il suo accertamento, una particolare conoscenza tecnica, essendo sufficiente per la materia il bagaglio culturale e l'esperienza degli operatori di polizia (cfr. Cass. Pen. III Sez., Sent. 835 del 27/4/95, Nichele). D'altro canto, la stessa Legge 189/04, nell'articolo relativo alla vigilanza (art. 6), stabilisce chiaramente che tutti gli organi di polizia giudiziaria sono tenuti ad accertare il reato di maltrattamento e non solo i servizi veterinari delle ASL Anzi, paradossalmente, proprio i servizi veterinari non sono elencati, diversamente da come avviene per gli altri organi di polizia giudiziaria. Ne consegue che per l'accertamento del reato in esame non è richiesta una specifica conoscenza tecnica o specialistica, altrimenti il legislatore l'avrebbe prevista espressamente. Certo, la consulenza medico-veterinaria può avvalorare la constatazione del reato di maltrattamento ma non è una componente necessaria ai fini degli accertamenti di p.g. poiché, come già detto, non tutte le forme di maltrattamento hanno conseguenze medico-cliniche.

Sul problema degli incarichi peritali affidati ai veterinari in sede dibattimentale per accertare il reato di maltrattamento di animali, Santoloci sostiene: "Va rilevato che tale prassi non può essere condivisibile - in linea di principio - stante la particolare costruzione giuridica e sostanziale del reato di maltrattamento di animali. Infatti, tale reato non può essere, in ipotesi astratta, reso parallelo a un illecito in materia di attività lesive o comunque connesse necessariamente e inevitabilmente a patologie cliniche da ferite o comunque altri danni di tipo classico biologico. (...) Come maltrattamento, secondo le nuove tendenze ideologiche e secondo l'orientamento della Cassazione, non può intendersi puramente e esclusivamente la sofferenza fisica e materiale dell'animale. (...) Le eventuali (ma non necessarie) lesioni fisiche subite dall'animale potrebbero essere soltanto una delle componenti ma non la componente essenziale; e addirittura potrebbe essere assente ogni tipologia di lesione fisica, l'oggetto naturale di perizia, per dar luogo a una forma di maltrattamento e incrudelimento di tipo ambientale e biologico-naturale. (...) Infatti il maltrattamento (...) non è soltanto violenza fisica (ferite, mutilazioni, bastonate, o lesioni in senso stretto, come accadeva nel classico articolo 727 del regime giuridico pregresso). Oggi le lesioni verso l'animale possono costituire una delle ipotesi di maltrattamento, ma paradossalmente anche la più marginale. Infatti, abbiamo (...) una nuova forma di maltrattamento generale che ricomprende, e questo va sottolineato in senso assoluto, anche e soprattutto il maltrattamento di tipo ambientale e biologico-comportamentale. Maltrattamento ambientale e biologico-comportamentale che può non avere assolutamente alcuna conseguenza a livello di lesione fisica sull'animale, ma che si concretizza comunque in una sofferenza, in una mutilazione etologica ed operativa a livello vitale dell'essere in questione".<sup>(15)</sup>

## 9. DOPING, FARMACI E MALTRATTAMENTO <sup>(16)</sup>

Varie inchieste giudiziarie nel nostro paese hanno messo alla luce traffici di sostanze dopanti in zootecnia, nell'ambito delle competizioni ippiche e nei combattimenti tra animali. Gli animali coinvolti sono trattati con anabolizzanti, anfetaminici e vari cocktail chimici. La legge 189/04, nel formulare l'articolo 544-ter c.p., ha espressamente previsto una pena per "chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a

trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi". Può sembrare strano ma, prima di questa formulazione, dopare gli animali non era previsto dalla legge come reato e ci poteva essere censura penale solo se la sostanza inoculata o la modalità di somministrazione producevano dolore.

Riteniamo che tra le sostanze "vietate" si debbano annoverare anche quelle capaci di provocare modificazioni più o meno temporanee e dannose all'equilibrio psicofisico, oppure notevoli alterazioni psicofisiche e dipendenza, o siano idonee a compromettere l'equilibrio neurovegetativo (come nel caso di alcune sostanze atte a tenere l'animale in uno stato di continua eccitazione ed esaltazione fisica) o, ancora, siano stimolanti del sistema nervoso centrale (anfetamina). Lo stesso riteniamo valga per quei composti atti alla riduzione o soppressione della sensibilità al dolore o capaci di accrescere le energie psicofisiche e, quindi, il rendimento "agonistico" o, ancora, che favoriscono nell'organismo l'insieme dei processi costruttivi che portano alla formazione di nuovi tessuti e massa muscolare. La configurazione del reato è palese se si tiene conto dell'evoluzione giurisprudenziale in materia, che censura quelle condotte umane oggettivamente idonee a determinare ingiustificati patimenti negli animali. Va da sé che "drogare" un animale e provocargli così una condizione di complessivo disagio, ancorché momentaneo, dovuto all'alterazione della sua integrità e identità psico-fisica, è un comportamento che non rispetta "le leggi naturali e biologiche, fisiche e psichiche, di cui ogni animale, nella sua specificità, è portatore" (Cass. Pen., Sez. III, Sent. n. 06122 del 27/04/90). Questo vale ancora di più se si considerano gli effetti collaterali di alcuni prodotti farmaceutici e/o dopanti. Ad esempio, è noto che l'anfetamina produce come effetto collaterale insonnia, ansia, ipereccitabilità, tremori ecc., effetti che non possono essere ricondotti alla categoria del "dolore" ma che indubbiamente rappresentano uno stato di patimento e di sofferenza per l'animale sottoposto a tale (mal)trattamento.

«Va in proposito precisato che già lo stesso testo dell'art. 544 ter c.p., comma 2, nella sua formulazione successiva alla introduzione della nuova fattispecie delittuosa per effetto della L. 20 luglio 2004, n. 189, prevede una specifica ipotesi di reato di maltrattamenti quale diretta conseguenza della somministrazione di sostanze dopanti ad animali: recita, infatti, il citato secondo comma "La stessa pena (prevista dall'art. 544 ter c.p., comma 1) si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi". Si tratta quindi di una ipotesi di maltrattamenti legata - in riferimento alla prima parte del secondo comma in esame - al solo fatto della somministrazione di sostanze vietate all'animale, sicché una volta accertato tale evento non occorre altra indagine (v. Sez. 3<sup>a</sup> 23.9.2015 n. 40648 cit. non massimata sul punto) Peraltro in altra precedente decisione di questa Sezione (Sez. 3<sup>a</sup> 3.2.2011 n. 23449 D.M.G., non massimata) è stato precisato che la sottoposizione di un animale a doping costituisce di per sé danno per l'animale alla sua salute e quindi maltrattamento, in coerenza con quanto previsto dalla L. n. 376 del 2000, art. 1, comma 2, che definisce "doping" la somministrazione di farmaci o sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e l'adozione o la sottoposizione a pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche e idonee a modificare le prestazioni agonistiche degli atleti (o degli animali). Reputa comunque il Collegio che la somministrazione non sotto diretto controllo medico di sostanza medicamentosa con il malcelato fine di lenire il dolore ma in realtà con il proposito di consentire ad un cavallo afflitto da patologie muscolari di partecipare ugualmente ad una gara alla quale in presenza

di dolore non avrebbe potuto partecipare integra una ipotesi di maltrattamento perché non garantisce il benessere dell'animale; né una apparente e temporanea situazione di benessere vale ad escludere la configurabilità del reato in quanto il concetto di benessere evoca il concetto di qualità della vita del singolo animale come da esso percepita e presuppone che l'animale goda buona salute. In altri termini, il benessere animale nel suo complesso, oltre a ricomprendere la salute e il benessere fisico, esige che l'animale in quanto essere senziente goda di un benessere psicologico e sia in grado di poter esprimere i suoi comportamenti naturali. Ne consegue che la somministrazione ad opera dell'uomo di farmaci senza specifiche necessità terapeutiche non può rientrare nel concetto di garanzia del benessere animale anche perché in realtà tale azione intende perseguire ben altra finalità. Senza dire che la somministrazione di farmaci antidolorifici al cavallo in vista della sua partecipazione ad una gara espone comunque l'animale, proprio perché non clinicamente guarito ed in buona salute *ab origine* a situazioni di stress (assolutamente comuni nelle competizioni sportive) e rischi ulteriori che possano pregiudicarne in modo ancor più significativo il suo stato psico-fisico» (Cass. Pen. sez. III, 24/05/2016, n. 5235).

In merito al doping nei cavalli da corsa, risulta interessante riportare lo stralcio di una sentenza della Cassazione in merito alle sostanze vietate. «Secondo quanto risulta dalle sentenze di merito, all'esito della competizione sportiva, (OMISSIS) disputata il (OMISSIS) presso l'ippodromo di (OMISSIS), il cavallo vincente, (OMISSIS), fu sottoposto a controllo per il rilevamento della presenza di eventuali sostanze dopanti nelle urine. Il risultato fu positivo per la presenza di "acido tranexamico", sostanza assolutamente vietata, a prescindere dalla sua quantità, dall'art. 2, Regolamento per il controllo delle sostanze proibite, approvato con D.M 16 ottobre 2002, n. 797, che così recita: "È proibita, la presenza nell'organismo di un cavallo, nel giorno della corsa, della prova di qualifica o riquifica in cui è dichiarato partente, di una qualsiasi quantità di una sostanza, di un suo isomero, di un suo metabolita appartenente ad una delle categorie comprese nella "lista delle sostanze proibite" di cui all'allegato 1) del presente Regolamento, nonché la presenza di un indicatore scientifico che evidenzi l'avvenuta somministrazione di una sostanza proibita, il contatto o l'esposizione alla stessa. È, altresì, proibita la presenza, nel giorno in cui è effettuato il controllo, nell'organismo di un cavallo dichiarato partente, o risultante in allenamento, di uno qualsiasi degli elementi di cui al precedente comma se non sia giustificata da prescrizione veterinaria, riportante la data, il nome del cavallo, il suo numero di microchip e di passaporto, il tipo e la quantità di medicinale somministrato, la sua posologia, la data d'inizio e fine del trattamento, la diagnosi, la prognosi e il tempo di sospensione del soggetto dall'attività agonistica. In ogni caso, è proibita la presenza nell'organismo di un cavallo, dichiarato partente o risultante in allenamento, di una qualsiasi quantità di uno steroide anabolizzante, di un suo metabolita, di un isomero di steroide anabolizzante o di un suo metabolita, sostanze che agiscono sull'eritropoiesi, fattori di accrescimento, agenti trasportatori di ossigeno sintetici e sostanze dotate di proprietà analoghe a quelle sopracitate. Non è proibita la presenza nell'organismo del cavallo di sostanze endogene o di quelle che possono provenire dalla sua alimentazione naturale, elencate nell'allegato 2) al presente regolamento, purché rilevate sotto ai limiti stabiliti e riportati in detto allegato. È vietata, il giorno della corsa, la somministrazione di qualsiasi prodotto o specialità farmaceutica. Nessun farmaco, di qualunque specie o natura, può essere introdotto nei box di transito ed in tutti i luoghi destinati ad ospitare i cavalli dichia-

rati partenti nella giornata senza preventiva autorizzazione del Veterinario Responsabile. È altresì vietato detenere nei medesimi luoghi qualsiasi prodotto o specialità farmaceutica, nonché siringhe, aghi ipodermici, sonde rinosofagee e ogni altro mezzo di somministrazione, secondo le indicazioni dell'ASSI. Il cavallo al quale sia stato somministrato o tentato di somministrare un farmaco, di qualunque specie o natura nella giornata di corse, o presenta i segni di una recente somministrazione, è immediatamente escluso dalla corsa e subisce allontanamento per gg. 30. Il cavallo viene, inoltre, inviato al Veterinario Responsabile per il prelievo del campione biologico da sottoporre ad analisi e l'allenatore è deferito dai giudici sul campo alla Procura della disciplina". L'acido tranexamico - si legge nelle sentenze di merito - è una molecola antiemorragica, compresa tra le sostanze che modificano la coagulazione del sangue di cui all'allegato 1 (lista delle sostanze proibite) del regolamento citato. (...) Ne consegue che la somministrazione delle sostanze di cui all'allegato 1 del regolamento UNIRE approvato con D.M. 16 ottobre 2002, n. 797, a prescindere dalle relative quantità, costituisce condotta che, secondo una valutazione tipica, fondata su criteri scientifici fatti propri dalla comunità internazionale, rischia di compromettere la salute del cavallo ed il corretto e leale svolgimento della competizione alla quale l'animale deve prendere parte ed integra il reato di cui alla L. n. 401 del 1989, art. 1, (in senso analogo, Sez. 3, n. 5235 del 24/05/2016, Lo Verde, Rv. 269216, secondo cui commette il reato di frode sportiva, previsto dalla L. 13 dicembre 1989, n. 401, art. 1, colui che, nell'ambito di una competizione organizzata dall'UNIRE o da altra associazione ad esso aderente, somministri ai cavalli sostanze dopanti o comunque in grado di alterarne la prestazione, trattandosi di condotte di per sé idonee ad alterare fraudolentemente i risultati della gara)». (Cass. Pen. sez. III, 09/06/2017, n.38647). Fonte: CED Cass. pen. 2017.

"La norma stabilisce che somministrare agli animali sostanze stupefacenti o vietate costituisce un modo in sé di maltrattare gli animali, ed in questo caso il pericolo per la salute degli stessi è presunto in modo assoluto, mentre può costituire altra forma di maltrattamento sottoporre gli animali a qualsiasi altro trattamento che procuri un danno alla salute, da verificare caso per caso e in concreto. Realizza, quindi, una delle forme previste di maltrattamento di animali la somministrazione di sostanze vietate. La somministrazione di specifiche sostanze medicinali non per curare l'animale da una qualche patologia, ma per ottenere migliori prestazioni fisiche nelle competizioni (non importa se autorizzate o meno) realizza il delitto di cui all'art. 544-ter c.p., e il fatto che dette sostanze siano somministrate con la consulenza di un veterinario non scrimina affatto il comportamento degli agenti, ma comporta la necessaria incriminazione anche del veterinario che, in violazione dei suoi doveri professionali, prescrive medicinali (tra quelli vietati) non a fini terapeutici ma per migliorare le prestazioni fisiche dei cavalli ovvero per non far sentire agli stessi il naturale effetto della stanchezza" (Cfr. Cass. Pen. 1 Sez. Sent. n. 33407, ud. dell'11/05/2012, Pres. Giordano. Nella fattispecie venivano somministrati ai cavalli preparati per competere in gare clandestine (Finadyne, Tilcotil, Bentelan, Nasonex, Rritropoietina, Eprex, Sodio Bicarbonato, sostanze vietate secondo il Regolamento per il Controllo delle Sostanze Proibite dell'U.N.I.R.E. - D.M. n. 797 del 16/10/02-).

La III Sezione della Corte di Cassazione con sentenza n. 23177 del 3 febbraio 2011 ha ribadito la legittimità del sequestro preventivo di un cavallo per il delitto di cui all'art 544-ter c.p. poiché il Tribunale aveva adeguatamente motivato in ordine alla sussistenza sia il *fumus del-*

la commissione del delitto che del *periculum* collegato al ritrovamento di sostanze dopanti. Si legge nella sentenza che il Tribunale “ha ritenuto che la custodia del cavallo in locali ove erano state rinvenute sostanze stupefacenti idonee al doping era indicativa della situazione di uno sfruttamento anomalo dell’animale, dannoso per la salute dello stesso.” La Cassazione ha evidenziato il fatto che nella relazione di servizio “si dava poi atto che due dei cavalli erano detenuti all’interno di un box in condizioni igienico sanitarie pessime e in cattivo stato di nutrizione, che la lettiera era stata rimossa e che presentavano evidenti segni di ferite non curate”. Erano, quindi, presenti motivi validi e solidi per il sequestro preventivo.

In caso di doping, il reato di maltrattamento e quello di atti fraudolenti diretti ad alterare una competizione sportiva possono concorrere: “Somministrando al cavallo una sostanza vietata si compie un atto fraudolento finalizzato e idoneo a raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione agonistica cui l’animale partecipa. Ai sensi dell’art. 11 del D.M. del 16/10/2002 l’allenatore è in ogni caso ritenuto responsabile della positività rilevata, anche per fatti commessi dai suoi familiari, collaboratori e dipendenti nell’esercizio delle incombenze a cui sono adibiti. La somministrazione della sostanza vietata integra anche il reato di maltrattamento; ogni comportamento produttivo nell’animale di sofferenze che non trovino adeguata giustificazione costituisce in crudelimento rilevante ai fini della configurabilità del reato previsto dall’art. 544-ter c.p. (L’imputato era stato chiamato a rispondere, in qualità di allenatore di un cavallo da corsa, dei reati di cui all’art. 544-ter c.p. e all’art. 1 L. 401/89 per avere somministrato all’animale della sostanza del tipo Flurbiprofene vietata dal Regolamento sulle sostanze proibite, sottoponendolo così ad un trattamento dannoso per la sua salute e per aver con tale condotta compiuto atti fraudolenti diretti ad alterare il corretto e leale svolgimento della competizione consentendo al cavallo di classificarsi al primo posto)” (Tribunale di Napoli, Quarta Sezione Penale, Sent. n. 2755 del 10/3/2010, Giudice P. Carola).

Ancora sullo stesso tema: «Non condivisibile appare il secondo motivo di ricorso che censura l’operato della Corte territoriale laddove la stessa ha affermato che la somministrazione di un antinfiammatorio al cavallo prima della gara appare idonea ad alterare le prestazioni dell’animale in quanto elimina il dolore consentendo all’animale di beneficiare di un aumento artificiale della prestazione agonistica. Secondo la tesi difensiva la Corte avrebbe invece dovuto tenere conto delle dichiarazioni rese da due testi addotti dalla difesa (...) i quali hanno - a detta della difesa concordemente escluso che il Diclofenac rientrasse nella categoria dei farmaci antinfiammatori steroidei e consentisse un aumento della performance, possedendo, invece, come tutti i F.A.N.S. (acronimo per indicare farmaci antinfiammatori non steroidei), proprietà analgesiche e/o antidolorifiche ed ancora, che fosse necessaria per la sua somministrazione una specifica prescrizione sanitaria.

Ritiene la Corte condivisibile, sul punto, quanto affermato dalla Corte territoriale e comunque non manifestamente illogico posto che l’eliminazione di un dolore che affligge l’animale prima della corsa, oltre ad avere quale conseguenza una azione lenitiva certamente contribuisce ad aumentare e/o alterare la capacità atletica dell’animale.

Sebbene non incluso nella lista delle sostanze dopanti, il Diclofenac, comunemente noto commercialmente come Voltaren, è un farmaco antinfiammatorio che pur non aumentando le capacità dell’atleta (o dell’animale impiegato in attività sportive), tuttavia gli consente di essere attivo e quindi partecipare a una gara-competizione anche se il suo stato fisico non

glielo consentirebbe: in altri termini non è consentita la pratica di trattare determinate malattie o lesioni in modo da far passare il dolore, senza che il soggetto sia clinicamente guarito e permettere la partecipazione ad una competizione alla quale non avrebbe potuto prendere parte proprio perché non guarito. Rientra peraltro nel concetto di doping quella pratica che permette all’uomo-atleta, ovvero all’animale, di ottenere un rendimento superiore alle dosi fisiologiche possedute in quel determinato momento storico.

Peraltro, la Corte di merito nel riportare i contenuti delle dichiarazioni dei due testi sopraindicati ha specificato che entrambi hanno spiegato che il diclofenac rientra tra le sostanze proibite nelle competizioni sportive equine. Va al riguardo chiarito che per doping equino, al pari del doping umano, si intende l’utilizzazione di qualsiasi agente esogeno (farmacologico, endocrinologico, ematologico, etc.) ovvero di manipolazione clinica che, in assenza di idonee e necessarie indicazioni terapeutiche, sia finalizzato al miglioramento delle prestazioni, al di fuori degli adattamenti indotti dall’allenamento». (Cass. Pen. sez. III, 24/05/2016, n. 5235). Ancora: «Con riguardo alla asserita inosservanza della legge penale (L. n. 401 del 1989, art. 1), già questa Corte in precedenti occasioni ha avuto modo di precisare che rientra nella previsione della fattispecie criminosa in parola la somministrazione di sostanze dopanti ad un cavallo prima della partecipazione ad una delle gare organizzate dall’UNIRE o da altra associazione ad esso aderente, così come, in diversa ipotesi, la somministrazione di altre sostanze che possano indurre la debilitazione di uno dei cavalli partecipanti alla gara, trattandosi di condotte di per sé idonee ad alterare fraudolentemente i risultati della gara stessa. (Sez. 3<sup>a</sup> 3.4.2007 n. 16619, Trinchillo, Rv. 236819 con riferimento al doping equino ed alla frode sportiva ad esso collegata in cui si è precisato che “la somministrazione di sostanze eccitanti o di altra natura ad un cavallo prima della gara corrisponde proprio ad un’attività proiettata verso l’esterno da parte di colui che si ripromette di alterare i risultati della gara e non a quella del doping autogeno”; Sez. 3<sup>a</sup> 23.9.2015 n. 40648, Dall’Olio, Rv. 267653)» (Cass. Pen. sez. III, 24/05/2016, n. 5235).

L’operatore di p.g., nel corso di controlli e perquisizioni, può rinvenire queste e altre sostanze sotto forma di “farmaci” (fiale, pillole, pasticche, sciroppi, ecc.). Ad esempio, sono stati sequestrati in un lager per pit bull diversi flaconi di Saizen, un prodotto avente come principio attivo la somatropina, un ormone che stimola la crescita. Alcuni anni fa, in Inghilterra, è stato accertato che in diversi cinodromi i cani venivano dopati con cioccolatini contenenti caffeina e teobromina. È bene farsi assistere nelle operazioni da personale specializzato (medico, veterinario) e sottoporre tutto a sequestro per ulteriori accertamenti, soprattutto quando si trova qualche “prodotto” privo di etichettatura o custodito alla rinfusa. È più problematico, invece, stabilire se un animale è stato sottoposto a trattamento farmacologico non consentito. Solo esami e accertamenti su prelievi di sangue o urina possono provare l’eventuale uso di sostanze dopanti. Si tratta di operazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, per le quali la polizia giudiziaria può chiedere l’ausilio, ex art. 348 c.p.p., di persone idonee (biologi, veterinari, analisti ecc).

## 10. ESERCIZIO ABUSIVO DELLA PROFESSIONE DI VETERINARIO

Sovente, i cani reduci dai combattimenti sono sottoposti alle “cure” di improvvisati veterinari o di “zooiatri pratici”, come pure gli animali da allevamento. Com'è noto, l'articolo 348 c.p., “Abusivo esercizio di una professione”, stabilisce che chiunque abusivamente esercita una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da € 103 a € 516. La norma incriminatrice dell'art. 348 c.p. trova la propria ratio nella necessità di tutelare l'interesse generale, di pertinenza della pubblica amministrazione, a che determinate professioni, richiedenti particolari requisiti di probità e competenza tecnica, vengano esercitate soltanto da chi, avendo conseguito una speciale abilitazione amministrativa, risulti in possesso delle qualità morali e culturali richieste dalla legge (in tal senso, testualmente, Sez. 6, n. 1207 del 15/11/1982, dep. 1985, Rossi, Rv. 167698). Il titolare dell'interesse protetto è, quindi, soltanto lo Stato, e l'eventuale consenso del privato destinatario della prestazione professionale abusiva non può avere valore scriminante. “Il reato in parola viene configurato come reato “istantaneo” (con il conseguente verificarsi, in caso di reiterazione programmata degli atti, del fenomeno della continuazione), e si ritiene che basti a integrarlo anche un atto (“riservato”) compiuto in modo occasionale e a titolo gratuito. (...) Concreta esercizio abusivo di una professione, punibile a norma dell'art. 348 c. p., non solo il compimento senza titolo, anche se posto in essere occasionalmente e gratuitamente, di atti da ritenere attribuiti in via esclusiva a una determinata professione, ma anche il compimento senza titolo di atti che, pur non attribuiti singolarmente in via esclusiva, siano univocamente individuati come di competenza specifica di una data professione, allorché lo stesso compimento venga realizzato con modalità tali, per continuità, onerosità e (almeno minimale) organizzazione, da creare, in assenza di chiare indicazioni diverse, le oggettive apparenze di un'attività professionale svolta da soggetto regolarmente abilitato” (Cass. Pen. Sezioni Unite, n. 11545 del 23 marzo 2012).

Riteniamo che tale reato sia integrato anche da chi cura e medica animali feriti nel corso di competizioni cruente o nelle corse clandestine senza essere munito di apposito titolo e in modo continuo, sistematico e non saltuario. Lo stesso vale per chi somministra farmaci senza le indicazioni di un medico veterinario o prescrivere una terapia. In relazione alla professione medica veterinaria, che si estrinseca nell'individuare e diagnosticare le malattie, nel prescrivere la cura, nel somministrare i rimedi anche se diversi da quelli ordinariamente praticati, commette il reato di esercizio abusivo della professione di veterinario chiunque esprima giudizi diagnostici e consigli e appresti le cure all'animale malato. Qualunque intervento curativo, anche se si concreti nell'impiego di mezzi non tradizionali o non convenzionali da parte di chi non sia abilitato all'esercizio, integra il reato previsto dall'art. 348 c. p. (cfr. in riferimento all'esercizio abusivo della professione di medico, Cass. pen. II Sez. Massima 5838/1995 del 22-05-1995).

«Il Diclofenac è un farmaco da somministrare sotto diretto controllo medico; integra certamente il reato di cui all'art. 348 c.p. la condotta di somministrazione di farmaci ad opera di soggetti non aventi la qualifica di medico-veterinario. È pacifico, infatti, che la somministrazione di Diclofenac da parte di persona sprovvista di apposito titolo professionale che lo abiliti all'esercizio della professione sanitaria, necessaria per la somministrazione di farmaci

sotto diretto controllo medico, perfezioni il requisito dell'abusività, ovvero di professione esercitata in mancanza dei requisiti richiesti dalla legge. Né il fatto che il farmaco potesse essere acquistato in farmacia senza apposita prescrizione, rientrando nella categoria dei cd. “farmaci da banco”, vale ad escludere il reato in esame, in quanto la condotta punibile, nel caso de quo, non era tanto l'acquisto del Diclofenac senza apposita prescrizione, quanto la somministrazione senza diretto controllo medico di una sostanza medicamentosa ad opera di soggetto non abilitato» (Cass. Pen. sez. III, 24/05/2016, n. 5235; massima a cura di C. Troiano).

Analogamente, è responsabile del reato di tentato esercizio della professione medica veterinaria chi, senza avere ottenuto il prescritto titolo di studio, abbia preparato una struttura di ricovero, ancorché occasionale, con un'ingente scorta di farmaci o prodotti medici, non conseguendo il fine dell'effettivo esercizio solo per il tempestivo intervento della polizia giudiziaria.

Infine, riteniamo che, laddove ricorrano le circostanze, possa essere contestato anche l'illecito di usurpazione di titoli o di onori, di cui all'art. 498 del c. p. È il caso, ad esempio, di colui che si spaccia per veterinario. Difatti, tale articolo non può considerarsi assorbito da quello di abusivo esercizio di una professione, di cui all'art. 348 c. p. Le due violazioni, infatti, possono concorrere materialmente poiché le due norme tutelano distinti beni giuridici (cfr. Cass. Pen., VI Sez. Massima 072/1985 del 04/04/1985).

## 11. TUTELA DI SPECIE SELVATICHE PROTETTE

Il Decreto legislativo 07/07/2011, n.121 ha introdotto una nuova ipotesi contravvenzionale relativa agli animali, l'art. 727-bis c.p. che punisce diverse tipologie di condotte nei confronti di specie animali e vegetali selvatiche protette:

a) la condotta di chi, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie selvatica protetta, sanzionandole in via alternativa con l'arresto da 1 a 6 mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro (comma 1);

b) la condotta di chi, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta, prevedendo un'ammenda fino a 4.000 euro (comma 2).

L'inciso “fuori dai casi consentiti”, riportato in entrambe le fattispecie, è un rinvio alle norme di legge cui le stesse condotte descritte dalla fattispecie sono riconducibili.

È esclusa la configurabilità del reato nei casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie poiché il bene protetto non è il singolo esemplare, ma lo stato di conservazione della specie.

Tuttavia, l'esiguità del numero degli esemplari dovrebbe essere valutata avendo come riferimento lo stato di conservazione della specie: con riferimento ad alcune specie particolarmente a rischio, sembra evidente che anche una condotta che riguardi solo pochi esemplari può essere lesiva dello stato di conservazione e rientrare nell'ambito applicativo della norma<sup>(17)</sup>. Va da sé, che l'uccisione di un singolo esemplare trova comunque puntuale sanzione oltre nel reato di uccisione di animali di cui all'art. 544-bis c.p., anche nella nor-



mativa vigente in materia di tutela della fauna selvatica (art. 30 L. 157/92). È ipotizzabile il concorso formale di reato, visto che i beni giuridici protetti sono diversi: sentimento di pietà nei confronti degli animali (art. 544-bis), tutela del patrimonio faunistico (L. 157/92) e tutela dei costumi e della società contro fatti suscettivi di cagionare effetti sociali dannosi (art. 727 bis). Resta valida l'applicazione della disciplina del furto venatorio laddove l'acquisizione illegale del "bene animale protetto" (abbattimento o cattura) avvenga ad opera di persona non munita di porto d'armi per uso caccia.

Si tratta di un reato comune in quanto può essere commesso da "chiunque" e di reato a forma libera, per il quale assumerà rilevanza qualsivoglia condotta, anche omissiva, che sia causa della lesione delle specie animali o vegetali protette. Si tratta, altresì, di un reato a condotta plurima, essendo ravvisabile una pluralità di azioni illecite nell'ambito di un solo reato, in una sorta di *progressione criminosa*. È, infatti, evidente che la condotta meno grave tra quelle contemplate (detiene, comune sia al comma 1 che al comma 2) si pone in rapporto di consequenzialità logica, in termini di offensività, rispetto a quella intermedia (cattura: comma 1; preleva: comma 2) che, a sua volta, costituisce un *minus* rispetto a quella maggiormente offensiva (uccide: comma 1; distrugge: comma 2).<sup>(18)</sup>

L'offesa deve essere rivolta a specie (animali o vegetali) selvatiche protette. Per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE, così come stabilisce l'art. 733 bis c.p.

«Nonostante l'art. 1 d.lg. 7 luglio 2011 n. 121, attuativo della direttiva 2008/99/Ce, abbia inserito fra le disposizioni codicistiche l'art. 727 bis c.p., volto a punire la condotta di chi, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta, deve ritenersi che tale norma, per via dell'inciso, "salvo che il fatto costituisca più grave reato", non pregiudichi, per specialità, la possibilità di contestare il cd. "furto venatorio" (in quanto la fauna selvatica costituisce patrimonio indisponibile dello Stato ai sensi dell'art. 1 l. n. 157 del 1992) a carico di chi, in mancanza di abilitazione venatoria, s'impadronisce di fauna selvatica» (Tribunale Torino sez. III, 24/11/2011). Fonte: Giur. merito 2012, 3, 691.

«Il reato di furto aggravato di fauna ai danni del patrimonio indisponibile dello Stato si caratterizza per il fatto che l'apprensione o l'abbattimento della fauna avvengono ad opera di persona non munita di licenza di caccia, restando residuale l'ipotesi contravvenzionale ex art. 727 bis c.p., che sanziona con l'arresto o l'ammenda la "uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali protette", e che prevede, in esordio, la clausola di riserva "salvo che il fatto costituisca più grave reato", mentre la l. n. 157/92 circoscrive, all'art. 30 comma 3, l'esclusione delle norme sul furto "comune" solo ai casi che riguardano "le violazioni delle disposizioni della presente legge e delle leggi regionali", cioè quelle che possono essere commesse dai titolari di licenza di caccia i quali, non rispettando gli specifici limiti, praticano l'uccellazione o l'esercizio della caccia con mezzi vietati» (Cass. Pen. Sez. V, 17/11/2015, n.12515). Fonte: Diritto & Giustizia 2016, 17 giugno.

## 12 DETENZIONE E "DIRITTO ALL'AFFETTO"

Le azioni di contrasto alla cinomachia hanno fatto emergere, oltre che un corollario infinito di sevizie e violenze, anche uno stato penoso di abbandono e incuria cui sono destinati i cani degli allevamenti clandestini.

Spesso si tratta di animali lasciati soli, trascurati, privi di attenzione, vittime della negligenza e noncuranza dei loro "padroni". Anche in tali circostanze ricorrono gli estremi della contravvenzione di cui all'art. 727 c.p. Risulta di palmare evidenza - discende, infatti, dal senso comune prima ancora che da basilari cognizioni etologiche, ampiamente divulgate e perciò rispondenti a massime di comune esperienza - che negare ad animali sociali, quali sono i cani, la presenza e la compagnia umana o di conspecifici, determina condizioni incompatibili con la loro natura. Secondo la Suprema Corte va punito non solo l'abbandono inteso come il venire meno delle condizioni fisiche (cibo e acqua), ma anche quello che determina la mancanza "di condizioni morali della vicinanza e consuetudine comune di vita, non meno importanti per la psicologia degli animali domestici", in quanto gli animali sono "dotati di sensibilità psico-fisica, capaci di sentire il dolore, soprattutto quello della mancanza di attenzione ed amore legato all'abbandono" (Cass. pen., Sez. III., Sen. n. 2800 del 10/07/00, imp. Concu + 1). "In questa prospettiva, configurano atti di crudeltà quelli diretti volontariamente a infliggere non soltanto dolori fisici, consistenti in malesseri della sfera organica o funzionale, ma anche sofferenze di indole psichica per effetto di privazione dei rapporti affettivi" (Pretura Circondariale di Bassano del Grappa, Sez. distaccata di Asiago, Sent. n. 48/95 del 15 novembre 1995, imp. Feltrin + 1).

Negli ultimi anni si è iniziato a parlare in giurisprudenza del cosiddetto "diritto all'affetto" per gli animali, con il quale si intende il diritto a ricevere le cure del detentore e a non essere abbandonati e non solo nei casi in cui l'animale viene lasciato per strada, ma anche in riferimento a quell'abbandono pernicioso che priva l'animale delle dovute attenzioni e dell'affetto del proprio compagno umano. La mancanza di un contatto frequente tra uomo e animale è stata censurata penalmente dalla Suprema Corte in riferimento a un individuo che lasciava il proprio cane da solo in appartamento durante le ore diurne. Il Supremo Collegio ha motivato la sua decisione sostenendo che notoriamente il cane è un animale sociale e pertanto la solitudine e l'assenza del proprietario, visto dal cane come capobranco, procurava all'animale stress e stati depressivi tali da configurare il reato di maltrattamento. Molto interessante risulta essere una sentenza del Tribunale di Varese, "con la quale è stato concesso il permesso di visita al cane di un detenuto per andare a trovare il suo padrone in carcere. La domanda in merito era stata presentata dalla moglie del carcerato, e la motivazione, accolta nella sentenza, non era tanto il desiderio dell'uomo di rivedere il cane quanto la crudeltà psicologica a cui era sottoposto il cane allontanato dall'essere umano eletto come suo partner".<sup>(19)</sup> Si legge nelle motivazioni del provvedimento "Esaminata la situazione, il soggetto (il cane Kim) attualmente vive una profonda crisi per l'allontanamento del capo famiglia perché detenuto...". E ancora "Va sottolineato che il soggetto esterno al carcere (sempre il cane) operando nello stesso modo e tempo di un neonato riceve dal nostro ordinamento una particolare veste e tutela ai sensi delle leggi sugli animali domestici.

Nella specie non v'è dubbio che Kim stia subendo una crudeltà psicologica, con gravi ri-



percuSSIONI fisiche, proprio a seguito di una manifestazione di una volontà statuale che viene a proibirgli ogni contatto visivo o uditivo con la persona a lui più cara” (Tribunale di Varese, gennaio 1996, Cassazione Penale, XXXVI- 2, pp. 760-1).

### 13. GLI ACCERTAMENTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA

Nel corso di attività investigative, la p.g. può imbattersi in situazioni di questo tipo e dover adottare le procedure e preparare i relativi atti per poter deferire all'A.G. qualcuno “per avere detenuto 22 cani di razza pit bull in condizioni incompatibili con la loro natura in piccole cucce costruite con materiali non idonee (lamiere), poste in uno spazio angusto di 700 mq in terra battuta fangosa commista a rifiuti organici, esposti alle intemperie, incatenati con catena di esigue dimensioni - cm. 1,40 - 1,70 - ostacolandone o impedendone la normale deambulazione, tenendo cuccioli, appena nati, separati dalla madre, cagionando, a causa delle cattive condizioni, ferite ai medesimi, omettendo di apprestare i rimedi necessari a curare ferite (da morsi e da infezione) riscontrate su varie parti del corpo - risultate infestate da mosche - e per aver sottoposto i medesimi a fatiche insopportabili, quali duri allenamenti su *tapis-roulants*, utilizzo di *break stick*, finalizzati alla partecipazione dei medesimi a combattimenti illeciti tenuti sia in Italia che all'estero, e per aver fatto partecipare detti cani ai predetti combattimenti, causando ai medesimi insopportabili sofferenze e sevizie. Il tutto per futili e abietti motivi (partecipazione a combattimenti)” (Tribunale di Pisa, capo d'imputazione della sentenza n°. 755/04, del 13/7/2004, imp. Sorichetti).

Cosa fare in casi simili, quali sono le procedure da adottare? Ai fini del buon esito del procedimento penale sono essenziali gli accertamenti di polizia giudiziaria. Spesso, molti processi sono vanificati proprio dall'errata o incompleta procedura adottata dagli operatori di p.g. A chi scrive è capitato di leggere notizie di reato o verbali di sequestro per violazione al vecchio art. 727 motivati con un generico “maltrattamento di animali” senza specificare non dico quale caso era stato violato (incrudelire, eccessiva fatica, detenzione incompatibile) ma addirittura la fattispecie commessa. Il fatto che si trovino alcuni pit bull in un allevamento abusivo non significa *sic et simpliciter* che gli animali siano stati maltrattati e, pertanto, sia stato integrato il reato in esame. Ai fini della configurabilità del maltrattamento, occorre verificare le condizioni complessive in cui sono tenuti gli animali e valutare, di conseguenza, se siano state rispettate le leggi naturali e biologiche che riguardano specificamente quel tipo di animale. La liceità della detenzione dovrà valutarsi in concreto in base a un giudizio di compatibilità tra le condizioni in cui l'animale viene tenuto e le sue specifiche esigenze biologiche e comportamentali; solo all'esito di questa valutazione, qualora si riscontrino il superamento di un limite o di una soglia di sopportazione dell'animale, può affermarsi che una certa condizione costituisce il presupposto di una condotta penalmente rilevante alla luce dell'art. 544-ter c.p. Il maltrattamento, pertanto, deve risultare da una prova adeguata, non scaturita da semplici presunzioni circa le conseguenze negative sul benessere degli animali. È opportuno, perciò, essere quanto più scrupolosi e precisi possibile nella stesura degli atti e nella formulazione del capo d'accusa, indicando quale o quali aspetti dell'art. 544-ter o dell'art 727 si ritiene siano stati violati, ricordando che tali condotte possono essere contestate alternativamente o cumulativamente (e.g. detenzione incompatibile e sevizie)

e motivando le ragioni che hanno reso necessario ricorrere al sequestro. Qualificare un fatto in modo errato o attribuire una violazione in luogo di un'altra significa far annullare, in concreto, il procedimento penale in questione. Le diverse ipotesi previste dagli articoli 544-ter e 727 c.p. sono distinte e autonome e prevedono condotte e comportamenti diversi e che vanno, quindi specificamente contestati all'indagato. Ad esempio, l'ipotesi della detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura è ben distinta, sia per l'elemento oggettivo sia per quello soggettivo, dall'ipotesi della sottoposizione degli animali a strazi o sevizie. Pertanto, qualora venga accertata una di queste ultime due ipotesi e poi l'imputato venga condannato per detenzione incompatibile, si tratta non già di una semplice diversa qualificazione giuridica del fatto bensì della condanna per un vero e proprio fatto diverso, in lesione del diritto di difesa dell'imputato e che deve considerarsi illegittima, ai sensi degli artt. 521 e 522 c. p. p., per violazione del principio di correlazione tra l'accusa contestata e la decisione (cfr. Cass. Pen., III Sez., Sent. n°. 00601 del 29/01/97).

#### 13.1 Gli ausiliari di polizia giudiziaria

Come abbiamo accennato, è utile che la p.g. ricorra all'ausilio, ex art. 348/4° comma c.p.p., di “persone idonee le quali non possono rifiutare la propria opera”. Tali ausiliari, nel momento e a causa della loro opera sono pubblici ufficiali e sono obbligati, quando ne ricorrono le condizioni, a mantenere il segreto in merito all'attività svolta, incorrendo in caso contrario nella sanzione prevista dall'art. 326 c.p. La definizione di “persona idonea” rende molto ampio il campo dei soggetti adatti ma riteniamo che, in ogni caso, le “specifiche competenze tecniche” richieste vadano comprovate e non desunte da ruoli o “cariche” svolte. Ad esempio, il responsabile di un'associazione zoofila può svolgere attività meritoria nel suo campo ma ciò non significa che sia in grado di contribuire all'accertamento del reato di maltrattamento. In sede di dibattimento, un avvocato potrebbe benissimo obiettare che la scelta dell'ausiliario sia stata carente sotto l'aspetto della verifica delle “specifiche competenze tecniche” e chiedere di non tener conto degli accertamenti svolti dalla p.g. di concerto con tale ausiliario. La scelta, quindi, deve essere ben ponderata e suffragata da seri e validi elementi.

#### 13.2 Cosa cercare e sequestrare in sede di perquisizione

La perquisizione di locali, allevamenti, centri di addestramento, scuderie ecc. è preziosa, considerati i limiti procedurali imposti dal Codice, per il buon esito delle indagini. A volte può essere necessario o opportuno estendere la perquisizione anche alle abitazioni degli indagati e ad altri locali nelle disponibilità degli stessi. È buona norma, laddove possibile, controllare in anticipo i siti oggetto di verifica, onde evitare di perdere tempo in fase operativa, ed effettuare una ripresa video o fotografica di tutte le operazioni. È opportuno rendersi subito conto del numero di locali di cui è composto il sito da perquisire e identificare tutte le persone presenti con i rispettivi ruoli svolti. Estendere la perquisizione anche alle persone presenti e fare attenzione a eventuali documenti e “carte” tenuti nelle tasche dei pantaloni o della giacca. Controllare agende tascabili, valigie 24 ore, borse ed eventuali computer, *hard*

disk esterni, pen drive e altri supporti presenti per cercare documenti e materiali utili alle indagini. È importante fare attenzione anche a semplici note scritte a matita o penna su foglietti. Controllare altresì auto e altri mezzi di trasporto presenti sul luogo e il loro contenuto.

Nell'ambito della cinomachia, per quanto riguarda i computer e Internet è opportuno tenere presente che, come dimostrato da recenti inchieste giudiziarie, vi sono siti specializzati, registrati all'estero, in Paesi dove la cinomachia è legale o tollerata, che oltre a pubblicizzare cani e attrezzature, organizzano incontri e gare, pubblicando anche i calendari. Alcune organizzazioni sgominate nel nostro Paese dalle attività giudiziarie facevano largo uso di Internet e avevano siti propri. Ovviamente, per accedere ad alcune pagine era necessaria una password. In caso di perquisizione, quindi, è opportuno estendere il controllo a eventuali pc per cercare eventuali tracce di contatti interessanti ai fini investigativi.

Sempre in tema di combattimenti, bisogna poi cercare video o materiale fotografico relativi ai combattimenti o all'addestramento. Gli eventuali video trovati possono fungere da fonte probatoria e permettere ulteriori indagini. Altre cose da cercare e che possono essere utilizzate come materiale probatorio sono le "attrezzature del mestiere", come *tapis roulant*, collari chiodati, gabbie, copertoni sospesi, cunei di legno per staccare i cani durante la presa, i cosiddetti *break stick*, sacchi, bastoni, pungoli, collari elettrici, "ring" e fosse adibite ai combattimenti, locali utilizzati da "infermeria" o "farmacia", ecc., oltre ai farmaci e sostanze dopanti per i quali si rinvia all'apposito capitolo. Ancora: riviste, certificati d'origine dei cani, pedigree, fatture, ecc. È importante controllare minuziosamente gli animali presenti uno ad uno per accertare, oltre alla presenza di ferite, lesioni o cicatrici, anche se sono tatuati o "microchippati". Questo non solo per contestare poi l'eventuale sanzione amministrativa prevista per chi non ottempera all'obbligo dell'iscrizione all'anagrafe canina dell'animale o non lo sottopone al tatuaggio o non lo fa microchippare, ma anche per verificare la presenza di cani di provenienza furtiva. Non è un'ipotesi remota quella di trovare cani rubati e non solo combattenti o di razza, ma anche meticci.

La presenza di "trovatelli" può essere spiegata con il criminale uso degli stessi quali *spar-ring partner* per i campioni da lotta. È importante, quindi, accertare la provenienza di tutti gli animali presenti. Ancora, non bisogna focalizzarsi sulla presenza o meno di determinati tipi di cani - pit bull, ad esempio - perché sono almeno una trentina le razze utilizzate nei match: l'assenza di cani lottatori per antonomasia non esclude a priori un giro di combattimenti clandestini. Altra cosa importante è la ricerca di eventuali "cimiteri" di animali, soprattutto se il sito controllato è ubicato in luogo isolato, di campagna o, comunque, presenta caratteristiche tali da consentire l'occultamento delle carcasse. A chi scrive è capitato di trovare fosse con cani anche a decine di metri dalla struttura controllata, quindi è opportuno estendere le verifiche anche nei dintorni. In caso di ritrovamento di corpi di animali (non solo di cani, è possibile trovare anche resti di altri animali utilizzati per l'allenamento come maiali, gatti, galli, conigli, cinghiali. Ancora: sono stati accertati combattimenti con pantere, iene, tori...), è opportuno chiedere l'esame autoptico. Anche in questo caso è preziosa la collaborazione con la polizia veterinaria. Nel caso in cui la struttura sottoposta a perquisizione sia un canile o un allevamento autorizzato, bisogna verificare attentamente le autorizzazioni, comprese quelle sanitarie e quelle relative allo smaltimento dei rifiuti. È bene ricordare che i "canili gestiti da privati o da enti a scopo di ricovero, di commercio o di addestramento" sono sottoposti a vigilanza veterinaria ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. 8 febbraio 1954, n° 320,

"Regolamento di Polizia Veterinaria" e che la loro attivazione è subordinata all'autorizzazione del Sindaco del Comune in cui ricade la struttura. Tali impianti "devono soddisfare le esigenze igieniche ed essere facilmente disinfettabili e dotate di apposito locale e reparto di isolamento" (art. 24 D.P.R. 320/54).

Va da sé che tutto ciò che può essere utilizzato come fonte di prova deve essere sottoposto a sequestro, ivi compresi gli animali detenuti. È opportuno ricordare che, nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 544-ter, 544-quater e 544-quinquies, è sempre ordinata la confisca dell'animale, salvo che appartenga a persona estranea al reato. "Poiché lo scopo della confisca è quello di impedire che la libera disponibilità dell'animale possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato, o agevolare la sua ripetizione, l'atto propedeutico a tale provvedimento è il sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p., che deve essere attuato dalla polizia giudiziaria quando non è possibile, per la situazione di urgenza, attendere che sia disposto dal giudice, e non sia ancora intervenuto il pubblico ministero".<sup>(20)</sup>

A questo proposito, è necessario trovare preventivamente un luogo idoneo dove portare gli animali sequestrati sia per ristabilire le condizioni di liceità sia per impedire che il reato si protragga. Nulla, in ipotesi, vieta che possa essere nominata custode la persona che si dichiara proprietaria degli animali ma l'affidamento alla persona sottoposta a indagine è inopportuno, considerato che una delle finalità del sequestro è infatti quella di sottrarre il cane alla disponibilità del padrone, poiché sarebbe troppo elevato il rischio che lo stesso lo utilizzi per commettere altre ipotesi di reato.<sup>(21)</sup> Se si sequestrano animali perché detenuti in "condizioni incompatibili con la loro natura", quindi per sottrarli a un'oggettiva situazione di maltrattamento in atto, non si possono lasciare in custodia nello stesso luogo e condizioni in cui sono stati trovati, pena il vanificare la misura di prevenzione. Perché si sequestrano se il maltrattamento continua? Anzi, si arriva al paradosso di legittimare il mantenimento in condizioni incompatibili, perché il custode è tenuto a mantenerli in quel luogo, obbligato dall'atto di affidamento! A tal proposito vi è un precedente: un indagato propone istanza di riesame avverso il decreto con cui il g.i.p. aveva sottoposto a sequestro preventivo alcuni cavalli da lui tenuti. La p.g. li aveva sequestrati ritenendo che fossero tenuti in condizioni incompatibili con la loro natura. Il ricorrente contesta nel merito la fondatezza della *notitia criminis*, adducendo peraltro la sopravvenuta inutilità del vincolo cautelare essendo nelle more divenuto egli stesso custode dei cavalli in sequestro. Scrivono i giudici del riesame: "Da ultimo, l'affidamento degli animali in giudiziale custodia allo stesso indagato ha comunque frustrato le finalità cautelari sottese al sequestro preventivo dei medesimi, sostanzialmente posti nelle stesse condizioni di fatto cui la misura intendeva ovviare: ne consegue che il provvedimento del g.i.p., oltre che inammissibile in relazione all'oggetto, è attualmente infondato anche nel merito".<sup>(22)</sup>

È buona regola sottoporre i cani sequestrati non anagrafati, prima di affidarli alla nuova struttura, alla microchippatura per consentire poi la successiva identificazione e prevenire eventuali sostituzioni o sparizioni. Nel caso la p.g. operante chiede l'ausilio della polizia veterinaria. Possono legittimamente essere oggetto di sequestro preventivo anche i locali nei quali si tengono i combattimenti o dove sono avvenuti altri maltrattamenti, non essendovi dubbio in tal caso che la disponibilità della cosa pertinente al reato possa agevolare la com-

missione di altri reati. Né il sequestro può essere escluso in quanto dei locali non è consentita la confisca, perché la confiscabilità della cosa non è presupposto della misura cautelare, tant'è che la possibilità di sequestro delle cose di cui è consentita la confisca è prevista con disposizione autonoma rispetto a quella che pone i requisiti in genere del sequestro preventivo (cfr. Cass. Pen., Sez. III, 24 febbraio 1993).

Uno degli aspetti problematici che si riscontrano più frequentemente è quello relativo alle spese di mantenimento degli animali sottoposti a sequestro. Per ovviare a questo problema si è sperimentata, in diverse Procure, la cessione definitiva degli animali a terzi, dietro il pagamento di una somma di denaro messa a disposizione della Procura per risarcire, eventualmente, l'aveute diritto in caso di esito negativo del procedimento: «È pienamente legittimo il provvedimento con cui il Gip disponga la cessione definitiva, a titolo oneroso, di animali sottoposti a sequestro preventivo in un procedimento per maltrattamento ex art. 544 ter c.p., emesso ai sensi della disposizione di cui all'art. 260, comma 3, c.p.p., secondi cui, ove sia stato eseguito un sequestro di "cose deperibili", la autorità ne ordina, secondo i casi, la alienazione o la distruzione. Se è indubitabile che detta disposizione sia prevista in tema di sequestro probatorio e che, a decorrere dalla entrata in vigore della legge n. 94 del 2009, l'art. 104 delle disp. att. c.p.p. non preveda più la applicazione al sequestro preventivo della disciplina del sequestro probatorio, sussistono comunque i presupposti per il ricorso all'analogia. Nell'ipotesi del sequestro preventivo di beni deperibili, invero, è riscontrabile l'identità di ratio che ha indotto il legislatore a disciplinare espressamente la omologa figura del sequestro probatorio di cose deperibili. Né è di ostacolo all'applicazione analogica dell'art. 260, comma 3, c.p.p. il dettato di cui all'art. 14 delle preleggi, dovendosi escludere che la misura delle alienazione dei beni deperibili sottoposti a sequestro abbia una qualche valenza sanzionatoria, posto che, viceversa, essa è espressamente finalizzata ad impedire che, data la natura dei beni in questione, non suscettibili di una lunga conservazione nel tempo, il loro valore economico debba irrimediabilmente disperdersi durante il periodo in cui gli stessi sono assoggettati alla misura cautelare» (Cass. Penale sez. III, 12/09/2018, n.5334). Fonte: Diritto & Giustizia 25 Gennaio 2019.

### 13.3 Altre violazioni da accertare

Altri aspetti da controllare ed eventualmente contestare sono quelli inerenti alla normativa urbanistico-edilizia, a quella sui rifiuti e a quella sull'inquinamento idrico. Va da sé che la maggior parte degli allevamenti di cani lottatori sia abusiva anche sotto l'aspetto edilizio. Ciò capita spesso anche per allevamenti zootecnici abusivi o scuderie. Box in muratura, capanne in lamiera, strutture che modificano in modo sostanziale l'originario stato dei luoghi costituiscono violazione alla normativa vigente. Ricordiamo che "per realizzare un'opera che comporti una modifica dell'assetto urbanistico-territoriale della zona in modo stabile, definitivo e rilevante è necessario il rilascio da parte del Comune di una concessione urbanistico-edilizia; invece, per realizzare sul territorio un'opera più modesta, caratterizzata da precarietà strutturale e/o funzionale, e che dunque non comporti una modifica dell'assetto urbanistico-territoriale della zona in modo stabile, definitivo e rilevante è sufficiente il rilascio da parte del Comune di una autorizzazione urbanistico-edilizia".<sup>(23)</sup> Nel concetto

tecnico-giuridico di costruzione è compresa qualsiasi opera diretta a trasformare in modo durevole l'area scoperta preesistente senza alcun riguardo al tipo, alla grandezza e all'ubicazione dei manufatti realizzati. L'autorizzazione edilizia, infatti, occorre non soltanto per lavori in muratura ordinaria ma per qualsiasi opera in metallo, in laminati di plastica, in legno o altro materiale, che comporti trasformazione del tessuto urbanistico ed edilizio (cfr. Cass. Pen., Sez. III, 6/4/89, n°. 4873, Fontani). Una costruzione può definirsi precaria e, quindi, non soggetta a concessione edilizia, solo se viene realizzata per motivi di carattere contingente, a prescindere dal materiale adoperato e dalla più o meno facile rimovibilità e, cioè, quando sia destinata oggettivamente a uso temporaneo e limitato (cfr. Cass. Pen., Sez. III, 10/1/87, n°. 1 1420, Albaione). Per operazioni che richiedono specifiche competenze tecniche (misurazioni, rilievi, planimetrie, ecc.), la p.g. può chiedere l'intervento dell'Ufficio Tecnico del Comune in cui ricade il manufatto abusivo o nominare ausiliario di p.g. un geometra, un ingegnere, ecc.

Allevamenti, canili e concentrazioni di animali in genere producono una considerevole quantità di rifiuti. Sono stati sequestrati allevamenti o scuderie in vere e proprie discariche. Le violazioni più frequenti riscontrabili nei canili e negli allevamenti sono quelle relative all'abbandono e al deposito incontrollato di rifiuti. "Vogliamo sottolineare che mentre l'azione dell'abbandono è isolata e operata in via autonoma senza nesso di collegamento sistematico ripetitivo, il deposito incontrollato di rifiuti rappresenta invece qualcosa di più: trattasi certamente di un'azione pur sempre isolata, ma più impegnativa rispetto al semplice atto unico dell'abbandono".<sup>(24)</sup> In tutti i casi, l'organo di p.g. accertatore ha il potere di ordinare immediatamente la rimozione dei rifiuti ai responsabili e, nel caso d'inosservanza, procedere a loro carico ex art. 650 c.p. Infine, è bene appurare, nei controlli ad allevamenti, scuderie e canili, il regolare collegamento alla rete dell'energia elettrica. Non è raro che tali strutture si impossessino illegalmente di tali beni. Nel caso, procedere ai sensi degli articoli 624 e 625 c.p.

## 14. SCOMMESSE CLANDESTINE

L'ultimo comma dell'articolo 544-quinquies del c.p. prevede che "chiunque, anche se non presente sul luogo del reato, fuori dei casi di concorso nel medesimo, organizza o effettua scommesse sui combattimenti e sulle competizioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro".

Occorre, però, richiamare anche il reato previsto dall'art. 4 c. 1, della legge 13.12.1989 n°. 401, "Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa", fattispecie pacificamente applicabile per le scommesse clandestine relative alle gare ippiche o alle competizioni canine. Le interpretazioni più popolari mirano ad escludere, in base all'applicazione del principio di specialità, il concorso tra i due reati, ma per completezza informativa, va indicata anche un'interpretazione secondo la quale i due reati potrebbero, in determinate circostanze, concorrere, poiché i fatti incriminati sarebbero diversi: organizzazione di scommesse clandestine prevista da una normativa speciale che disciplina le attività di gioco e scommesse, e attività di scommessa su competizioni illegali tra animali. Secondo tale interpretazione l'art. 544-quinquies non può ritenersi assorbito nella parte relativa alle scommesse, ex art. 15 c.p.

nel delitto di esercizio di scommesse clandestine, con premi in danaro, ordinato in modo diverso, che è un reato fine. L'applicazione del principio di specialità di cui alla ricordata norma del codice presuppone, infatti, che una delle norme (quella cosiddetta speciale) presenti nella sua struttura tutti gli elementi propri dell'altra (cosiddetta generica), oltre a quelli caratteristici propri della specialità; una situazione, invece, non riscontrabile con riguardo alle fattispecie in questione, che prevedono reati distinti e aventi diverse obiettività giuridiche.

Ne conseguirebbe che la p.g., oltre ad accertare il reato di cui all'art. 544-quinquies in relazione alle scommesse, dovrebbe accertare anche le eventuali violazioni alla legge 401/89, ovvero esercizio abusivo di scommesse su competizioni di animali (art. 4, c. 1), pubblicità al loro esercizio (art. 4, c. 2), partecipazione alle scommesse (art. 4, c. 3), raccolta e accettazione di scommesse per via telefonica o telematica (art. 4, c. 4 bis), raccolta o prenotazione di scommesse per via telefonica o telematica, senza apposita autorizzazione all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione (art. 4, c. 4 ter). In questo caso, però, ci troviamo di fronte a mere contravvenzioni che non consentono alla polizia giudiziaria l'esercizio di adeguati strumenti investigativi.

In relazione alla legge 13 dicembre 1989 n° 401, il Supremo Collegio ha stabilito che il concetto di esercizio cui fa riferimento l'art. 4 implica una pluralità di comportamenti, ma essi non necessariamente coincidono con la programmazione di più delitti, che caratterizza l'associazione per delinquere (Cass. Pen. Sez. VI, 29 gennaio 1998, n.° 2881). Ancora: "L'art. 4 L. 13 dicembre 1989 n.° 401 non necessariamente comporta l'abitualità della condotta e comunque la reiterazione della condotta tipizzata" (Cass. Pen. Sez. I, 9 luglio 1992).

Elemento costitutivo della fattispecie di esercizio di scommesse clandestine è un'organizzazione, cioè la predisposizione sistematica di un complesso di persone o di mezzi apprestati e utilizzati a tale fine. Il reato presuppone l'unione di più soggetti che gestiscono la scommessa, benché sia ipotizzabile il caso residuale di una persona che riesca a mantenere l'organizzazione con il solo ausilio di mezzi di comunicazione. Il reato non richiede poi l'abitualità o, comunque, la reiterazione della condotta tipizzata potendo l'illecito essere realizzato compiutamente mediante l'organizzazione di scommesse per un singolo evento (cfr. Cass. Pen. Sez. III, 10 febbraio 1998, n.° 3413).

In pratica, configura il reato di raccolta di scommesse abusive l'attività di colui che svolga tale illecito in qualsiasi forma. È sufficiente a realizzare l'elemento materiale del reato un solo fatto di esercizio dell'attività di scommessa e, soltanto in via eventuale, tale esercizio può assumere caratteri di abitualità o di permanenza o realizzarsi per il tramite di una organizzazione intesa a estendere il giro delle scommesse a un numero indeterminato di soggetti. Ricordiamo che per la consumazione del reato di scommesse clandestine è sufficiente la semplice "puntata" e non è necessario l'inizio o la realizzazione dell'evento su cui si è "puntato".

Infine, "Integra il reato previsto dall'art. 4 l. 13 dicembre 1989, n. 401 l'attività di accettazione e raccolta di scommesse su eventi sportivi (nella specie, corse canine), svolta mediante comunicazioni telefoniche o telematiche da parte di soggetto intermediario sprovvisto della licenza di cui all'art. 88 t.u.l.p.s., anche se munito dell'autorizzazione ministeriale di cui all'art. 25 del codice delle comunicazioni" (Cass. Penale sez. III, 21/02/2013, n. 32089). Fonte: Cassazione Penale 2014, 6, 2298.

## 15. L'ALLEVAMENTO DI CANI AI FINI FISCALI E PREVIDENZIALI

La legge n.° 349 del 23 agosto 1993 ha disciplinato l'attività cinotecnica intesa come allevamento, selezione e addestramento delle razze canine. Essa è considerata a tutti gli effetti attività imprenditoriale agricola quando i redditi che ne derivano sono prevalenti rispetto a quelli di altre attività non agricole svolte dallo stesso soggetto. Coloro che esercitano l'attività cinotecnica sono imprenditori agricoli secondo l'articolo 2135 del codice civile. Non sono imprenditori agricoli gli allevatori con un numero inferiore a cinque fattrici e che annualmente producono un numero di cuccioli inferiori alle trenta unità (D. M. del 28 gennaio 1994). L'Accordo Stato - Regioni - Province autonome del 6 febbraio 2006 prevede che le attività di commercio di animali da compagnia dovranno essere sottoposte ad autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. 8/2/54, n.° 320 dal servizio veterinario competente. Per rilasciare l'autorizzazione i servizi veterinari dovranno verificare, insieme agli altri requisiti previsti, il possesso da parte del responsabile di una qualificata formazione professionale o di una comprovata esperienza nel settore, l'idoneità igienica dei locali e delle attrezzature utilizzate, la conformità dei box e dei recinti.

Sempre il richiamato Accordo, all'articolo 1, n.° 2, lett. b, definisce come «allevamento di cani e gatti per attività commerciali» la "detenzione di cani e di gatti, anche ai fini commerciali, in numero pari o superiore a 5 fattrici o 30 cuccioli per anno". Il «commercio di animali da compagnia», invece, alla successiva lettera c, viene definito come "qualsiasi attività economica quale, ad esempio, i negozi di vendita di animali, le pensioni, per animali, le attività di toelettatura e di addestramento".

"Ai sensi della legge 23 agosto 1993, n. 349, l'attività cinotecnica, intesa come attività volta all'allevamento, alla selezione e all'addestramento delle razze canine, è considerata a tutti gli effetti attività imprenditoriale agricola quando i redditi che ne derivano sono prevalenti rispetto a quelli di altre attività economiche non agricole svolte dallo stesso soggetto, mentre non sono considerati imprenditori agricoli gli allevatori che producono nell'arco di un anno un numero di cani inferiori a quello determinato, per tipi o per razze, con decreto del Ministro dell'agricoltura (e quindi, come da D.M. del 28/1/1994, non sono considerati imprenditori agricoli gli allevatori che tengono in allevamento un numero inferiore a cinque fattrici e che annualmente producono un numero di cuccioli inferiori alle trenta unità). Quindi il legislatore ha regolamentato l'attività cinotecnica svolta in forma professionale, ponendo alcuni requisiti minimi (affidenti al reddito e al numero di capi), in difetto dei quali il soggetto interessato non assume la qualifica di imprenditore agricolo, ma non ha imposto a colui che esercita l'attività cinotecnica di assumere necessariamente anche lo status di imprenditore agricolo" (Consiglio di Stato sez. VI, 21/02/2017, n.795). Fonte: Foro Amministrativo (II) 2017, 2, 319.

Per quanto riguarda l'inquadramento delle imprese allevatrici di cani, l'articolo 1 della Legge 778/86 stabilisce che sono da considerare, sul piano dell'inquadramento previdenziale, aziende agricole o forestali quelle esercenti un'attività volta alla coltivazione dei fondi, alla silvicoltura, all'allevamento degli animali e attività connesse ai sensi dell'art. 2135 del codice civile. L'INPS, con la circolare n.° 167 del 27 luglio 1998, ha precisato che le attività di allevamento di ogni specie di animali vanno considerate attività agricole primarie.

## 16. INTERNET, ANIMALI E CRIMINI

Internet rappresenta un fattore criminogenetico per molte condotte a danno degli animali. La bacheca virtuale e universale della rete fornisce una sicura quanto anonima vetrina per video e foto di violenze contro gli animali. Sicuramente alcuni maltrattamenti vengono pensati e perpetrati all'unico scopo di postare i video in rete, in questo senso l'immensa visibilità di Internet rappresenta il luogo dove rendere universali i propri violenti quanto stupidi "atti gloriosi" e così un anonimo ragazzo di una periferia qualsiasi della Terra, acquista una sinistra fama planetaria, grazie a una tortura inflitta a un animale. Forse di lui non si saprà mai il nome, ma il suo gesto sarà per sempre in rete. Immagini e video simili fanno il giro del mondo attraverso *social network* e scatenano un pericoloso effetto emulativo. Non è errato affermare che senza Internet tante violenze a danno di animali non ci sarebbero.

Schematicamente i principali modi di utilizzo di Internet per attività illegali contro gli animali sono:

- 1) Diffusione di immagini e video relativi ad uccisioni e atti di violenza contro animali;
- 2) Commercio e traffico di animali;
- 3) Raccolta di scommesse su competizioni tra o di animali;
- 4) Promozione di attività illegali a danno di animali;
- 5) Truffe e raggiri con uso fittizio di animali.

La diffusione di immagini e video riguarda diverse tipologie di maltrattamenti che vanno dall'uccisione gratuita (es. animali dati a fuoco, lanciati da edifici, scuoiati vivi, ecc.) al maltrattamento violento (animali picchiati, feriti, appesi, usati come bersaglio, ecc.) a fenomeni più complessi come il *crush fetish*, i combattimenti tra animali, le corse clandestine di cavalli, la zooerastia.

Internet apre, anche per i crimini contro gli animali, nuove frontiere investigative. I campi di illegalità sono diversi e vanno dal traffico di fauna selvatica, alle scommesse clandestine su competizioni illegali tra animali, dai combattimenti alle corse di cavalli, alla zooerastia. Il commercio e il traffico di animali includono tipologie di animali vivi o morti diversi per specie e livello di protezione. Dai pesci tropicali, ai rapaci, dai pappagalli alle tartarughe ai cani allevati nell'Est europeo, dai cardellini ai cani da combattimento ai trofei di caccia: in rete è possibile trovare in vendita quasi tutti gli animali. La protezione delle specie rare è messa a dura prova anche dai commerci illeciti di animali esotici via Internet, che hanno conosciuto una rapida crescita negli ultimi anni.

Anche per i combattimenti clandestini e le relative scommesse clandestine, Internet può rappresentare uno strumento di illegalità. Si tratta perlopiù, come dimostrato da un'indagine del Compartimento della Polizia Postale di Reggio Calabria, di siti registrati all'estero, in particolare nei paesi dell'Europa orientale, in Asia e nell'America del Sud, sui quali si può scommettere, acquistare cani, fare scambi di filmati e foto, trovare i calendari degli incontri ecc. Non è difficile imbattersi in nomi italiani nei forum o in altre pagine aperte dei siti, difatti molti italiani li visitano. Una delle operazioni di polizia giudiziaria più significative degli ultimi anni è stata condotta dal Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni per la Calabria che ha oscurato 26 siti Internet attraverso i quali si istigava a commettere i reati di "Maltrattamento di animali" e di organizzazione di "spettacoli o manifestazione vietate" at-

traverso corse clandestine di cavalli. Le indagini espletate hanno consentito di accertare che i video erano ospitati su provider americani, ed è stato quindi necessario richiamare precisi accordi internazionali al fine di sequestrare e oscurare le pagine interessate e identificare i responsabili.

Uno dei problemi principali che i reati connessi ad Internet presentano è che, spesso, si tratta di siti o provider registrati all'estero e che sfuggono, pertanto, alla normativa italiana. Non solo, alcune condotte censurabili penalmente nel nostro Paese possono non essere vietate nei Paesi in cui sono stati registrati i provider che ospitano pagine o video che riproducono o esaltano attività vietate in Italia. Sotto questo profilo si rischia l'impasse operativa, ma può essere preziosa la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica che rappresenta il primo accordo internazionale riguardante i crimini commessi attraverso Internet o altre reti informatiche. La Convenzione è entrata in vigore il 1° luglio 2004. Gli Stati Uniti, pur non appartenendo al Consiglio d'Europa, hanno ratificato la Convenzione. L'Italia ha provveduto alla ratifica della Convenzione con la Legge 18 marzo 2008, n.48. L'articolo 25 della Convenzione fissa i principi relativi alla mutua assistenza tra le Parti al fine delle indagini o dei procedimenti sui reati relativi a sistemi e dati informatici o per la raccolta di prove in formato elettronico. La Convenzione ha una portata ampia perché si applica a qualunque reato commesso a mezzo di un sistema computerizzato, nonché nel caso in cui la prova del reato sia sotto forma elettronica.

I reati connessi agli animali che più frequentemente si possono riscontrare in rete vanno dalle scommesse clandestine, alla organizzazione di competizione vietate tra animali, dalla vendita di specie protette al maltrattamento ecc., ma è l'istigazione a delinquere il reato principe in tale contesto.

Per la configurabilità, sotto il profilo soggettivo, del reato di pubblica istigazione a delinquere (art. 414 c.p.) è necessario e sufficiente il dolo generico, consistente nella cosciente volontà di commettere il fatto in sé, con l'intenzione di istigare alla commissione concreta di uno o più delitti, nulla rilevando, per converso, il fine particolare perseguito dall'agente o i motivi del suo agire. La Suprema Corte ha stabilito che "Ai fini della configurabilità del reato di istigazione a delinquere (art. 414 c.p.), occorre, dal punto di vista oggettivo, che sia posta in essere in pubblico la propalazione di condotte che configurino precise azioni delittuose, con rappresentazione di azioni concrete che possano indurre altri alla commissione di tali fatti, dovendosi in proposito analizzare l'idoneità della condotta in relazione alla situazione concreta per verificare quale forza persuasiva e suggestiva potevano avere le frasi pronunciate ai fini istigatori della condotta. Mentre, dal punto di vista soggettivo, è richiesto il dolo generico consistente nella cosciente volontà di commettere il fatto in sé, con l'intenzione di istigare alla commissione concreta di uno o più delitti, essendo in proposito del tutto irrilevante il fine particolare perseguito o i motivi dell'agire" (Cass. Pen., sez. I, 16 ottobre 2008, n. 40684). Mostrare immagini sulla tortura di un animale, accompagnate da frasi e commenti elogiativi di tale condotta, o proporre filmati a carattere zoopornografico idonei in sé a determinare condotte emulative o, ancora, mostrare video sulle corse clandestine di cavalli o di combattimenti tra cani, accompagnati da forum in cui si esorta a tali attività, rappresentano atti concreti, per il loro contenuto intrinseco, per la condizione personale degli autori e per le circostanze di fatto in cui si esplicano, a determinare il rischio, non teorico, ma effettivo, della consumazione di altri reati e, specificamente, di reati lesivi di interessi omologhi a

quelli offesi dal crimine esaltato. Un pericolo concreto per la sicurezza pubblica sussiste in misura maggiore quando il discorso apologetico incide su specifiche situazioni o su ambienti non refrattari a recepirne l'impulso istigatorio, come i siti specifici che richiamano l'interesse di precise persone, sensibili a determinate suggestioni o persuasioni, perché determina un probabile effetto suggestivo, tenuto conto della massa generalizzata di persone potenziali recettrici delle espressioni apologetiche.

## 17. LA PSICHE ZOOMAFIOSA

Ma perché i combattimenti, le corse clandestine, il traffico di fauna? Quali le motivazioni psicologiche e le condotte culturali che spingono un uomo a partecipare a tali nefandezze o assistere cose simili? In psicologia si spiega la febbre dei combattimenti o di altri spettacoli cruenti con la ricerca di un gesto "grande", di un momento di gloria da parte di persone che vivono in uno stato di costante umiliazione, impotenza e degrado che sognano continuamente un proprio atto eroico che non possono compiere, per incapacità, inettitudine o impedimenti sociali. Il possesso del cane da combattimento, ma anche di un cavallo da corsa o di un leone tenuto in giardino, diventa un'esperienza di sostituzione: ciò che l'uomo non può ottenere può essere realizzato dall'animale. In questa prospettiva l'animale assume una funzione simbolica, sostituendo quelle che una volta erano le insegne del potere e diventando portatore allegorico di forza, autorità e potenza. Non solo i soldi delle scommesse, quindi, ma anche gloria, potenza, bellezza. Si tratta di una trasfigurazione simbolica, di un appropriarsi di valori altrimenti negati. A vincere non è solo il combattente o il cavallo più veloce, ma entrambi, animale-uomo e animale-animale. Chi possiede un animale vincitore si "nutre" della sua grandezza, del potere che rappresenta. È il suo blasone animato. In questo senso, anche la moda di possedere pit bull o altri molossi in voga nei ceti sociali più attigui alla criminalità, trova una possibile spiegazione. Il cane di un "uomo di rispetto" deve essere forte, dominante, un animale che incute rispetto e che lo proietta al suo proprietario. Il sociologo Franco Ferrarotti parla di status symbol che costano meno di una guardia del corpo.

Nei combattimenti, soprattutto quelli gestiti dalla bassa manovalanza e da bulli di periferia, la figura più frequente è il maltrattatore con finalità prettamente ludica. Il suo scopo è quello di sconfiggere la noia che lo assale perseguendo un divertimento violento. In questa tipologia, ritroviamo molti soggetti adolescenziali che si riuniscono per dar luogo alla rappresentazione ludica del combattimento. La funzione di questo tipo di reato è prettamente ricreativa e può essere considerato una forma di divertimento criminale in alternativa alle tradizionali serate tra amici al cinema o in discoteca. La motivazione principale non sembra tanto essere il provento economico, quanto la ricerca di emozioni forti, caratteristica dei soggetti che hanno un grande senso di vuoto interiore.

Questi individui sono alla ricerca disperata di nuovi stimoli, sensazioni forti in grado di dare un senso alla loro vita. Nel fare ciò, considerano gli animali meri oggetti utili per il loro piacere o divertimento e che hanno l'unica funzione di servire a tali scopi. Le lotte cruente tra animali hanno degli estimatori che le considerano un vero e proprio spettacolo (si pensi, tra l'altro, al giro dei video e alla mania correlata di vedere e guardare gli incontri). Per costoro, assistere o partecipare a un combattimento, oltre che sperare nella vincita, può

essere un "divertimento", un "trattenimento", un "gioco", un divertimento organizzato per far passare il tempo in modo ludico. Vi è una sorta di estetica della crudeltà, di attrazione per la sofferenza. Per Kierkegaard, l'uomo come spettatore estetico è spinto a disinteressarsi addirittura della vita e della sofferenza dei suoi simili pur di godere uno spettacolo. "Anche il dolore si può spettacolarizzare, persino la morte, il dolore dei dolori, la madre di tutti i dolori (...) Nello spettacolo la morte viene trasformata e rappresentata come gesto eroico che sa di magnificenza. (...) Nello spettacolo la morte diventa amica, anzi, un'occasione per rappresentarsi e per essere in maniera più piena. Ecco la morte, una sorta di danza piacevole, un'occasione per esistere esistendo al massimo: la morte come erezione dell'esistenza prima della caduta flaccida".<sup>(25)</sup> Secondo quest'accezione, quindi, i combattimenti, indipendentemente dal numero degli spettatori e dal valore pubblico dell'evento, possono essere considerati spettacoli (spettacolo: da *spectaculum*, derivato dal verbo *spectare*: guardare), o gioco inteso come intrattenimento regolato da norme convenzionali, il cui esito, legato spesso a una vincita di denaro, dipende dalla forza dei lottatori. "Gioco" che quanto più è crudele, tanta più attrazione suscita nel folle vortice del fascino della violenza. Le combinazioni dei comportamenti antisociali sono infinite (dato statistico comune è la tortura di animali), ma la caratteristica più profonda e universale di tutti gli psicolabili è l'assenza di rimorsi: non hanno il concetto di colpa, non hanno coscienza morale, o come asseriva Latanzio "...fanno per divertimento quello che fanno per delinquenza".

"Questa forma di godimento ha una sua genesi: trae origine dalla ricerca del brivido e dell'eccitazione, che diventa pressante soprattutto quando la vita quotidiana sembra non offrire stimoli vitali. (...) La ripetizione di esperienze quali uccidere gli animali indifesi, divertirsi a tormentarli, esaltarsi a massacrarli, conduce a una forma di godimento che sconfinava nel sadismo, vale a dire nel piacere che nasce dal vedere l'altro che soffre".<sup>(26)</sup> Il gusto che anima tali soggetti non può che essere quello di provocare dolore, sofferenza, terrore, morte. È gente che aspetta con ansia e impazienza il momento, disponibile per questo a correre il rischio di incappare nelle maglie della Giustizia, pur di gioire nel partecipare alla lotta, raggiungendo il piacere e facendo placare la tensione nel momento in cui l'animale perdente sanguinante viene raccolto e quello vincitore esibito. "Per quanto si cerchi, non vi è altro termine dal punto di vista psicologico che possa designare tutto ciò se non quello di sadismo, vale a dire piacere nel provocare sofferenza. Di più: piacere nel provocare la morte, piacere misto a senso di potenza, perché se posso uccidere qualcuno vuole dire che sono più forte di lui e quindi il mio io, bisognoso di conferme, va a ricercare e si nutre di questa cruenta iniezione di autostima".<sup>(27)</sup>

Vanno, altresì, fatte alcune considerazioni sulla capacità criminale e sulla pericolosità sociale. Quest'ultima è una qualità, un modo di essere del soggetto, da cui si deduce la probabilità che egli commetta nuovi reati. Essa si differenzia dalla capacità criminale, che esiste sempre in misura più o meno accentuata, per il fatto stesso che il soggetto ha già commesso il reato e costituisce quindi un'attitudine soggettiva alla commissione dei reati stessi. La capacità criminale è quindi il *genus* e la pericolosità la specie, poiché la prima è solo possibilità, mentre la seconda è probabilità di compiere illeciti penali. La pericolosità coincide solo con la dimensione prognostico-preventiva della capacità criminale ma non con quella etico-retributiva della medesima (cfr. Cass. Pen., Sez. II, sent. n. 9572, 3/7/90).

Nella valutazione della pericolosità di un indagato non si può "sottovalutare il rischio



di reiterazione di delitti della stessa indole, attesa la singolarità delle condotte attribuite estremamente rappresentative della pericolosità sociale del soggetto, perfettamente a conoscenza dei meccanismi che regolano i combattimenti e le competizioni clandestine tra cani, alla cui realizzazione l'indagato si dedica costantemente, risultando totalmente dedito al mantenimento di consolidati rapporti all'interno del circuito criminale di riferimento, e soprattutto privo di scrupoli nel mandare gli ignari animali a morire in incontri brutali" (Cass. Pen. Sez. III, 18/05/2005 n. 23119; massima a cura di C. Troiano).

Ancora la Suprema Corte: "Il Tribunale del riesame ha adeguatamente motivato sulla gravità indiziaria, ritenendo, allo stato delle acquisizioni processuali, sussistere validi elementi di sostegno dell'assunto accusatorio e ha giudicato in modo non illogico persistere le esigenze di social prevenzione e, quindi, l'esistenza di una prognosi sfavorevole di reiterazione di condotte criminose per le specifiche modalità dei fatti con valutazione corretta, anche con riferimento alla misura non particolarmente afflittiva adottata, atteso che le specifiche modalità e circostanze del fatto costituiscono un elemento fondamentale nella valutazione della personalità del soggetto, in quanto afferenti a episodi concreti già effettivamente posti in essere dall'interessato. Ciò conformemente all'indirizzo di questa Corte secondo cui le 'specifiche modalità e circostanze del fatto' ben possono fondare il giudizio di pericolosità dell'indagato ai fini dell'adozione di una misura custodiale e della scelta della misura applicabile, costituendo la condotta tenuta in occasione della commissione del reato un elemento diretto assai significativo per interpretare la personalità dell'agente. (Fattispecie: ricorso contro la misura del divieto di dimora in un Comune a carico di un veterinario accusato di concorso esterno in un'associazione per delinquere finalizzata all'organizzazione di corse clandestine di cavalli e in ordine al reato di maltrattamenti di animali consistiti nel sottoporre gli stessi ad addestramenti massacranti, nella somministrazione di farmaci anabolizzanti e nell'impiego degli stessi in corse non confacenti alle loro caratteristiche etologiche in modo da mettere a repentaglio la loro incolumità)" (Cass. Pen., Sez. III, 28/02/2012, Sent. n. 12763).

## 18. GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITÀ

"L'art. 544 ter c.p., sanziona colui che, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche. Ricorre in tali circostanze un trasporto palesemente inadatto e sovraffollato di cani, anche se motivato con il solo scopo di recare sollievo ad animali malandati e di provvedere alla loro cura nel canile di destinazione. Come è stato correttamente osservato dalla Corte territoriale, infatti, l'intervento di assistenza avrebbe potuto essere agevolmente compiuto interessando le competenti autorità veterinarie del (OMISSIS), dove si trovavano i cani "da tutelare", senza disporre un trasloco oggettivamente improponibile per condizioni di viaggio, lunghezza del percorso, insufficienza degli spazi destinati all'accoglienza degli animali, stipati senz'aria e senza possibilità di difesa dalle stesse proprie deiezioni. Tanto più che la ricorrente, professionista del settore in quanto titolare di allevamento, si sarebbe facilmente destreggiata nelle eventuali incombenze burocratiche da affrontare per il ricovero nelle strutture adeguate. Per completezza, in ogni caso, va altresì osservato che comunque la ricorrente, per distogliere la propria re-

sponsabilità, ha altresì sostenuto che i cani che aveva deciso di "salvare" si trovavano in pesime condizioni generali. Va da sé che ancor più grave si presenta la condotta perseguita, atteso che le condizioni di trasporto impossibili (a prescindere da accorgimenti migliorativi più o meno provati e più o meno efficaci) sarebbero state deliberatamente (la responsabilità è invero di natura dolosa) imposte ad animali già in difficoltà, le cui condizioni ammalorate - ancorché in parte per eventi transeunti - erano indubbie. Tanto più che il comportamento era stato posto in essere da un soggetto professionalmente attrezzato, proprio per la sua attività commerciale, a comprendere e a rappresentarsi le esigenze e i bisogni degli stessi animali". (Cass. Pen. sez. III, 15/11/2018, (ud. 15/11/2018, dep. 17/04/2019), n.16755). \*

"In tema di delitti contro il sentimento per gli animali, le nuove fattispecie di uccisione e maltrattamento di animali previsti agli artt. 544-bis e 544-ter c.p., si differenziano dalla fattispecie di uccisione o danneggiamento di animali altrui di cui all'art. 638 c.p., sia per la diversità del bene oggetto di tutela penale, sia per la diversità dell'elemento soggettivo" (Cass. Pen. sez. III, 15/11/2018, dep. 17/04/2019, n.16755). Fonte: Diritto & Giustizia 2019, 18 aprile.

"Nel maltrattamento di animali la lesione non deve essere necessariamente cronica. Sussiste il reato di cui all'art. 544 ter c.p. anche se le lesioni provocate non sono croniche (nella specie, relativa a lesioni alle penne di alcuni volatili, la Corte ha escluso quale elemento scriminante la possibilità che tali penne potessero ricrescere)" (Cass. Pen. sez. III, 17/04/2019, n.29510).

"La condotta tipica integrante il reato di cui all'art. 544 ter c.p. è costituita, invero, non già dalla detenzione degli animali in condizioni incompatibili con la loro natura, azione questa configurante la diversa ipotesi contravvenzionale sanzionata dall'art. 727 c.p., bensì nel loro consapevole e volontario maltrattamento, estrinsecantesi alternativamente o in lesioni loro provocate per crudeltà o comunque senza necessità, o nella sottoposizione a sevizie o a comportamenti o lavori incompatibili con le caratteristiche etologiche della specie" (Cass. Pen. sez. III, 17/04/2019, n.29510).

"Configura la lesione rilevante per il delitto di maltrattamento di animali, art. 544 ter, in relazione all'art. 582 c.p., l'omessa cura di una malattia che determina il protrarsi della patologia con un significativo aggravamento fonte di sofferenze e di un'apprezzabile compromissione dell'integrità dell'animale" (Cass. Pen. sez. III, 15/01/2019, n. 22579).

«Per la sussistenza di una lesione deve osservarsi che "Nel reato di maltrattamento di animali, la nozione di lesione, sebbene non risulti perfettamente sovrapponibile a quella prevista dall'art. 582 c.p., implica comunque la sussistenza di un'apprezzabile diminuzione della originaria integrità dell'animale che, pur non risolvendosi in un vero e proprio processo patologico e non determinando una menomazione funzionale, sia comunque diretta conseguenza di una condotta volontaria commissiva od omissiva" (Sez. 3, n. 32837 del 27/06/2013 - dep. 29/07/2013, Prota e altro, Rv. 25591001). (...) Il protrarsi della malattia senza adeguate cure, per limitarla o debellarla, configura, quindi, le lesioni rilevanti ex art. 544 ter c.p.» (Cass. Pen. sez. III, 15/01/2019, n. 22579).

“Integra il reato di maltrattamento di animali, l'utilizzo di animali vivi come esca per la pesca sportiva, non potendosi ritenere tale condotta scriminata ai sensi dell'art. 19-ter disp. coord. c.p., che trova applicazione solo ove le attività in esso menzionate siano svolte nel rispetto della normativa di settore. (Fattispecie in tema di utilizzo, non contemplato dalla normativa speciale in materia di pesca, di piccioni vivi quale esca per la pesca del pesce “siluro”)” (Cass. Pen. sez. III, 14/12/2018, n.17691).\*

“L'impiego di volatili, piccioni, legati per una zampetta all'amo e costretti a seguire il volo della lenza fino a venire ripetutamente catapultati nel fiume quale richiami per la cattura del pesce siluro, soggetti ad affogamenti ripetuti nell'acqua, si configura come una vera e propria sevizia, atta a provocare agli uccelli, quand'anche sopravvissuti, gravi sofferenze, indipendentemente dalle lesioni eventualmente arrecategli” (Cass. Pen. sez. III, 14/12/2018, n.17691).\*

“In tema di delitti contro il sentimento per gli animali, la nozione di “necessità” che esclude la configurabilità del reato di uccisione di animali di cui all'art. 544-bis cod. pen. comprende non soltanto lo stato di necessità previsto dall'art. 54 cod. pen., ma anche ogni altra situazione che induca all'uccisione dell'animale per evitare un pericolo imminente o per impedire l'aggravamento di un danno alla persona propria o altrui o ai propri beni, quando tale danno l'agente ritenga altrimenti inevitabile. (Fattispecie in cui la S.C ha escluso ricorresse la condizione di necessità nell'uccisione da parte dell'imputato di un cane, essendo l'animale già in fuga dal pollaio ove aveva catturato, dopo averne ucciso altre, una gallina che serrava tra i denti)” (Cass. Pen. sez. III, 26/04/2018, n.49672).

“È ammissibile il sequestro preventivo del cane che, maltrattato e lasciato solo per 15 giorni dal proprietario nel periodo estivo, manifesti condizioni precarie di salute a nulla rilevando la circostanza che l'animale avesse ciotole con acqua e cibo a disposizione, poiché tali elementi non corrispondono al concetto di cura verso i propri animali domestici e non esonerano dall'imputazione ex art. 544 ter c.p.” (Cass. Pen. sez. III, 16/03/2018, n. 29894). Fonte: Riv. pen. 2018, 9, 807.

“Integra il reato di cui all'art. 544 ter c.p. la condotta di chi detiene undici cani di varie razze all'interno di una gabbia di dimensioni anguste mantenendoli in condizioni igienico-sanitarie gravemente deficitarie, a causa delle quali taluni di essi avevano contratto infezioni e riportato lesioni” (Cass. Pen. sez. III, 20/02/2018, n.16042). Fonte: Diritto & Giustizia 2018, 11 aprile.

“Integra il concetto di sevizie e comportamenti incompatibili con le caratteristiche dell'animale, e pertanto è già di per sé fattore tale da costituire l'elemento materiale del reato contestato il tenere lo stesso, per periodi considerevoli di tempo, in isolamento, legato in uno spazio angustamente circoscritto, senza cure igieniche né somministrazioni alimentari e senza un'adeguata protezione dalle intemperie, con ricadute sulla sua integrità” (Cass. Pen. sez. III, 16/01/2018, n. 8036). Fonte: Diritto & Giustizia 2018, 21 febbraio 2018.

“La mera esistenza di una cuccia in cemento non può di per sé essere ritenuto adeguato

mezzo di protezione dagli avversi eventi meteorologici tanto più nella stagione invernale” (Cass. Pen. sez. III, 16/01/2018, n. 8036).\*

“È nozione di comune esperienza il dato secondo il quale il cane sia di per sé un animale gregario, destinato cioè a vivere - sia pure in abituali condizioni di sostanziale cattività - non isolato ma in comunione con altri soggetti, comunemente rappresentati, data la ormai millenaria consuetudine che tale animale ha con la specie umana, da uomini nei cui confronti esso non di rado riversa, in una auspicabile mutua integrazione, i segni evidenti della propria sensibile affettività, dovendo, peraltro, ricevere dall'uomo, ove sia instaurato con esso un rapporto di proprietà, le necessarie cure ed assistenze. È pertanto evidente come sia contrario alle oramai radicate caratteristiche etologiche della specie in questione il tenere un cane, per periodi considerevoli di tempo, in isolamento, legato in uno spazio angustamente circoscritto, senza cure igieniche né somministrazioni alimentari e senza un'adeguata protezione dalle intemperie, con ricadute sulla sua integrità” (Cass. Pen. sez. III, 16/01/2018, n. 8036).\*

“In tema di delitti contro il sentimento per gli animali, ai fini della configurabilità dei reati di uccisione (art. 544-bis cod. pen.) e di maltrattamento di animali (art. 544-ter cod. pen.) non è necessaria la compiuta identificazione dell'animale offeso”. (Nella fattispecie, condotte di sevizie e maltrattamenti nei confronti degli animali affidati al ricorrente quale medico veterinario; animali lasciati per giorni privi di cibo ed acqua o uccisi brutalmente a colpi di bastone o morti per ipotermia; pratiche di eutanasia poste in essere senza avvalersi del previo ausilio dell'anestesia, come previsto dalla normativa di settore, per evitare inutili ed atroci sofferenze agli animali che, in mancanza di quella, sarebbero morti per asfissia; riutilizzo di siringhe di anestetico sporche di sangue; etc. Al cospetto di tale apparato argomentativo, la Suprema Corte ha ritenuto fallace e del tutto priva di sostegno logico-giuridico la tesi del ricorrente secondo cui non sarebbero configurabili né il delitto di maltrattamenti né quello di uccisione, per la mancata identificazione dell'oggetto materiale del reato, attesa la mancata identificazione del nome dell'animale o del nominativo del padrone) (Cass. Pen. sez. III, 05/12/2017, n. 3674).\*

«Deve affermarsi il principio di diritto secondo cui non integra elemento essenziale né del reato di uccisione né di maltrattamento di animali l'identificazione della persona offesa dallo stesso (ossia l'animale, posto che la previsione di tali reati riconosce il valore giuridico della vita dell'animale, che è soggetto passivo del reato e non mero oggetto materiale, seppur in una prospettiva di unità dell'ordinamento che esclude qualsivoglia conflitto con le attività lecite che sono espressione della natura e della cultura umana, avendo infatti il legislatore previsto tra gli elementi oggettivi del fatto l'assenza di “necessità” e la “crudeltà” che, anche oltre i limiti delle scriminanti in senso stretto, escludono il potenziale conflitto con altri beni giuridici gravitanti attorno all'uomo), con la conseguenza che, una volta accertata la sussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie criminosa, integrati dalla condotta (azione od omissione), evento, elemento psicologico (dolo), e nesso di causalità (materiale e psicologica), la responsabilità dell'autore non è esclusa dal fatto che sia rimasta ignota o non compiutamente identificata la vittima di uno dei reati di cui agli artt. 544-bis e 544-ter

c.p., ossia l'animale ucciso o maltrattato» (Cass. Pen. sez. III, 05/12/2017, n. 3674). Fonte: CED Cass. pen. 2018.

“È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 544-ter cod. pen. in riferimento agli art. 3,27, comma 3, 117 comma 1. Cost e all'art. 49, par. 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'unione Europea, nella parte in cui punisce più gravemente chi sottopone un animale a comportamenti insopportabili per le sue caratteristiche etologiche rispetto a quanto previsto dall'art. 727 cod. pen., per chi detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di grave sofferenza, trovando giustificazione sul piano costituzionale la previsione di sanzioni proporzionate alla differente gravità della fattispecie, in quanto il delitto di cui all'rt. 544-ter cod. pen. a differenza dell'ipotesi contravvenzionale di cui all'art. 727, comma 2, cod. pen., che assume natura residuale rispetto al primo, è punito solo a titolo di dolo ed è caratterizzato dall'ulteriore presupposto della crudeltà o della mancanza di necessità, nonché dalla causazione di lesioni o sottoposizione a sevizie, comportamenti, fatiche, lavori insopportabili” (Cass. Pen. sez. III, 03/10/2017, n.10163). Fonte: CED Cass. pen. 2018.

«L'art. 19 ter disp. coord. cod. pen. esclude la configurabilità del reato previsto dall'art. 544-ter cod. pen. e delle altre disposizioni del titolo IX-bis, libro secondo, del cod. pen. all'attività di allevamento di animali destinati alla sperimentazione scientifica ed alle ulteriori attività ivi menzionate, purché svolte nel rispetto della normativa di settore. (In applicazione di suddetto principio la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione dei giudici di merito che avevano ritenuto integrati i reati di cui agli art. 544-bis e 544-ter cod. pen. con riferimento al trattamento di cani di razza “beagle”, attuato in violazione delle linee guida dettate dal d.lgs. 27 gennaio 1992 n. 116, con modalità tali da sfociare in comportamenti insopportabili per le loro caratteristiche etologiche, quali le riscontrate anomalie della temperatura intera ai capannoni, le precarie condizioni igieniche dei luoghi, l'inadeguatezza dell'alimentazione, la mancata somministrazione di farmaci e la provata deprivazione sensoriale degli animali)» (Cass. Pen. sez. III, 03/10/2017, n.10163). Fonte: CED Cass. pen. 2018.

“Individuata la normativa speciale di riferimento, vanno ritenuti integrati i reati di cui agli artt. 544 bis e 544 ter c.p. laddove il trattamento degli animali sia attuato, rispetto alla normativa speciale di riferimento, con modalità tali da sfociare in comportamenti insopportabili per le loro caratteristiche etologiche” (Cass. Pen. sez. III, 03/10/2017, n.10163).\*

“La condotta di somministrazione ad un cavallo delle sostanze di cui all'allegato 1 del regolamento UNIRE, approvato con d.m. n. 797 del 16 ottobre 2002, a prescindere dalle relative quantità, integra sia il reato previsto dall'art. 1, l. n. 401 del 1989, che quello di cui all'art. 544 ter c.p., in quanto non solo compromette il corretto e leale svolgimento della competizione alla quale l'animale deve prendere parte, ma, inoltre, mette a rischio la salute del medesimo” (Cass. Pen. sez. III, 09/06/2017, n.38647). Fonte: CED Cass. pen. 2017.

“È ravvisabile il reato di maltrattamento di animali, previsto dall'art. 544 ter, comma 2, c.p., nella somministrazione di sostanze medicamentose ad un cavallo, senza prescrizione

medica e con l'unica finalità di superare quella che altrimenti sarebbe stata l'impossibilità della sua partecipazione ad una gara” (Cass. Pen. sez. III, 24/05/2016, n. 5235). Fonte: Riv. pen. 2017, 3, 221.

“La somministrazione senza prescrizione medica di farmaci antinfiammatori ad un cavallo, eseguita da soggetto privo di apposito titolo professionale abilitante all'esercizio della professione sanitaria al fine di consentire all'animale di partecipare ad una corsa, costituisce condotta inquadrabile nei delitti di maltrattamento di animali, di frode in competizioni sportive e, in ultimo, di abusivo esercizio di una professione” (Cass. Pen. sez. III, 24/05/2016, n. 5235). Fonte: Diritto & Giustizia 2017, 6 febbraio (nota di: Paolo Grillo).

“Non integra il reato di maltrattamento di animali, bensì quello di detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze, previsto dall'art. 727, comma secondo, cod. pen., la detenzione di volatili in condizioni di privazione di cibo, acqua e luce. (Fattispecie relativa alla custodia di uccelli in sacchetti di stoffa, appesi per ore ad un bastone ed a contatto con i loro escrementi)” (Cass. Pen. sez. VI, 22/03/2016, n.17677). Fonte: CED Cassazione penale 2016.

“L'utilizzo di collare elettronico, che produce scosse o altri impulsi elettrici trasmessi al cane tramite comando a distanza, integra la contravvenzione di detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze, poiché concretizza una forma di addestramento fondata esclusivamente su uno stimolo doloroso tale da incidere sensibilmente sull'integrità psicofisica dell'animale. (In applicazione del principio, la Corte ha proceduto a riqualificare come violazione dell'art. 727, comma secondo, cod. pen. il fatto originariamente contestato ai sensi dell'art. 544-ter cod. pen., configurabile nella diversa ipotesi di abuso del collare coercitivo di tipo elettrico “antiabbaio”)” (Cass. Pen. sez. III, 11/02/2016, n. 21932). Fonte: CED Cassazione penale 2016.

«La Cassazione infatti ha ritenuto che per il collare antiabbaio si configura il reato, delitto, dell'art. 544 ter cod. pen., mentre per il collare per addestramento si configura la semplice contravvenzione dell'art. 727 cod. pen. L'abuso nell'uso del collare coercitivo di tipo elettrico “antiabbaio” integra il reato di maltrattamento di animali, di cui all'art. 544 ter cod. pen., atteso che ogni comportamento produttivo nell'animale di sofferenze che non trovino adeguata giustificazione costituisce incrudelimento rilevante ai fini della configurabilità del citato delitto contro il sentimento per gli animali. (Sez. 3, n. 15061 del 24/01/2007 - dep. 13/04/2007, Sarto, Rv. 236335). L'utilizzo di collare elettronico, che produce scosse o altri impulsi elettrici trasmessi al cane tramite comando a distanza, integra il reato di cui all'art. 727 cod. pen., concretizzando una forma di addestramento fondata esclusivamente su uno stimolo doloroso tale da incidere sensibilmente sull'integrità psicofisica dell'animale. (Sez. 3, n. 38034 del 20/06/2013 - dep. 17/09/2013, Tonolli, Rv.257685). La differenza è evidente perché con il delitto di cui all'art. 544 ter cod. pen. si punisce chi con dolo, “con crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale o lo sottopone a sevizie o comportamenti o fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche”, con la contravvenzione dell'art. 727 cod. pen. si punisce, invece, chiunque “detiene animali in condizioni

incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze”. In tema di maltrattamento di animali, il reato permanente di cui all’art. 727 cod. pen. è integrato dalla detenzione degli animali con modalità tali da arrecare gravi sofferenze, incompatibili con la loro natura, avuto riguardo, per le specie più note (quali, ad esempio, gli animali domestici), al patrimonio di comune esperienza e conoscenza e, per le altre, alle acquisizioni delle scienze naturali. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittimo il sequestro preventivo di un canile in cui gli animali erano ospitati in misura superiore ai limiti consentiti dalla legislazione regionale). (Sez. 3, n. 37859 del 04/06/2014 - dep. 16/09/2014, Rainoldi e altro, Rv. 260184)» (Cass. Pen. sez. III, 11/02/2016, n. 21932).

“Un animale destinato alla macellazione soggiace alla disciplina di settore sin tanto che risultino rispettate le condizioni ivi stabilite, mentre al di fuori di tale contesto, risulta applicabile la disposizione di cui all’art. 544-ter c.p., introdotta dalla legge n. 189 del 2004. La ricostruzione fattuale del giudice di prime cure ha evidenziato come il fatto addebitato consiste nell’aver sottoposto ad inutili sevizie una “vacca a terra”, ossia impossibilitata a deambulare, bastonandola, percuotendola col pungolo elettrico, tirandola, calpestandola con la pala del trattore per gettarla all’interno dell’autocarro per il trasporto al macello. Il delitto si configura come reato a dolo specifico, nel caso in cui la condotta lesiva dell’integrità e della vita dell’animale che può consistere sia in un comportamento commissivo che omissivo, sia tenuta per crudeltà, e a dolo generico quando essa è tenuta senza necessità. Per cui a nulla rileva la piena conoscenza o meno da parte degli imputati della disciplina di settore afferente alla macellazione dei bovini, atteso che non può essere invocata l’erronea conoscenza della disposizione penale quanto alla sua inapplicabilità nei confronti di animali “destinati” ad una futura macellazione” (Cass. Pen., Sez. III, Sent. n. 38789, ud. del 24/06/2015).\*

“I reati di cui agli artt. 544-bis e 544-ter c.p. si differenziano dalla fattispecie di uccisione o danneggiamento di animali altrui di cui all’art. 638 c. p. sia per la diversità del bene oggetto di tutela penale (proprietà privata nell’art. 638 c.p. e sentimento per gli animali nelle nuove fattispecie), sia per la diversità dell’elemento soggettivo, giacché nel solo art. 638 c.p. la consapevolezza dell’appartenenza dell’animale ad un terzo è elemento costitutivo del reato (V. Sez. 2 sentenza n. 24734 del 26.3.2010, Rv.247744)” (Cass. Pen., I Sez. ud. 8/04/15, Sent. n. 17012).

“Una lesione ad un animale, esercitando in modo abusivo la caccia, integra il delitto di cui all’art. 544-ter c.p., poiché è una forma di maltrattamento ferire un animale senza che ve ne sia alcuna necessità. Tale reato non può peraltro ritenersi assorbito dalle sanzioni previste dalla normativa che regola l’esercizio della caccia, essendo la regolamentazione di tempi e modi dell’esercizio della caccia dettata ad altri fini (ecologici, protezione di alcune specie, controllo di animali nocivi), mentre i menzionati delitti sono stati introdotti a protezione del sentimento per gli animali” (Cass. Pen., I Sez. ud. 8/04/15, Sent. n. 17012).\*

“In tema di maltrattamento di animali, il reato permanente di cui all’art. 727 c.p. è integrato dalla detenzione degli animali con modalità tali da arrecare gravi sofferenze, incompatibili con la loro natura, avuto riguardo, per le specie più note (quali, ad esempio, gli animali

domestici), al patrimonio di comune esperienza e conoscenza e, per le altre, alle acquisizioni delle scienze naturali (così questa sez. 3, n. 37859 del 4.6.2014, Rainoldi ed altro, rv. 260184, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittimo il sequestro preventivo di un canile in cui gli animali erano ospitati in misura superiore ai limiti consentiti dalla legislazione regionale). Nello specifico è stata ritenuta integrata la condotta prevista dal capoverso dell’art. 727, ossia quella posta in atto da chiunque detenga animali ‘in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze’, sul corretto presupposto che è notorio che un cavallo (a qualunque razza appartenga) necessiti di aria, luce, di movimento all’aperto e di potersi muovere anche nel luogo di custodia, come pure deve avere la possibilità di sdraiarsi e riposare. (Fattispecie: detenzione di uno stallone non adeguatamente nutrito, custodito in una stalla angusta, con un soffitto troppo basso e un pavimento ricoperto da escrementi talmente stratificati da costringere l’animale a stare con testa e collo costantemente piegati)” (Cass. Pen., Sez. III, ud. 17/12/14, dep. 17/02/2015, Sent. 6829).\*

“Va tuttavia considerato che la L. 22 novembre 1993, n. 473, di modifica dell’art. 727 c.p., ha radicalmente mutato il presupposto giuridico di fondo sotteso alla tutela penale degli animali, i quali sono considerati non più fruitori di una tutela indiretta o riflessa, nella misura in cui il loro maltrattamento avesse offeso il comune sentimento di pietà, ma godono di una tutela diretta orientata a ritenerli come esseri viventi. In quest’ottica, quindi, l’animale costituisce il bene giuridico protetto e non più l’oggetto materiale del reato, tanto che, per questa via, si è progressivamente realizzato il rafforzamento della tutela penale degli animali che appare più evidente laddove si tenga conto dei principi fissati dalle carte internazionali” (Cass. Pen. Sez. III, ud. 17/12/2014, dep.17/02/2015, Sent. n. 6829).

“Nel caso di specie, è stato accertato che la caccia avveniva con l’utilizzo di richiami vivi costituiti da quattro allodole imbragate. Per farle sollevare in volo, la fune era soggetta a violenti stratonamenti che determinavano condizioni di oggettiva sofferenza a due delle quattro allodole utilizzate, di cui una mutilata, che sono state poi soppresse dal veterinario al fine di evitare ulteriori sofferenze, mentre le altre due sono state liberate. In tali casi, si sottopone l’animale a fatiche insopportabili con la natura ecologica di esso, integrando tale comportamento una sevizia, poiché la sua martellante ripetizione influisce sull’istinto naturale dell’animale, dapprima dandogli la sensazione di potere assolvere alla primaria funzione del volo ed immediatamente dopo costringendolo a ricadere dolorosamente” (Cass. Pen., Sez. III, Sentenza 7 ottobre 2014 – 13 gennaio 2015, n. 950).\*

“In tema di caccia, è certamente consentito l’uso, a scopo venatorio, di richiami vivi ma deve ritenersi parallelamente vietato che a esseri viventi dotati di sensibilità psicofisica, come gli uccelli, siano arrecate ingiustificate sofferenze con la conseguenza che la legge n. 157 del 1992 elenca, con carattere meramente esemplificativo, comportamenti da considerarsi vietati ma non legittima l’uso di richiami vivi con modalità altamente offensive e questo perché la legge sulla caccia non esaurisce da sola la tutela della fauna, in quanto, a seguito della successiva e penetrante evoluzione normativa, la sfera di garanzia si è notevolmente ampliata, attraverso l’introduzione dell’ulteriore divieto di tenere condotte dirette a provocare agli animali strazio o sevizie o comunque la detenzione con modalità incompatibili alla

loro natura, con la conseguenza che la legittimità delle pratiche venatorie deve essere verificata anche alla luce delle norme dell'ordinamento che assicurano protezione agli animali, quali esseri viventi" (Cass. Pen., Sez. III, Sentenza 7 ottobre 2014 – 13 gennaio 2015, n. 950).

"L'uso di richiami vivi deve ritenersi vietato non solo nelle ipotesi espressamente previste dalla normativa sull'attività venatoria ma anche quando viene attuato con modalità incompatibili con la natura dell'animale sicché è configurabile il reato di cui all'art. 727 c.p., quando nell'esercizio della caccia siano utilizzate allodole imbracate e legate con una cordicella, alla quale venga impresso uno strattone, che le faccia sollevare in volo, e, poi, ricadere pesantemente a terra o su un albero" (Cass. Pen., Sez. III, Sentenza 7 ottobre 2014 – 13 gennaio 2015, n. 950).

"Non serve ulteriore prova della sofferenza grave di cui all'art 727, comma 2, c.p. quando un cane abbaia incessantemente, lasciato chiuso in auto per lungo tempo ad elevate temperature, in quanto il suo malessere è condizione certamente intuibile con il senso comune e non necessitante visite specialistiche e/o perizie *ad hoc*, essendo nozioni di comune conoscenza divulgate in occasione di fatti di cronaca, nelle quali, da episodi analoghi, sono scaturiti eventi drammatici" (Cass. Pen., Sez. III, 16/12/2014, n. 14250).

"Secondo il testuale tenore dell'art. 544-sexies c.p., in caso di condanna o di patteggiamento per uno dei delitti previsti dagli artt. 544-ter, 544-quater e 544-quinquies c.p. è sempre ordinata la confisca dell'animale vittima materiale dei reati de quibus, salvo che non risulti che lo stesso sia di proprietà di terzi" (Cass. Pen., Sez. III, Sent. n. 14973, ud. 06/11/2014).

"L'art. 544-ter prevede, accanto ad una condotta generatrice di lesioni, altra condotta ugualmente rilevante sul piano penale che attenti al benessere dell'animale e alle sue caratteristiche etologiche attraverso comportamenti incompatibili con le esigenze naturali dell'animale che vanno inscindibilmente salvaguardate. La nozione di comportamenti insopportabili per le caratteristiche etologiche non assume un significato assoluto (come raggiungimento di un limite oltre il quale l'animale sarebbe annullato), ma un significato relativo inteso quale contrasto con il comportamento proprio della specie di riferimento come ricostruita dalla scienza naturale. E, in questo senso, la collocazione degli animali in ambienti inadatti alla loro naturale esistenza; inadeguati dal punto di vista delle dimensioni, della salubrità, delle condizioni tecniche vale certamente ad integrare la fattispecie del maltrattamento nei termini oggi richiesti dal legislatore. (Fattispecie: conferma di sequestro preventivo di quattro delfini. Secondo i giudici di Legittimità il Tribunale ha posto in risalto alcune caratteristiche ambientali in cui i quattro esemplari erano costretti a vivere, incompatibili con la loro tendenziale situazione di benessere: più in particolare sono emersi dati oggettivi inconfutabili, nemmeno contestati dalla difesa del ricorrente circa le ridotte - rispetto alla misura standard - dimensioni della vasca e il ridotto volume di acqua inferiore rispetto al volume standard. Si tratta di condizioni minimali in assenza delle quali si è in presenza di quella situazione contemplata dalla norma che vede l'animale soffrire per un comportamento volontario e cosciente dell'uomo condizioni negative per il suo benessere)" (Cass. Sez. III n. 39159 del 24 settembre 2014 - c.c. 27 mar 2014 -).

"L'art. 544-ter c.p. punisce sia chi senza necessità cagiona lesioni ad animali sia chi li sottopone a fatiche insopportabili per le loro caratteristiche etologiche; la norma prevede, altresì, quale aggravante speciale, idonea ad aumentare la pena sino alla metà, la morte degli animali se derivante, fra l'altro, dalle condotte sopra indicate. È estremamente verosimile ritenere che le condizioni di disagio e di stress in cui sono stati rinvenuti gli animali oggetto del trasporto, tali da integrare gli estremi della lesione della loro integrità fisica, siano dipese dalle modalità in cui il trasporto stesso era in corso di svolgimento, in quanto modalità idonee, appunto, ad imporre agli animali delle fatiche e delle privazioni non consoni alle loro caratteristiche. (Si tratta di un sequestro preventivo disposto dal Gip ed avente ad oggetto un furgone e 582 animali trasportati. Il sequestro era stato disposto in quanto il veicolo all'interno del quale erano stati rinvenuti gli animali si trovava in condizioni tali che non erano adeguatamente salvaguardate le loro esigenze di salute. Infatti, era risultato che all'interno del furgone erano presenti solo 4 prese d'aria. Le gabbie all'interno delle quali erano gli animali non contenevano strumenti per consentire loro di abbeverarsi; Si era, altresì, riscontrato che taluni animali trasportati erano morti, mentre altri presentavano segni di ferite e di sofferenze, rilevati da un veterinario che era stato all'uopo convocato sul posto)" (Cass. Pen., III Sez., Sent. n. 28578 del 10/06/14)\*

"Il fatto di lasciare pascolare allo stato brado cavalli malnutriti e assetati, con uno, proprio per aver cercato di bere, in difficoltà perché finito in una bozza fangosa dalla quale non usciva ad uscire, integra il reato di cui all'art. 727 per detenzione di animali in condizioni incompatibili e produttive di gravi sofferenze. (il giudice ha tenuto conto del peculiare metodo di allevamento dei cavalli di razza maremmana, vale a dire, tenuti in libertà. Ciò non di meno tale condizione non è equiparabile *tout court* a quella del cavallo selvaggio tanto è vero che i cavalli in questioni erano riconducibili a precisi allevamenti ed allevatori i quali ultimi, di conseguenza, mantenevano una responsabilità di questa vita all'aperto condotta dagli animali e del loro approvvigionamento per vie naturali. Ciò, specie quando le condizioni climatiche o ambientali possono essere tali da rendere difficile la sopravvivenza autonoma dei cavalli. Gli animali presentavano segni evidenti di magrezza e, soprattutto, erano afflitti chiaramente da una carenza di acqua, tanto che erano costretti ad abbeverarsi nell'unica pozza disponibile, praticamente invasa dal fango e, di fatto, ridotta ad una trappola pericolosa nella quale l'animale, che vi si era avventurato per necessità, non essendovi alternative, era rimasto intrappolato. Inizialmente era stata contestata la violazione dell'art. 544-ter c.p., ma, in sentenza, il giudice ha riqualificato il fatto nell'ipotesi detta)" (Cass. Pen., III Sez. UD. 2/10/13, Sent. n. 2852/14).\*

"Il Collegio ritiene che il collare elettronico sia certamente incompatibile con la natura del cane: esso si fonda sulla produzione di scosse o altri impulsi elettrici che, tramite un comando a distanza, si trasmettono all'animale provocando reazioni varie. Trattasi in sostanza di un addestramento basato esclusivamente sul dolore, lieve o forte che sia, e che incide sull'integrità psicofisica del cane poiché la somministrazione di scariche elettriche per condizionarne i riflessi ed indurlo tramite stimoli dolorosi ai comportamenti desiderati produce effetti collaterali quali paura, ansia, depressione ed anche aggressività". (Rif. sentenza del 24.5.2012 con la quale il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Rovereto ha ritenuto T.I. colpevole della contravvenzione di cui all'art. 727 c.p., comma 2, perché dete-

neva un cane in condizioni incompatibili con la sua natura e produttive di gravi sofferenze, utilizzando un collare elettrico al fine di reprimere comportamenti molesti, rilevando altresì che non sussisteva alcuna ragione che imponesse l'uso di tale dispositivo, ritenuto uno strumento invasivo e doloroso nonché contrario alla natura del cane) (Cass., Penale, Sez. III, sentenza 20 giugno – 17 settembre 2013 n° 38034).\*

“In merito al profilo dell'aver agito con crudeltà e senza necessità contro l'animale, l'aspetto ludico o comunque sperimentativo del funzionamento di una nuova arma priva di necessità l'uccisione dell'animale”. (Fattispecie: l'imputato aveva utilizzato un coniglio da allevamento come bersaglio per provare il funzionamento di una carabina, la quale, oltre ad essere di grosso calibro ed impiegata usualmente nella caccia al cinghiale, era stata collocata su un treppiede artigianale per garantire maggiore stabilità e precisione del tiro. Il coniglio era stato legato per una zampa posteriore ad un arbusto per consentirgli di muoversi senza però poter fuggire, in modo da costituire un bersaglio animato, ma raggiungibile) (Cass. Pen., Sez. I, Sentenza 26 giugno - 10 luglio 2013, n. 29487).\*

“Oltre che per il diverso elemento soggettivo richiesto, i due reati (art. 544-ter e art. 727 c.p.) si distinguono per le finalità perseguite, in quanto il riferimento all'abbandono ed alla detenzione impropria di cui tratta l'art. 727 c.p., pare esclusivamente destinato ad assicurare che il possesso dell'animale da parte del detentore sia esercitato con modalità compatibili con la natura dell'animale medesimo, mentre il delitto mira a tutelare l'integrità fisica dell'animale rispetto a comportamenti volontari finalizzati a procurare sofferenza, lesioni o morte. Il tenore letterale dell'art. 544-ter, consente, inoltre, di ritenere che il requisito della crudeltà o dell'assenza di necessità non sia richiesto per la configurazione del reato quando la condotta determini una conseguenza diversa dalle lesioni, quali la sottoposizione dell'animale a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche, dovendosi in tal caso operare una distinzione analoga a quella a suo tempo effettuata con riferimento all'art. 727 c.p., nella sua precedente formulazione (Sez. 3<sup>a</sup> n. 601, 29 gennaio 1997)” (Cass. Pen., Sez. III, 27/06/2013, (ud. 27/06/2013, dep. 29/07/2013), Sent. n. 32837).

“Che sebbene il concetto di lesione, nell'ipotesi contemplata dall'art. 544-ter c.p., non debba ritenersi perfettamente sovrapponibile a quello previsto dall'art. 582 c.p., esso implica comunque la sussistenza di un apprezzabile diminuzione della originaria integrità dell'animale che, pur non risolvendosi in un vero e proprio processo patologico e non determinando una menomazione funzionale, sia diretta conseguenza di una condotta volontaria commissiva od omissiva” (Cass. Pen., Sez. III, 27/06/2013, (ud. 27/06/2013, dep. 29/07/2013), Sent. n. 32837).

“L'art. 544-ter c.p., alla pari, del resto, di quanto previsto per l'art. 544-bis c.p., non essendo ivi richiesto che la azione tipica si articoli attraverso determinate modalità o mezzi, presenta i caratteri di reato a forma libera, sostanzialmente plasmato sul modello dell'art. 582 c.p., sì che è sufficiente che la azione sia causale rispetto all'evento tipico, potendo così assumere rilevanza qualsiasi comportamento umano, sia attivo che omissivo; in tale secondo caso, peraltro, è necessario accertare, alla stregua di quanto previsto dall'art. 40 cpv. c.p.,

che sull'agente incomba l'obbligo giuridico di impedire, in particolare per quanto concerne le fattispecie in oggetto, l'evento costituito dalle lesioni. Ne deriva che ben può il dolo della condotta di maltrattamenti, che, come detto, è generico laddove la condotta sia caratterizzata da assenza di necessità, assumere anche la forma di dolo eventuale laddove il soggetto agente, senza volerne direttamente la produzione, accetti consapevolmente il rischio, senza attivarsi per scongiurarne l'esito, che attraverso la propria prolungata omissione si verifichino le lesioni in parola. Quanto all'evento lesioni individuato dalla norma, deve ritenersi non essere necessaria l'insorgenza di uno stato di vera e propria alterazione psicofisica dell'animale qualificabile come “malattia” posto che, a differenza di quanto specificato dall'art. 582 c.p., non è significativamente richiesta l'insorgenza di una “malattia nel corpo o nella mente”. Del resto, una tale insorgenza, specie con riguardo alle condizioni psichiche, sarebbe anche di non facile verificabilità in un animale pur facendosi ricorso alle nozioni di scienza veterinaria” (Cass. Pen., Sez. III, Sentenza 13 dicembre 2012 – 7 febbraio 2013, n. 5979).

“L'art. 544ter c.p. prevede il fatto di colui che, tra l'altro, sottoponga l'animale “a sevizie o comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche”. L'analisi letterale di tale periodo comporta, a ben considerare, che la nozione di “insopportabilità”, lungi, ovviamente, dal potere essere interpretata con riferimento a criteri di gradazione tipici della natura umana, vada invece rapportata, stante la stretta connessione emergente, alle caratteristiche etologiche dell'animale senza che si possa pretendere che la stessa debba necessariamente conseguire a comportamenti che travalichino, sovrastandole ed annullandole, le capacità “fisiche” dell'animale; se, infatti, così fosse, si finirebbe, tra l'altro, per attribuire al concetto di “comportamenti” un significato sostanzialmente coincidente con quello di “fatiche” quando invece, come reso evidente dalla norma, il legislatore ha utilizzato entrambi i concetti, attribuendo a ciascuno un significato proprio ed autonomo. Se quindi è necessario attribuire alla nozione di “comportamenti” un significato che, da un lato, deve essere raccordato alle caratteristiche etologiche della specie, animale e dall'altro non si esaurisca in quello di “fatiche”, la nozione di “insopportabilità” deve arrivare a ricomprendere nel proprio perimetro anche quelle condotte che, come quella descritta al capo k (sottoporre un cane a rapporti sessuali con una donna, ndr) dell'imputazione, siano insopportabili nel senso di una evidente e conclamata incompatibilità delle stesse con il “comportamento animale” della specie di riferimento come ricostruito dalle scienze naturali, in tal senso dovendo infatti intendersi il concetto di caratteristiche etologiche impiegato dalla norma. Ed allora, se così è, non può non seguirne la corretta attribuzione alla condotta di specie, consistita nella coazione all'accoppiamento con una donna finalizzata alla realizzazione di un film pornografico, della qualificazione di “maltrattamenti”, non potendo esservi dubbio sulla assoluta contrarietà di una simile condotta alle caratteristiche etologiche del cane. Proprio la necessità di interpretare il concetto di comportamenti insopportabili in connessione con i due profili sopra richiamati, consente, dunque, di ricondurre all'interno della norma le pratiche di “zoerastia” o “zoopornografia” senza necessità di una apposita, specifica, previsione (come accade, ad esempio, nella legislazione francese, ove l'art. 521-1 del codice penale contempla anche il fatto di esercitare, nei confronti di un animale domestico, sevizie “di natura sessuale”). Una tale interpretazione si pone, peraltro, in sintonia con la ratio della incriminazione che, come indicato dalla collocazione della fattispecie all'in-



terno del titolo IX bis, dedicato ai delitti contro il sentimento per gli animali, consiste nella compassione suscitata agli occhi dell'uomo dall'animale maltrattato, tanto più assumendo disvalore, in un tale contesto, pratiche come quella in oggetto” (Cass. Pen., Sez. III, Sentenza 13 dicembre 2012 – 7 febbraio 2013, n. 5979).

“La nozione di abbandono va intesa non solo come volontà di interrompere ogni accudimento dell'animale, ma anche come omesso adempimento da parte dell'agente dei propri doveri di custodia e cura. (Fattispecie: con sentenza del 6 maggio 2010, il Tribunale di Alessandria ha condannato V.F. e P.L. alla pena di Euro 3.000 di ammenda, dichiarandoli responsabili del reato di cui agli artt. 110 e 727 c.p., perché in concorso tra loro, detenevano due cani di razza “Yorkshire”, in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze, in particolare perché detenevano gli stessi rinchiusi in un'autovettura al caldo con i finestrini abbassati di un solo centimetro e privi di acqua sufficiente. È stato accertato che i due animali erano stati lasciati all'interno di un'autovettura esposta ai raggi solari durante la stagione estiva, per almeno 5 ore e 20 minuti, con un minimo ricambio di aria ed una ridotta scorta di acqua, e ciò aveva comportato un peggioramento delle condizioni di vita degli animali. Sotto il profilo soggettivo, il giudice di merito ha individuato gli elementi integranti il giudizio di colpevolezza degli imputati, sottolineando la negligenza degli imputati, consistita nell'aver lasciato gli animali per lunghissimo tempo nell'abitacolo, ambiente destinato a surriscaldarsi)” (Cass. Pen., Sez. III, 10/10/2012, (ud. 10/10/2012, dep.07/02/2013), Sent. n. 5971).

“Il reato di cui all'art. 727 c.p. punisce anche quei comportamenti colposi di abbandono ed incuria, che offendono la sensibilità psico-fisica degli animali, quali autonomi esseri viventi, capaci di reagire agli stimoli del dolore, come alle attenzioni amorevoli dell'uomo, con la conseguenza che la carenza di cibo, la costrizione in ambienti ristretti e sporchi, senza possibilità di deambulare, possono costituire, nel loro insieme, comportamenti di vero maltrattamento. (Fattispecie: l'imputata teneva nella propria abitazione circa 70 gatti, in condizioni igieniche di indescrivibile degrado; i pavimenti e il mobilio erano ricoperti da deiezioni di animali; i gatti erano per la maggior parte chiusi, anche in numero di due all'interno di trasportino, e in condizioni di salute precarie; l'aria nell'immobile era irrespirabile e quando la imputata apriva le finestre fuoriusciva dall'appartamento un odore nauseabondo che si espandeva nelle zone limitrofe)” (Cass. Pen., Sez. III, Sentenza 22 novembre – 19 dicembre 2012, n. 49298).\*

“Il detenere uccelli in gabbie anguste pieni di escrementi, essendo l'inadeguata dimensione delle gabbie attestata dal fatto che gli uccelli avevano le ali sanguinanti, avendole certamente sbattute contro la gabbia in vani tentativi di volo, integra il reato di cui all'art. 727, comma 2 c.p. poiché, alla luce del notorio, nulla più dell'assoluta impossibilità del volo è incompatibile con la natura degli uccelli” (Cass. Pen. Sez. III n. 2341 del 17 gennaio 2013 (ud. 7 nov. 2012); Pres. Mannino Est. Graziosi Ric. Manara ed altri).

“Per quanto attiene al reato di cui all'art. 727 c.p., la giurisprudenza di legittimità ha affermato (cfr. Sez. 3, n. 175 del 13/11/2007, Mollaiian, Riv. 238602), che ai fini dell'integra-

zione degli elementi costitutivi, non è necessaria la volontà del soggetto agente di inferire sull'animale, né che quest'ultimo riporti una lesione all'integrità fisica, potendo la sofferenza consistere in soli patimenti. D'altra parte, la nozione di abbandono va intesa non solo come volontà di interrompere ogni accudimento dell'animale, ma anche come omesso adempimento da parte dell'agente dei propri doveri di custodia e cura”. (Fattispecie: due cani erano stati lasciati all'interno di un'autovettura esposta ai raggi solari durante la stagione estiva per alcune ore, con un minimo ricambio di aria ed una ridotta scorta d'acqua, e ciò aveva comportato un peggioramento delle condizioni di vita degli animali) (Cass. Pen. III Sez. Sent. 2378/2012 del 10 ottobre 2012, Versace + 1, Pres. Lombardi).\*

“La somministrazione agli animali di sostanze vietate o stupefacenti è considerata una forma autonoma di maltrattamenti, che si realizza per il solo fatto di somministrare agli animali dette sostanze, senza che sia necessario per l'integrazione del delitto dimostrare che la somministrazione di sostanze stupefacenti o vietate abbia procurato un danno alla salute degli animali; dimostrazione invece necessaria per la realizzazione dell'altra forma di maltrattamenti prevista dal secondo comma nei termini i più ampi possibili, affinché possa ricadere nel reato de quo ogni altro possibile trattamento che procuri un danno alla salute degli animali” (Cass. Pen. 1 Sez. Sent. n. 33407, ud. dell'11/05/2012, Pres. Giordano).

“L'articolo 19ter disp. att. c.p. stabilisce che le disposizioni del Titolo IX-bis del Libro Secondo del codice penale non si applicano ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, di pesca, di allevamento, di trasporto, di macellazione degli animali, di sperimentazione scientifica sugli stessi, di attività circense, di giardini zoologici, nonché dalle altre leggi speciali in materia di animali e che le medesime disposizioni non si applicano, altresì, alle manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla regione competente. È di tutta evidenza, perché lo si desume dal tenore letterale della disposizione che l'eccezione deve ritenersi operante solo nel caso in cui le attività in essa menzionate vengano svolte entro l'ambito di operatività delle disposizioni che le disciplinano e che ogni comportamento che esuli da tale ambito è suscettibile di essere penalmente valutato. La ratio ispiratrice della norma è quella di escludere l'applicabilità delle norme penali poste a tutela degli animali con riferimento ad attività obiettivamente lesive della loro vita o salute a condizione che siano svolte nel rispetto delle normative speciali che le disciplinano perché considerate socialmente adeguate al consesso umano” (Cass. Pen. – Sez. III – 26 marzo 2012, Sentenza n. 11606).

“L'articolo 19ter disp. coord. c.p. non esclude in ogni caso l'applicabilità delle disposizioni del Titolo IX-bis del Libro Secondo del codice penale all'attività circense ed alle altre attività menzionate, ma esclusivamente a quelle svolte nel rispetto delle normative speciali che espressamente le disciplinano” (Cass. Pen. – Sez. III – 26 marzo 2012, Sentenza n. 11606).

“La fattispecie di maltrattamento di animali (art. 544 ter c.p.) configura un reato a dolo specifico nel caso in cui la condotta lesiva dell'integrità e della vita dell'animale è tenuta ‘per crudeltà’, mentre configura un reato a dolo generico quando la condotta è tenuta ‘senza necessità’ (Cass., Sez. III, 30/11/2007, n. 44822). Con il delitto di maltrattamento di animali concorre poi, nella specie, anche quello di organizzazione di competizioni non autorizzate

tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica (art. 544-quinquies, primo comma, c.p.) e di relative scommesse sulle competizioni stesse (art. 544-quinquies, terzo comma, c.p.). Ciò consente anche la configurabilità del reato associativo (art. 416 c.p.). (Fattispecie: il Tribunale di Messina ha ritenuto sussistere il vincolo associativo tendenzialmente stabile e permanente tra diverse persone desumibile dall'univoco e ripetitivo *modus operandi* dei sodali, i quali sottoponevano gli animali a stress psicofisici e fatiche incompatibili con le loro caratteristiche etologiche, sottoponendoli ad allenamenti massacranti, a vere e proprie sevizie - percosse mediante l'uso di bastoni e di caschi da motociclista - nonché ricorrendo al doping sistematico allo scopo di aumentare il rendimento fisico degli animali. Il tutto era finalizzato all'organizzazione di vere e a proprie corse clandestine)" (Cass. Pen., Sez. III, 28 febbraio 2012, Sent. n.7671).

"La condotta del veterinario che agevola la sottoposizione di cavalli ad addestramenti massacranti, somministrando loro farmaci anabolizzanti, al fine di sottoporre gli stessi a corse clandestine non confacenti alle loro caratteristiche etologiche integra il delitto di maltrattamento di animali" (Cass. Pen., Sez. III, 28/02/2012, Sent. n. 12763).

"Il concetto di deterioramento di cui all'art. 638 c.p. implica la sussistenza di un danno giuridicamente apprezzabile, mentre per le lesioni all'integrità fisica di cui all'art. 544-ter c.p. è necessario il verificarsi di una malattia atta a determinare un'alterazione anatomica o funzionale - anche non definitiva - dell'organismo. (Fattispecie nella quale un cane era stato sbattuto a terra e preso a calci)" (Cass. Pen., Sez. 4, n. 47391 del 30/11/2011, Gianotti).

"La fattispecie dell'art.544-quinquies c.p., che mira a reprimere le competizioni clandestine tra animali, richiede per il suo perfezionamento l'assenza di un'autorizzazione allo svolgimento della gara e la idoneità della stessa a mettere in pericolo l'integrità fisica degli animali coinvolti" (Cass. Pen. III Sez., Sent. n. 42072, ud. del 06/10/2011, Pres. Ferrua).

"La nozione di abbandono enunciata dal primo comma dell'art. 727 c.p. postula una condotta ad ampio raggio che include anche la colpa intesa come indifferenza o inerzia nella ricerca immediata dell'animale. Tale contravvenzione non esige per la punibilità dell'agente soltanto la volontarietà dell'abbandono ma anche l'attuazione di comportamenti inerti incompatibili con la volontà di tenere con sé il proprio animale. Tale indifferenza, in controtendenza con l'accresciuto senso di rispetto verso l'animale in genere, è avvertita nella coscienza sociale come una ulteriore manifestazione della condotta di abbandono che va dunque interpretato in senso ampio e non in senso rigidamente letterale in ossequio al significato etimologico del termine. Il significato non è unidirezionale non potendosi quindi condividere la tesi di circoscrivere il significato della parola al concetto di distacco totale e definitivo della persona da un'altra persona o da una cosa, ben potendo, nel comune sentire, qualificarsi l'abbandono come senso di trascuratezza o disinteresse verso qualcuno o qualcosa, o anche mancanza di attenzione. Del Resto - sia pure con connotati diversi - il concetto penalistico di abbandono è ripreso anche dall'art. 591 c.p. in tema di abbandono di persone incapaci. E anche in tali casi per abbandono va inteso non solo il mero distacco ma anche l'omesso adempimento da parte dell'agente, dei propri doveri di custodia e cura e la consapevolezza

di lasciare il soggetto passivo in una situazione di provvedere a sé stesso. Orbene anche nella ipotesi dell'abbandono di animali viene delineata in modo non dissimile la nozione di abbandono da intendersi quindi non solo come precisa volontà di abbandonare (o lasciare) definitivamente l'animale, ma di non prendersene più cura ben consapevole della incapacità dell'animale di non poter più provvedere a sé stesso come quando era affidato alle cure del padrone. Il concetto della trascuratezza, intesa come vera e propria indifferenza verso l'altrui sorte, evoca quindi l'elemento della colpa che, al pari del dolo, rientra tra gli elementi costitutivi del reato" (Cassazione Penale, III Sez. UD. 2/02/11).\*

"Configura il reato di cui all'articolo 727 c.p., la detenzione in un canile di 333 cani in condizioni incompatibili con la loro natura in pessime condizioni igieniche, alimentari e produttive di gravi sofferenze (nella fattispecie: carenze igieniche e strutturali, deficienze alimentari, collari molto stretti con segno della catena dentro la pelle e su tutto il collo, presenza di ferite da morsi causati dalla promiscuità con cani aggressivi, ecc.). In proposito si osserva che ai fini della configurabilità del reato non è necessario che sussistano tutte le numerose carenze evidenziate dai testimoni e dal consulente del pubblico ministero essendo sufficiente anche una sola condotta dolosa o colposa idonea a produrre sofferenze all'animale. Sotto il profilo probatorio la prova si fonda anche sui rilievi fotografici eseguiti nell'immediatezza dei fatti dai quali emergono carenze ambientali, igieniche ed alimentari." (Pres. Onorato, Est. Petti, Ric. Platto. Cass. Pen., Sez. III, 10/06/2010 (Ud. 21/04/2010), Sent. n. 22039, -conferma sentenza del Tribunale di Mantova del 4/03/2009 -).

"Il superaffollamento non comporta solo problemi di spazi, ma anche maggiore impegno per l'igiene e maggiori oneri per l'alimentazione. Nel caso in esame si è constatato che le condizioni igieniche erano pessime (presenza nel canile di feci di vecchia data) e che sussistevano casi di dimagrimento eccessivo ai limiti della cachessia. La responsabilità del reato è ascrivibile per il semplice fatto di avere consentito che il numero dei cani aumentasse enormemente poiché da tale superaffollamento sono derivate pessime condizioni di vita degli animali con riferimento all'igiene ed alla scarsa alimentazione. Se a tali carenze si aggiungono le altre numerose sofferenze inferte agli animali riscontrate (promiscuità, gravidanze inopportune, ferite di vario genere, malattie) l'affermazione di responsabilità non può essere seriamente contestata" (Pres. Onorato, Est. Petti, Ric. Platto. Cass. Pen., Sez. III, 10/06/2010 (Ud. 21/04/2010), Sent. n. 22039, - conferma sentenza del tribunale di Mantova del 4/03/2009 -).

"Ai sensi dell'articolo 19 quater dispos. att. c.p. gli animali oggetto di confisca e sequestro sono affidati ad enti o associazioni che ne facciano richiesta, individuati con decreto del Ministero della salute. Tuttavia, l'affidamento provvisorio di alcuni cani a privati effettuato nel corso del processo nell'attesa dell'individuazione degli enti e dell'acquisizione delle loro disponibilità, non contrasta con il disposto normativo, posto che gli stessi enti affidatari li assegneranno poi a privati. (Nella specie, il tribunale, nel disporre la confisca, si riservava di provvedere con separata ordinanza all'affidamento agli enti che ne avrebbero fatto richiesta)" (Pres. Onorato, Est. Petti, Ric. Platto. Cass. Pen., Sez. III, 10/06/2010 (Ud. 21/04/2010), Sent. n. 22039, - conferma sentenza del tribunale di Mantova del 4/03/2009-).

«La L. 20 luglio 2004, n. 189, art. 1, comma 1, ha introdotto, dal 1 agosto 2004, nel libro secondo del codice penale, (dei delitti in particolare) al capo 3, il titolo 9° bis, avente ad oggetto “i delitti contro il sentimento per gli animali”, l’art. 544-bis c.p., “Uccisioni di animali che sanziona con la reclusione da tre mesi a tre anni chiunque, per crudeltà o senza necessità cagiona la morte di un animale” e l’art. 544-ter c.p., “maltrattamento di animali che, al comma 1, sanziona con la reclusione da tre mesi a un anno o con la multa da Euro 3.000,00, a Euro 15.000,00, “chiunque per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche”. Il maltrattamento di animali, prima disciplinato come contravvenzione dall’art. 727 c.p., è quindi divenuto delitto ai sensi dell’art. 544-bis e segg. c.p., mentre l’attuale norma contenuta nell’art. 727 c.p., introdotta sempre della L. 20 luglio 2004, n. 189, art. 1, comma 3, contempla esclusivamente l’abbandono di animali. Il nuovo delitto, che si configura come reato a dolo specifico, nel caso in cui la condotta lesiva dell’integrità e della vita dell’animale, che può consistere sia in un comportamento commissivo come omissivo, sia tenuta per crudeltà, e a dolo generico quando essa è tenuta senza necessità, si differenzia dall’art. 638 c.p., così come modificato dalla L. 20 luglio 2004, art. 1, comma 2, che ha introdotto l’inciso “salvo che il fatto costituisca più grave reato” e che stabilisce che “chiunque, senza necessità, uccide o rende inservibili o comunque deteriora animali che appartengono ad altri è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a lire seicentomila”. Detta disposizione è contenuta nel titolo tredicesimo del libro secondo del codice penale, avente ad oggetto i delitti contro il patrimonio, in cui il bene protetto è la proprietà privata dell’animale, sicché, pur potendo coincidere l’elemento oggettivo con quello descritto nell’art. 727 *ante novellam* e nell’attuale art. 544-ter c.p. (qualora ci sia in presenza di animali domestici), muta l’elemento soggettivo, costituito, nel reato di cui all’art. 638 c.p., dalla coscienza e volontà di produrre, senza necessità, il deterioramento, il danneggiamento o l’uccisione di un animale altrui e nel quale, diversamente dalla contravvenzione di cui all’art. 727 *ante novellam* e dal delitto di cui all’art. 544-ter c.p., che tutela il sentimento per gli animali, è tutelato l’animale come un bene patrimoniale e, pertanto, la consapevolezza dell’appartenenza di esso ad un terzo soggetto, parte offesa, è un elemento costitutivo del reato (v. Sez. 3<sup>^</sup>, sent. n. 44822/2007 Rv. 238457)». (Cass. Pen., sez. II, 26 marzo 2010, n. 1331/10).\*

“Le norme di cui alla L. 157/92 non si pongono in rapporto di specialità con tutte le norme del codice penale. L’art. 19 ter disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale non fa alcun riferimento alle ipotesi contravvenzionali di cui all’art. 727 c.p. come modificato dalla legge 189/04. Avendo una oggettività diversa e non essendovi tra di esse alcun rapporto di specialità, le ipotesi di reato contestate concorrono (nella fattispecie la Suprema Corte ha confermato la sentenza del Tribunale di Napoli a carico di un venditore ambulante condannato per la detenzione di 10 cardellini, reato di cui all’art. 30 L.157/92, e per aver detenuto gli stessi in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze – chiusi in un’unica gabbia, senza acqua e in pessime condizioni igienico sanitarie – , reato di cui all’art. 727 c.p.)” (Cass. Pen., sez. III, 30 ottobre 2009, n. 41742).\*

“Una motivazione di diniego del beneficio della sospensione della pena, motivata con la gravità della condotta - contraddistinta da particolare crudeltà per le condizioni in cui vengono detenuti gli animali -, nonostante lo stato di incensuratezza, non risulta illogica né contraddittoria (nella fattispecie la Suprema Corte ha confermato la sentenza del Tribunale di Napoli a carico di un venditore ambulante condannato per aver detenuto 10 cardellini in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze – chiusi in un’unica gabbia, senza acqua e in pessime condizioni igienico sanitarie – , reato di cui all’art. 727 c.p.)” (Cass. Pen., sez. III, 30 ottobre 2009, n. 41742).\*

“La condotta consistente nel trasporto di cani, per un lungo viaggio, all’interno del bagagliaio di un’automobile non collegato con l’abitacolo, senza conseguente possibilità di movimento, integra, in considerazione dello stato di sofferenza prodotto, il reato di cui all’art. 727 c.p. anche nella nuova formulazione di cui alla legge n. 189 del 2004” (Sez. 3, n. 28102 del 15/05/2009, Montanarella, non massimata; con riferimento al previgente regime, Sez. 3, n. 24330 del 2004, Brao, Rv. 229429).

“Integra la contravvenzione di cui all’art. 727 c.p. detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze, il trasporto di un bovino ferito, accasciato sul camion, senza l’autorizzazione del veterinario ufficiale. (Nel caso di specie gli imputati avevano trasportato una vacca frisona ferita ad una gamba e accasciata sulla base del cassone dell’autocarro cagionandole con ciò ulteriori sofferenze, in violazione al dlgs 333/1998 che dispone che gli animali feriti devono essere macellati o abbattuti sul posto, salvo l’autorizzazione del veterinario ufficiale, che può essere concessa “purché ciò non comporti ulteriori sofferenze”, autorizzazione assente nel caso di specie)” (Tribunale di Crema, sent. 284/08 del 31/03/08, imp. Redemagni +1).\*

“La detenzione degli animali in condizioni incompatibili con la loro natura configura il reato di maltrattamento, (prima disciplinato come contravvenzione dall’art. 727 c.p., è divenuto delitto ai sensi degli artt. 544 bis e ss c.p. dalla legge n. 189 del 2004 che ha inserito il nuovo Tit. IX bis nel Libro II del Codice penale). Nella fattispecie, era stato lasciato il cane chiuso in auto sotto il sole per un lasso di tempo apprezzabile, senza che fosse necessaria la volontà di inferire sull’animale o che questo riportasse una lesione all’integrità fisica, potendo la sofferenza consistere in soli patimenti” (Cass. Pen., Sez. III, del 7 Gennaio 2008 Sentenza n. 175).

“I concetti indicati nell’articolo 727 c.p. di “condizioni incompatibili con la loro (degli animali) natura” e di “produttive di gravi sofferenze” sono ormai di percezione comune, essendo entrati a far parte della sensibilità della comunità, e non sono indeterminati nella loro tipicità né in contrasto con la riserva di legge in materia penale prevista dall’art. 25, II comma, Cost.” (Cass. Pen. III Sez. sent. 2690, imp. Mollaian, ud. 13.11.07 depositata il 7.1.08).\*

“La nuova formulazione della disposizione codicistica di cui all’art. 727 c.p. non modifica il contenuto della norma perché è sempre punibile la detenzione degli animali “in condizioni incompatibili con la loro natura”. Alla luce di ciò, secondo i canoni interpretativi della norma, la detenzione di un cane chiuso in autovettura, limitata, parcheggiata al sole, con una

temperatura di oltre 30 gradi per circa un'ora, con gravi patimenti per l'animale dovuti alla difficoltà di respirare, è incompatibile con la natura dello stesso e integra il reato previsto dall'art. 727 c.p.” (Cass. Pen. III Sez. Pen. sent. 2690, imp. Mollaian, ud. 13.11.07 depositata 7.1.08).\*

“Integra il reato di cui all'art. 727 c.p. il tenere un cane in un luogo angusto per un lasso di tempo apprezzabile, senza che sia necessaria la volontà di infierire sull'animale o che questo riporti una lesione all'integrità fisica, potendo la sofferenza consistere in soli patimenti”. (Cass. Pen. III Sez. sent. 2690, imp. Mollaian, ud. 13.11.07 depositata 7.1.08).\*

“Il maltrattamento di animali, prima disciplinato come contravvenzione dall'art. 727 c.p., è divenuto delitto ai sensi degli artt. 544-bis e ss c.p. mentre l'attuale norma contenuta nell'art. 727 c.p., introdotta sempre dal comma terzo dell'art. 1 della legge n. 189, contempla esclusivamente l'abbandono di animali. Di conseguenza, le disposizioni contenute nella contravvenzione di cui all'art. 727 c.p. *ante novellam* (legge n. 189 del 2004) sono infatti rifluite integralmente negli artt. 544-bis, ter, quater e quinquies c.p. Pertanto, il nuovo delitto si configura come reato a dolo specifico, nel caso in cui la condotta lesiva dell'integrità e della vita dell'animale - che può consistere sia in un comportamento commissivo come omissivo - sia tenuta per crudeltà, e a dolo generico quando essa è tenuta, come nel caso in esame, senza necessità” (Cass. Pen. Sezione III, Presidente E. Papa, Relatore M. Margherita; Sentenza n. 44822 30 Novembre 2007, ud. 24/10/2007).

“In tema di individuazione dell'elemento soggettivo nei delitti di uccisione e maltrattamento di animali, sulla interpretazione della locuzione “senza necessità” contenuta nei predetti delitti, nonché in tema di rapporti tra le nuove fattispecie e quelle di cui agli artt. 727 e 638 c.p., la nuova fattispecie che punisce il maltrattamento di animali (art. 544-ter c.p.) configura un reato a dolo specifico nel caso in cui la condotta lesiva dell'integrità e della vita dell'animale sia tenuta “per crudeltà”, mentre configura un reato a dolo generico quando la stessa è tenuta “senza necessità”. Sicché, nel concetto di “necessità”, che esclude la configurabilità dei delitti di uccisione e maltrattamento di animali, è compreso lo stato di necessità ex art. 54 c.p., nonché ogni altra situazione che induca all'uccisione o al danneggiamento dell'animale per evitare un pericolo imminente o per impedire l'aggravamento di un danno alla persona o ai beni ritenuto altrimenti inevitabile” (Cass. Pen. Sezione III, Presidente E. Papa, Relatore M. Margherita; Sentenza n. 44822 30 Novembre 2007, ud. 24/10/2007).

“Tra il reato di cui all'art. 727 c.p. (norma che punisce oggi il solo abbandono di animali) e quello introdotto all'art. 544-ter c.p. dalla legge n. 189 del 2004 (che ha inserito il nuovo Tit. IX bis nel Libro II del Codice penale), sussiste continuità normativa non solo per l'identità della rubrica, (maltrattamento di animali), ma anche perché sono rimaste identiche le condotte punibili. Non vi è stata quindi *abolitio criminis* della condotta prevista nel testo originario della norma che è stata invece integralmente sussunta nel nuovo art. 544-ter c.p. (v. Cass. Pen. Sez III sent. 5 dicembre 2005, n. 46784 e Cass. Pen sez. III sent. 26 aprile 2005, n. 21744).” (Cass. Pen. Sezione III, Presidente E. Papa, Relatore M. Margherita; Sentenza n. 44822 30 Novembre 2007, ud. 24/10/2007).

“Nel rapporto tra le nuove fattispecie introdotte dalla legge 1° agosto 2004, n. 189 (che ha inserito il nuovo Tit. IX bis nel Libro II del Codice penale), e quella contemplata dal novellato art. 638 c.p., da un lato, il bene protetto è la proprietà privata dell'animale (e non il sentimento per gli animali, bene tutelato dal previgente art. 727 c.p. e dalle nuove fattispecie introdotte dalla legge n.189/2004) e, dall'altro, le nuove fattispecie si differenziano dal novellato art. 638 c.p. per il diverso elemento soggettivo, in quanto nelle prime la consapevolezza dell'appartenenza dell'animale ad un terzo - persona offesa è elemento costitutivo del reato” (Cass. Pen. Sezione III, Presidente E. Papa, Relatore M. Margherita; Sentenza n. 44822 30 Novembre 2007, ud. 24/10/2007).

“Configurano il reato di maltrattamento, anche nella formulazione novellata, non soltanto quei comportamenti che offendono il comune sentimento di pietà e mitezza verso gli animali destando ripugnanza per la loro aperta crudeltà, ma anche quelle condotte che incidono sulla sensibilità dell'animale, producendo un dolore” (Cassazione - Sezione terza penale - sentenza 7 - 28 novembre 2007, n. 44287; Presidente Postiglione - Relatore De Maio, Pm Montagna - conforme - Ricorrente Belloni Pasquinelli).\*

“I maltrattamenti, di tipo ambientale, igienico o alimentare, costituiscono una situazione che può essere sancita solo come disumana, in quanto il maltrattamento-dolore è una violazione delle leggi naturali, biologiche, fisiche e psichiche di cui l'animale è portatore, con conseguente sua sofferenza. (nella fattispecie la Suprema Corte ha ritenuto accertate le gravi condizioni di detenzione degli animali sulla base degli accertamenti dei Carabinieri e della veterinaria nominata CTU che avevano descritto il canile come “un lager, un ghetto per animali sfortunati e imprigionati in uno stato di penosa sopravvivenza”)” (Cassazione - Sezione terza penale - sentenza 7 - 28 novembre 2007, n. 44287; Presidente Postiglione - Relatore De Maio, Pm Montagna - conforme - Ricorrente Belloni Pasquinelli).\*

«La L. 13 dicembre 1989, n. 401, art. 1, prevede, in alternativa alle condotte descritte dal ricorrente (“offre o promette danaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale, “CONI”, dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine, “UNIRE”, o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad esso aderenti), la commissione di “altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo” di “raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione”. Le varie ipotesi descritte dalla norma sono inequivocabilmente alternative tra loro, con la conseguenza che la commissione di qualsiasi atto fraudolento, diverso dalla promessa di danaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti alla gara, ma diretto al medesimo scopo di alterarne il risultato, integra egualmente l'ipotesi di reato prevista dalla norma. Rientra, quindi, senza ombra di dubbio nella previsione della fattispecie criminosa la somministrazione di sostanze dopanti ad un cavallo prima della partecipazione ad una delle gare organizzate dall'UNIRE o da altra associazione ad esso aderente, così come, in diversa ipotesi, la somministrazione di altre sostanze che possano indurre la debilitazione di uno dei cavalli partecipanti alla gara, trattandosi di condotte di per sé idonee ad alterare fraudolentemente i risultati della gara stessa» (Cass. Pen., Sez. III, 03/04/2007, (ud. 03/04/2007, dep.02/05/2007), n. 16619).

“Il collare elettrico antiabbaio è un congegno che causa al cane un’inutile e sadica sofferenza, rendendolo aggressivo nei confronti di chiunque. Pertanto, deve comunque ritenersi legittimo il sequestro preventivo avente lo scopo di evitare il protrarsi di una situazione di inutile sofferenza dell’animale costituente reato” (Cassazione – Sezione terza penale (cc) – sentenza 24 gennaio-13 aprile 2007, n.° 15061 Presidente De Maio – Relatore Marmo. Ricorrente Sarto).

“L’uso del collare antiabbaio, a prescindere dalla specifica ordinanza ministeriale e dalla sua efficacia, rientra nella previsione del codice penale che vieta il maltrattamento degli animali. In proposito questa Corte ha precisato che costituisce inumanità senza necessità nei confronti di animali, suscettibile di dare luogo quanto meno al reato di cui all’articolo 727 c.p. ogni comportamento produttivo nell’animale di sofferenze che non trovino giustificazione nell’insuperabile esigenza di tutela non altrimenti realizzabile di valori giuridicamente apprezzabili, ancorché non limitati a quelli primari cui si riferisce l’articolo 54 c.p., rimanendo quindi esclusa detta giustificazione quando si tratti soltanto della convenienza ed opportunità di reprimere comportamenti eventualmente molesti dell’animale che possano trovare adeguata correzione in trattamenti educativi etologicamente informati e quindi privi di ogni forma di violenza o accanimento” (Cassazione – Sezione terza penale (cc) – sentenza 24 gennaio-13 aprile 2007, n.° 15061 Presidente De Maio – Relatore Marmo. Ricorrente Sarto).

“In forza dell’art. 727 c.p., l’obbligo di non sottoporre gli animali a condizioni incompatibili con le loro caratteristiche etologiche non viene meno con la consegna degli stessi allo spedizioniiere o al vettore aereo, (nella specie, uccelli rapaci consegnati allo spedizioniiere legati nelle gambe e chiusi in gabbie inadeguate)” (Pres. De Maio - Est. Onorato - Ric. Mascolo. Cass. Pen., Sez. III, 12 ottobre 2006, ud. 12/05/2006, Sentenza n. 34125).

“Vi è continuità normativa tra la vecchia e la nuova dizione dell’art. 727 c.p., dopo la modifica introdotta dalla L. 20 luglio 2004, n. 189, nel senso che l’ipotesi di detenzione di animali in condizioni di incompatibilità con la loro natura corrisponde anche alla nuova formulazione dell’articolo (Sez. 3<sup>a</sup> 21 dicembre 2005 n. 2774, rv. 233304). Nel caso di specie comunque dalla descrizione delle condizioni in cui l’animale è stato restituito al suo padrone emerge chiaramente che il trattamento a cui è stato sottoposto gli ha cagionato gravi sofferenze. È altresì pacifico che il reato può essere commesso da chiunque detenga anche occasionalmente l’animale e che la contravvenzione è configurabile anche in presenza di semplice negligenza (Sez. 3<sup>a</sup> 18 gennaio 2006 n. 6415, rv. 233307; Sez. 3<sup>a</sup> 16 giugno 2006 n. 32837, rv. 232196)”. (Nella fattispecie risulta che l’animale, un cane di razza boxer, è stato tenuto per 18 giorni senza che l’imputato si curava di verificare se si nutriva e beveva qualunque fosse la causa del suo rifiuto, inoltre il cane non veniva curato per la dermatite che lo affliggeva nonostante fossero state fornite tutte le medicine del caso. È evidente che nel momento in cui l’imputato, veterinario, si era avveduto di quanto stava accadendo avrebbe dovuto, nell’ambito della normale diligenza di chi si assume la responsabilità della custodia, da un lato accudire da un punto di vista esteriore l’animale, e dall’altro comunicare ai proprietari, che con continuità telefonavano per assicurarsi delle condizioni di salute dell’animale, della situazione evidente di anoressia affinché costoro provvedessero a

ritirarlo. Invece nulla di tutto ciò era stato restituito quasi in fin di vita) (Cass. Pen., sez. III, 1° agosto 2006, n.° 27872).

“Sussistendo continuità normativa tra la vecchia e la nuova formulazione dell’articolo 727 c.p. può configurarsi il reato in caso di abbandono di un cane in stato di infermità all’interno di un canile in un recinto dove sono custoditi altri cani randagi con conseguente pericolo per l’incolumità dell’animale esposto, a causa delle sue condizioni, a possibili aggressioni da parte degli altri cani” (Cass. Sez. III sent. 3969 del 1° febbraio 2006, ud. 12 gennaio 2006, Pres. Postiglione Est. Lombardi Imp. Spataro).

“Vi è continuità normativa tra la vecchia formulazione dell’articolo 727 c.p. e l’ipotesi ora prevista di detenzione di animali in condizioni incompatibili. Tale disposizione deve essere interpretata nel senso che le condizioni in cui vengono custoditi gli animali non siano dettate da particolari esigenze e risultino tali da provocare negli stessi uno stato di grave sofferenza, indipendentemente dal fatto che da tale situazione l’animale possa subire vere e proprie lesioni dell’integrità fisica” (Pres. Postiglione - Est. Lombardi - Imp. Noferi, Cass. Pen., Sez. III, 24/01/2006 (Ud 21/12/2005), Sentenza n.° 2774).

“Il fatto di custodire dei cani in condizioni di eccessivo sovraffollamento in box particolarmente angusti integra il reato di cui all’art. 727 c.p. Pertanto, in tema di maltrattamento di animali, l’interpretazione giurisprudenziale dell’art. 727 c.p., nel testo precedente alle modifiche introdotte dall’art. 1 della L. 20.7.2004 n. 189, sostanzialmente corrisponde al dettato della norma in tema di detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura nella nuova formulazione del predetto articolo del codice penale, sicché è evidente la continuità normativa tra la fattispecie contravvenzionale già prevista dalla norma e quella risultante dalla novella” (Cass. Pen., Sez. III, 24/01/2006, ud 21/12/2005, Sent. n.° 2774, Pres. Postiglione - Est. Lombardi - Imp. Noferi).

“Integra il reato del maltrattamento di animali il comportamento di chi tenga rinchiuso un animale per un apprezzabile lasso di tempo in un luogo particolarmente angusto, come il bagagliaio di un’auto, giacché la commissione del reato non richiede una specifica volontà di inferire sull’animale (sez. III, 200424330, Brao, riv. 229429), né che si cagioni una lesione dell’integrità fisica, potendo la sofferenza consistere in soli patimenti (sez. III, 199901215, Crispolti, riv. 212833)” (Cass. Pen., Sez. III, 24/01/2006, ud 21/12/2005, Sent. n.° 2774, Pres. Postiglione - Est. Lombardi - Imp. Noferi).

“In tema di reati contro il sentimento per gli animali, la interpretazione dell’ambito applicativo dell’art. 727 c.p., nel testo precedente le modifiche introdotte dalla l. 20 luglio 2004 n. 189, con particolare riferimento all’ipotesi della detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura, corrisponde alla nuova formulazione del citato articolo, con la conseguente esistenza di una continuità normativa fra la fattispecie contravvenzionale già prevista e quella introdotta dalla citata l. 189 del 2004” (Cass. Pen., sez. III, 21 dicembre 2005, n.° 2774).



“Non può essere applicata l'esimente dell'esercizio di un diritto a favore di un cacciatore che utilizzi richiami vivi violando le prescrizioni dettate dal previgente art. 727 c.p. e dal nuovo art. 544-ter c.p., in quanto l'uso di richiami vivi è vietato non solo nelle ipotesi previste dall'art. 21 della legge 11/2/1992 n. 157 ma anche quando viene attuato con modalità incompatibili con la natura dell'animale, come nel caso di specie dove l'animale era imbragato nel corpo, in modo da consentirgli di spiccare il volo, costringendolo subito dopo a ricadere al suolo. La Corte ha osservato che, pur prescrivendo l'art. 19 ter disp. coord. c.p. che le disposizioni di cui al titolo IX bis del libro II c.p. non si applicano ai casi previsti dalla legge speciale sulla caccia, tale norma non impedisce l'applicazione delle disposizioni dell'art. 544-ter c.p. quando la condotta, pur non essendo vietata esplicitamente dalla legge speciale, non rientra neppure tra quelle consentite” (Cass. Pen., Sez. III, 21/12/2005, ud. 5/12/2005, Sent. n. 46784, Presidente U. Papadia, Relatore A. Grassi).

“In tema di caccia, L. 11/02/92, n. 157, consente l'uso, a scopo venatorio, di richiami vivi, ma vieta che ad esseri viventi dotati di sensibilità psico-fisica, quali sono gli uccelli, siano arretrate ingiustificate sofferenze, con offesa al comune sentimento di pietà verso gli animali e, a tal fine, elenca - con carattere meramente esemplificativo- dei comportamenti da considerarsi vietati, ma non legittima l'uso di richiami vivi con modalità parimenti offensive. Pertanto, L. n.157/92, non esaurisce la tutela completa della fauna in quanto limiti alle pratiche venatorie sono posti anche dal previgente art. 727 c.p. e dall'attuale art. 544-ter c.p., i quali hanno ampliato la sfera della menzionata tutela attraverso il divieto di condotte atte a procurare agli animali strazio, sevizie o, comunque, detenzione attraverso modalità incompatibili con la loro natura. Sicché, risulta pacifico che la legittimità delle pratiche venatorie consentite sulla base della L. 157/92 deve essere verificata anche alla luce delle norme del codice penale sù richiamate” (v. conf. Cass. sez. III pen, 25/VI/99, n. 8890; 191V/98, n. 5868 e 201V/97, n. 4703) (Cass. Pen., Sez. III, 21/12/2005, ud. 5/12/2005, Sent. n. 46784, Presidente U. Papadia, Relatore A. Grassi).

“L'uso di richiami vivi deve ritenersi vietato non solo nelle ipotesi previste espressamente dall'art. 21 co. 1 lett. r) L. 157/92, ma anche quando viene attuato con modalità incompatibili con la natura dell'animale. Nella specie non v'è dubbio che imbracare un volatile, legarlo da una fune, stratonarlo ed indurlo a levarsi in volo, per poi ricadere pesantemente a terra o su un albero, significa sottoporre lo stesso, senza necessità, a comportamenti e fatiche insopportabili e non compatibili con la natura ecologica di esso. Infine, per l'applicabilità dell'esimente di cui all'art. 51 c.p. non è sufficiente che l'ordinamento attribuisca allo agente un diritto, ma è necessario che ne consenta l'esercizio proprio con l'attività e le modalità che, per altri, costituirebbero reato, sicché essa non ricorre nel caso in cui la pratica venatoria, pur essendo consentita, sottopone l'animale - per le concrete modalità della sua attuazione - a sofferenze non giustificate dall'esigenza della caccia” (v. conti Cass. sez. III pen., 95/203300 e sez. V pen., 90/183403) (Cass. Pen., Sez. III, 21/12/2005, ud. 5/12/2005, Sent. n. 46784, Presidente U. Papadia, Relatore A. Grassi).

“Tra il reato di cui all'art. 727 c.p. e quello introdotto all'art. 544-ter c.p. dalla legge 20/7/2004 n. 189 sussiste continuità normativa non solo per l'identità della rubrica (Maltrat-

tamento di animali), ma anche perché sono rimaste identiche le condotte punibili. La Corte ha precisato che il nuovo delitto si configura come reato a dolo specifico nel caso in cui la condotta sia tenuta “per crudeltà”, e a dolo generico quando essa è tenuta “senza necessità”, applicandosi in tal caso la legge più favorevole al reo” (Cass. Pen., Sez. III, 21/12/2005, ud. 5/12/2005, Sent. n. 46784, Presidente U. Papadia, Relatore A. Grassi).

“Ai fini della configurabilità del reato di maltrattamento di animali, di cui all'art. 544-ter c.p., non assumono effetto esimente le disposizioni di cui alla l. 11 febbraio 1992 n. 157 di disciplina della caccia, atteso che tale legge non esaurisce la tutela della fauna nell'espletamento delle pratiche venatorie. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto integrato il reato *de quo* in caso di uso di richiami vivi detenuti con modalità incompatibili con la loro natura)” (Cassazione Penale, sez. III, 05 dicembre 2005, n.° 46784).

“Nella fattispecie in esame i fatti penalmente rilevanti sono costituiti dalla detenzione in un canile di animali in stato di evidente denutrizione, custoditi in celle fatiscenti, anguste, totalmente buie, prive di acqua e sporche di feci non pulite, stagnanti in canalette di convogliamento verso la fossa settica ostruite ed inutilizzabili. In tali fatti debbono ritenersi legittimamente ipotizzati sia il delitto di maltrattamento di cui all'art. 544-ter c.p., sia la contravvenzione di detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura, tali da procurare loro gravi sofferenze”. (La Suprema Corte ha ritenuto legittimo il sequestro preventivo degli animali e del canile operato dal G.I.P. per la sussistenza del pericolo che la libera disponibilità dei beni, da parte del titolare del canile, avrebbe potuto aggravare e protrarre le conseguenze pregiudizievoli di tali illeciti penali) (Cass. Pen., Sez. III, ud. 21/06/05, Sent. n.° 25229/05, Imp.Tassi).\*

“La detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura, prevista come reato dall'art. 727 c.p., è configurabile anche in ipotesi di semplice negligenza, atteso che trattasi di contravvenzione non necessariamente dolosa” (Cassazione penale, sez. III, 16 giugno 2005, n.° 32837).

“Detenere animali in condizioni incompatibili con la loro natura o in stato di abbandono, tanto da privarli di cibo e acqua, è penalmente imputabile anche per semplice negligenza. In base a questo presupposto, correttamente il giudice di merito ha escluso che la detenzione del marito e la grave malattia del figlio costituissero per l'imputata una causa di forza maggiore o un caso fortuito che potevano esonerarla dall'obbligo di nutrire i cani che aveva in custodia (nella fattispecie si trattava di quattro cani di razza rottweiler tenuti in condizioni di abbandono e malnutrizione: due di essi, stremati dagli stenti, decedevano; gli altri due, affetti da grave atrofia muscolare e da grave decadimento fisico, venivano ricoverati in un centro specializzato)” (Cass. Pen., sez. III, 16 giugno 2005, n.° 32837).

“La legge 20/7/2004 n.° 189 ha inasprito la normativa in materia, introducendo le nuove figure di reato previste dal Titolo 9 bis del codice penale. Tra queste è l'art. 544-ter quello che ora prevede il “maltrattamento di animali”, vecchio titolo dell'art. 727 c.p., ma è configurato come delitto e non più come contravvenzione; l'attuale art. 727, invece, prevede due



ipotesi contravvenzionali: l'abbandono di animali (che corrisponde al nuovo titolo della norma) e la detenzione di essi "in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze". Dopo tale sostanziale mutamento delle fattispecie criminose, deve quindi, - innanzi tutto, - stabilirsi se vi sia continuità normativa tra il vecchio ed il nuovo art. 727 c.p., ovviamente in relazione alla specifica condotta contestata agli imputati sotto la vigenza del primo. Ebbene, ad avviso del Collegio, deve ravvisarsi detta continuità in quanto il trasporto dei tre cani in violazione della delibera della Giunta Regionale n. 267/1999, stipandoli cioè nel bagagliaio di un'autovettura non comunicante con l'abitacolo, potrebbe concretare la detenzione degli animali in condizioni incompatibili con la loro natura, condotta vietata da entrambe le norme succedutesi. (...) Ora, mentre non può esservi "incrudelimento", concetto adesso trasfuso nella previsione dell'art. 544-ter c.p., se non doloso, la detenzione di animali "in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze" può sicuramente essere ascritta anche ad una condotta colposa dell'agente in una delle connotazioni indicate dall'art. 43 c.p., per cui il giudice del merito avrebbe dovuto valutare tale possibilità. In tal senso, in una fattispecie abbastanza simile, si è peraltro espressa questa Sezione (Cass. Sez. 3<sup>a</sup>, 4 maggio 2004, Brao) (Cass. Sez. III, Sent. 21744 del 9 giugno 2005, p.u. 26 apr. 2005, Pres. Vitalone Est. Grillo Ric. P.M. in proc. Duranti ed altri).

"La detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttiva di gravi sofferenze, prevista come reato dal nuovo testo dell'art. 727 c.p., diversamente dall'ipotesi di incrudelimento, può essere integrata anche con una condotta colposa del soggetto agente (fattispecie nella quale la Corte ha ravvisato il reato *de quo* nell'ipotesi di trasporto di tre cani nel bagagliaio non comunicante con l'abitacolo di un'autovettura)" (Cass. Pen., sez. III, 26 aprile 2005, n. 21744).

"Integra la fattispecie criminosa del reato di maltrattamento di animali la detenzione di rapaci in un ambiente e in condizioni assolutamente insopportabili e incompatibili con la loro natura" (Cass. Pen., sez. III, 06 ottobre 2004, n. 41777).

"In tema di maltrattamento di animali, la configurabilità del reato previsto a carico di chi organizza spettacoli o manifestazioni che comportino strazio o sevizie per gli animali ovvero vi partecipi non è esclusa dal fatto che trattasi di manifestazione folcloristica di carattere religioso, risalente a tempo immemorabile. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto che correttamente fosse stata affermata la penale responsabilità degli imputati in ordine al reato di cui all'art. 727 comma 4 c.p., nel testo allora vigente e poi in parte trasfuso nell'art. 544-quater comma 1 c.p., relativamente alla tradizionale corsa dei carri tenutasi nel comune di Ururi, nella quale, secondo l'accusa, i buoi che trainavano i carri venivano impiegati in modo incompatibile con la loro natura, in quanto costretti e spronati ad una corsa sfrenata mediante l'utilizzo di pungoli e bastoni acuminati)" (Cass. Pen., sez. III, 22 giugno 2004, n. 37878).

"L'art. 727 c.p. non opera alcuna distinzione tra animali domestici e da allevamento. Come precisato dalla giurisprudenza, l'incrudelimento può consistere anche nel solo fatto di cagionare, "senza necessità", sofferenza all'animale, di talché integra la fattispecie criminosa

il sottoporre gli animali di qualsiasi specie, non solo a maltrattamenti determinati da malvagità d'animo, ma anche a condizioni di vita, che non essendo rese strettamente necessarie dalle esigenze della loro custodia e allevamento, infliggano agli stessi ingiustificate sofferenze". (Nella fattispecie l'imputato era accusato di avere maltrattato un suino, tenendolo legato ad un albero di ulivo mediante una catena e doppio collare, che cagionavano all'animale lesioni cutanee croniche. Il giudice di merito ha accertato che l'imputato teneva il predetto suino abitualmente e per lungo tempo legato all'albero in condizioni tali da avere una esigua ed innaturale libertà di movimento, di talché il citato collare aveva cagionato all'animale lesioni cutanee evidenziate dai solchi riscontrati nella pelle all'altezza del garrese) (Cass. Pen., sez. III, 20 maggio 2004, n. 28700).

"Integra il reato di maltrattamento di animali la detenzione, peraltro illecita, di due esemplari di leoni vivi, in stato di denutrizione ed in pessime condizioni igienico-sanitarie, custoditi in una gabbia di dimensioni assolutamente inadeguate, tale da non consentire loro possibilità di movimento" (Sez. 3, Sent. n. 14426 del 24/03/2004, ud. 11/02/2004 n. 00236 Rv. 228607 Presidente: Rizzo AS. Estensore: Squassoni C. Imputato: Chiarotti).

"Costituisce incrudelimento senza necessità nei confronti di animali ogni comportamento produttivo nell'animale di sofferenze che non trovino giustificazione nell'insuperabile esigenza di tutela, non altrimenti realizzabile, di valori giuridicamente apprezzabili (ancorché non limitati a quelli primari cui si riferisce l'art. 54 c.p.), rimanendo quindi esclusa detta giustificazione quando si tratti soltanto della convenienza ed opportunità di reprimere comportamenti eventualmente molesti dell'animale che possano trovare adeguata correzione in trattamenti educativi etologicamente informati e quindi privi di ogni forma di accanimento e di violenza. È necessario invece che la sofferenza inflitta all'animale non sia altrimenti evitabile per la tutela giuridicamente significativi e sia comunque contenuta strettamente nei limiti posti dalla specifica situazione giustificatrice (Nella specie, in applicazione di tali principi, la Corte ha censurato la decisione del giudice di merito che aveva escluso la sussistenza del reato in un caso in cui all'imputato si addebitava di avere ripetutamente e violentemente percosso il proprio cane con una canna, in un contesto nel quale non si poteva escludere che tale condotta fosse stata posta in essere anche per non esasperare il vicinato, infastidito dal latrare dell'animale)" (Cassazione Penale - Sezione III - Sent. del 20 dicembre 2002 n. 43230 - Pres. Postiglione - Est. Vitalone - P.M. Danesi (diff.) Rie. RM. in proc. Lentini).

"Il maltrattamento di animali non consiste nella sola violenza fisica, rientrandovi anche le situazioni ambientali anomale ed altri comportamenti sia omissivi che commissivi" (Cass. Pen., sez. III, 22 gennaio 2002, n. 8547).

"Il reato previsto e sanzionato dall'art. 727 c.p., non richiede che il soggetto attivo sia mosso da una positiva volontà di inferire, per cui può configurarsi anche nel caso in l'animale venga ingiustificatamente abbandonato, comportando ciò il venir meno non solo delle condizioni fisiche di sopravvivenza (disponibilità di cibo e acqua) ma anche di quelle morali costituite dalla vicinanza e consuetudine comune di vita, non meno importanti delle prime per la psicologia degli animali domestici. L'affidamento di questi ultimi a terzi per un periodo

limitato di tempo, in caso di necessità, può escludere la colpa, a condizione però che esso avvenga con modalità sicure, che non comportino un apprezzabile sacrificio per gli animali stessi. (Nella specie, in applicazione di tali principi, la S. C. ha confermato il giudizio di colpevolezza degli imputati, i quali - secondo quanto accertato dal giudice di merito - avevano abbandonato sul terrazzo della loro abitazione, durante un periodo di ferie, due gattini di circa tre mesi incaricando una vicina di casa di provvedere alle loro necessità senza tuttavia ottenere da detta persona un serio impegno in tal senso)". (Cassazione Penale - Sezione III - Sentenza del 27 ottobre 2000 n°. 11056 - Pres. Papadia - Est. Postiglione - P.M. Fraticelli (conf.) - Ric. Concu ed altro).

“Costituisce maltrattamento la detenzione di gatti in piccole gabbie, poiché essa priva l'animale della possibilità di movimento e di espansione, se non al prezzo di sofferenza; sussiste una situazione di sofferenza ingiustificata nel caso di cani tenuti in un locale sottotetto soffocante, tenuto conto in particolare della temperatura di un sottotetto non protetto nelle ore più calde di una giornata di piena estate, buio, adibito alla raccolta di rifiuti di vario genere, sporco e maleodorante per le deiezioni ed i liquidi fisiologici non ripuliti. Infatti, sono punibili ex art. 727 c.p. non soltanto quei comportamenti che offendono il comune sentimento di pietà e mitezza verso gli animali (come suggerisce la parola “incrudelire”) o che destino ripugnanza, ma anche quelle condotte che incidono sulla sensibilità dell'animale, producendo un dolore, pur se tali condotte non siano accompagnate dalla volontà di inferire sugli animali, ma siano determinate da condizioni oggettive di abbandono od incuria” (Cass. pen., Sez. III Sent. 05584 dell'11/06/97 Pres. Pioletti, imp. Fiore e altro).

“In via di principio, il reato di cui all'art. 727 c.p., in considerazione del tenore letterale della norma (maltrattamento) e del contenuto di essa (ove si parla non solo di sevizie, ma anche di sofferenza ed affaticamento), tutela gli animali in quanto autonomi esseri viventi, dotati di sensibilità psico-fisica e capaci di reagire agli stimoli del dolore, ove essi superino una soglia di normale tollerabilità. La tutela penale è dunque rivolta agli animali in considerazione della loro natura. Le utilità morali e materiali che essi procurano all'uomo devono essere assicurate nel rispetto delle leggi naturali e biologiche, fisiche e psichiche, di cui ogni animale, nella sua specificità, è portatore. (...) Non sono punibili ex art. 727 c.p. soltanto quei comportamenti che offendono il comune sentimento di pietà e mitezza verso gli animali (come suggerisce la parola “incrudelire”) o che destino ripugnanza, ma anche quelle condotte ingiustificate che incidono sulla sensibilità dell'animale, producendo un dolore, pur se tali condotte non siano accompagnate dalla volontà di inferire sugli animali ma siano determinate da condizioni oggettive di abbandono od incuria” (Cass. pen. Sez. III - ud. 14/3/90 - Est. Postiglione. Imp. Fenati). Stessi principi affermati in: Cass. pen., Sez. III, 8 novembre 1996, n. 1311, ud. 8/10/96, imp. Feltrin; e Cass. pen., Sez. III, 10 dicembre 1996, n. 1517, ud. 11 novembre 1996, imp. Zauli.

“L'art. 727 c. p. tutela l'animale, come essere vivente, da tutte quelle attività dell'uomo, che possano comportare l'inflizione di un dolore, che superi la normale soglia di tollerabilità. Rientrano nella fattispecie tutte quelle condotte, che siano manifestazione di tortura o di sottoposizione a fatica - qualora le sofferenze inflitte siano non indispensabili ovvero superiori a quelle ordinariamente praticabili - o che comunque si rivelino espressione di crudeltà, intesa nel senso di particolare compiacimento o di insensibilità. Ne deriva che, se per necessità debba essere data la morte ad un animale, il mezzo da usare deve essere scelto tra quelli più idonei ad evitare inutili patimenti e a non ingenerare ripugnanza. Non presenta tale carattere l'uccisione, realizzata con uno o più colpi di badile, sia perché siffatto metodo rivela totale carenza di comprensione verso le bestie, sia perché determina ripulsa nell'uomo, che vi assiste” (Cass. pen. Sez. III, Sent. 01208 del 02/02/93, ud.05/11/93, Pres. Accinni - imp. Battocchio).

“L'art. 727 c.p. prendendo in considerazione il concetto ampio di “maltrattamento”, non punisce soltanto gli atti di sevizie, torture, crudeltà, caratterizzanti il dolo ma anche quei comportamenti colposi di abbandono ed incuria, che offendono la sensibilità psico-fisica degli animali, quali autonomi esseri viventi, capaci di reagire agli stimoli del dolore, come alle attenzioni amorevoli dell'uomo. Gli animali devono essere tenuti nel rispetto delle leggi naturali e biologiche, assicurando che intorno ad essi sussistano condizioni che non superino determinati limiti o soglie di dolore. Di conseguenza la carenza di cibo, la bassa temperatura, la costrizione in ambienti ristretti o addirittura con catene senza possibilità sia pure limitata di deambulazione, possono costituire comportamenti di vero maltrattamento, sanzionato penalmente” (Cass. pen. Sez. III - Ord. n. 1776, ud. 22/10/92 in c.c. - Pres. Papillo - Est. Postiglione - imp. Geiser e Felderer).

(\* ) Le massime contrassegnate con \* sono a cura di C. Troiano.

## 19. GIURISPRUDENZA DI MERITO

“La vaccinazione di una bufala con il vaccino RB51 vietato integra il reato di maltrattamento di animali” (Il vaccino nominato RB51 è un ceppo del batterio della malattia inoculato all'animale in una forma attenuata perché preventivamente trattato e indebolito con antibiotici)” (Tribunale S. Maria Capua V. sez. III, 11/12/2017, n.5085). Fonte: Redazione Giuffrè 2018.

“Integra il reato di maltrattamento di animali bastonare cani per evitare che disturbino i vicini con il loro abbaiare” (Tribunale di Perugia, 18/01/2017, n.109). Fonte: Redazione Giuffrè 2017.

“L'importazione di cuccioli di cane attuata in violazione della L. 210/10, attraverso la falsificazione dei passaporti degli animali, denota la natura del bene ricevuto, ossia i cuccioli stessi, e pertanto risulta configurato anche il reato di ricettazione di cui all'art. 648 c.p.” (Tribunale di Nola, ud. 5/12/16, Sent. 3597/2016).\*

“Integra il delitto di cui all'art. 349 c. 2 colui che, nominato custode giudiziario di un cuc-

ciolo all'atto del sequestro, lo sottrae volontariamente, violando così i sigilli" (Tribunale di Nola, ud. 5/12/16, Sent. 3597/2016).\*

"Valutando il compendio istruttorio, può dirsi provato che il cane dell'imputato era tenuto con modalità tali da arrecare allo stesso gravi sofferenze, incompatibili con la sua natura, avuto riguardo al patrimonio di comune esperienza e conoscenza ed anche alle acquisizioni delle scienze naturali. In particolare, la superficie a disposizione era estremamente ridotta e resa ancor più limitata dall'uso della catena, la superficie stessa era di cemento, priva di cuccia o di altro ricovero, il cane vi veniva tenuto anche di notte e comunque in periodo di gelo invernale, costretto per di più a convivere con i propri escrementi. Poco rileva che il veterinario non abbia rilevato nell'animale patologie o segni di sofferenza. A prescindere infatti dal dato che tale valutazione è stata fatta con un'osservazione a distanza, senza visita e da veterinario per sua ammissione non esperto in comportamentalismo, va comunque condivisa l'opinione della Suprema Corte per la quale quando le condizioni in cui vengono custoditi gli animali risultino tali da provocare negli stessi uno stato di grave sofferenza, non assume efficacia esimente il fatto che in conseguenza di tali condizioni di custodia l'animale non abbia subito vere e proprie lesioni dell'integrità fisica (Sez. 3, Sentenza n. 2774 del 21/12/2005 Rv. 233304). Il reato va ricondotto alla ipotesi contravvenzionale dell'art. 727 c.p. Emerge infatti nelle condotte dell'imputato una colpevole trascuratezza nei confronti del cane piuttosto che una dolosa volontà di cagionare allo stesso lesioni (peraltro non rilevate) o di sottoporlo alle altre condizioni previste dall'art. 544 ter c.p." (Tribunale di Trento - Sezione penale - Sentenza 9 maggio 2015 n. 375).\*

"Risponde del reato di maltrattamento di animali p. e p. dall'art. 544 ter c.p. l'imputato che abbia custodito degli animali, in parte propri in parte affidatigli da terzi, con carenze di acqua e cibo, in assenza di luce, privati delle elementari necessità di spazio e movimento, in parte nutriti in modo incongruo e in parte denutriti, atteso che tutto ciò è sintomatico di una prolungata, consapevole e volontaria protrazione da parte dell'imputato di una situazione di custodia degli animali non caratterizzata soltanto da un'incuria qualificabile come comportamento colposo, ma anche da una condizione che non poteva che essere stata consapevolmente attuata per un periodo prolungato" (Tribunale La Spezia, 03/10/2014, n. 839). Fonte: Redazione Giuffrè 2014.

"È del tutto irrilevante, ai fini dell'integrazione del reato, l'elemento della "altruità" dell'animale e ciò sia sotto il profilo oggettivo del reato sia sotto il profilo soggettivo. L'"altruità" dell'animale, richiesta per l'integrazione della fattispecie di cui all'art. 638 c.p., è pacificamente irrilevante per l'integrazione del reato di cui all'art. 544-bis c.p. Un eventuale errore sul punto della proprietà dell'animale ucciso non può pertanto incidere sull'elemento soggettivo del reato: il reato sussisterebbe non solo qualora l'imputato avesse ritenuto, per errore, che l'animale fosse suo ma anche qualora l'animale fosse stato effettivamente suo. (Fattispecie: uccisione di un esemplare femmina di daino, di proprietà di una terza persona, tramite l'esplosione nei suoi confronti di colpi di fucile)" (Corte di Appello di Brescia, Sent. n. 3026/2014, dep. 1/10/14, imp. Forlani + 1).\*

"Detenere cani a lungo costretti a vivere rinchiusi in gabbie di ridotte dimensioni (oltre tutto più esemplari per gabbia) e/o in spazi angusti, non adeguatamente aerati ed illuminati, in mezzo ai loro stessi escrementi maleodoranti, senza acqua a disposizione e senza la possibilità di godere delle frequenti uscite (necessarie per la salute e l'equilibrio fisiopsichico di animali d'affezione come i cani) integra il reato di maltrattamento nell'ipotesi a dolo generico prevista dall'art. 544-ter c.p., avente ad oggetto l'imposizione di comportamenti insopportabili per le caratteristiche etologiche dell'animale attuata non per crudeltà (ipotesi che richiede il dolo specifico), ma senza necessità, ed esclude la riconducibilità del fatto alla fattispecie di cui al II comma dell'art. 727 c.p.. L'ipotesi contravvenzionale è, infatti, destinata a sanzionare i comportamenti colposi e quelli concernenti la detenzione degli animali in condizioni meramente incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze, mentre il delitto prevede, fra le altre condotte tipizzate, che l'agente sottoponga l'animale a comportamenti insopportabili (aggettivo che connota evidentemente di maggiore gravità la condotta punita) per le sue caratteristiche etologiche, quali appunto costringere dei cani a vivere perennemente al chiuso, in ambienti come quelli descritti, in convivenza forzata con i consimili in spazi troppo angusti (imprigionati in gabbie o camere di dimensioni inferiori quelle necessarie per garantire lo spazio vitale), in mezzo al sudiciume provocato dalle proprie maleodoranti deiezioni e senza acqua sempre a disposizione" (Corte d'Appello di Torino, Sez. III, Sentenza del 11 aprile 2014).

"Non solo legare le gambe a un bovino e trascinarlo per farlo scendere ma conficcargli nelle carni strumenti acuminati per sollecitarne la deambulazione è condotta che può essere definita crudele e, in ogni caso, non vi è la necessità di adottare quelle modalità dovendosi, al contrario, porre in essere una diversa condotta nel caso di difficoltà di deambulazione da parte dell'animale. (Fattispecie: procedimento per il reato di maltrattamento di animali a carico di un trasportatore che anziché procedere, come imposto dalle normative, all'immediato abbattimento e macellazione di un bovino incapace di deambulare o comunque effettuare, direttamente a bordo dei mezzi di trasporto, lo stordimento dell'animale non in grado di deambulare, lo sottoponeva a inutili sevizie e vessazioni: nello specifico gli conficcava nelle carni un puntale in ferro e lo agganciava, dapprima per il muso con una corda collegata ad un verricello e poi successivamente per le zampe posteriori trascinandolo fuori dal mezzo di trasporto sino a procurargli delle lesioni gravissime con l'aggravante di cui all'articolo 544-ter, ultimo comma, essendone derivata la morte dell'animale)" (Corte di Appello di Milano, Sezione Terza Penale, Sent. n. 2481/14 del 26/3/14).\*

"In merito all'elemento soggettivo, anche se non si può ritenere provata la volontà di inferire sugli animali, per certo può essere mosso un rimprovero a titolo di colpa nei confronti di chi avendo organizzato un trasporto di animali non adotta le cautele necessarie ad evitare ai cuccioli inutili e gravose sofferenze. (Fattispecie: procedimento ai sensi dell'art. 727 c.p. a carico di due trasportatori che detenevano cuccioli di dobermann in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze, tenendo gli animali nel bagagliaio dell'auto chiusi in una gabbia di metallo e in una scatola di plastica, senza acqua e cibo e sprovvisti di spazio sufficiente per muoversi liberamente)" (Tribunale di Udine, Sezione Distaccata di Palmanova, Sent. n. 131/2013 del 3/4/13).\*

“Sono idonei a concretizzare la fattispecie contravvenzionale di cui all’art. 727 c.p. comportamenti di abbandono ed incuria poiché offensivi della sensibilità psico-fisica degli animali quali autonomi esseri viventi, capaci di reagire agli stimoli del dolore e alle attenzioni amorevoli dell’uomo. Nella fattispecie trattasi della detenzione di numerosi animali appartenenti a diverse specie, in stato generale di malnutrizione, con affezioni riscontrate a livello cutaneo, lesioni infiammatorie e purulenti, cattive condizioni del piumaggio dei volatili e del manto di alcuni mammiferi che si presentava sporco, infeltrito, con ciocche cadenti e zone prive di pelo)” (Tribunale di Roma, Sez. VIII Pen., Sent. n. 22688/12 del 19/12/12, imp. Martino + 1).\*

“I rilievi in ordine alle modalità con le quali il laboratorio di dissezione è stato preparato e diretto non sono estranei alle fattispecie contestate atteso che, com’è noto, le norme di cui agli artt. 544-bis e 544-ter c.p. partecipando del titolo IX bis del libro II del codice penale sono dettate a tutela del sentimento per gli animali, con ciò rimarcandosi che l’interesse protetto dalle norme è quello – mediato rispetto alla tutela diretta dell’animale – della sensibilità dell’uomo verso l’animale, sensibilità che nel caso di specie, ove le condotte dell’imputato vennero poste in essere nel corso di un laboratorio didattico rivolto agli allievi di una classe quarta (e quindi a soggetti prevalentemente minorenni) assume una rilevanza del tutto peculiare. (Fattispecie: violazione degli artt. 544-bis e ter c.p., da parte di un insegnante che, nell’esercizio della sua professione di docente di biologia presso un istituto superiore, ed in particolare nello svolgimento di un’esercitazione in classe/laboratorio, in cui era prevista la dissezione di conigli, al fine di esplicitare l’obiettivo didattico, avvedutosi che due dei quattro conigli oggetto di sperimentazione erano ancora vivi, li maltrattava stringendo dapprima attorno al collo un corda e successivamente non riuscendo nell’intento con pugni e ripetute martellate (circa una ventina) alla testa, ne cagionava la morte; il tutto alla presenza degli alunni tra i quali 8 minorenni)” (Tribunale di Milano, Sez. III Pen., Sent. n. 14168/12 del 27/11/12).\*

“I comportamenti di abbandono ed incuria, in quanto atti ad offendere la sensibilità psicofisica degli animali, integrano la contravvenzione di cui all’art. 727 c.p. (Fattispecie: l’imputata era stata rinviata a giudizio per rispondere del reato di cui agli art. 81, 2 comma, art. 727, 1 comma c.p. perché, con più azioni, abbandonava due gatti lasciandoli vagare in guisa di randagi fuori dal proprio appartamento, omettendo di nutrirla e determinando il loro investimento da parte di automobili transitanti sulla pubblica via, dal che derivava la morte di uno dei gatti, e il ferimento dell’altro, ed omettendo, infine, di provvedere alle cure necessarie al secondo. L’elemento soggettivo valutato è la colpa, in particolare sotto il profilo della negligenza, dal momento che all’imputata, secondo il giudice, doveva essere rimproverato di aver prestato scarsa attenzione e di essersi sostanzialmente disinteressata della sorte dei due animali, in pratica abbandonandoli)” (Tribunale di Firenze, Sez. I, Sent. del 18/10/12).\*

“In diritto si osserva che la norma incriminatrice, introdotta dalla L. 20 luglio 2004, n. 189 nel libro secondo del codice penale, capo 3, titolo IX bis avente ad oggetto i “delitti contro il sentimento per gli animali”, è volta a proibire comportamenti che “per crudeltà e senza necessità” arrecano lesioni e/o sofferenze agli animali, oltre che la morte. L’oggetto di tutela è dunque, oltre all’animale in sé, il sentimento di pietà e di compassione che l’uomo

prova verso gli animali e che viene offeso quando un animale subisce crudeltà e ingiustificate sofferenze. La tutela penale del ‘sentimento per gli animali’ logicamente presuppone, proprio il riconoscimento sociale di un valore proprio degli animali e del loro rapporto con l’uomo, che deve essere improntato al massimo rispetto, compatibile però con il soddisfacimento di altri interessi umani considerati dall’ordinamento prevalenti. Ciò è reso evidente dalla configurazione dei delitti contro il sentimento per gli animali: anche l’uccisione dell’animale (l’offesa al fondamentale diritto alla vita) e sanzionata dall’art. 544-bis non indiscriminatamente, ma solo se cagionata ‘per crudeltà o senza necessità’. Che le tutela penale arretri di fronte ad interessi umani, ritenuti prevalenti, lo dimostra anche la disposizione contenuta nell’art. 19 ter Disp. Coord. c.p., introdotto dalla l. 189/04, che espressamente limita l’operatività delle norme incriminatrici in esame, escludendo che queste si applichino ‘ai casi previsti’ da leggi speciali in materia di animali, ma l’uccisione di animali ai fini di macellazione senza il rispetto delle modalità specificamente disciplinate non rientra tra i casi scriminanti. Così appare evidente che trasportare le anatre in un portabagagli privo d’aria all’interno di scatoloni forati e con le zampe legate dallo scotch provoca sofferenze inutili anche in caso di viaggi brevi e che tagliare il collo all’anatra (c.d. iugulazione, ossia resezione dei vasi, concetto diverso da decapitazione), senza averla prima stordita provoca dolore nella prima fase di dissanguamento poiché la morte non è istantanea” (Tribunale di Milano, Sez. IV Penale, Sent. n. 1440 del 10/02/12).

“La detenzione di rettili in teche ampiamente sottodimensionate, l’assenza di una adeguata alimentazione, la temperatura registrata nelle teche, l’illuminazione con lampadine normali (idonee a provocare ustioni agli animali), creano una situazione di strazio ed inutile sofferenza per gli animali esposti, costretti a sopravvivere in condizioni evidentemente contrarie alla loro natura. Tale condotta è suscettibile nella fattispecie di cui all’art. 544-quater c.p., essendo stata commessa nell’ambito di una manifestazione espositiva organizzata a scopo di lucro. (L’imputato era accusato del reato di cui all’art. 544-quater c.p. per avere organizzato e promosso presso una scuola elementare una manifestazione/mostra di rettili comportante strazio per gli animali, poiché alcuni serpenti erano tenuti in teche fatiscenti e non idonee in quanto o troppo piccole in relazione alle dimensioni dei serpenti, ovvero troppo fredde, ovvero prive di necessario cibo e senza alcun arricchimento ambientale)” (Tribunale di Bassano del Grappa, Sent. n. 54/12 del 6/2/12).\*

“L’art. 544-bis c.p. punisce l’uccisione di animali senza necessità, rientrando in tale ultima nozione, secondo l’orientamento espresso dalla giurisprudenza di vertice, lo stato di necessità previsto dall’art. 54 c.p., nonché ogni situazione che induca all’uccisione dell’animale per evitare un pericolo imminente o per impedire l’aggravamento di un danno alla persona o ai beni ritenuto altrimenti inevitabile. Non può definirsi motivo di ordine sociale o sanitario -e pertanto rientrare nel concetto di stato di necessità-, la carenza di posti nel canile municipale” (Corte di Appello di L’Aquila, Sent. n. 3395, dep. 21/11/11, imp. Imperiale + 1).\*

“L’esimente dell’adempimento di un dovere si applica a condizione che l’ordine superiore gerarchico sia assolutamente insindacabile e ciò non si verifica quando l’ordine sia palesemente illegittimo e si concreti nella richiesta di provvedere alla commissione di un reato

(fattispecie: uccisione di nove cuccioli ad opera di un veterinario pubblico su indicazione del superiore gerarchico)” (Corte di Appello di L’Aquila, Sent. n. 3395, dep. 21/11/11, imp. Imperiale + 1).\*

“Appare necessario puntualizzare come, secondo il dettato del Giudice di Legittimità, non solo il proprietario possa essere l’autore della condotta punita dalla norma incriminatrice in esame, ma anche chiunque detenga gli animali “occasionalmente” (Cass. Sez. III del 18/1/2006 n. 6415). Tale importante principio è stato adottato dalla Suprema Corte in una fattispecie in cui gli animali erano stati rinvenuti in una azienda, riferibili a colui che si occupava materialmente delle stessa al momento dell’accertamento. L’indirizzo merita di essere accolto anche alla luce dell’interesse sotteso alla tutela giurisdizionale, ovvero la cura degli animali da parte di chiunque, per le più disperate ragioni, possa trovarsi in una condizione di appartenenza anche occasionale, dalla quale derivi giocoforza un dovere di assistenza e cure nei confronti dell’animale stesso (nella specie, si tratta di un procedimento per il reato di abbandono di animali, di cui all’art. 727 c.p., nei confronti di un uomo il quale, alla morte della sorella, allontanava dalla casa avuta in eredità e dal giardino annesso numerosi gatti di proprietà della defunta e che comunque la stessa accudiva, non curandosi di fornir loro la necessaria assistenza e di procurare una adeguata nuova collocazione)” (Tribunale Ordinario di Roma, Prima Sezione Penale, Sent. 181/11 del 7/1/2011).\*

“Il trattamento sanzionatorio in base ai criteri di cui all’art. 133 c.p. deve tenere in considerazione molteplici aspetti: il pregiudizio arrecato agli acquirenti, sia in termini di spese sopportate per curare gli animali, sia in termini di stress e patimento emotivo per il decesso o a malattia dei cuccioli, sia in termini di esposizione a pericolo (diversi cuccioli, non essendo efficacemente vaccinati contro la rabbia, avrebbero potuto contrarre tale malattia, trasmissibile anche all’uomo e decisamente pericolosa); il rischio cagionato per l’incolumità pubblica (con la diffusione sul territorio di diversi esemplari non vaccinati contro la rabbia); la frustrazione delle strategie poste in essere dalle Autorità per il controllo/contenimento di malattie come la parvovirus attraverso l’introduzione di soggetti infetti, con il pericolo di diffusione di simili malattie; il patimento cagionato agli animali, deceduti o ammalati in conseguenza della non efficace vaccinazione (e ormai da diversi anni elevati dall’ordinamento a oggetto di protezione giuridica anche penale); il ruolo dei singoli imputati nella realizzazione dei reati in questione”. (Fattispecie: procedimento per traffico di cuccioli) (Tribunale di Ferrara, Ferraresi + 4, ud. 7/10/2010, Sent. 1491-2010).\*

“Perché risulti integrato il reato di cui all’art. 515 c.p. è necessario che il bene consegnato all’acquirente sia diverso da quello pattuito o concordato. Tra i vari criteri previsti dalla norma vi è quello della differenza per qualità. Sotto tale profilo, l’età dell’animale acquisito – specie ove si tratti di cuccioli giovanissimi – costituisce indubbiamente una qualità rilevante: il proprietario deve infatti assicurare maggiori attenzioni ad un cucciolo in tenerissima età, in termini di alimentazione, cure e continua assistenza; diverse sono inoltre le possibilità di sopravvivenza dell’animale a seconda dell’età. Evidentemente rilevanti ai fini dell’art. 515 c.p. sono lo stato di salute dell’animale venduto e le procedure di immunizzazione contro le malattie infettive sullo stesso effettuate. Significativa per l’integrazione della frode è an-

che la mancanza del microchip, elemento indispensabile per l’identificazione dell’animale” (Fattispecie: procedimento per traffico di cuccioli) (Tribunale di Ferrara, Ferraresi + 4, ud. 7/10/2010, Sent. 1491-2010).\*

“Il fatto di non prestare soccorso al proprio animale che si è ferito da solo, non garantendogli cure adeguate, mostrando un grave disinteresse per le sue condizioni di salute, cagionando così un aggravamento della lesione preesistente di tale entità da condurre a morte il cane nel giro di pochi giorni, pone in essere un grave maltrattamento penalmente censurabile ai sensi dell’art. 544 ter c.p.” (Tribunale Verona, 26/04/2010, n.854).\*

“Per la sussistenza del c.d. reato aggravato dall’evento, in cui rientra l’ipotesi cui all’art. 544 ter co.3 c.p. (nel caso, la morte dell’animale), la morte stessa, pur dovendo consistere in una conseguenza prevedibile della condotta dell’agente, non deve necessariamente essere riferibile ad un comportamento volontario e consapevole dello stesso, poiché nel caso in cui l’agente agisca con la volontà, sia diretta o anche solo eventuale, di cagionare la morte dell’animale si configurerebbe la fattispecie più grave di cui all’art. 544 bis c.p.” (Tribunale Verona, 26/04/2010, n.854). Fonte: Redazione Giuffrè 2010.

“Non può essere qualificata come mera negligenza o incuria la detenzione di cani in precarie condizioni igieniche e in gravi condizioni di salute, soprattutto quando la condotta è perseverante e si continua a detenere senza necessità gli animali in condizioni oggettivamente insopportabili procurando loro evidenti sofferenze e lesioni, nonostante i frequenti controlli effettuati dai veterinari ufficiali” (Tribunale di Bolzano, sent. 61/10 R. G. Sent. GUP, del 5 febbraio 2010, imp. Galeotti).\*

“La scelta di lasciare gli animali senz’acqua e senza cibo, tenendoli chiusi in angusti locali sporchi di feci, privandoli delle elementari necessità di spazio e movimento, non può che essere consapevole, specialmente se tali trattamenti sono per un periodo prolungato e gli animali presentano precarie condizioni di salute. Ne deriva che tale comportamento non può essere ricondotto a mera disattenzione nella cura degli animali” (Tribunale di Bolzano, sent. 61/10 R. G. Sent. GUP, del 5 febbraio 2010, imp. Galeotti).\*

“Lo stato cachettico, di disidratazione e di denutrizione, con atrofia alle masse muscolari riscontrato nel cane dai veterinari non è una condizione che può essere fatta risalire a un breve periodo trascorso all’addiaccio, bensì è evidentemente riconducibile alla detenzione dell’animale in condizioni incompatibili con la sua natura, che ha determinato uno stato di deperimento fisico generale. (Nella fattispecie l’imputato è stato condannato ai sensi dell’art. 544-ter c.p., per aver, quale proprietario e gestore di una pensione e allevamento cani, sottoposto un cane carlino a sevizie e comportamenti insopportabili per le sue caratteristiche etologiche ovvero a trattamenti che procuravano un danno alla sua salute; in particolare non lo nutriva, non lo dissetava e non lo curava così provocando nello stesso uno stato di grave denutrizione e grave disidratazione, nonché altre patologie, con l’aggravante di essere derivata da tali condizioni la morte dell’animale)” (Tribunale di Bolzano, sent. 61/10 R. G. Sent. GUP, del 5 febbraio 2010, imp. Galeotti).\*

“I concetti di “comportamenti insopportabili per le caratteristiche etologiche” di “condizioni incompatibili con la natura degli animali” e “produttive di gravi sofferenze” descrittivi del maltrattamento devono essere interpretati anche alla luce della classificazione data dal legislatore ai reati di maltrattamento quali “delitti contro il sentimento per gli animali” dando quindi tutela funzionale al contempo al sentimento sociale verso gli animali secondo quello che è ormai la percezione comune e all’animale stesso quale essere vivente dotato di sensibilità e quindi portatore di interessi vitali quali il diritto a non soffrire. Ne consegue che alla stregua di siffatta interpretazione nel concetto di maltrattamento così delineato – che si potrebbe definire come concetto involucro – trovano spazio e rientrano tutte quelle condotte che offendono la sensibilità psicofisica degli animali quali autonomi esseri viventi capaci di reagire agli stimoli, ovvero cagionano all’animale una lesione ovvero lo sottopongono a sevizie o comunque a comportamenti insopportabili per le caratteristiche etologiche dell’animale” (Tribunale di Bolzano, sent. 61/10 R. G. Sent. GUP, del 5 febbraio 2010, imp. Galeotti).\*

“Le modalità ed insistenza con la quale l’imputato ha continuato a sottoporre i cani lui affidati o comunque detenuti presso la sua struttura a maltrattamenti, in assoluto spregio alle prescrizioni dell’autorità sanitaria veterinaria ed anche dei provvedimenti dell’autorità giudiziaria è inequivocabile segno della sua pericolosità sociale e della necessità di impedire che egli reiteri la condotta di reato. A tal fine appare quindi necessario impedire che possa svolgere le attività di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali per tre anni. (nella fattispecie le testimonianze, oltre a dare conferma probatoria alle ipotesi di reato contestate nelle imputazioni, hanno delineato in modo significativo la personalità dell’imputato quale persona che volutamente e consapevolmente trattava male i cani affidati, negando loro acqua, tenendoli chiusi in gabbie, non curante del fatto che si procuravano lesioni, manifestando insensibilità alle loro esigenze primarie di cura e pulizia, nonché dimostrando una morbosità malata usandoli per le sue perversioni sessuali)” (Tribunale di Bolzano, sent. 61/10 R. G. Sent. GUP, del 5 febbraio 2010, imp. Galeotti).\*

“Se l’attività di caccia viene esercitata con le autorizzazioni e le modalità prescritte dalla legge non è vietato uccidere gli animali, purché la caccia venga effettuata nei periodi e con le modalità autorizzate dalla Provincia o dagli altri enti preposti al controllo. Se invece nei confronti degli animali, selvatici e non, vengono praticate modalità di uccisione tali da provocare sofferenza all’animale, come nel caso di specie in cui gli animali venivano presi al laccio e costretti ad una morte lenta e dolorosa per soffocamento, si applica a tutti gli effetti l’art. 544-bis c.p. A nulla rileva poi che l’animale ucciso appartenga al genere di quelli domestici o meno, in quanto la norma è generica e fa esplicito riferimento alla morte, per crudeltà e senza necessità, di un animale. Inoltre, non può essere operata una distinzione tra il sentimento che prova il proprietario di un animale domestico rispetto a quello provato dalla gente nei confronti di animali selvatici, poiché il sentimento per gli animali, cui fa riferimento la norma in esame, va interpretato in senso oggettivo come frutto di una tradizione storica e culturale maturata nel corso degli anni in una società civile” (Tribunale Penale di Firenze, Sez. Pontassieve, Sent. 1043 del 20 febbraio 2009, Est. Castriota).\*

“Il bene giuridico protetto dalla norma penale e concretamente leso dalla sua violazione è l’interesse della società, normativamente riconosciuto da una vasta pluralità di norme di vario rango anche diverse da quelle penali, ad un trattamento degli animali conforme al senso di umanità e decoro; interesse questo che è intimamente connaturato al bagaglio culturale ed etico dell’uomo comune e dell’assetto che presiede al complesso dei rapporti dell’essere umano con il naturale circostante e, con una pregnante specificità, con la fauna domestica, in relazione al quale l’essere umano svolge tratti peculiari della sua personalità mediante manifestazioni che, secondo il comune sentire, sono incentrate sugli elementi del rispetto e del dignitoso accadimento. La norma incriminatrice qui in esame, nel selezionare le condotte di rilievo penale, pone con evidenza come rilevante lo specifico interesse alla non inflizione di gratuita sofferenza all’animale” (Tribunale di Arezzo, sentenza n. 183/09 del 04/03/09, Imp. Fontana, Est. Claudiani).\*

“La mancanza di uno spazio vitale, dovuto a sovraffollamento, comporta di per sé una grave sofferenza perché limita in modo inaccettabile la libertà di movimento (nel caso di specie, il Tribunale ha condannato, ai sensi dell’art. 727 c.p., un individuo per aver detenuto 333 cani ammassati in un unico concentramento dotato di spazi esigui, in promiscuità e in cattive condizioni igieniche)” (Tribunale di Mantova, Sentenza n° 158/2009 del 4.3.09).\*

“La carenza strutturale dovuta a box sprovvisti di parte coperta, quindi, non idonei a fornire un riparo dalle condizioni climatiche avverse, comporta una mancanza di adeguata protezione dei cani ricoverati dal freddo e dal caldo e, conseguentemente, causa loro gravi sofferenze (nel caso di specie, il Tribunale ha condannato, ai sensi dell’art. 727 c.p., un individuo per aver detenuto 333 cani ammassati in un unico concentramento dotato di spazi esigui, in box sprovvisti di parte coperta)” (Tribunale di Mantova, Sentenza n° 158/2009 del 4.3.09).\*

“È di tutta evidenza che gli animali costretti a vivere in pessime condizioni igieniche soffrono in modo sicuramente grave, tanto più alla presenza di un’infestazione che provoca dermatiti parassitarie (nella fattispecie trattasi di un procedimento ai sensi dell’art. 727 c.p. per aver detenuto numerosi cani in una struttura fatiscente, carente di una qualsiasi regola igienica – presenza di animali morti ricoperti di mosche, di frattaglie lasciate imputridire, di feci e deiezioni stagnanti, di fetore insopportabile, nonché di un elevatissimo grado di infestazione dei cani con zecche e pulci -)” (Tribunale di Mantova, Sentenza n° 158/2009 del 4.3.09).\*

“Non possono essere restituiti gli animali a chi, privandoli del cibo sufficiente per una dignitosa condizione fisica e di ogni necessaria cura medica, costringendoli a vivere in un ambiente assolutamente carente dei più elementari requisiti di igiene e di sufficienti ripari dalle intemperie, li abbia sottoposti a gravi sofferenze, poiché risulta evidente lo stretto collegamento tra il possesso dei beni confiscandi e la possibilità di reiterazione del reato (Cassazione Penale Sez. IV 22.3.2007 n. 11982). Ne consegue che la confisca dei cani è indispensabile a prevenire la commissione di altri reati perché se tornassero nella disponibilità del colpevole oltre a subire nuovamente le condizioni di detenzione degradante e le gravi



sofferenze consentirebbero al condannato di riprendere la condotta criminosa. Se non fossero confiscati, gli animali tornerebbero ad essere detenuti in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive per loro di ulteriori gravi sofferenze (nel caso di specie, il Tribunale ha condannato, ai sensi dell'art. 727 c.p. e disponendo, altresì, la confisca degli animali, un individuo per aver detenuto 333 cani ammassati in un unico concentrazione dotato di spazi esigui, in promiscuità e in cattive condizioni igieniche)” (Tribunale di Mantova, Sentenza n° 158/2009 del 4.3.09).\*

“L'uso del collare elettrico costituisce trattamento dannoso poiché la somministrazione di scariche elettriche per condizionare i riflessi dell'animale ed indurlo tramite stimoli dolorosi a comportamenti desiderati produce nell'animale effetti collaterali quali paura, ansia depressione ed aggressività. (Il Tribunale ha ritenuto che il sottoporre gli animali a trattamenti che procurano ad essi un danno alla salute, art. 544-ter c.p., sia reato di mera condotta “essendo sufficiente porre in essere trattamenti idonei per caratteristiche intrinseche e modalità di applicazione a porre in essere condotte di per sé lesive dell'integrità fisica dell'animale” (Tribunale Penale di Bologna, Sent. n. 2555 dell'8 ottobre 2007).

“È sussumibile nella previsione normativa di cui all'art. 727 c.p. la detenzione di un cane in evidente stato di denutrizione, disidratato e in stato di debolezza, tenuto a catena troppo corta tale da impedirgli di sedersi (nella fattispecie si trattava di una femmina di pastore tedesco tenuta in un cortile di pertinenza di un'abitazione. Alla visita veterinaria il cane presentava un quadro sanitario riconducibile a grave incuria: era molto magro, disidratato, con febbre, aveva zone di alopecia su tutto il corpo e una grave forma di rogna)” (Tribunale Ordinario di Roma, IV Sez. Pen., Giudice dott.ssa Pacifici, imp. Flauto, sent. n° 18539/07 del 19/9/2007).\*

“La privazione del cibo sufficiente per una dignitosa condizione fisica, il sostanziale isolamento o l'assoluta carenza di elementari requisiti di igiene, producono nell'animale gravi sofferenze. Ne consegue che, sebbene l'art. 727 non contenga una specifica ipotesi di confisca, il cane in sequestro va confiscato ai sensi dell'art. 240 co. 2 n. 2 in relazione al divieto di detenzione dell'animale in condizioni incompatibili con la sua natura” (Tribunale di Bassano del Grappa, Sent. n° 147/06 del 08/05/06, Est. Andreazza, Imp. Calgaro).\*

“La detenzione di tre cani in pessime condizioni igieniche, in esasperate condizioni di stabulazione, privi di acqua e cibo, con ferite da morso pregresse, costituisce una condizione incompatibile con la loro natura tale da arrecare sofferenza” (Tribunale di Napoli, IV Sez. Penale, Sent. 3537/06 del 19/04/06, Giudice Dott.ssa Concetta Cristiano, imp. Dell'Annunziata).\*

“La detenzione di un cane mastino napoletano, denutrito, affetto da parassitosi cutanee, caratterialmente ipereccitabile con entropio bilaterale non seguito a entrambi gli occhi, chiuso in un recinto di piccolissime dimensioni, ingombrato da rottami metallici che di fatto impedivano all'animale di sdraiarsi, con lo spazio residuo ricoperto da escrementi, integra il reato di cui all'art. 727 c.p., Detenzione di animali in condizioni incompatibili con

la propria natura, e produttive di gravi sofferenze (il giudice, in base alle dichiarazioni dei testimoni, ha considerato che il grave stato di salute dell'animale era dovuto anche alle pessime condizioni igieniche e che i problemi caratteriali dell'animale erano stati provocati anche dal prolungato isolamento; pertanto, ha ritenuto che il cane era stato tenuto in condizioni non compatibili con la natura dell'animale e che tali condizioni erano state fonte di gravi sofferenze per il medesimo)” (Tribunale di Vigevano, Sent. n° 280 del 07/06/05, Giudice Dr.ssa M. Abenavoli, Imp. Sartino).\*

“La detenzione di quattro-cinque cani rinchiusi in box di circa sei metri quadri, costituisce maltrattamento di animali (il Tribunale ha osservato che i maltrattamenti conseguenti al sovraffollamento costituiscono un fatto obiettivo che tocca la sensibilità del comune cittadino e che maggiormente deve essere tenuto in considerazione da chi si qualifica professionista nell'allevamento dei cani, o nella tenuta e nella gestione di un canile)” (Tribunale di Arezzo, Sez. distac. di Monte-varchi, Sent. n° 0040/05 dell'11/02/2005, Giudice Dr. M. Federici, Imp. Noferi).\*

“Integrano il reato di maltrattamento di animali sia le modalità durissime di tenuta e allevamento dei cani (scadente stato di nutrizione generalizzato, condizioni igieniche del tutto inadeguate, caratterizzate dal mantenimento dei cani nel fango, legati a catene cortissime - cm. 1,40 - 1,70 - che impedivano normali movimenti e dalla diffusione di infezioni dovute alla presenza di zecche e pulci in decomposizione nelle ferite aperte e sanguinanti), sia la sottoposizione degli stessi a pratiche di allenamento vessatorie e contro natura per aumentare la resistenza e la combattività (uso di tapis-roulant per farli correre velocemente e di cunei di legno - “break stick” - per aprire forzatamente le mascelle dei cani dopo che avevano afferrato oggetti, cose o altri animali)” (Tribunale di Pisa, Sezione Penale, Sent. n° 755/04 del 13/07/2004, Giudice Perrone, imp. Sorichetti).\*

“L'uso di cani in combattimenti clandestini tra animali di questa specie, appositamente allenati, con mezzi crudeli, per sviluppare e aumentare la ferocia e l'aggressività in vista della partecipazione a combattimenti, è deducibile dalla presenza in numerose parti del corpo degli animali, così come accertato dalla polizia giudiziaria e dai veterinari ausiliari, di cicatrici più o meno recenti e sovrapponibili, dovute a morsicature di altri cani, di natura non occasionale o accidentale proprio per il numero e la localizzazione di detti esiti” (Tribunale di Pisa, Sezione Penale, Sent. n° 755/04 del 13/07/2004, Giudice Perrone, imp. Sorichetti).\*

“Il fatto di lasciare due cani sempre all'aperto, senza riparo anche con temperature molto rigide, legati costantemente a catene molto corte tali da impedire loro i normali movimenti, nutrendoli saltuariamente, integra gli estremi della contravvenzione di maltrattamento di animali” (Pretura di Verona, 22 settembre 1987).

“Gli animali, in quanto innegabilmente sono esseri viventi dotati di sensibilità fisica, reagiscono a tutte le modifiche che si verificano attorno a loro (contatti, temperatura, odori, suoni, luci, stress, eccitazione, trattamento) positivamente entro determinati limiti fisiologici. Se questi limiti (soglia) vengono superati, l'animale prova dolore e quindi reagisce in

vario modo. Il maltrattamento-dolore è quindi una violazione delle leggi naturali o biologiche, fisiche e psichiche di cui l'animale è portatore. Le categorie di maltrattamenti e sevizie possono essere fisiche (violenza gratuita di ogni tipo, occasionale o abitudinaria, fame, sete, incrudelimenti nel campo del lavoro con fruste, pesi, finimenti, eccesso di fatica, impiego antifisiologico; mattazioni con mezzi dolorosi; attività sportive con animali come bersagli od oggetto di divertimento, ecc...); genetiche o meccaniche (selezioni genetiche od interventi su cromosomi per ottenere prestazioni o produzioni animali anomale; costrizioni in condizioni di allevamento che ne impediscono la deambulazione o lo sviluppo delle ordinarie attività fisiche, forzature di alimentazione ecc.); ambientali (costrizioni in esasperate situazioni di cattività)" (Pretore di Amelia - 7 ottobre 1987, est. Santoloci).

"Il reato di maltrattamento di animali può commettersi sia mediante azione (come il più delle volte avviene) sia mediante omissione (es. lasciando patire la fame e la sete agli animali)" (Cass. pen. Sez., VI sent. 10820 del 18/11/75 - Pres. Leone - imp. Ziboni).

(\* ) Le massime contrassegnate con \* sono a cura di C. Troiano.

## 20. ALLEGATI

### LEGGE 20 luglio 2004, n. 189 (G.U. serie generale n. 178 del 31/7/04)

"Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate".

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

Art. 1. (Modifiche al codice penale)

1. Dopo il titolo IX del libro II del codice penale è inserito il seguente:

TITOLO IXBIS - DEI DELITTI CONTRO IL SENTIMENTO PER GLI ANIMALI.

Articolo 544-bis. - (Uccisione di animali) - Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni.<sup>1</sup>

Articolo 544-ter - (Maltrattamento di animali) - Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro.<sup>2</sup> La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi. La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al comma primo deriva la morte dell'animale.

Articolo 544-quater - (Spettacoli o manifestazioni vietati) - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino

sevizie o strazio per gli animali è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 3.000 euro a 15.000 euro. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per sé od altri ovvero se ne deriva la morte dell'animale.

Articolo 544-quinquies - (Divieto di combattimenti tra animali) - Chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono mettere in pericolo l'integrità fisica è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro.

La pena è aumentata da un terzo alla metà:

- 1) se le predette attività sono compiute in concorso con minorenni o da persone armate;
- 2) se le predette attività sono promosse utilizzando videoriproduzioni o materiale di qualsiasi tipo contenente scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni;
- 3) se il colpevole cura la ripresa o la registrazione in qualsiasi forma dei combattimenti o delle competizioni.

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, allevando o addestrando animali li destina sotto qualsiasi forma e anche per il tramite di terzi alla loro partecipazione ai combattimenti di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica anche ai proprietari o ai detentori degli animali impiegati nei combattimenti e nelle competizioni di cui al primo comma, se consentienti.

Chiunque, anche se non presente sul luogo del reato, fuori dei casi di concorso nel medesimo, organizza o effettua scommesse sui combattimenti e sulle competizioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro.

Articolo 544-sexies - (Confisca e pene accessorie) - Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 544-ter, 544-quater e 544-quinquies, è sempre ordinata la confisca dell'animale, salvo che appartenga a persona estranea al reato. È altresì disposta la sospensione da tre mesi a tre anni dell'attività di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta è pronunciata nei confronti di chi svolge le predette attività. In caso di recidiva è disposta l'interdizione dall'esercizio delle attività medesime.

2. All'articolo 638 del codice penale, dopo le parole «è punito» sono inserite le altre «, salvo che il fatto costituisca più grave reato».
3. L'articolo 727 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Articolo 727 - (Abbandono di animali) - Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 euro a 10.000 euro.

Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze».

Articolo 2 (Divieto di utilizzo a fini commerciali di pelli e pellicce)

1. È vietato utilizzare cani (*Canis lupus familiaris*)<sup>3</sup> e gatti (*Felis silvestris*)<sup>3</sup> per la produzione o il confezionamento di pelli, pellicce, capi di abbigliamento e articoli di pelletteria costituiti od ottenuti, in tutto o in parte, dalle pelli o dalle pellicce dei medesimi, nonché commercializzare, esportare<sup>3</sup> o introdurre le stesse nel territorio nazionale.
2. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è punita con l'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da 5.000 a 100.000 euro.
3. Alla condanna, o all'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale<sup>4</sup>, consegue in ogni caso la confisca e la distruzione del materiale di cui al comma 1.

Articolo 3 (Modifica alle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale)

1. Dopo l'articolo 19-bis della disposizione di coordinamento e transitorie del codice penale sono inseriti i seguenti:

«Articolo 19-ter. (Leggi speciali in materia di animali) - Le disposizioni del titolo IX-bis del Libro II del codice penale non si applicano ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, di pesca, di allevamento, di trasporto, di macellazione degli animali, di sperimentazioni scientifica sugli stessi, di attività circense, di giardini zoologici, nonché dalle altre leggi speciali in materia di animali. Le disposizioni del titolo IX-bis del libro II del codice penale non si applicano altresì alle manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla regione competente.

Articolo 19-quater. (Affidamento degli animali sequestrati o confiscati) - Gli animali oggetto di provvedimenti di sequestro o di confisca sono affidati ad associazioni o enti che ne facciano richiesta individuati con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'interno.

2. Il decreto di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale è adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Articolo 4 (Norma di coordinamento)

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, al comma ottavo, le parole: «ai sensi dell'articolo 727 del codice penale» sono sostituite dalle seguenti: «con la reclusione da tre mesi ad un anno o con la multa da 3.000 euro a 15.000 euro».
2. Il comma 5 dell'articolo 5 della legge 14 agosto 1991, n. 281, è abrogato.
3. Alla legge 12 giugno 1913, n. 611, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) l'articolo 1 è abrogato;
  - b) all'articolo 2, lettera a), le parole: «dell'articolo 491 del codice penale» sono sostituite dalle seguenti: «del titolo IX-bis del libro II del codice penale e dell'articolo 727 del medesimo codice»;
  - c) all'articolo 8, le parole: «dell'articolo 491» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 727».

Articolo 5 (Attività formative)

1. Lo Stato e le regioni possono promuovere di intesa, senza nuovi o maggiori oneri per

la finanza pubblica, l'integrazione dei programmi didattici delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado, ai fini di una effettiva educazione degli alunni in materia di etologia comportamentale degli animali e del loro rispetto, anche mediante prove pratiche.

Articolo 6 (Vigilanza)

1. Al fine di prevenire e contrastare i reati previsti dalla presente legge, con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Ministro delle politiche agricole e forestali e il Ministro della salute, adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di coordinamento dell'attività della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo forestale dello Stato e dei Corpi di polizia municipale e provinciale.
2. La vigilanza sul rispetto della presente legge e delle altre norme relative alla protezione degli animali è affidata anche, con riguardo agli animali di affezione, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli articoli 55 e 57 del codice di procedura penale, alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per lo Stato e gli enti locali.

Articolo 7 (Diritti e facoltà degli enti e delle associazioni)

1. Ai sensi dell'articolo 91 del codice di procedura penale, le associazioni e gli enti di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale perseguono finalità di tutela degli interessi lesi dai reati previsti dalla presente legge.

Articolo 8 (Destinazione delle sanzioni pecuniarie)

1. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dalla presente legge affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero della salute e sono destinate alle associazioni o agli enti di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale.
2. Con il decreto di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale, sono determinati i criteri di ripartizione delle entrate di cui al comma 1, tenendo conto in ogni caso del numero di animali affidati ad ogni ente o associazione.
3. Entro il 25 novembre di ogni anno il Ministro della salute definisce il programma degli interventi per l'attuazione della presente legge e per la ripartizione delle somme di cui al comma 1.

Articolo 9 (Entrata in vigore)

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 luglio 2004

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli Castelli

Note:

1: Articolo modificato dall'art. 3, c. 1 lett. a della Legge 4 novembre 2010 n. 201;

2: Articolo modificato dall'art. 3, c. 1 lett. b della Legge 4 novembre 2010 n. 201;

3: Articolo modificato dall'art. 2, comma 1 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 47

4: Articolo modificato dall'art. 2, comma 2 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 47

#### **LEGGE 4 novembre 2010, n. 201**

Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. (10G0220) (GU n. 283 del 3-12-2010)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/12/2010

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

ART. 1. (Autorizzazione alla ratifica).

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987.

ART. 2. (Ordine di esecuzione).

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 18 della Convenzione stessa.

ART. 3. (Modifiche al codice penale).

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 544-bis, le parole: «da tre mesi a diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «da quattro mesi a due anni»;
- b) all'articolo 544-ter, primo comma, le parole: «da tre mesi a un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da tre a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro».

ART. 4.

(Traffico illecito di animali da compagnia).

1. Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, reiteratamente o tramite attività

organizzate, introduce nel territorio nazionale animali da compagnia di cui all'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, privi di sistemi per l'identificazione individuale e delle necessarie certificazioni sanitarie e non muniti, ove richiesto, di passaporto individuale, è punito con la reclusione da tre mesi a un anno e con la multa da euro 3.000 a euro 15.000.

2. La pena di cui al comma 1 si applica altresì a chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, trasporta, cede o riceve a qualunque titolo animali da compagnia di cui all'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, introdotti nel territorio nazionale in violazione del citato comma 1.
3. La pena è aumentata se gli animali di cui al comma 1 hanno un'età accertata inferiore a dodici settimane o se provengono da zone sottoposte a misure restrittive di polizia veterinaria adottate per contrastare la diffusione di malattie trasmissibili proprie della specie.
4. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i delitti previsti dai commi 1 e 2 del presente articolo, è sempre ordinata la confisca dell'animale, salvo che appartenga a persona estranea al reato. È altresì disposta la sospensione da tre mesi a tre anni dell'attività di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti è pronunciata nei confronti di chi svolge le predette attività. In caso di recidiva è disposta l'interdizione dall'esercizio delle attività medesime.
5. Gli animali oggetto di provvedimento di sequestro o di confisca sono affidati alle associazioni o agli enti indicati nel decreto del Ministro della salute, adottato ai sensi dell'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale, di cui al regio decreto 28 maggio 1931, n. 601, che ne fanno richiesta, salvo che vi ostino esigenze processuali.
6. Gli animali acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca sono assegnati, a richiesta, alle associazioni o agli enti ai quali sono stati affidati ai sensi del comma 5.
7. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dalla presente legge affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero della salute e sono destinate alle associazioni o agli enti di cui al comma 5 del presente articolo, con le modalità di cui all'articolo 8 della legge 20 luglio 2004, n. 189.

ART. 5.

(Introduzione illecita di animali da compagnia).

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque introduce nel territorio nazionale animali da compagnia di cui all'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, privi di sistemi per l'identificazione individuale, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 1.000 per ogni animale introdotto.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque introduce nel territorio nazionale animali da compagnia di cui all'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento

europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, in violazione dei requisiti previsti dalla legislazione vigente, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 1.000 per ogni animale introdotto. La sanzione non si applica se le violazioni sono regolarizzate nel rispetto di quanto disposto dalla legislazione vigente.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, alla sanzione di cui al comma 2 è altresì soggetto chiunque trasporta o cede, a qualunque titolo, animali introdotti nel territorio nazionale in violazione di quanto previsto dai commi 1 e 2.
4. Si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 2.000 per ogni animale introdotto se gli animali di cui ai commi 1, 2 e 3 hanno un'età accertata inferiore a dodici settimane o se provengono da zone sottoposte a misure restrittive di polizia veterinaria adottate per contrastare la diffusione di malattie trasmissibili proprie della specie.

ART. 6. (Sanzioni amministrative accessorie).

1. Il trasportatore o il titolare di un'azienda commerciale che, nel periodo di tre anni, commette tre violazioni delle disposizioni previste dall'articolo 5, accertate in modo definitivo, è soggetto alla sospensione dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività per un periodo da uno a tre mesi. Se il periodo intercorrente tra le due violazioni è inferiore a tre mesi, è applicata la durata massima della sospensione.
2. Il titolare di un'azienda commerciale che, nel periodo di tre anni, commette tre violazioni delle disposizioni previste dall'articolo 13-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, accertate in modo definitivo, è soggetto alla sospensione dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività per un periodo da uno a tre mesi. Se il periodo intercorrente tra le due violazioni è inferiore a tre mesi, è applicata la durata massima della sospensione.
3. Il trasportatore che, nel periodo di tre anni, commette cinque violazioni delle disposizioni previste dall'articolo 5 della presente legge, o il titolare di un'azienda commerciale che, nel periodo di tre anni, commette cinque violazioni delle disposizioni previste dal medesimo articolo 5 della presente legge o dall'articolo 13-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, accertate in modo definitivo, è soggetto alla revoca dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività.
4. Il trasportatore o il titolare di un'azienda commerciale nei cui confronti è stata disposta la revoca dell'autorizzazione, ai sensi del comma 3, non può conseguire un'altra autorizzazione per l'esercizio della medesima attività prima di dodici mesi.
5. I soggetti che hanno accertato una violazione che prevede l'applicazione della sospensione o della revoca dell'autorizzazione del trasportatore o del titolare di un'azienda commerciale trasmettono all'autorità che l'ha rilasciata copia del verbale di contestazione e ogni altro documento utile all'adozione dei provvedimenti di sospensione o di revoca.

ART. 7. (Procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative).

1. Ai fini dell'accertamento e dell'irrogazione delle sanzioni previste dalla presente legge si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili.
2. Quando una violazione delle disposizioni previste dall'articolo 5 della presente legge è commessa utilizzando un veicolo immatricolato all'estero, si applicano le disposizioni

dell'articolo 207 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

3. Il veicolo sottoposto a fermo amministrativo ai sensi dell'articolo 207 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è affidato in custodia, a spese del responsabile della violazione, ad uno dei soggetti indicati nell'articolo 214-bis del medesimo codice, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni. Gli animali sono ricoverati, a spese del responsabile della violazione, in un luogo che garantisca la tutela del loro benessere nel rispetto delle norme vigenti in materia.
4. L'entità delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge è aggiornata ogni due anni in misura pari all'intera variazione, accertata dall'Istituto nazionale di statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nei due anni precedenti. A questo fine, entro il 1° dicembre di ogni biennio, il Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia, fissa, seguendo il criterio di cui al periodo precedente, i nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie, che si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo. Tali limiti possono superare quelli massimi indicati nella legge 24 novembre 1981, n. 689. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie, aggiornata ai sensi delle disposizioni del presente comma, è oggetto di arrotondamento all'unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro, ovvero per difetto se è inferiore a tale limite.
5. Le autorità competenti all'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge sono il Ministero della salute, le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, negli ambiti di rispettiva competenza.

ART. 8. (Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 novembre 2010

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri  
Frattini, Ministro degli affari esteri  
Alfano, Ministro della giustizia  
Fazio, Ministro della salute

Visto, il Guardasigilli: Alfano

**Decreto legislativo 07/07/2011, n.121 Gazzetta Uff. 01/08/2011, n.177**

ARTICOLO N.1

Modifiche al codice penale

Art. 1

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 727, è inserito il seguente:

«Art. 727bis

(Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.»

b) dopo l'articolo 733, è inserito il seguente:

«Art. 733bis

(Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto)

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3. 000 euro.».

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 727bis del codice penale, per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.

3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 733bis del codice penale per 'habitat all'interno di un sito protetto' si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.

**Legge 14 dicembre 2000, n. 376 Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping (G.U. n. 294, 18 dicembre 2000, Serie Generale)**

(omissis)

Art. 9. Disposizioni penali

(omissis)

7. Chiunque commercia i farmaci e le sostanze farmacologicamente o biologicamente attive

ricompresi nelle classi di cui all'articolo 2, comma 1, attraverso canali diversi dalle farmacie aperte al pubblico, dalle farmacie ospedaliere, dai dispensari aperti al pubblico e dalle altre strutture che detengono farmaci direttamente, destinati alla utilizzazione sul paziente, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da €. 5164,57 a €. 77468,53.

**Legge 13 dicembre 1989, n. 401 (Gazz.Uff. 18 dicembre 1989,294) "Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di competizioni agonistiche".**

(Omissis)

Art. 4 Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommesse.

(omissis)

1. (omissis) "Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giochi di abilità, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a € 516". (Omissis).
2. "Quando si tratta di concorsi, giochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità al loro esercizio è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da € 51 a €516".
3. "Chiunque partecipa a concorsi, giochi, scommesse, gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda € 51 a € 516".

4bis. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all'estero.

4ter. Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle finanze dall'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dell'articolo 3, comma 228, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le sanzioni di cui al presente articolo si applicano a chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione.



**TAVOLA SINOTTICA SUGLI ILLECITI RELATIVI AL MALTRATTAMENTO,  
AL TRAFFICO O ALLA DETENZIONE DI ANIMALI PIÙ FREQUENTEMENTE RILEVABILI**

A cura di **Ciro Troiano** – LAV, 2020 – Riproduzione Vietata

FATTISPECIE	NORMA VIOLATA	SANZIONE	SEQUESTRO E CONFISCA ANIMALE	COMPE-TENZA
Uccisione di animali	Art. 544 -bis c.p.	Penale: reclusione da quattro mesi a due anni	Il sequestro dell'animale morto può essere probatorio	Autorità Giudiziaria
Maltrattamento di animali (cagionare una lesione ad un animale, sottoporlo a sevizie, o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche)	Art.544 -ter c.p.	Penale: reclusione da tre a diciotto mesi o multa da 5.000 a 30.000 euro (la pena è aumentata della metà se dai fatti deriva la morte dell'animale)	Sì. Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti è sempre ordinata la confisca dell'animale, salvo che appartenga a persona estranea al reato	Idem
Somministrare agli animali sostanze stupefacenti o vietate o sottoporli a trattamenti che procurano un danno alla loro salute	Art.544 -ter c.p.	Penale: reclusione da tre a diciotto mesi o multa da 5.000 a 30.000 euro	Idem	Idem
Organizzare o promuovere spettacoli o manifestazioni che comportino strazio o sevizie per gli animali	Art.544- quater c.p.	Penale: reclusione da quattro mesi a due anni e multa da 3.000 a 15.000 euro (la pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per sé o altri o se ne deriva la morte dell'animale)	Idem	Idem

FATTISPECIE	NORMA VIOLATA	SANZIONE	SEQUESTRO E CONFISCA ANIMALE	COMPE-TENZA
Promuovere, organizzare, dirigere combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica (corse clandestine di cavalli, di cani, ecc.)	Art.544 -quin- quies c.p.	Penale: reclusione da uno a tre anni e multa da 50.000 a 160.000 euro (la pena è aumentata da un terzo alla metà se tali attività sono compiute in concorso con minori o da persone armate; se sono promosse utilizzando videoriproduzioni o materiale di qualsiasi tipo contenente scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni; se il colpevole cura la ripresa o la registrazione in qualsiasi forma dei combattimenti o delle competizioni. Solo per questi casi, previsti dall'art. 544-quinquies, comma 2, n°. 1, 2, 3, c.p. è possibile l'arresto facoltativo in flagranza di reato – art. 381 c.p.p. - e l'applicazione delle misure cautelari personali – articoli 280, 287 c.p.p.)	Idem	Idem
Allevare o addestrare animali per destinarli sotto qualsiasi forma ai combattimenti	Art.544- quin- quies c.p.	Penale: reclusione da tre mesi a due anni e multa da 5.000 a 30.000 euro	Idem	Idem
Proprietari o detentori degli animali usati nei combattimenti o nelle competizioni non autorizzate	Art.544- quin- quies c.p.	Penale: reclusione da tre mesi a due anni e multa da 5.000 a 30.000 euro	Idem	Idem

FATTISPECIE	NORMA VIOLATA	SANZIONE	SEQUESTRO E CONFISCA ANIMALE	COMPE-TENZA
Organizzare o effettuare scommesse sui combattimenti e sulle competizioni non autorizzate	Art. 544-quinquies c.p.	Penale: reclusione da tre mesi a due anni e multa da 5.000 a 30.000 euro	Idem	Idem
Uccisione o danneggiamento di animali altrui	Art. 638 c.p.	Penale: reclusione fino a un anno o con la multa fino a 309 euro. Procedibilità a querela di parte.	Sì La confisca degli animali non è prevista espressamente.	Giudice di Pace
Uccisione o danneggiamento a danno di tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero a danno di animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria	Art. 638 c.p.	Penale: reclusione da sei mesi a quattro anni. Procedibilità d'ufficio, arresto facoltativo in flagranza.	Idem	Autorità Giudiziaria
Abbandonare animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività	Art. 727 c.p.	Penale: arresto fino ad un anno o ammenda da 1.000 a 10.000 euro	Sequestro: sì. La confisca degli animali, non è prevista espressamente, tuttavia, secondo alcune sentenze di merito, gli animali vanno confiscati ai sensi dell'art. 240 comma 2 n. 2 c.p.p., in relazione al divieto di detenzione dell'animale in condizioni incompatibili con la sua natura.	Idem

FATTISPECIE	NORMA VIOLATA	SANZIONE	SEQUESTRO E CONFISCA ANIMALE	COMPE-TENZA
Detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze	Art. 727 c.p.	Penale: arresto fino ad un anno o ammenda da 1.000 a 10.000 euro	Idem	Idem
Uccidere, catturare o detenere esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta, salvo riguardi una quantità trascurabile di esemplari con impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.	Art. 727-bis c.p.	Penale: arresto da uno a sei mesi o ammenda fino a 4.000 euro	Sì	Idem
Introdurre nel territorio nazionale, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, reiteratamente o tramite attività organizzate, animali da compagnia privi di sistemi per l'identificazione individuale e delle necessarie certificazioni sanitarie e non muniti, ove richiesto, di passaporto individuale	Art. 4, c.1, L. 201/10	Penale: reclusione da tre mesi a un anno e multa da euro 3.000 a euro 15.000.	Sì	Idem

FATTISPECIE	NORMA VIOLATA	SANZIONE	SEQUESTRO E CONFISCA ANIMALE	COMPE-TENZA
Trasportare, cedere o ricevere a qualunque titolo animali da compagnia introdotti nel territorio nazionale in violazione del comma 1, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto	Art. 4, c.2, L. 201/10	Penale: reclusione da tre mesi a un anno e multa da euro 3.000 a euro 15.000.	Sì	Idem
Lasciare liberi o non custodire con le debite cautele animali pericolosi o affidarne la custodia a persona inesperta. Aizzare o spaventare animali in modo da mettere in pericolo L'incolumità delle persone	Art. 672 c.p. (articolo depenalizzato dall'articolo 33 lett. a) della L. 24/11/1981 n. 689)	Sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 258,00	No	Prefetto (Art. 1 D.P.R. 571/82)
Violazione all'obbligo della museruola per i cani non condotti al guinzaglio quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico	Art. 83, lett. c, D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 (o altre disposizioni regionali o comunali)	Sanzione amministrativa prevista dall'art. 6, n. 3 della L. 2 giugno 1988, n. 218: pena pecuniaria da euro 258 a euro 1.291	No	Servizi Veterinari

FATTISPECIE	NORMA VIOLATA	SANZIONE	SEQUESTRO E CONFISCA ANIMALE	COMPE-TENZA
Violazione all'obbligo della museruola e del guinzaglio per i cani condotti nei locali pubblici e nei pubblici mezzi di trasporto	Art. 83, lett. d, D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 (o altre disposizioni regionali o comunali)	Idem	No	Servizi Veterinari
Esercitare abusivamente l'organizzazione di pubbliche scommesse su competizioni di animali	Art. 4, n. 1, Legge 13 dicembre 1989, n. 401	Penale: arresto da tre mesi ad un anno e ammenda non inferiore a euro 516	Sì, nell'ipotesi di concorso con gli artt. 544-quater e quinquies	Autorità Giudiziaria
Dare pubblicità all' esercizio di scommesse clandestine su competizioni di animali	Art. 4, n.2, Legge 13 dicembre 1989, n. 401	Penale: arresto fino a tre mesi e ammenda da euro 51 a euro 516	Idem	Idem
Partecipare a scommesse clandestine su competizioni di animali	Art. 4, n. 3, Legge 13 dicembre 1989, n. 401	Penale: arresto fino a tre mesi o ammenda da euro 51 a euro 516	Idem	Idem
Esercitare abusivamente la professione di medico veterinario	Art. 348 c.p.	Penale: reclusione fino a sei mesi o multa da euro 103 a euro 516	No	Idem

## Elenco delle abbreviazioni

A.G.: autorità giudiziaria	
art.: articolo	op. cit.: opera citata
Cass.: Cassazione	pen.: penale
Cfr.: confronta	p. e p.: previsto e punito
Cit.: citazione	p.g.: polizia giudiziaria
c.c.: camera di consiglio	p.m.r.: pagamento misura ridotta
c.p.: codice penale	Pres.: presidente
c.p.p.: codice di procedura penale	R.D.: regio decreto
dep.: depositato/a	Rel.: relatore
Dlgs: decreto legislativo	Sent.: sentenza
D.M.: decreto ministeriale	Sez.: Sezione
D.P.R.: decreto Presidente della Repubblica	T.U.L.P.S.: Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza
Est.: estensore	ud.: udienza
imp.: imputato	
Ord.: ordinanza	
n°.: numero	

## 21. BIBLIOGRAFIA CONSIGLIATA

Per l'approfondimento delle tematiche trattate, consigliamo i seguenti testi, indispensabili, riteniamo, per gli operatori di polizia giudiziaria:

- Castignone S., Lombardi Vallauri L. (a cura di) "La questione animale", Volume del "Trattato di Biodiritto", diretto da S. Rodotà e P. Zatti, Giuffrè, Milano, 2012.
- Santoloci M., Campanaro C., "Tutela Giuridica degli Animali – Aspetti sostanziali e procedurali", Edizioni Diritto all'ambiente, LAV, 2015.
- Santoloci M., Santoloci V., "Tecnica di Polizia Giudiziaria Ambientale", Diritto all'Ambiente, 2016.
- Troiano C., "Zoomafia - Mafia, Camorra & gli altri animali", Edizioni Cosmopolis, Torino, 2000.
- Troiano C., "Ho ucciso un po' di lucertole - Preadolescenti e animali in un'indagine svolta nelle scuole medie", Roma, 2014.
- Troiano C., "Crimini sessuali contro gli animali - Caratteristiche, comportamento e profili di politica criminale", Roma, 2014.
- Troiano C., "Quel salvare che fa male - L'accumulo di animali: analisi, prevenzione e strategie di intervento", Roma, 2017.

## Note

- (1) Cfr. Silvia Krizia Radici, "Le Ecomafie", Tesi di Laurea, Università Studi Milano Bicocca, A.A.2003/2004.
- (2) Camilla Pagani, "La zoocriminalità minorile: gli effetti psicologici nei bambini e negli adolescenti dell'esposizione alla violenza". Contributo al "Rapporto Zoomafia 2002", di Ciro Troiano, LAV, Roma, 2002.
- (3) Cfr. Luigi Alibrandi, "Il Codice Penale", ventesima edizione, Casa Editrice La Tribuna; L. Alibrandi e P. Corso, "I Nuovi Codice Penale e Codice di Procedura Penale", Casa Editrice La Tribuna; "Codice Penale e leggi complementari", Edizioni Simone, 2005.
- (4) Ermanno Zancla, "Superata la vecchia norma, pregi della nuova e aspettative", contributo ad "Animali, non bestie", a cura di G. Felicetti, pag. 142, Milano, 2004.
- (5) Luca Ramacci, "Maltrattamento di animali e altre disposizioni relative al sentimento per gli animali", www.lexambiente.com.
- (6) Cfr. Pretura Circondariale di Verona, sezione distaccata di Legnago, Sent. 37/96 del 16/2/96, Cocco Lasta + 1).
- (7) Alessandra Valastro, "Il maltrattamento di animali", Pangea Edizioni, Torino, 1996.
- (8) Tribunale di Palermo, Sez. V penale, capo d'imputazione della sentenza n. 859/2001 del 3/3/01, Cangeli + 1.
- (9) T. Regan, "I diritti animali", Garzanti, Milano, 1990; Cit. in Luisella Battaglia, "Etica e diritti degli animali", p. 102, Laterza, Roma-Bari, 1997.
- (10) Cfr. Roberto Isotti, "Relazione di perizia scientifica in materia zoologica", Asiago, 20 dicembre 1995.
- (11) Enrico Moriconi, "Gli allevamenti di animali da pelliccia", www.avda.it.
- (12) Lorella Notari, "Benessere animale: da che punto di vista?" www.asetra.it.
- (13) Cfr. Pretura di Bassano del Grappa, Sez. distaccata di Asiago, Sent. 65/95 del 20/12/95, imp. Dal Prà.
- (14) Maurizio Pasinato: "Qual è il concetto di maltrattamento in cinofilia", www.enci.it.
- (15) Maurizio Santoloci: "Il maltrattamento di animali può essere verificato con una perizia?", in "Per un codice degli animali" a cura di A. Mannucci e M. Tallacchini, Giuffrè editore, Milano, 2001.
- (16) Per questo paragrafo è stato utilizzato anche il capitolo sul doping della tesi di Laurea di Alessia Gargani, "Cani da Combattimento: analisi del fenomeno, valutazione comportamentale e protocollo di recupero", Pisa, 2004.
- (17) Cadoppi, Canestrari, Manna, Papa, "Trattato di diritto penale - Parte speciale - XI -Le Contravvenzioni", UTET, Torino.
- (18) Pistorelli, Scarcella, "Relazione dell'ufficio del Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione", in Dir. pen. Contemporaneo, 2011.
- (19) Silvana Castignone, Il "Diritto all'affetto", in "Per un codice degli animali", a cura di A. Mannucci e M. Tallacchini, Giuffrè editore, Milano, 2001.
- (20) Vincenzo Strippoli, "Tutela degli animali domestici", pag. 23, Maggioli, 2005.
- (21) Cfr. Avv. Armando Francia, "Cani, Confische e Sequestri", "Canidapresa magazine".
- (22) Documento UDA, Corte di Appello di Genova, Massimo Cusatti giudice c/o il Tribunale III sez. penale. Trib. Genova, 4/ 10/94.
- (23) Maurizio Santoloci, "Diritto all'Ambiente", Edizione Ambiente, Milano.
- (24) Maurizio Santoloci, op.cit.
- (25) Vittorino Andreoli, "Capire il dolore", Milano, 2003, pag. 210-211.
- (26) Annamaria Manzoni, "Noi abbiamo un sogno", pag. 19, Milano, 2006.
- (27) Annamaria Manzoni, op. cit., pag. 59.

Note

**Autore** **Ciro Troiano**

responsabile Osservatorio Nazionale Zoomafia

**Impronte Anno XXXVII - N.2 - marzo 2020**

AUT. TRIB. ROMA 50/84 - dell'11.2.1984

ISCR. REG. NAZ. STAMPA 4086 - dell'1.3.1993

ISCR. ROC 2263 - anno 2001



Periodico associato all'Unione Stampa  
Periodica Italiana (USPI)

DIRETTORE RESPONSABILE Gianluca Felicetti

DIREZIONE E REDAZIONE

Sede Nazionale LAV - Viale Regina Margherita 177 - 00198 Roma

Tel. 064461325 - fax 064461326

www.lav.it

GRAFICA Michele Leone

STAMPA Arti Grafiche "La Moderna" - Via Enrico Fermi, 13/17

00012 Guidonia Montecelio (Roma)



CARTA Burgo

Respecta 100 (100% carta riciclata)

CHIUSO IN TIPOGRAFIA aprile 2020

Uso consentito citando la fonte: LAV 2020 - © Copyright LAV

Note

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



